

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
PARLAMENTO EUROPEO		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2004/C 58 E/001)	E-0281/02 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Dogane ed accise	1
(2004/C 58 E/002)	E-0550/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Presenza nei supermercati austriaci di peperoni cancerogeni provenienti dalla Spagna e nuovo approccio preventivo, e non reattivo, della politica in materia di sicurezza alimentare	1
(2004/C 58 E/003)	P-0770/02 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Commercio dell'acciaio	3
(2004/C 58 E/004)	P-0800/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Spese per iniziative private di finanziamento e partenariati fra settore pubblico e privato — Risposta all'interrogazione scritta E-3528/01	4
(2004/C 58 E/005)	E-1116/02 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Reati con la carta di credito contestualmente al commercio elettronico in Europa	5
(2004/C 58 E/006)	E-1220/02 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Attuazione dei programmi Erasmus-Socrates	6
(2004/C 58 E/007)	P-1320/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Finanziamento per costruzione di organi monumentali da chiesa	7
(2004/C 58 E/008)	P-2712/02 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Prestazioni sociali a favore dei vendemmiatori emigranti spagnoli	8
(2004/C 58 E/009)	P-3549/02 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Compatibilità della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 con la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, garantita dal trattato CE	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/010)	E-3749/02 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Finanziamenti destinati allo sviluppo	10
(2004/C 58 E/011)	P-0028/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Compatibilità dei sistemi americani di «Cross border lease» con il diritto comunitario della concorrenza e la normativa sugli appalti pubblici	10
(2004/C 58 E/012)	E-0048/03 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Condizioni relative alla libera circolazione dei cittadini dei paesi candidati in seguito all'adesione	12
(2004/C 58 E/013)	E-0259/03 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: Numeri telefonici a Gibilterra	13
(2004/C 58 E/014)	P-0260/03 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Progetti «compatibili»	14
(2004/C 58 E/015)	P-0261/03 di Giovanni Fava alla Commissione Oggetto: Progetti «compatibili»	14
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0260/03 e P-0261/03	15
(2004/C 58 E/016)	E-0318/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Tunisia: molestie all'avv. Ayadi	15
(2004/C 58 E/017)	E-0393/03 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Legislazione societaria in materia di vendite all'estero	16
(2004/C 58 E/018)	P-0415/03 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: IVA sui prodotti alimentari nel Regno Unito e in Irlanda	17
(2004/C 58 E/019)	E-0454/03 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Persecuzione dei cristiani in Vietnam	18
(2004/C 58 E/020)	E-0484/03 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Esportazione di ovini dai paesi candidati all'Unione europea	19
(2004/C 58 E/021)	E-0524/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Negoziati dell'Accordo Generale di Commercio di Servizi (AGCS) nell'ambito dell'OMC	19
(2004/C 58 E/022)	E-0549/03 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Diritti delle minoranze in Vietnam	20
(2004/C 58 E/023)	P-0556/03 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Finanziamenti europei e divieto di accesso delle donne al Monte Athos	21
(2004/C 58 E/024)	E-0665/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Banche e clienti	22
(2004/C 58 E/025)	E-0674/03 di Marco Pannella, Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis e Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Persecuzioni, pestaggi, torture ed assassinii da parte delle autorità pubbliche della Repubblica del Vietnam nei confronti della popolazione cristiana Montagnard (Degar)	23
(2004/C 58 E/026)	E-0705/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Cecenia: le truppe fanno saltare in aria i civili	24
(2004/C 58 E/027)	E-0718/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Prestige: Modifica dei corridoi di traffico marittimo	25
(2004/C 58 E/028)	E-0720/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Prestige: Azioni dell'UE davanti all'OMI	26
(2004/C 58 E/029)	E-0722/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Prestige: creazione di un servizio europeo di guardie costiere	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/030)	E-0723/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Prestige: definizione di zone marittime particolarmente sensibili	26
(2004/C 58 E/031)	E-0727/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Prestige: intensificazione del controllo dello Stato di approdo Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0718/03, E-0720/03, E-0722/03, E-0723/03 e E-0727/03	27
(2004/C 58 E/032)	E-0788/03 di Yvonne Sandberg-Fries alla Commissione Oggetto: Gli aiuti agli investimenti creano disoccupazione	28
(2004/C 58 E/033)	E-0847/03 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Chiusura dello stabilimento di Asarum quale conseguenza di aiuti di Stato	30
(2004/C 58 E/034)	E-0859/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Richiesta di chiarimento sui fondi ottenuti dalla città di Frosinone	31
(2004/C 58 E/035)	E-0861/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Frosinone	32
(2004/C 58 E/036)	E-0884/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del comune di Fiumicino	32
(2004/C 58 E/037)	E-1078/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Ancona	33
(2004/C 58 E/038)	E-1079/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Carrara	33
(2004/C 58 E/039)	E-1080/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Firenze	34
(2004/C 58 E/040)	E-1081/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Livorno	34
(2004/C 58 E/041)	E-1082/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Macerata	35
(2004/C 58 E/042)	E-1083/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Massa	35
(2004/C 58 E/043)	E-1084/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Perugia	36
(2004/C 58 E/044)	E-1085/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Pesaro	36
(2004/C 58 E/045)	E-1086/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Pisa	37
(2004/C 58 E/046)	E-1087/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Pistoia	37
(2004/C 58 E/047)	E-1088/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Prato	38

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/048)	E-1089/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Siena	38
(2004/C 58 E/049)	E-1090/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Terni	39
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0861/03, E-0884/03, E-1078/03, E-1079/03, E-1080/03, E-1081/03, E-1082/03, E-1083/03, E-1084/03, E-1085/03, E-1086/03, E-1087/03, E-1088/903, E-1089/03 e E-1090/03	39
(2004/C 58 E/050)	E-0936/03 di Dana Scallon alla Commissione Oggetto: Industria del legno	40
(2004/C 58 E/051)	E-1035/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Carrara	41
(2004/C 58 E/052)	E-1036/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Firenze	41
(2004/C 58 E/053)	E-1037/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Livorno	42
(2004/C 58 E/054)	E-1039/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Massa	42
(2004/C 58 E/055)	E-1042/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Pisa	43
(2004/C 58 E/056)	E-1043/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Pistoia	43
(2004/C 58 E/057)	E-1044/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Prato	44
(2004/C 58 E/058)	E-1045/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader +» da parte del Comune di Siena	44
(2004/C 58 E/059)	E-1157/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Carrara	45
(2004/C 58 E/060)	E-1158/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Firenze	45
(2004/C 58 E/061)	E-1159/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Livorno	46
(2004/C 58 E/062)	E-1160/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Massa	46
(2004/C 58 E/063)	E-1161/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Pisa	47
(2004/C 58 E/064)	E-1162/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Pistoia	47
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1035/03, E-1036/03, E-1039/03, E-1042/03, E-1043/03, E-1044/03, E-1045/03, E-1157/03, E-1158/03, E-1159/03, E-1160/03, E-1161/03 e E-1162/03	48
(2004/C 58 E/065)	E-1151/03 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Fissazione dei prezzi dei farmaci venduti nei paesi in via di sviluppo	49
(2004/C 58 E/066)	E-1179/03 di Maurizio Turco e Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Sistemi operativi, software e ambienti di programmazione e sviluppo utilizzati per il funzionamento dei sistemi in uso a Europol	49

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/067)	P-1204/03 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato agli agricoltori italiani	50
(2004/C 58 E/068)	E-1205/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Messa al bando del partito HADEP in Turchia	51
(2004/C 58 E/069)	E-1225/03 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Sussidi statali tedeschi agli artigiani che accettano di lavorare in altri paesi dell'UE	51
(2004/C 58 E/070)	E-1231/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Comitato UE sulla patente di guida	52
(2004/C 58 E/071)	E-1258/03 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: La costruzione di navi da parte del cantiere Izar-Fene nella Ria di Ferrol in Galizia	53
(2004/C 58 E/072)	E-1260/03 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: La presenza di imbarcazioni della Galizia nello sviluppo del settore ittico del Brasile	54
(2004/C 58 E/073)	E-1268/03 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Normativa italiana concernente le emittenti radiofoniche locali	54
(2004/C 58 E/074)	E-1301/03 di Emilia Müller alla Commissione Oggetto: Misure a favore dell'acquacoltura a norma del regolamento (CE) 1257/1999	56
(2004/C 58 E/075)	E-1304/03 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Smaltimento di apparecchiature contenenti CFC e HCFC	57
(2004/C 58 E/076)	E-1308/03 di Bill Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani in Corea del nord	58
(2004/C 58 E/077)	E-1319/03 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Presunta distorsione della concorrenza in seguito ad aiuti di Stato illegali concessi dal governo spagnolo alla cantieristica spagnola	59
(2004/C 58 E/078)	E-1355/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Vincenzo Mitidieri, 12 mesi di detenzione preventiva speciale con l'accusa di essere il capo di una associazione mafiosa, assolto «perché il fatto non sussiste» ma ancora detenuto	60
(2004/C 58 E/079)	E-1368/03 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Aumento degli aiuti per le nocciole	61
(2004/C 58 E/080)	E-1374/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Legname (illegale) utilizzato nella costruzione di edifici sede di uffici della Commissione europea	62
(2004/C 58 E/081)	E-1381/03 di Giles Chichester alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato svedesi a favore delle società per gli alloggi comunali	63
(2004/C 58 E/082)	E-1387/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Possibilità di finanziamento di un progetto in ambito zootecnico nell'Europa dell'Est	64
(2004/C 58 E/083)	E-1454/03 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Euratom/altre istituzioni finanziarie internazionali/requisiti in materia di responsabilità pubblica	65
(2004/C 58 E/084)	E-1456/03 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Prestiti Euratom negli Stati membri e non	66
(2004/C 58 E/085)	E-1458/03 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Cronistoria dello strumento di prestito Euratom	68
(2004/C 58 E/086)	E-1474/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Politica linguistica nelle Scuole europee e nell'istruzione in Europa	70
(2004/C 58 E/087)	E-1476/03 di Michel Raymond alla Commissione Oggetto: Marchio «Prodotti dei parchi naturali regionali»	71

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/088)	E-1485/03 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Discriminazione degli istituti di credito edilizio nella conversione delle quote azionarie	72
(2004/C 58 E/089)	P-1495/03 di Jean-Louis Bernié alla Commissione Oggetto: Guida interpretativa della direttiva «Uccelli»	73
(2004/C 58 E/090)	P-1512/03 di Mario Mauro alla Commissione Oggetto: Il caso di Oriel de Armas Peraza	74
(2004/C 58 E/091)	E-1515/03 di André Brie alla Commissione Oggetto: Disboscamenti estesi nelle zone speciali identificate ai sensi della direttiva Habitat nel distretto regionale Elba-Elster del Land Brandeburgo (Germania)	74
(2004/C 58 E/092)	E-1528/03 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Creazione della struttura comune d'ispezione (SCI) e insediamento in Galizia dell'Agenzia comunitaria per il controllo della pesca	75
(2004/C 58 E/093)	P-1529/03 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Prestiti della Banca europea per gli Investimenti (BEI) alla Grecia e alla Turchia	76
(2004/C 58 E/094)	P-1530/03 di Giuseppe Di Lello Finuoli alla Commissione Oggetto: Agevolazioni dello Stato italiano e della Regione Campania al contratto di programma presentato da Agrifuturo Scarl.	77
(2004/C 58 E/095)	E-1539/03 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Prestiti della BEI al Marocco – possibili irregolarità riguardanti il capitale di rischio stanziato per le PMI	78
(2004/C 58 E/096)	E-1569/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Creazione di una separazione legale tra i ruoli, in contrasto tra loro, di un «accountant» operante quale controllore e consulente di grandi aziende	79
(2004/C 58 E/097)	E-1574/03 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Approvazione degli aiuti di Stato per l'estrazione del metano nelle miniere di carbone	80
(2004/C 58 E/098)	E-1615/03 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Aiuti per la coltivazione del riso	81
(2004/C 58 E/099)	E-1633/03 di Mario Borghezio alla Commissione Oggetto: Commemorazione del Beato Marco d'Aviano simbolo dell'identità europea	82
(2004/C 58 E/100)	E-1638/03 di Bernard Poinant alla Commissione Oggetto: Lotta contro l'inquinamento marino dopo il naufragio della Prestige	82
(2004/C 58 E/101)	E-1664/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Annullamento del colloquio sul multilinguismo	84
(2004/C 58 E/102)	P-1675/03 di Inger Schörling alla Commissione Oggetto: Interrogazione in merito ai risarcimenti dovuti ai pescatori dell'UE	85
(2004/C 58 E/103)	P-1679/03 di Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di stanziamenti da parte della cancelleria del Land di Baviera per la promozione di manifestazioni nell'ambito della settimana dell'Europa 2003	87
(2004/C 58 E/104)	E-1722/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Limitazione trasporto ferroviario N-S a causa della divisione del territorio della ex Jugoslavia su 3 delle 8 zone europee Interrail	88
(2004/C 58 E/105)	P-1724/03 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Contratti conclusi tra la Commissione e società appartenenti al sig. Ojo, quali Eurogramme Limited, Eurogramme Limited (succursale), Eurogramme Sarl o Caletthon Holdings SA	89
(2004/C 58 E/106)	E-1738/03 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Agenzia per l'energia a Malaga	90
(2004/C 58 E/107)	E-1741/03 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla ricerca agricola nell'Unione europea	91

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/108)	E-1745/03 di Toine Manders e Herman Vermeer alla Commissione Oggetto: Giornata europea della bicicletta	92
(2004/C 58 E/109)	E-1749/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Il cofinanziamento del deficit della bilancia dei pagamenti americana da parte dell'Europa attraverso il dominio del dollaro nel mercato del greggio	93
(2004/C 58 E/110)	E-1773/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Riunione del Consiglio a giugno a Salonicco	95
(2004/C 58 E/111)	E-1790/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Eurojust	96
(2004/C 58 E/112)	E-1799/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Ritardi nella costruzione della tratta Nord dell'Autostrada Ionica e sostenibilit� del collegamento Rion-Antirrion	97
(2004/C 58 E/113)	P-1808/03 di Philip Bradbourn alla Commissione Oggetto: Comunicazione COM(2002) 709 def. (C5-0202/2003), Contratti tripartiti per obiettivo	98
(2004/C 58 E/114)	P-1814/03 di Mario Borghezio alla Commissione Oggetto: Illegittima esclusione del ciclista Mario Cipollini dal Tour de France	99
(2004/C 58 E/115)	E-1822/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Incorporazione dell'elisoccorso EKAB nell'aeronautica militare	99
(2004/C 58 E/116)	E-1823/03 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Mancato svolgimento della «verifica preventiva» contemporanea sull'intero progetto immobiliare noto come «Costa Dorada» sulla costa di Malfatano – Capo Spartivento, Teulada (CA), Sardegna, Italia	100
(2004/C 58 E/117)	E-1824/03 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Infrastrutture autostradali lombarde e corridoio transeuropeo n. 5	102
(2004/C 58 E/118)	E-1845/03 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Richiesta di modifica della direttiva Habitat allo scopo di consentire la caccia al lupo iberico a sud del fiume Duero	103
(2004/C 58 E/119)	E-1859/03 di Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Caccia alla lepre in Irlanda	104
(2004/C 58 E/120)	E-1863/03 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Problemi di attuazione del 6° programma quadro di ricerca causati dai costi degli audit	105
(2004/C 58 E/121)	E-1883/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Impatto dell'euro sugli scambi	106
(2004/C 58 E/122)	E-1892/03 di Mar�a Sornosa Mart�nez alla Commissione Oggetto: Mancanza di protezione della Albufera di Valenza	107
(2004/C 58 E/123)	E-1893/03 di Mar�a Sornosa Mart�nez alla Commissione Oggetto: Scarico incontrollato di rifiuti pericolosi nella Comunit� di Valenza	108
(2004/C 58 E/124)	E-1894/03 di Mar�a Sornosa Mart�nez alla Commissione Oggetto: Gestione dei rifiuti tossici nella comunit� di Valenza	109
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1893/03 e E-1894/03	109
(2004/C 58 E/125)	E-1895/03 di Mar�a Sornosa Mart�nez alla Commissione Oggetto: Piano di ordinamento delle risorse minerali e zone Natura 2000 nella Comunit� di Valenza	110
(2004/C 58 E/126)	E-1907/03 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Urbanizzazione Les Mar�nes a Denia, Comunidad Valenciana, Spagna	111
(2004/C 58 E/127)	E-1912/03 di Mar�a Sornosa Mart�nez alla Commissione Oggetto: Attribuzione in Spagna di contratti di servizi a ditte di elicotteri non comunitarie	113
(2004/C 58 E/128)	E-1913/03 di Mar�a Sornosa Mart�nez alla Commissione Oggetto: Impiego di elicotteri antincendio non comunitari: i casi dell'Italia e della Spagna	113

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/129)	E-1914/03 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza nel settore degli elicotteri in Spagna	114
(2004/C 58 E/130)	E-1915/03 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Fondi del bilancio comunitario destinati all'estinzione di incendi in Spagna ed effettivo utilizzo finale nel periodo 1996-2002	114
(2004/C 58 E/131)	E-1916/03 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Inadempienza della Direttiva 2000/79/CE relativa all'orario di lavoro nell'aviazione civile riscontrata nel settore degli elicotteri in Spagna	114
(2004/C 58 E/132)	E-1917/03 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Inadempienza della normativa comunitaria in materia di subappalto di servizi a ditte di elicotteri non comunitarie Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1912/03, E-1913/03, E-1914/03, E-1915/03, E-1916/03 e E-1917/03	115 115
(2004/C 58 E/133)	E-1918/03 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Fondi neri di Eurostat e obbligo dei funzionari responsabili al risarcimento dei danni	116
(2004/C 58 E/134)	P-1935/03 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Attuazione del «pacchetto telecomunicazioni»	118
(2004/C 58 E/135)	E-1989/03 di Maurizio Turco e Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Applicazione del regime delle quote latte nella Repubblica italiana	119
(2004/C 58 E/136)	E-2006/03 di Bart Staes e Jan Dhaene alla Commissione Oggetto: Cauzione oli residui per navi – condizioni europee per la concorrenza	120
(2004/C 58 E/137)	E-2012/03 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Distacco di funzionari	121
(2004/C 58 E/138)	E-2014/03 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Distorsione di concorrenza in materia di diritti di emissione di CO ₂	121
(2004/C 58 E/139)	E-2023/03 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Rapporti commerciali della Commissione con la ditta GIM	122
(2004/C 58 E/140)	E-2027/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Possibilità di esenzione dalla discarica pericolosa di rifiuti radioattivi in terreni porosi senza possibilità di raffreddamento o di ritirarli	124
(2004/C 58 E/141)	E-2036/03 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Trattato di adesione dell'Austria all'UE	125
(2004/C 58 E/142)	E-2046/03 di Anne Jensen alla Commissione Oggetto: Diritto di pedaggio tedesco	126
(2004/C 58 E/143)	E-2057/03 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Monete da uno e da due centesimi di euro	126
(2004/C 58 E/144)	E-2062/03 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Dispersione di policlorodifenili presso il ministero dell'Economia	127
(2004/C 58 E/145)	E-2074/03 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Traffico di esseri umani e politiche comunitarie	128
(2004/C 58 E/146)	E-2090/03 di Bert Doorn alla Commissione Oggetto: Tutela del mercato nazionale delle poste da parte delle autorità francesi nei confronti di operatori stranieri	130
(2004/C 58 E/147)	E-2096/03 di Jean Lambert alla Commissione Oggetto: Costruzione di una centrale elettrica per la fornitura di energia ad alta tensione da parte della PPC (ente pubblico per la fornitura di energia elettrica) in Grecia nella zona di Argyroupolis – Ilioupolis	131
(2004/C 58 E/148)	P-2109/03 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Immigrazione clandestina	132

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/149)	E-2115/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Diritti dei fittavoli	133
(2004/C 58 E/150)	E-2128/03 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Bevanda che abbassa il tasso etilico nel sangue – campagne d'informazione BOB	134
(2004/C 58 E/151)	E-2132/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Colture industriali	135
(2004/C 58 E/152)	P-2135/03 di Rosemarie Müller alla Commissione Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro danni provocati da elementi naturali	136
(2004/C 58 E/153)	P-2136/03 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Uso improprio di un termine geografico per la denominazione di un prodotto alimentare	137
(2004/C 58 E/154)	P-2159/03 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Possibile caso di concorrenza sleale da parte di cantieri navali dell'UE attraverso il ricorso, vietato, a sovvenzioni alle costruzioni navali	138
(2004/C 58 E/155)	E-2170/03 di Monica Frassoni, Lucio Manisco e Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Mancata attuazione della direttiva 89/618/Euratom da parte dello Stato italiano (emergenze radioattive)	139
(2004/C 58 E/156)	P-2174/03 di Françoise Grossetête alla Commissione Oggetto: Lotta al cambiamento climatico	140
(2004/C 58 E/157)	E-2189/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Gestione comune dell'immigrazione	141
(2004/C 58 E/158)	E-2190/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Pesca – Acque occidentali – Preoccupazione dell'opinione pubblica di fronte alla preannunciata invasione di pescherecci spagnoli nei mari adiacenti alle coste portoghesi	143
(2004/C 58 E/159)	E-2209/03 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: IVA sui lavori di restauro di determinati luoghi di culto nel Regno Unito	145
(2004/C 58 E/160)	E-2233/03 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: La Banca euromediterranea in Sicilia	145
(2004/C 58 E/161)	E-2235/03 di Wilhelm Piecyk alla Commissione Oggetto: Regolamentazione delle competenze all'interno dell'UE per i libri di bordo	146
(2004/C 58 E/162)	E-2247/03 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Sportello unico per richiedere aiuti e sovvenzioni UE	147
(2004/C 58 E/163)	E-2253/03 di Enrico Ferri alla Commissione Oggetto: Concorsi COM/B/2/01 e COM/A/6/01	148
(2004/C 58 E/164)	E-2264/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Contaminazione di carne di pollame congelata destinata all'esportazione mediante l'aggiunta di acqua e proteine di suini e bovini e lavorazione a mani nude	149
(2004/C 58 E/165)	E-2274/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Riscaldamento, scarsità di acqua dolce ed erosione di coste dell'Europa del sud destinate alla ricreazione e conseguenze dello spostamento dei periodi e dei luoghi di vacanza	151
(2004/C 58 E/166)	E-2284/03 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: Modelli ambientali per l'acquacoltura	154
(2004/C 58 E/167)	P-2285/03 di Carlos Bautista Ojeda alla Commissione Oggetto: Campagna controproducente del Comune di Malaga	154
(2004/C 58 E/168)	P-2299/03 di Mechtild Rothe alla Commissione Oggetto: Obiettivi delle energie rinnovabili fino al 2020	155
(2004/C 58 E/169)	P-2334/03 di Norbert Glante alla Commissione Oggetto: Abolizione della tassazione nominale mediante limitazione della deduzione IVA ai sensi dell'articolo 17 della Sesta direttiva IVA	156

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/170)	E-2338/03 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Consumo di alcolici sui voli	157
(2004/C 58 E/171)	E-2339/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Trasferimento dell'azienda American Tool, ad Albergaria-a-Velha (Risposta complementare)	158
(2004/C 58 E/172)	E-2352/03 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Allevamento industriale di rettili	159
(2004/C 58 E/173)	E-2353/03 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Paks in Ungheria	160
(2004/C 58 E/174)	E-2355/03 di Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Consapevolezza dei cittadini dinanzi ai pericoli naturali e di origine antropica	161
(2004/C 58 E/175)	E-2366/03 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Proiezione attuale del Programma Iberoeka di collaborazione imprenditoriale	162
(2004/C 58 E/176)	E-2367/03 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Radiografia comunitaria della depurazione delle acque della Costa del Sol	163
(2004/C 58 E/177)	E-2368/03 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Adesione dell'Unione europea al programma di recupero della specie della lince iberica	164
(2004/C 58 E/178)	E-2398/03 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Aiuti strutturali per la zona di Valenza e travaso dell'Ebro	164
(2004/C 58 E/179)	E-2403/03 di Pietro-Paolo Mennea alla Commissione Oggetto: Inquinamento a Canosa di Puglia	166
(2004/C 58 E/180)	P-2409/03 di Jean-Louis Bernié alla Commissione Oggetto: Natura 2000 — opposizione degli attori locali	167
(2004/C 58 E/181)	E-2417/03 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Il divieto dell'uso del catrame	168
(2004/C 58 E/182)	E-2435/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Restrizioni alla circolazione di mezzi pesanti	169
(2004/C 58 E/183)	E-2456/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Eurostat: lentezza nell'elaborazione di materiale fornito 2 anni or sono che si riferisce anche ad irregolarità ora riconosciute	170
(2004/C 58 E/184)	P-2462/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Prestiti della BEI in Galizia	171
(2004/C 58 E/185)	E-2483/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Prevenzione contro il rischio di incendi forestali: regolamento (CEE) 2158/92	172
(2004/C 58 E/186)	E-2499/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Pulizia delle spiagge	173
(2004/C 58 E/187)	E-2508/03 di Paolo Bartolozzi alla Commissione Oggetto: Procedure di infrazione nei confronti delle direttive comunitarie	174
(2004/C 58 E/188)	E-2509/03 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Rispetto del multilinguismo — Sito dell'EPSO	175
(2004/C 58 E/189)	E-2513/03 di Koenraad Dillen alla Commissione Oggetto: Aliquote IVA nel settore alberghiero e della ristorazione	176
(2004/C 58 E/190)	E-2522/03 di Dorette Corbey e Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Banchi di cozze nella parte tedesca del Mare dei Wadden	177
(2004/C 58 E/191)	E-2550/03 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Mezzi propri per un'iniziativa artistica comunitaria	178

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/192)	E-2561/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Ristrutturazione del Palazzo Berlaymont	179
(2004/C 58 E/193)	E-2567/03 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Metilmetacrilato (MMA): monomero liquido acrilico	180
(2004/C 58 E/194)	E-2568/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Comitato UE sulla patente di guida	181
(2004/C 58 E/195)	E-2575/03 di Philip Claeys alla Commissione Oggetto: Insediamento dei nuovi funzionari a Bruxelles e nei suoi dintorni	182
(2004/C 58 E/196)	E-2578/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Ottenimento da parte di automobilisti di una patente di guida in uno Stato limitrofo nell'UE in sostituzione di una patente ritirata dopo un'infrazione stradale	183
(2004/C 58 E/197)	E-2581/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Situazione del denunciante della Corte dei conti 1: parere e composizione del comitato di disciplina e frequente silenzio dei massimi funzionari	184
(2004/C 58 E/198)	E-2582/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Situazione del denunciante della Corte dei conti europea 2: difficoltà nella valutazione a causa della contestuale esigenza di indagare superiori	185
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2581/03 e E-2582/03	185
(2004/C 58 E/199)	E-2605/03 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Riconoscimento delle qualifiche degli insegnanti di lingua	185
(2004/C 58 E/200)	E-2607/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Thich Tri Luc, monaco rapito a Phnom Penh e ritrovato in una prigione vietnamita	186
(2004/C 58 E/201)	E-2611/03 di Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Orari di lavoro e causa Simap (causa C-303/98) del 3 ottobre 2000	187
(2004/C 58 E/202)	E-2619/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Rispetto da parte della società Beiersdorf-Hellas degli impegni risultanti dal finanziamento del suo ammodernamento	188
(2004/C 58 E/203)	E-2623/03 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Taskforce Eurostat	189
(2004/C 58 E/204)	E-2657/03 di Manuel Pérez Álvarez alla Commissione Oggetto: Salute e sicurezza nelle aziende subappaltate	189
(2004/C 58 E/205)	E-2659/03 di Elisabeth Jeggle alla Commissione Oggetto: Rilascio regolare di attestati veterinari	190
(2004/C 58 E/206)	E-2668/03 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Prezzo dei farmaci mutuabili	191
(2004/C 58 E/207)	E-2671/03 di Toine Manders alla Commissione Oggetto: Un Piano d'azione europeo per il calcio professionistico	192
(2004/C 58 E/208)	E-2682/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: I supplenti e la direttiva 1999/70/CE	194
(2004/C 58 E/209)	E-2683/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Creazione di nuovi posti di lavoro in Grecia	194
(2004/C 58 E/210)	E-2686/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Raccolta di dati statistici	196
(2004/C 58 E/211)	P-2698/03 di Ingo Schmitt alla Commissione Oggetto: Politica a favore delle persone disabili – concessione di fondi	196
(2004/C 58 E/212)	E-2704/03 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Trasposizione della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 nella legislazione italiana	197

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2004/C 58 E/213)	E-2707/03 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Carta sanitaria elettronica	198
(2004/C 58 E/214)	E-2714/03 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Richiesta di risarcimento danni in caso di nascite errate	199
(2004/C 58 E/215)	E-2715/03 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Roipnolo	200
(2004/C 58 E/216)	E-2716/03 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Intercettatori radar	201
(2004/C 58 E/217)	E-2719/03 di Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Seguito dell'interrogazione relativa alla problematica degli scolari di confine	201
(2004/C 58 E/218)	E-2747/03 di Paul Rübìg alla Commissione Oggetto: Discriminazione operata nei confronti delle imprese edili austriache in cantieri tedeschi	202
(2004/C 58 E/219)	E-2787/03 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Afta epizootica	203
(2004/C 58 E/220)	E-2806/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Eliminare gli ostacoli alla rivendicazione dei diritti alla pensione da parte di lavoratori che nel passato hanno lavorato in un altro Stato membro	204
(2004/C 58 E/221)	E-2821/03 di Geoffrey Van Orden alla Commissione Oggetto: Biciclette elettriche	205
(2004/C 58 E/222)	E-2837/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Creazione di una nuova compagnia aerea da parte della Olympic Airways	206
(2004/C 58 E/223)	P-2863/03 di Ole Sørensen alla Commissione Oggetto: Notifica di un'allarme rapido della Commissione sulla salmonella nella carne di maiale danese	207
(2004/C 58 E/224)	P-2949/03 di Gian Gobbo alla Commissione Oggetto: Indicazione dei prodotti surgelati	208
(2004/C 58 E/225)	P-2951/03 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Progetto di regolamento REACH	208
(2004/C 58 E/226)	E-2957/03 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Emendamento della Commissione alla direttiva 94/35/CE	209
(2004/C 58 E/227)	E-2994/03 di Bernhard Rapkay alla Commissione Oggetto: Finanziamenti comunitari a favore del Land Renania settentrionale-Vestfalia per gli anni 2001 e 2002 . .	210

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2004/C 58 E/001)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0281/02
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione**

(8 febbraio 2002)

Oggetto: Dogane ed accise

Può la Commissione comunicare se sia concesso al pubblico ed ai deputati al Parlamento europeo ottenere, dalla Commissione stessa, copie della lettera di diffida ufficiale inviata alla fine di ottobre dal commissario Bolkestein all'erario britannico concernente le politiche sulle dogane e le accise, e le possibili violazioni della libertà di circolazione transfrontaliera delle merci derivanti dalle medesime politiche? In caso negativo, può spiegarne le ragioni?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(20 marzo 2002)

La Commissione ritiene che i documenti redatti nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 226 del Trattato CE rientrino nell'eccezione delle «ispezioni e indagini» dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾ che si applica alle richieste fatte dal pubblico e dai deputati del Parlamento. Esse includono la lettera cui l'Onorevole parlamentare si riferisce. Il tribunale di primo grado ha confermato tale posizione in particolare nella sentenza T-191/99 dell'11 dicembre 2001 (David Petrie/Commissione)⁽²⁾ che riguardava la stessa eccezione già prevista dalla decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001.

⁽²⁾ Cfr. anche la sentenza del 5 marzo 1995 nel caso T-105/95: WWF-UK contro il regolamento della Commissione che regola le istituzioni e la sentenza del 14 ottobre 1999 nel caso T-309/97: The Bavaria Lager Company contro il regolamento che regola le istituzioni.

⁽³⁾ GU L 46 del 18.2.1994.

(2004/C 58 E/002)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0550/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(27 febbraio 2002)

Oggetto: Presenza nei supermercati austriaci di peperoni cancerogeni provenienti dalla Spagna e nuovo approccio preventivo, e non reattivo, della politica in materia di sicurezza alimentare

1. Può la Commissione confermare che in partite di peperoni provenienti dalla Spagna e finite sui supermercati austriaci è stata recentemente accertata la presenza di pirazofos, una sostanza che, oltre ad essere cancerogena, influenza negativamente il sistema nervoso centrale e l'equilibrio ormonale umano e che dal 2000 è bandita dal territorio dell'Unione europea?

2. È noto alla Commissione che nei peperoni in questione sono stati rinvenuti anche un certo numero di pesticidi che sono cancerogeni anche in piccole quantità?
3. Ritiene la Commissione accettabile che i consumatori siano costretti ad attendere che organizzazioni ambientaliste o associazioni di consumatori facciano tali scoperte per poter salvaguardare la propria salute astenendosi volontariamente dall'acquisto di siffatti alimenti? Ritiene accettabile che si possa tranquillamente continuare a vendere tali prodotti, fin quando non intervenga l'autorità responsabile?
4. Secondo la Commissione il rischio di vendere alimenti nocivi non viene accresciuto dal fatto che l'eliminazione degli ostacoli frontalieri e la riduzione del costo dei trasporti ne permettono la vendita a distanze sempre più elevate dal luogo di produzione, con la conseguenza che nei luoghi di destinazione della merce si tarda notevolmente ad acquisire dati relativi alle modalità di produzione?
5. Quali misure occorrerebbe adottare per far sì che le istituzioni nazionali ed europee possano intervenire in via preventiva nel campo della sicurezza alimentare e scongiurare il rischio che sul mercato vengano distribuiti siffatti prodotti?
6. In che modo interviene la Commissione — ad es. con controlli preventivi — per far cessare definitivamente le ripetute immissioni in commercio di alimenti nocivi?

Fonte: quotidiano Metro, edizioni Vlaanderen, 13 febbraio 2002.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(16 aprile 2002)

1. La Commissione ha deciso nel marzo del 2000 la non iscrizione del pirazofos nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾ e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva nei confronti degli Stati membri. Le motivazioni che sono alla base della decisione sono descritte nella relazione pubblicata nel sito web internet della Commissione⁽²⁾, e cioè (i) i dati disponibili non erano sufficienti per valutare adeguatamente il comportamento delle sostanze nell'ambiente e l'esposizione del consumatore ai potenziali residui che risultano dal loro uso; (ii) che sono stati identificati i seguenti punti che sollevano preoccupazioni: rischio elevato per le api e rischio inaccettabile per gli operatori, i lavoratori e le parti non direttamente interessate. Gli studi presentati dal produttore riguardo alla cancerogenicità sono stati ritenuti accettabili e non hanno indicato pericoli in questo senso.

Nella decisione è previsto un periodo di 18 mesi per smaltire le scorte della sostanza. Tale periodo è scaduto nel settembre 2001. Di conseguenza le quantità massime di residui (MRL) per pirazofos sono state fissate dalla Commissione al limite più basso per la determinazione analitica⁽³⁾. Poiché i prodotti contenenti residui di pirazofos applicato alle piante prima del settembre 2001 possono ancora trovarsi sul mercato dopo tale data, è stato deciso che le quantità massime di residui saranno di applicazione a partire dal 1° luglio 2002.

2. La presenza di 8 pesticidi cancerogeni nei peperoni non è stata comunicata alla Commissione né da parte delle autorità austriache né da parte di altre fonti.

3. È difficile dare una risposta precisa in assenza dell'informazione originale. Tuttavia è ovviamente inaccettabile che merci non adatte al consumo siano vendute ai consumatori. Del resto non è accettabile che le merci siano definite non adatte senza prove affidabili, in particolare quando non si è potuto dimostrare il rischio per la salute dei consumatori.

4. La Commissione non è in possesso di prove che il rischio di vendere alimenti nocivi sia aumentato con l'eliminazione degli ostacoli frontalieri all'interno dell'Unione europea e la riduzione del costo dei trasporti. Inoltre il sistema di allarme rapido per gli alimenti ha lo scopo di minimizzare tali rischi.

5. Il programma comunitario di valutazione delle oltre 800 sostanze attive esistenti dovrebbe essere finalizzato nel 2008. Dopo tale data tutte le sostanze attive che rimangono sul mercato e ogni nuova sostanza attiva dovrebbero essere state adeguatamente testate e valutate a livello comunitario.

6. Il sistema di allarme rapido per gli alimenti messo in opera dalla Commissione ha lo scopo di permettere lo scambio rapido di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per rendere possibile l'adozione di misure contro i rischi quando necessario nel caso in cui venga segnalato un rischio per i consumatori. La Commissione sta attualmente sviluppando le linee direttrici per la detezione dei rischi per i consumatori dovuti alla presenza di residui di pesticidi negli alimenti.

(¹) Decisione della Commissione 2000/233/CE del 9 marzo 2000, concernente la non iscrizione del pirazofos nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, GU L 73 del 22.3.2000.

(²) http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/eva/existing.

(³) Direttiva 2000/82/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, GU L 3 del 6.1.2001.

(2004/C 58 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0770/02
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(11 marzo 2002)

Oggetto: Commercio dell'acciaio

Ieri 5 marzo 2002 gli Stati Uniti hanno proceduto unilateralmente a fissare dazi doganali per le importazioni di acciaio che oscillano fra l'8% e il 30% del valore e che si applicheranno a partire dal prossimo 30 marzo, per un periodo di tre anni, salvo revisioni.

Ovviamente l'Unione europea porterà il caso davanti all'Organizzazione mondiale del commercio.

Quali potranno essere le conseguenze immediate per questo settore in Europa?

Quali misure saranno adottate per proteggere l'industria europea in attesa che l'OMC risolva la disputa, e in che modo il settore sarà compensato degli eventuali danni subiti?

Quanto tempo occorrerà per una soluzione definitiva della controversia?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(5 aprile 2002)

Come ha giustamente fatto presente l'Onorevole parlamentare nella sua interrogazione, è evidente che alla Comunità non resta altra scelta se non quella di affrontare nell'ambito della OMC (Organizzazione mondiale del commercio) il problema delle misure unilaterali adottate dall'America contro le importazioni d'acciaio. Il 7 marzo 2002 la Commissione ha chiesto pertanto l'avvio di consultazioni con gli Stati Uniti ai sensi dell'accordo OMC sulla composizione delle controversie e sulle misure di salvaguardia. Se le consultazioni non daranno esito positivo, la Commissione potrà richiedere, il 6 maggio 2002, la creazione di un gruppo di esperti.

È ovvio che l'iniziativa americana comporta violazioni procedurali e sostanziali alle norme OMC, ma la Commissione è convinta che l'OMC finirà per pronunciarsi contro gli Stati Uniti, come è già avvenuto in altri quattro casi riguardanti le procedure di salvaguardia. Tuttavia, come sottolinea l'Onorevole parlamentare, questo procedimento richiederà del tempo.

Le misure americane causeranno notevoli perturbazioni nel mercato mondiale dell'acciaio. Gli esportatori, soprattutto di prodotti colpiti da un aumento dei dazi del 30%, cercheranno sbocchi alternativi. Secondo stime prudenti, verranno deviati dal mercato americano circa 15 milioni di tonnellate di acciaio, la maggior parte del quale, data la situazione economica globale, farà probabilmente rotta verso la Comunità.

Su richiesta di varie associazioni europee dell'industria siderurgica, la Commissione sta valutando la possibilità di una misura europea di salvaguardia, che non sarebbe intesa a bloccare l'alto flusso delle importazioni verso la Comunità, ma soltanto a prevenire gli effetti controproducenti di una sostanziale deviazione degli scambi causati dalle misure americane. Qualsiasi iniziativa di salvaguardia da parte della Comunità verrebbe presa, ovviamente, in assoluta conformità con le norme OMC.

In applicazione di tali norme, la Commissione chiede inoltre agli Stati Uniti di proporre misure di compensazione corrispondenti all'entità delle esportazioni europee colpite dalle misure americane. In funzione della loro risposta, la Commissione valuterà se sia il caso di sospendere le concessioni tariffarie nei confronti degli Stati Uniti, sempre in conformità con le norme OMC.

È difficile per il momento formulare previsioni attendibili sulla durata della controversia. Tuttavia l'iter di composizione dell'OMC richiede normalmente un periodo compreso tra 18 e 24 mesi.

(2004/C 58 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0800/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(13 marzo 2002)

Oggetto: Spese per iniziative private di finanziamento e partenariati fra settore pubblico e privato —
Risposta all'interrogazione scritta E-3528/01

Facendo seguito alla risposta all'interrogazione scritta E-3528/01⁽¹⁾, può la Commissione indicare se intende procedere alla raccolta di informazioni sulle spese pubbliche per iniziative private di finanziamento e partenariati fra settore pubblico e privato o se si è già attivata in tal senso?

In caso di risposta affermativa, quando pensa di poter fornire una valutazione per ciascuno Stato membro?

In caso di risposta negativa, può la Commissione specificare per quale motivo non teme che tali programmi possano rappresentare mezzi efficaci per escludere gli investimenti pubblici dalla definizione di saldo di bilancio del trattato di Maastricht, senza eliminare la responsabilità finale?

Intende essa definire i criteri in base ai quali ritiene che siffatti programmi debbano rientrare o meno nella definizione del trattato di Maastricht?

⁽¹⁾ GU C 147 E del 20.6.2002, pag. 198.

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(19 aprile 2002)

Nel quadro della notifica dei dati riguardanti l'indebitamento e il disavanzo, la Commissione non procede al rilevamento separato di informazioni sulle spese pubbliche relative alle iniziative di finanziamento privato e ai partenariati pubblico-privato.

Tuttavia la gestione contabile di queste iniziative di finanziamento rientra nel quadro contabile generale della contabilità nazionale. Per tale motivo le conseguenze finanziarie di tali iniziative sono integrate nel calcolo dei principali aggregati di Maastricht (disavanzo e indebitamento).

La gestione contabile di tali programmi è peraltro inclusa nel manuale sul disavanzo e l'indebitamento pubblico, elaborato da Eurostat e a disposizione dei contabili nazionali. Il manuale garantisce la gestione contabile armonizzata delle principali operazioni collegate alle iniziative di finanziamento privato e ai partenariati pubblico-privato.

(2004/C 58 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1116/02**di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione***(18 aprile 2002)*

Oggetto: Reati con la carta di credito contestualmente al commercio elettronico in Europa

Nel 2001 i reati con la carta di credito avrebbero causato negli USA perdite superiori a 900 milioni di euro pari all'1,14% del fatturato dello shopping on line. Il tipo di reato varia: si creano servizi e piazze commerciali fittizie, si fanno incursioni nelle basi di dati e si approfitta delle verifiche contabili. Non poca attenzione ha suscitato l'avviso della Banca Nordea che vieta ai suoi clienti di utilizzare la carta di credito Mastercard per gli acquisti elettronici. Uno dei motivi di siffatto divieto è riconducibile alle incursioni verificatesi negli USA nei server dove sono memorizzati i dati delle carte di credito.

Ha la Commissione un'idea dell'entità delle perdite connesse con le carte di credito in Europa? Quali ulteriori provvedimenti ventila la Commissione per aumentare la sicurezza? È stata questa problematica esaminata dal Forum dedicato alla cibercriminalità?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(20 giugno 2002)*

La Commissione non dispone di precisi dati statistici sull'attuale portata delle frodi compiute con la carta di credito nel quadro di operazioni di commercio elettronico nell'Unione europea.

Il Piano d'azione per prevenire le frodi⁽¹⁾ della Commissione indica che i proventi di tutte le frodi perpetrate nell'Unione mediante carte di pagamento nell'anno 2000 sono stati stimati in 600 milioni di EUR (corrispondenti all'incirca allo 0,07% del fatturato complessivo delle carte di pagamento registrato in quell'anno nell'Unione). Tali frodi sono avvenute principalmente tramite l'uso, presso negozi o distributori automatici di banconote, di carte di credito falsificate, smarrite o rubate. Le frodi perpetrate mediante carta di credito contestualmente al commercio elettronico hanno rappresentato solamente un'esigua percentuale del suddetto importo.

Dati specifici delle carte di credito possono essere ottenuti dai criminali in svariati modi, tra i quali l'accesso non autorizzato — «hacking» — in banche dati. La Commissione non dispone di precisi dati statistici sulla portata complessiva del fenomeno dell'accesso illecito ai sistemi di informazione. Molti di questi accessi indebiti non vengono individuati, in quanto gli amministratori e gli utilizzatori di questi sistemi ne hanno una consapevolezza ed esperienza limitata; inoltre, molte imprese non sono disposte a divulgare i casi di abusi informatici per evitare pubblicità negativa e vulnerabilità nei confronti di attacchi futuri. Per questo motivo il numero di casi di accesso indebito finora individuati e registrati è certamente di molto inferiore alla reale portata del problema. Molte forze di polizia non tengono ancora statistiche in merito all'uso dei computer e dei sistemi di comunicazione che sono oggetto di questi ed altri reati. Tuttavia questi problemi sono diminuiti nel corso degli ultimi due-tre anni, mentre invece sta migliorando la raccolta di statistiche relative all'accesso illecito ai sistemi di informazione.

La Commissione sta prendendo le necessarie misure per migliorare la sicurezza delle operazioni di pagamento, principale priorità del Piano d'azione per prevenire le frodi, che si pone altresì come obiettivo l'introduzione semplificata del massimo grado di sicurezza che risulti valido sotto il profilo economico per gli strumenti e sistemi di pagamento, in particolare pagamenti online. Il Piano si fonda su una forma di partenariato che coinvolga le parti interessate per prevenire la frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, indicando cinque principali linee d'azione (sicurezza dei pagamenti; scambio d'informazioni; cooperazione, formazione e materiale didattico; altre misure specifiche per prevenire le frodi; cooperazione con paesi terzi) e 11 azioni di base che la Commissione e le altre parti dovrebbero intraprendere, comprese azioni specifiche volte al miglioramento della sicurezza dei prodotti e dei sistemi di pagamento.

Discussioni aventi per oggetto la sicurezza hanno luogo regolarmente durante le riunioni del gruppo di esperti dell'Unione sulla prevenzione delle frodi, ossia il gruppo direttivo che si occupa dell'attuazione del Piano d'azione per prevenire le frodi. Tali discussioni abbracciano inoltre misure preventive, quali requisiti minimi di sicurezza per i commercianti on-line che accettano carte di pagamento.

Di recente la Commissione ha lanciato uno studio che intende fornire una valutazione oggettiva della sicurezza dei pagamenti effettuati a distanza per via elettronica (ad esempio trasferimenti di fondi, pagamenti a distanza effettuati tramite carta e pagamenti mobili) nel mercato interno, al fine di rafforzare eventualmente la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico. Il bando di gara relativo a tale studio è stato pubblicato nel gennaio del 2002. La procedura di gara è stata ultimata e lo studio verrà presto assegnato. I risultati finali dovranno pervenire per la fine del 2002.

Sulla base dei risultati dello studio, ed allo scopo di migliorare l'informazione sulla sicurezza dei prodotti e sistemi moderni di pagamento nel mercato interno, la Commissione intende inoltre organizzare nel 2003 una conferenza sulla sicurezza dei pagamenti nel mercato interno.

Oltre alla decisione quadro del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti⁽¹⁾, si sono intraprese anche azioni per migliorare la sicurezza in internet. Il 19 aprile 2002 la Commissione ha proposto una decisione quadro relativa agli attacchi contro i sistemi d'informazione⁽²⁾, che si occupa delle nuove e più significative forme di attività criminale contro tali sistemi, fra cui l'accesso illecito ai sistemi d'informazione, stimolando la sicurezza informatica mentre garantisce che le autorità competenti per l'attuazione della normativa europea possano intraprendere un'azione contro tale tipologia di reato informatico.

Il Foro del crimine informatico non ha trattato argomenti riguardanti specificamente le frodi compiute con carta di credito, ma ha tenuto ampi dibattiti sulla problematica dell'accesso illecito ai sistemi d'informazione, sfociati poi nella proposta per la summenzionata decisione quadro.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione «Prevenire le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti», COM(2001) 11 def., del 9.2.2001.

⁽²⁾ GU L 149 del 2.6.2001.

⁽³⁾ COM(2002) 173 def.

(2004/C 58 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1220/02
di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione
(29 aprile 2002)

Oggetto: Attuazione dei programmi Erasmus-Socrates

Negli ultimi tempi sono aumentati i reclami concernenti l'attuazione dei programmi di mobilità Erasmus e Socrates. Problemi organizzativi si manifestano in particolare nell'attuazione e nell'assistenza dei programmi in loco; inoltre sussistono notevoli incertezze in materia di riconoscimento degli esami. Per tale motivo si prega la Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

Esistono delle disposizioni precise che stabiliscono quali esami nel quadro dei rispettivi indirizzi di studio, possono essere sostenuti all'estero e per quale esame deve essere garantito il riconoscimento dall'università di provenienza?

La riconoscibilità degli esami viene fissata in precedenza? Chi e sulla base di quali criteri fissa tale riconoscibilità?

Quali esami possono, ad esempio, venire riconosciuti se uno studente di giurisprudenza di una facoltà austriaca partecipa ad un programma Erasmus e Socrates in Spagna?

In che modo l'Unione europea controlla l'impiego dei finanziamenti in questo settore? È stata elaborata una relazione al riguardo? In caso affermativo, quali sono i criteri presi in considerazione e dove è reperibile tale relazione?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(6 giugno 2002)

Da quando il programma Erasmus esiste ogni anno taluni studenti che partecipano a tale programma hanno incontrato problemi di riconoscimento malgrado il fatto che il riconoscimento dei periodi di studi effettuati costituisca una condizione di ammissione allo scambio. Il Sistema europeo di trasferimento di

crediti accademici (ECTS) ha permesso di risolvere numerosi problemi, ma non tutti. La Commissione ha proposto recentemente un nuovo modo di organizzazione del contratto con le università per facilitare la cooperazione nell'ambito di Erasmus, sistema che va dal contratto istituzionale alla Carta universitaria Erasmus. In questo contesto le università saranno costrette a garantire il riconoscimento degli studi e gli studenti saranno informati dei loro diritti e dei loro obblighi tramite la Carta degli studenti Erasmus. Tali misure, insieme a un sistema di controllo più severo dell'attuazione dell'ECTS, contribuiranno a migliorare la situazione in futuro.

Non esistono norme che fissano quali esami possono essere presentati all'estero e quali debbano essere riconosciuti dall'università di origine.

Il sistema ECTS comprende un contratto di formazione da definire tra le università di origine dello studente e quella che lo accoglie. Questo contratto cita i corsi che lo studente deve seguire nell'università che lo accoglie e che saranno riconosciuti dall'università di origine dopo il ritorno dello studente.

È di competenza delle università di origine e di accoglienza di decidere quali esami possono essere riconosciuti per uno studente austriaco che si reca in Spagna.

Il controllo si effettua con il sistema ECTS. In futuro le relazioni saranno raccolte e pubblicate.

(2004/C 58 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1320/02
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(29 aprile 2002)

Oggetto: Finanziamento per costruzione di organi monumentali da chiesa

Considerato che in Europa ci sono molte città ricche di edifici sacri storicamente significativi sotto il profilo religioso, culturale ed artistico, che ad essi si legano una serie di arti figurative, che si sviluppano in varie forme espressive dell'artigianato artistico, come per esempio la costruzione di organi musicali; considerato altresì che l'Unione europea è attenta al patrimonio di tradizioni culturali sviluppate dall'artigianato ed essendo a conoscenza di un progetto per la Chiesa di San Domenico a Rieti, appena restaurata, relativo alla costruzione di un organo «Dom Bedos de Celles — Formentelli» progettato accuratamente in forma ideale nel 1780 e mai costruito,

può la Commissione europea far sapere:

- se esistono programmi destinati al campo dell'artigianato artistico ed in particolare alla costruzione di organi musicali;
- se esistono progetti pilota possibili per questo tipo di finanziamento;
- un giudizio sulla questione?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(4 giugno 2002)

La Commissione sostiene alcune iniziative di collaborazione nel settore culturale, ivi comprese la protezione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito e secondo i criteri di selezione del programma «Cultura 2000», che è l'unico strumento di finanziamento e di programmazione per la collaborazione culturale dell'Unione. Non esiste alcun programma comunitario che riguardi in modo specifico l'artigianato artistico in generale e la costruzione di organi in particolare, tenuto conto che i finanziamenti nel settore del patrimonio culturale sono effettuati unicamente nell'ambito di «Cultura 2000».

Per ulteriori informazioni sul programma in oggetto, l'Onorevole parlamentare potrà fare riferimento al sito internet: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.html.

Nel 2004, il patrimonio culturale avrà il ruolo dominante all'interno del programma «Cultura 2000». Tale settore comprenderà i beni mobili, i beni immobili, gli archivi storici e le biblioteche, il patrimonio subacqueo, i siti ed i paesaggi culturali, ad eccezione del patrimonio culturale di epoca moderna.

La Commissione richiama quindi l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che i progetti finanziati nell'ambito dei fondi strutturali ⁽¹⁾ hanno spesso una dimensione culturale, ivi compreso il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale, la costruzione di infrastrutture culturali, la realizzazione di servizi culturali e turistici e di azioni di formazione artistica oppure legate alla gestione di attività culturali.

⁽¹⁾ Più precisamente, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

(2004/C 58 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2712/02
di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(20 settembre 2002)

Oggetto: Prestazioni sociali a favore dei vendemmiatori emigranti spagnoli

Il numero di lavoratori giornalieri spagnoli che attualmente lavorano nella vendemmia francese supera i quindicimila. Per quanto riguarda i loro diritti sociali e lavorativi, la presente campagna 2002 è caratterizzata dal fatto che «i vendemmiatori saranno esenti dal versare i contributi di malattia e di vecchiaia alla sicurezza sociale francese»; d'altra parte, nell'opuscolo informativo che il Ministero del Lavoro spagnolo ha distribuito tra detti vendemmiatori, si dice chiaramente che «il lavoratore deve richiedere al datore di lavoro, alla conclusione del contratto, di consegnarli gli estratti salariali in cui devono figurare i versamenti dei contributi alla sicurezza sociale effettuati a suo favore», il che, date le circostanze, sarà difficile da attuare.

Alla luce di tutto ciò, può la Commissione dire se è certo che, durante questa campagna 2002, i vendemmiatori saranno esenti dai contributi di malattia e vecchiaia della sicurezza sociale francese con la conseguente perdita delle corrispondenti prestazioni sociali e lavorative, se questo non evidenzia l'inefficacia dei regolamenti europei in materia di sicurezza sociale e l'inattuazione dei principi internazionali di protezione sociale, se non si è di fronte a una discriminazione del lavoratore straniero, a quanto ammontano le prestazioni che questi lavoratori cesseranno di ricevere?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

Il diritto comunitario fissa nel regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e nel regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che ne stabilisce le modalità di applicazione ⁽¹⁾, unicamente un coordinamento dei vari sistemi di sicurezza degli Stati membri per offrire una protezione sociale alle persone che si spostano all'interno dell'Unione europea. I lavoratori stagionali, definiti all'art. 1 c) del regolamento (CEE) n. 1408/71, hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi di tutte le altre categorie di lavoratori. Quindi è sufficiente fare riferimento agli art. 2, relativo al campo d'applicazione personale e 3, che fissa il principio di uguaglianza tra i lavoratori nazionali e quelli comunitari, e 13.2 a) per quanto riguarda la legislazione applicabile, del suddetto regolamento, per riconoscere che tale affermazione è chiaramente espressa.

Per quanto riguarda più precisamente le prestazioni che sono state evocate nell'interrogazione presentata dall'Onorevole parlamentare, è necessario segnalare che, per quanto riguarda le prestazioni per malattia, l'art. 18.2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede chiaramente che le disposizioni in materia di conteggio totale dei periodi di assicurazione, di occupazione o residenza si applicano allo stesso modo a questo tipo di lavoratori, con una sola condizione, che cioè il beneficiario non abbia smesso di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi. A tale scopo, il lavoratore stagionale deve essere fornito di un attestato, emesso dall'istituzione competente, che copra la durata relativa al lavoro stagionale, e deve presentare tale attestazione all'istituto del luogo di residenza ⁽²⁾.

In quanto alle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro, l'art. 52 del suddetto regolamento è chiaro in quanto prevede la stessa protezione per ogni tipo di lavoratore, in quanto questi può beneficiare nello Stato di residenza delle prestazioni in contanti fornite da quest'ultimo e a carico dello Stato competente. A tale scopo l'art. 60.3 del regolamento (CEE) n. 574/72 prevede l'emissione di un attestato da parte dello Stato competente per poter beneficiare nello Stato di residenza di tali prestazioni.

Per finire, per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, va notato che generalmente i disoccupati usufruiscono delle indennità di disoccupazione nello Stato in cui hanno avuto l'ultimo impiego. Ma grazie al regolamento (CEE) n. 1408/71, i lavoratori stagionali dispongono di un diritto di scelta tra il paese di residenza di ultima occupazione: possono scegliere di mettersi a disposizione dei servizi di collocamento sia del paese dove lavorano sia del paese dove sono residenti. Questo diritto di scelta si spiega con considerazioni sociali e ragioni di efficacia pratica. È normale infatti che tali lavoratori, avendo stretti legami, in particolare di natura professionale e personale con il paese in cui si sono stabiliti e in cui abitano abitualmente, possano disporre in tale Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale⁽³⁾.

Infine, il regolamento (CEE) n. 574/72 prevede all'art. 108 l'obbligo per il lavoratore stagionale di presentare il suo contratto di lavoro valido presso i servizi di collocamento dello Stato presso il quale esercita la sua attività. Ciò elimina i timori espressi nell'interrogazione secondo cui sarebbe difficile per il lavoratore chiedere al suo datore di lavoro gli estratti salariali in cui devono figurare i versamenti dei contributi alla sicurezza sociale effettuati a suo favore.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971 e GU L 74 del 27.3.1972.

⁽²⁾ Cfr. art. 17.3 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

⁽³⁾ Cfr. art. 69.1 c) in fine del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(2004/C 58 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3549/02
di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione

(4 dicembre 2002)

Oggetto: Compatibilità della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 con la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, garantita dal trattato CE

Lo scorso 25 luglio 2002 l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha indirizzato una lettera al Presidente del Tribunale di Milano contenente la richiesta di annullamento della delibera con la quale il sig. Claude Marie Jeancolas, cittadino francese, è stato registrato come direttore responsabile delle riviste italiane «Gente Casa» e «Spazio Casa», edita da Hachette-Rusconi.

L'Ordine dei giornalisti della Lombardia riteneva che Claude Jeancolas non potesse svolgere la funzione di direttore responsabile sulla base della considerazione che, pur svolgendo da decenni la professione di giornalista, non era iscritto all'albo dei giornalisti: infatti l'articolo 46 della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 (la legge che istituisce l'«Ordine dei giornalisti») dispone che «Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa (...) devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti» (una sentenza della Corte costituzionale ha poi stabilito che anche gli iscritti all'albo dei giornalisti pubblicisti — destinato a chi svolge l'attività giornalistica in modo non esclusivo, non occasionale e retribuito — possono ricoprire tali ruoli).

L'Ordine dei giornalisti della Lombardia sembra intenzionato a chiudere la questione con una soluzione tutt'altro che trasparente, proponendo al sig. Jeancolas l'iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti, destinato in realtà — come già ricordato — a chi svolge l'attività giornalistica in modo non esclusivo, non occasionale e retribuito, e dunque non al sig. Jeancolas che svolge professionalmente e in modo esclusivo e continuativo l'attività giornalistica. A tale proposito occorre anche rilevare che la delibera del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia dello scorso 11 novembre 2002, con la quale il sig. Jeancolas è stato iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, appare quantomeno «irrituale» visto che la citata legge n. 69/1963 richiede per essa (art. 35) lo svolgimento dell'attività di giornalista pubblicista per almeno due anni, comprovata da un numero minimo di articoli pubblicati e retribuiti, e certificata da una dichiarazione del direttore responsabile della testata italiana che li ha pubblicati.

Non ritiene la Commissione che il citato articolo 46 della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 sia incompatibile con l'articolo 39 del Trattato CE che assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 febbraio 2003)

Le condizioni alle quali devono ottemperare i giornalisti per poter svolgere un'attività retribuita in Italia non risultano chiare. Pertanto la Commissione contatterà le autorità italiane competenti al fine di verificare le condizioni di applicazione della normativa in questione e provvederà ad informare l'Onorevole parlamentare circa i risultati di questa iniziativa.

(2004/C 58 E/010)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3749/02
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(20 dicembre 2002)

Oggetto: Finanziamenti destinati allo sviluppo

Può la Commissione comunicare quale incremento hanno registrato gli sforzi volti a garantire che gli Stati membri finanzino gli obiettivi di sviluppo stabiliti al vertice di Barcellona nel marzo scorso?

È la Commissione soddisfatta dei progressi sinora compiuti e può confermare che il mandato a controllare tale processo viene eseguito?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(13 febbraio 2003)

A seguito della conferenza di Monterrey (18-22 marzo 2002), taluni Stati membri, tra i quali Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia hanno ribadito il loro impegno a rispettare o a superare l'obiettivo dello 0,7% per l'aiuto pubblico allo sviluppo delle Nazioni Unite (APS ONU). Altri hanno fissato obiettivi intermedi più elevati rispetto a quello di riferimento della Comunità. Il Regno Unito ha annunciato un aumento di circa 2,2 miliardi di dollari del suo bilancio APS annuale entro il 2005, portando il rapporto con il prodotto nazionale lordo (PNL) dallo 0,32% allo 0,4%. La Francia si è impegnata a conseguire l'obiettivo fissato dalle Nazioni Unite entro il 2012; ciò significa che nel 2006 il suo contributo sarà superiore alla media fissata dall'Unione. La Commissione ritiene che siano stati intrapresi i primi passi.

Il 19 novembre 2002 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di seguire in modo adeguato l'attuazione di tali impegni. In tal senso ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di garantire la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda gli impegni finanziari.

La Commissione proseguirà il lavoro svolto in preparazione della conferenza di Monterrey attraverso una relazione descrittiva circa lo stato attuale a livello europeo che dovrà essere presentata al Consiglio nel maggio 2003. Nel dicembre 2002 è stato inviato un questionario agli Stati membri, mentre proseguiranno i contatti bilaterali in merito a tutti gli otto impegni assunti nel corso del Consiglio europeo di Barcellona (15 e 16 marzo 2002).

(2004/C 58 E/011)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0028/03
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Compatibilità dei sistemi americani di «Cross border lease» con il diritto comunitario della concorrenza e la normativa sugli appalti pubblici

Da qualche tempo degli investitori americani si mettono in contatto con comuni fiamminghi proponendo che diano in affitto o in leasing la loro rete fognaria (o parte di essa) per un periodo di 99 anni. Subito dopo l'investitore americano la ridà in subaffitto o in subleasing al comune per un periodo più breve (25

anni). Al termine di questo periodo il comune dispone di un diritto o opzione d'acquisto pari a 99 meno 25 anni. Questa tecnica finanziaria porta il nome di «leasehold» o «leaseback». Il suo obiettivo consiste nel creare una situazione in cui ambedue le parti traggono dei vantaggi: i comuni generano entrate supplementari e l'investitore privato, in base al regime fiscale applicabile, trae un vantaggio fiscale dal contratto facendo figurare a bilancio la rete di canalizzazione e procedendo al relativo ammortamento. Nelle Fiandre la transazione viene offerta da un'unica ditta che collabora con una banca che intrattiene relazioni privilegiate con i comuni e le città fiamminghe.

Ne è al corrente la Commissione? Ritieni che questo tipo di transazioni siano eticamente accettabili e che non siano in contrasto con un'etica fiscale da cui ci si può attendere che le autorità non ricorrano a sistemi concepiti esclusivamente per condividere vantaggi fiscali tramite banche di Stati membri o di paesi terzi?

Può la Commissione far sapere se tali transazioni rientrano nell'ambito di norme del diritto comunitario sulla concorrenza, se questa tecnica è contraria a tali norme e se per questo tipo di operazioni deve essere pagata un'aliquota IVA e/o una ritenuta d'acconto mobiliare?

La regolamentazione comunitaria sugli appalti pubblici è applicabile a queste operazioni? Tale prassi corrente nelle Fiandre è in contrasto con detta regolamentazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

La Commissione è a conoscenza del ricorso alla tecnica finanziaria denominata «lease and lease back». Essa desidera tuttavia richiamare l'attenzione sul fatto che le imposte dirette (quali la ritenuta d'acconto mobiliare) sono tuttora, in larga misura, di competenza degli Stati membri, a meno che non venga dimostrato che esse violano norme fondamentali del trattato CE o atti pertinenti del diritto derivato comunitario. Per quanto riguarda l'imposizione diretta, pertanto, spetta di norma allo Stato membro interessato (nella fattispecie il Belgio) decidere a livello nazionale come disciplinare situazioni analoghe a quella descritta dall'Onorevole parlamentare.

Nel caso dell'imposizione indiretta, tuttavia, la Commissione ha esaminato il caso in questione alla luce della legislazione comunitaria in vigore, ossia la sesta direttiva IVA ⁽¹⁾. Dai fatti indicati, infatti, risulterebbe che, ai fini dell'IVA, l'operazione in questione vada considerata come locazione di beni immobili, soggetta al normale regime IVA applicabile ai contratti di locazione. Poiché la normativa in vigore consente allo Stato membro di scegliere tra due opzioni, risulta che la fornitura sarà esente ai sensi dell'articolo 13, punto B, lettera b) della sesta direttiva IVA, oppure imponibile qualora lo Stato membro interessato decida di tassare la locazione del bene immobile ai sensi dell'articolo 13, punto C, lettera a).

Dai fatti citati dall'Onorevole parlamentare non risulterebbe alcuna violazione del diritto comunitario sulla concorrenza.

Ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽²⁾, sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva i contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari. I contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, sono invece soggetti alle disposizioni della direttiva. In tale situazione, se i comuni si rivolgono effettivamente a terzi per l'esecuzione delle prestazioni di servizi finanziari legati ai contratti di locazione in questione, vanno rispettate le disposizioni della direttiva 92/50/CEE. In mancanza di elementi concreti relativi ad eventuali contratti di servizi finanziari conclusi da comuni in tale ambito, non è possibile pronunciarsi sulla loro regolarità rispetto alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(2004/C 58 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0048/03**di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(21 gennaio 2003)*

Oggetto: Condizioni relative alla libera circolazione dei cittadini dei paesi candidati in seguito all'adesione

Numerosi Stati membri hanno segnalato che l'accettazione dell'allargamento è condizionata ad un diritto ristretto per la circolazione dei cittadini dei paesi candidati per un periodo di transizione di sette anni dopo l'adesione nel maggio del 2004. Per contro, altri Stati membri, compresi Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia e Grecia hanno segnalato che non richiederanno di imporre alcuna restrizione.

Può la Commissione confermare che, in base alle proposte concordate con i paesi candidati nel recente vertice di Copenhagen durante il periodo transitorio, Stati membri, come Germania e Austria, che hanno segnalato il loro desiderio di imporre restrizioni potranno renderle più flessibili mentre gli altri Stati membri che non le hanno richieste, potranno imporne nel caso lo necessitassero o desiderassero?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione*(13 febbraio 2003)*

Nel corso dei negoziati di adesione sono state convenute per tutti i futuri nuovi Stati membri, esclusi Malta e Cipro, le seguenti misure in materia di libera circolazione dei lavoratori tra i nuovi Stati membri e quelli attuali. Va sottolineato che tali misure si applicheranno soltanto alla libera circolazione dei lavoratori dipendenti e che per quanto riguarda altre categorie di cittadini (lavoratori autonomi, studenti, persone inattive o pensionati), verranno applicate dal giorno dell'adesione le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione e soggiorno. Una piccola deroga riguarda la prestazione transnazionale di servizi che comporta la circolazione temporanea di lavoratori in Germania ed Austria.

Nei primi due anni successivi all'adesione, gli attuali Stati membri ammetteranno lavoratori dei futuri Stati membri conformemente alle leggi nazionali anziché alle norme comunitarie in materia di libera circolazione. Durante tali due anni, gli attuali Stati membri possono liberalizzare completamente l'accesso al proprio mercato del lavoro, ma conformemente al diritto nazionale e non a quello comunitario.

Due anni dopo l'adesione, la Commissione riferirà in merito alla situazione, e gli attuali Stati membri dovranno comunicare se intendano continuare ad applicare le misure nazionali per i restanti tre anni del principale periodo di transizione o applicare le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori. Al momento, la Commissione non ha ricevuto informazioni ufficiali al riguardo dagli attuali Stati membri. Essa presume che soltanto pochi Stati membri continueranno a limitare l'accesso al mercato del lavoro, mentre in altri paesi i cittadini dei nuovi Stati membri saranno completamente liberi di ottenere un lavoro. Tali Stati membri manterrebbero soltanto una «salvaguardia», ossia la possibilità di reintrodurre temporaneamente limitazioni in casi di perturbazioni inattese del mercato del lavoro, oppure in alcune regioni o relativamente a determinate professioni.

Gli attuali Stati membri che decidano, alla fine dei primi due anni, di mantenere le suddette restrizioni, possono farlo per altri tre anni. In qualsiasi momento durante tale triennio, un attuale Stato membro può notificare alla Commissione la propria intenzione di interrompere l'applicazione delle restrizioni nazionali. In ogni caso, al termine di tale periodo, è prevista la fine del periodo transitorio e verranno applicate le norme comunitarie.

In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro, o di un siffatto rischio, gli Stati membri possono tuttavia prorogare l'applicazione delle politiche nazionali di altri due anni.

Inoltre, verrà applicata una «clausola di standstill», conformemente alla quale l'accesso dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri al mercato del lavoro degli attuali Stati membri non può essere sottoposto a un trattamento più restrittivo di quello in vigore al momento della firma del trattato di adesione. Gli attuali Stati membri devono privilegiare i cittadini dei nuovi Stati membri rispetto ai lavoratori non comunitari.

Inoltre, la Germania e l'Austria hanno il diritto di applicare misure d'accompagnamento nazionali in determinati settori terziari a rischio (quali l'edilizia o la pulizia industriale) per far fronte a gravi perturbazioni del mercato del lavoro o al rischio di tali perturbazioni, che potrebbero sorgere in alcune regioni in seguito alla prestazione transfrontaliera di servizi che comporti la circolazione dei lavoratori.

In una dichiarazione acclusa al trattato di adesione, gli attuali Stati membri si impegnano a migliorare l'accesso al mercato del lavoro ai sensi delle leggi nazionali, con l'intento di accelerare l'avvicinamento all'acquis, nonché di incoraggiare un migliore accesso ai mercati del lavoro prima dell'adesione.

Tali disposizioni transitorie consentono agli attuali Stati membri la massima flessibilità: essi possono infatti accogliere lavoratori dei nuovi Stati membri in conformità delle norme nazionali oppure delle disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione dei lavoratori.

(2004/C 58 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0259/03
di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione

(5 febbraio 2003)

Oggetto: Numeri telefonici a Gibilterra

La Commissione potrebbe indicare se l'attribuzione di numeri telefonici da parte della Spagna a Gibilterra sia conforme al diritto comunitario? La Commissione potrebbe illustrare ulteriormente la sua posizione in merito al fatto che mentre il traffico proveniente da qualunque parte del mondo e diretto a Gibilterra passa per un prefisso internazionale, dalla Spagna occorre digitare un prefisso provinciale spagnolo?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(3 giugno 2003)

La situazione cui si riferisce l'Onorevole parlamentare deriva dal rifiuto della Spagna di riconoscere il codice per chiamata internazionale diretta (IDD) che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha attribuito a Gibilterra. A causa del mancato riconoscimento da parte della Spagna, i codici IDD non sono programmati nelle centrali della Telefónica de España. Per consentire le comunicazioni fra Gibilterra e la Spagna le serie di numeri che figurano nei piani di numerazione attribuiti alla provincia di Cadice sono stati riservati ad operatori non appartenenti alla Spagna. Tutte le chiamate dalla Spagna e dirette a Gibilterra sono inoltrate utilizzando il codice di Cadice.

L'attribuzione ed il riconoscimento di codici IDD non è regolamentato in modo specifico a livello CE. La legalità del rifiuto di riconoscimento di un codice IDD nonchè l'attribuzione ad operatori esterni allo Stato membro in questione di serie di numeri nell'ambito di un piano di numerazione nazionale, può essere valutato tenuto conto da un lato degli articoli 49, 10 e 82 del trattato CEE e d'altro canto alla luce delle disposizioni in materia di numerazione delle direttive Servizi⁽¹⁾ e Interconnessione⁽²⁾, tenuto conto anche delle modifiche. La Commissione non ha ancora deciso se avviare una procedura di infrazione sulla base degli articoli 49, 10 e 82 del trattato CE, delle disposizioni in materia di numerazione nella direttiva 90/388/CEE o delle regole Comunitarie in materia di armonizzazione (nell'ambito ONP), in particolare quanto previsto in materia di numerazione nella direttiva 97/33/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, GU L 192 del 24.7.1990.

⁽²⁾ Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), GU L 199 del 26.7.1997.

(2004/C 58 E/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0260/03
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione**

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Progetti «compatibili»

Considerato che, ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999 ⁽¹⁾:

- il rafforzamento della politica di coesione, sostenuta attraverso i Fondi strutturali, deve mirare a ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari;
- l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali a opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione;
- il raggiungimento di tali obiettivi è garantito altresì dal rispetto di alcuni principi (programmazione, concentrazione, integrazione, addizionalità) che giustificano l'esistenza di una politica di coesione europea.

Atteso, inoltre, che:

- il 31 dicembre 2002 si è concluso il primo anno di applicazione della regola del disimpegno automatico e,
- nel caso dell'Italia, le certificazioni di spesa presentate dalle regioni alla data sopra citata riguarderebbero, talvolta per il 70-80 %, i cd. progetti «sponda» o, come altrimenti denominati, progetti «coerenti» ai programmi.

È possibile sapere:

- per ciascun programma italiano dell'obiettivo 1 e per Fondo strutturale, a quanto ammonta esattamente la parte di spesa certificata alla Commissione e i cui progetti non sono stati selezionati in base a un bando pubblicato in attuazione dei POR o dei PON, e se le spese inerenti a tali progetti saranno comunque rimborsate a titolo del FESR, del FSE, del FEOGA e dello SFOP;
- quali complementi di programmazione sono stati modificati al fine di rendere ammissibili, in modo retroattivo, spese già effettuate al di fuori dei programmi operativi, con il solo intento di evitare la regola del disimpegno automatico, e se la Commissione intende accettare tali pratiche;
- se è sua intenzione verificare in che modo saranno utilizzati i fondi eventualmente liberati attraverso l'utilizzo dei progetti «coerenti» e, se del caso, quali vincoli imporre;
- se il ricorso delle regioni, in percentuali così elevate, a progetti selezionati in base a bandi che non sono stati pubblicati in attuazione delle misure contenute nei programmi adottati dalla Commissione non pregiudichi gravemente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dal QCS Italia Obiettivo 1 e non contravvenga inoltre ai regolamenti comunitari in materia di addizionalità, partenariato, programmazione e informazione, oltre a vanificare gli obiettivi stessi e la coerenza della politica di coesione?

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2004/C 58 E/015)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0261/03
di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione**

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Progetti «compatibili»

Considerato che, ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999 ⁽¹⁾,

- il rafforzamento della politica di coesione, sostenuta attraverso i Fondi strutturali, deve mirare a ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari;

- l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali a opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione;
- il raggiungimento di tali obiettivi è garantito altresì dal rispetto di alcuni principi (programmazione, concentrazione, integrazione, addizionalità) che giustificano l'esistenza di una politica di coesione europea.

Atteso, inoltre, che

- il 31 dicembre 2002 si è concluso il primo anno di applicazione della regola del disimpegno automatico e,
- nel caso dell'Italia, le certificazioni di spesa presentate dalle regioni alla data sopra citata riguarderebbero, talvolta per il 70-80 %, i cd. progetti «sponda» o, come altrimenti denominati, progetti «coerenti» ai programmi.

È possibile sapere

- per ciascun programma italiano dell'obiettivo 1 e per Fondo strutturale, a quanto ammonta esattamente la parte di spesa certificata alla Commissione e i cui progetti non sono stati selezionati in base a un bando pubblicato in attuazione dei POR o dei PON, e se le spese inerenti a tali progetti saranno comunque rimborsate a titolo del FESR, del FSE, del FEOGA e dello SFOP;
- quali complementi di programmazione sono stati modificati al fine di rendere ammissibili, in modo retroattivo, spese già effettuate al di fuori dei programmi operativi, con il solo intento di evitare la regola del disimpegno automatico, e se la Commissione intende accettare tali pratiche;
- se è sua intenzione verificare in che modo saranno utilizzati i fondi eventualmente liberati attraverso l'utilizzo dei progetti «coerenti» e, se del caso, quali vincoli imporre;
- se il ricorso delle regioni, in percentuali così elevate, a progetti selezionati in base a bandi che non sono stati pubblicati in attuazione delle misure contenute nei programmi adottati dalla Commissione non pregiudichi gravemente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dal QCS Italia Obiettivo 1 e non contravvenga inoltre ai regolamenti comunitari in materia di addizionalità, partenariato, programmazione e informazione, oltre a vanificare gli obiettivi stessi e la coerenza della politica di coesione?

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta comune
data dal sig. Barnier in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-0260/03 e P-0261/03

(12 febbraio 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2004/C 58 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0318/03
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Tunisia: molestie all'avv. Ayadi

Il 16 gennaio 2003, l'avv. Abderraouf Ayadi, segretario generale del CNLT (Consiglio nazionale per le libertà in Tunisia) e membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati è stato oggetto di maltrattamenti da parte di agenti della polizia di frontiera al ritorno da un viaggio a Parigi. Dopo aver subito una perquisizione personale, gli sono stati tolti tutti i documenti personali (documenti del CNLT, fascicoli professionali e pubblicazioni) in flagrante violazione della legislazione vigente.

Tali maltrattamenti già subiti dall'avv. Ayadi il 9 gennaio 2003 al momento della partenza per Parigi fanno parte di un lungo elenco di aggressioni da parte delle autorità tunisine cui i giudici e gli avvocati tunisini sono soggetti.

Come giudica la Commissione il ricorso sistematico da parte delle autorità tunisine alle intimidazioni inflitte sotto varie forme ai giudici e agli avvocati tunisini? Che iniziative ha adottato o intende adottare la Commissione al fine di indurre le autorità tunisine a porre fine a questo genere di pratiche? Più in generale, cosa pensa la Commissione dei sempre più frequenti attentati ai diritti dell'uomo in Tunisia?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(3 marzo 2003)

La Commissione è stata informata sia dalla rete euromediterranea per i diritti dell'uomo che dal Consiglio nazionale per le libertà in Tunisia delle circostanze legate alla partenza e al ritorno dal viaggio dell'avvocato Ayadi. Tali informazioni coincidono con quelle fornite dalle stesse fonti che riferiscono di irruzione, da parte delle forze dell'ordine, negli studi di membri di spicco dell'ordine degli avvocati e di intimidazioni fisiche nei loro confronti.

Il controllo delle frontiere tunisine rientra ovviamente nelle strette competenze delle autorità tunisine. Tuttavia, nel caso in cui tali controlli dovessero pregiudicare le libertà civili dei cittadini, si applicherebbe l'articolo 2 dell'accordo di associazione concluso tra la Tunisia e l'Unione e la Commissione potrebbe sollevare la questione nelle sedi competenti del partenariato, previa discussione con gli Stati membri.

Nel caso specifico, se gli incidenti riferiti fanno parte di un deterioramento generale nel settore dei diritti dell'uomo, l'Unione può intervenire per ricordare alle autorità tunisine i suoi obblighi così come l'importanza attribuita dagli Stati membri a questi diritti e principi fondamentali. L'Unione sceglierà il momento e la sede più opportuni per esprimere la sua preoccupazione in merito.

(2004/C 58 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0393/03

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Legislazione societaria in materia di vendite all'estero

La Commissione è consapevole della potenziale perdita di posti di lavoro che potrebbe essere causata dalle misure di ritorsione dell'UE nei confronti degli USA nel quadro della disputa in merito alla legislazione societaria in materia di vendite all'estero? Considerando che alcuni dei prodotti che potenzialmente verrebbero inclusi negli elenchi di prodotti a cui si applicano dazi elevati provengono dall'Inghilterra sudoccidentale, si potrebbero avere di conseguenza perdite di posti di lavoro in un'area obiettivo 2 che si trova vicina ad un'area obiettivo 1 e pertanto in una delle zone più povere del paese.

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(24 marzo 2003)

L'onorevole parlamentare esprime preoccupazione per l'effetto negativo che un'eventuale imposizione di sanzioni sui prodotti americani potrebbe produrre sulle imprese stabilite nell'Inghilterra sudoccidentale.

A tale proposito pare utile richiamare le circostanze relative al regime Foreign Sales Corporation/ Extraterritorial Income (FSC/ETI) incompatibile con l'Organizzazione Mondiale per il commercio (OMC) che concede aiuti fiscali illegittimi all'esportazione alle imprese americane dell'ordine di circa 4000 milioni di dollari USA all'anno. In particolare, a seguito del ricorso coronato da successo che la Comunità ha presentato dinanzi all'OMC contro il regime FSC/ETI, il 30 agosto 2002 l'OMC ha concesso alla Comunità

il diritto di applicare contromisure sotto forma di dazi su alcune merci importate dagli Stati Uniti a concorrenza di tale importo. Tuttavia gli Stati Uniti non hanno ancora preso misure concrete per ottemperare, benché sia l'amministrazione sia influenti esponenti del Congresso abbiano dichiarato di volerlo fare.

Al contempo dev'essere chiaro che l'obiettivo della Commissione in tale controversia non è quello di imporre contromisure sui prodotti americani ma di ottenere la revoca delle misure illegittime che incidono negativamente sugli interessi delle imprese comunitarie. L'obiettivo della Commissione è perciò quello assicurare che gli Stati Uniti ottemperino alle norme OMC in materia di regime FSC nel più breve tempo possibile. Se però gli Stati Uniti non ottemperano la Comunità avrà come unica alternativa quella di esercitare i diritti riconosciuti dall'OMC.

Tuttavia, nel tentativo di minimizzare le conseguenze negative che le eventuali contromisure potrebbero causare all'industria europea, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica su una possibile lista di prodotti in modo da dare agli operatori economici la possibilità di dare il loro parere sulla stessa; inoltre la Commissione ha inserito nella lista solo prodotti la cui importazione dagli Stati Uniti rappresenta al massimo il 20% del totale importato nella Comunità. La Commissione sta ora valutando le osservazioni ricevute dalle parti interessate nel corso della consultazione pubblica. Nell'effettuare l'analisi la Commissione punta a minimizzare ulteriormente le conseguenze negative che le eventuali sanzioni potrebbero arrecare agli interessi comunitari, il che è in fondo l'obiettivo dichiarato dell'intera operazione. Una decisione finale in proposito sarà presa dopo aver consultato gli Stati membri nel primo trimestre del 2003.

Per quanto riguarda la specifica situazione descritta dall'Onorevole parlamentare (dove dice «considerando che alcuni dei prodotti che potenzialmente verrebbero inclusi negli elenchi di prodotti a cui si applicano dazi elevati provengono dall'Inghilterra sudoccidentale, si potrebbero avere di conseguenza perdite di posti di lavoro»), va osservato che dazi doganali elevati su taluni prodotti favoriscono e non pregiudicano i produttori comunitari che subiscono la concorrenza dei prodotti importati e perciò i loro occupati non sono messi in pericolo.

(2004/C 58 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0415/03
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(11 febbraio 2003)

Oggetto: IVA sui prodotti alimentari nel Regno Unito e in Irlanda

La Commissione confermerà o smentirà una notizia apparsa sul Sunday Telegraph del Regno Unito del 25 gennaio 2003 secondo cui il Regno Unito e l'Irlanda saranno obbligati a imporre l'IVA sui prodotti alimentari se l'adesione di Malta è approvata, in quanto i termini di adesione di Malta all'UE prevedono che Malta imponga l'IVA sui prodotti alimentari entro il 2010 momento in cui nessun altro paese dell'UE avrà questa esenzione?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(17 marzo 2003)

La durata delle misure transitorie concesse a Malta nel quadro del trattato di adesione non è legata al periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA⁽¹⁾, periodo nel corso del quale l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzate a continuare ad applicare aliquote zero. Di conseguenza le aliquote zero attualmente applicabili in tali due paesi possono essere abolite solo con una decisione unilaterale di tali Stati membri o da una nuova direttiva adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione in base all'articolo 93 del trattato CE.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13.6.1977.

(2004/C 58 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0454/03
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Persecuzione dei cristiani in Vietnam

È al corrente la Commissione dell'incessante campagna di intimidazione, persecuzione e terrore da parte delle autorità vietnamite contro l'innocente popolazione cristiana nelle regioni montuose centrali del Vietnam?

Che tipo di pressioni la Commissione intende esercitare al fine di porre termine a tale insensata persecuzione e a tali assassini?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(25 marzo 2003)

La costituzione vietnamita assicura la libertà di credo e di religione. Il governo vietnamita riconosce ufficialmente sei religioni — un'organizzazione buddista, la chiesa centrale buddista vietnamita, la chiesa cattolica, due organizzazioni ecclesiastiche protestanti, l'islam il buddismo Hoa Hao ed il Cao-Daismo.

La popolazione totale stimata del Vietnam è di 78,5 milioni di abitanti. Il numero ufficiale di buddisti praticanti è di 7,5 milioni, ma i vietnamiti che si professano buddisti sono molti di più e negli ultimi anni si è avuto un incremento delle persone che frequentano le pagode. I cattolici praticanti sono tra i 6 ed i 7 milioni. La consistenza delle altre quattro religioni viene complessivamente stimata in 3,5 milioni di adepti benché il numero dei protestanti, specie nel sud del Vietnam e fra la popolazione etnicamente minoritaria delle zone rurali, sia rapidamente cresciuto negli ultimi anni.

La costituzione vietnamita specifica anche che «è vietato violare la libertà di culto o religione, ovvero trarne profitto o agire contro le leggi e le politiche dello Stato». Si attribuisce tale disposizione all'auspicio delle autorità vietnamite di controllare il ritmo del cambiamento e di mantenere la società coesa nella fase di transizione all'economia di mercato. Essa potrebbe però essere fatta valere contro i movimenti religiosi non autorizzati di cui le autorità sospettassero il coinvolgimento in attività politiche o che fossero percepiti quali potenziali elementi di disaggregazione.

Le testimonianze di maltrattamenti di cristiani vietnamiti (specie tra i cristiani Montagnard e Hmong) sono aumentate dopo la violenta sollevazione degli altipiani centrali nel febbraio 2001. Numerose testimonianze riportavano di ripetute azioni delle forze di sicurezza intese a costringere gli abitanti degli altipiani ad abiurare la loro fede. Tali testimonianze e quelle relative a morti accidentali o a percosse durante la detenzione preventiva sono smentite dalla polizia vietnamita. Sinora non è stato possibile avere una conferma indipendente di tali testimonianze.

L'accesso agli altipiani centrali è soggetto a limiti. Tuttavia nel 2002, la seconda volta a novembre, si sono recate negli altipiani centrali con l'autorizzazione del governo vietnamita due missioni della troika dell'Unione, cui ha partecipato la Commissione. A seguito dell'ultima missione in Vietnam della troika dell'Unione, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha proposto al governo vietnamita di sostenere — nel quadro del programma di cooperazione tra la Commissione ed il Vietnam — eventuali attività, che coinvolgano tra l'altro le minoranze etniche, al fine di ridurre la povertà degli altipiani centrali e affrontare così una delle cause all'origine dei problemi dell'area. Nel gennaio 2003 il governo vietnamita ha accettato che una missione di esplorazione della Commissione visitasse l'area nelle settimane successive.

La politica della Commissione nei riguardi del Vietnam è quella di incentivare e sostenere il progresso dei diritti dell'uomo e della democrazia e denunciare il verificarsi di abusi o l'emersione di un deterioramento della situazione. La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri per controllare da presso gli sviluppi in materia di diritti dell'uomo nel paese e partecipa a tutte le azioni intraprese in via ufficiale dall'Unione nei confronti del Vietnam in materia di diritti dell'uomo. La delegazione della Commissione ad Hanoi, insieme alle missioni diplomatiche degli Stati membri, continuerà a seguire da vicino gli sviluppi negli altipiani centrali ed a prendere le misure appropriate.

(2004/C 58 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0484/03
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(20 febbraio 2003)

Oggetto: Esportazione di ovini dai paesi candidati all'Unione europea

Quanti (i) agnelli di età inferiore ai 6 mesi e (ii) quanti ovini adulti sono stati esportati da ogni paese candidato a ciascuno Stato membro nel (a) 2000 e nel (b) 2001?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 marzo 2003)

L'Onorevole parlamentare troverà in allegato le informazioni di cui dispone la Commissione. Nella tabella allegata, che viene trasmessa all'Onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento, sono indicate le esportazioni di agnelli fino ad un anno di età. Purtroppo le statistiche non forniscono informazioni sugli agnelli da zero a sei mesi. La Commissione trasmette inoltre statistiche riguardanti gli animali vivi della specie caprina.

I paesi menzionati sono solo quattro, in quanto non si registrano esportazioni dagli altri paesi candidati alla Comunità.

(2004/C 58 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0524/03
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(24 febbraio 2003)

Oggetto: Negoziati dell'Accordo Generale di Commercio di Servizi (AGCS) nell'ambito dell'OMC

Tenuto conto degli attuali negoziati dell'AGCS nell'ambito dell'OMC, in seguito alle conclusioni della riunione ministeriale dell'OMC a Doha e considerato che la cosiddetta fase delle «offerte» termina il prossimo 31 marzo, chiedo alla Commissione:

1. Quali sono le proposte concrete presentate sia dagli Stati membri dell'UE a paesi terzi o da questi a Stati membri dell'UE?
2. Qual è la valutazione delle conseguenze di un nuovo progresso nella liberalizzazione dei servizi (tenendo conto delle proposte concrete in negoziazione), in particolare per quanto riguarda il suo impatto economico, sociale, ambientale e politico, segnatamente limitando la sovranità degli Stati e impoverendo sempre più la democrazia?
3. Tenuto conto delle rivendicazioni delle organizzazioni politiche, sociali, ambientali, dei lavoratori, nonché della cooperazione e dello sviluppo, che cosa pensa:
 - della sospensione dei negoziati e dell'instaurazione di una moratoria negli attuali processi di liberalizzazione dei servizi?
 - della realizzazione di un dibattito pubblico serio e approfondito sulla valutazione delle conseguenze delle politiche di liberalizzazione realizzate finora e sull'impatto che le attuali norme e le nuove proposte nell'ambito dell'AGCS hanno, ad esempio, sull'imposizione di limiti agli Stati che tentino di garantire o sviluppare settori e servizi pubblici universali e gratuiti?
4. Che cosa pensa la Commissione dell'esclusione dei servizi pubblici (istruzione, sanità, energia, acqua, trasporti, comunicazioni, opere di urbanizzazione, fra l'altro) dai negoziati dell'AGCS, come richiesto dalle organizzazioni politiche, dei lavoratori, sociali, ambientali, nonché della cooperazione e dello sviluppo?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(27 marzo 2003)

Si rinvia l'Onorevole parlamentare all'intervento della Commissione in occasione del dibattito sugli scambi di servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), per quanto riguarda la diversità culturale, nella sessione marzo I 2003 del Parlamento.

(2004/C 58 E/022)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0549/03
di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione**

(26 febbraio 2003)

Oggetto: Diritti delle minoranze in Vietnam

La Commissione è già al corrente che in Vietnam le autorità continuano a soffocare la libertà di espressione, controllando e reprimendo in maniera sistematica le attività dei gruppi religiosi, tra cui si annoverano anche i cristiani delle minoranze etniche che risiedono nelle zone collinari a Nord e nel Centro, i fedeli della ormai proibita Chiesa buddista unificata del Vietnam, nonché i buddisti Hoa Hao del Sud. I fedeli di queste confessioni e le loro guide sono spesso trattenuti dalle autorità locali, maltrattati e sottoposti a pressioni affinché rinuncino alla loro fede e non frequentino più i raduni religiosi.

Oltre a cogliere ogni opportunità utile per manifestare la propria preoccupazione alle autorità e ai politici vietnamiti sul perpetrarsi di queste violazioni dei diritti umani, che tipo di pressione può esercitare la Commissione sulle autorità vietnamite affinché la situazione migliori?

La persecuzione protratta e sistematica delle minoranze religiose non rappresenta forse una violazione dell'articolo relativo ai diritti umani dell'Accordo quadro di cooperazione firmato dalla CE e il Vietnam nel luglio 1995? In caso di risposta affermativa, quali azioni intraprenderà la Commissione?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(14 maggio 2003)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole parlamentare alla sua risposta alla interrogazione scritta E-454/03 del sig. Graham Watson (¹), relativa alla persecuzione dei cristiani in Vietnam.

Per quanto riguarda la chiesa buddista unificata vietnamita l'Onorevole parlamentare sa probabilmente che la situazione si è recentemente evoluta. È di assoluto rilievo che il sommo Patriarca della stessa, il venerabile Thich Huyen Qang, sia stato ricevuto dal primo ministro vietnamita Phan Van Khai. La Commissione è consapevole del fatto che i recenti avvenimenti non comportano automaticamente un cambiamento della situazione giuridica della chiesa buddista unificata vietnamita, che resta bandita dal Paese. La Commissione continuerà a tenere sotto stretto controllo gli sviluppi, ma ritiene che questi ultimi atti del governo vietnamita rappresentino passi incoraggianti verso un aumento della tolleranza e della libertà religiosa.

La politica dell'Unione nei confronti del Vietnam, come peraltro di tutti i paesi, è di incoraggiare e sostenere continuamente il progresso dei diritti dell'uomo e della democratizzazione e di denunciare il verificarsi di qualsivoglia abuso o deterioramento della situazione.

L'accordo di cooperazione tra Comunità e Vietnam, firmato nel 1995, dispone al suo primo articolo che la cooperazione si fonda sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. Tale riferimento rappresenta il quadro che consente il dialogo in materia di diritti dell'uomo tra la Commissione ed il governo del Vietnam, ad esempio nell'ambito delle riunioni dei comitati paritetici. La Commissione e gli Stati membri rappresentati in Vietnam tiene perciò sotto stretto controllo lo sviluppo dei diritti dell'uomo in Vietnam considerandoli parte della politica dell'Unione per incentivare e sostenere il governo vietnamita a continuare gli sforzi per progredire nel campo dei diritti dell'uomo. La Commissione, insieme agli Stati membri, prende parte anche al dialogo periodico con il governo del Vietnam ed a tutte le iniziative proposte allo stesso in materia di diritti dell'uomo.

L'Unione, la Commissione e gli Stati membri, hanno a più riprese sollecitato il governo vietnamita perché aumentasse il rispetto per le libertà politiche e religiose, potenziasse ulteriormente le libertà socioeconomiche e creasse un quadro legale ed un ambiente favorevoli allo sviluppo ed al rafforzamento della società civile, da cui il Vietnam trarrebbe grande giovamento. La Commissione e gli Stati membri hanno espresso tali richieste nella dichiarazione congiunta della riunione del gruppo consultivo ad Hanoi, nel dicembre 2002.

La comunicazione della Commissione del maggio 2001 sul ruolo dell'Unione nella promozione dei diritti dell'uomo e nella democratizzazione dei paesi terzi ha confermato l'intento della Commissione di agire per rinforzare l'impatto positivo dei programmi di assistenza comunitaria sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla democratizzazione tenendo conto, tra l'altro, dei risultati conseguiti in materia di diritti dell'uomo (compresi i diritti socio economici e culturali) al momento di decidere gli stanziamenti per il paese nel quadro dei principali programmi di cooperazione.

Oltre ai chiarimenti dati nella risposta all'interrogazione scritta E-454/03 succitata, la Commissione si pregia di richiamare l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che una missione esplorativa della Commissione è stata ora inviata in Vietnam per verificare la possibilità, che coinvolge tra l'altro le minoranze etniche, di ridurre la povertà negli altipiani centrali e affrontare in tal modo alcune delle cause alla radice dei problemi dell'area.

(¹) V. pag. 18.

(2004/C 58 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0556/03
di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(20 febbraio 2003)

Oggetto: Finanziamenti europei e divieto di accesso delle donne al Monte Athos

Il Parlamento europeo ha approvato in questi ultimi mesi due proposte di risoluzione (relazioni Swiebel e Izquierdo Rojo) nelle quali si è espresso contro l'interdizione di accedere al Monte Athos applicata nei confronti delle donne.

Tenuto conto degli aiuti destinati alla regione monastica del Monte Athos per il restauro dei monasteri e la salvaguardia di un patrimonio culturale che appartiene sia agli uomini che alle donne, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. qual è l'entità dei finanziamenti comunitari destinati al Monte Athos?
2. Non ritiene la Commissione che debba essere obbligatoriamente applicato l'acquis comunitario e che debbano essere rispettati i principi fondamentali dell'Unione?
3. Qual è il meccanismo finanziario SEE cui è stato fatto ricorso per stanziare aiuti economici a favore di questa regione?
4. Come si concretizzano tali aiuti a titolo dei Fondi strutturali a livello del quadro comunitario di sostegno per la Grecia? Quali criteri sono stati utilizzati per definire gli ambiti relativi agli aiuti strutturali e allo sviluppo economico?

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2004/C 58 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0665/03
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(6 marzo 2003)

Oggetto: Banche e clienti

Sempre più spesso i cittadini italiani protestano contro il trattamento loro riservato dalle banche di cui sono clienti. Costi troppo alti, poca trasparenza, inefficienza crescente, procedure capestro per chiudere un conto corrente, poca concorrenza, ostacolata da costose pratiche burocratiche costosi che non favoriscono il cliente che desidera cambiare banca. Un lungo elenco di prezzi, commissioni, costi indiretti e «trovate» contabili spremere il cliente oltre misura. La crisi attuale delle borse, unita alla mancanza di professionalità di molti addetti ai lavori, ha contribuito a spennare ulteriormente gli utilizzatori dei servizi bancari, aumentando il sentimento di insicurezza nei confronti dei risparmi affidati alle banche.

La Commissione,

1. è al corrente di questa situazione?
2. non ritiene che sia necessario imporre l'eliminazione di tutte le pastoie burocratiche ed amministrative che ostacolano la concorrenza nel settore bancario?
3. a che punto è la realizzazione del mercato unico in questo settore?
4. le regole ed i costi dei bonifici da un paese all'altro dell'Unione sono stati armonizzati?
5. di quali prerogative dispone per salvaguardare il beneficio del risparmio?

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(8 aprile 2003)

Con riguardo alla realizzazione del mercato unico nel settore bancario, dal 1973 sono state adottate numerose direttive per eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte delle banche e di altri enti creditizi. Il coordinamento di queste direttive è assicurato dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁽¹⁾. L'obiettivo ricercato è in particolare quello di garantire la tutela del risparmio e la stabilità del sistema bancario e di promuovere la concorrenza fra enti creditizi nell'ambito dell'Unione europea.

La domanda dell'Onorevole parlamentare circa il livello di armonizzazione nell'UE delle «regole e costi dei bonifici» solleva un problema molto ampio. Gli importi addebitati a titolo di commissioni e spese bancarie propriamente dette non sono stati oggetto di alcuna armonizzazione.

Però, con una direttiva del 27 gennaio 1997⁽²⁾, l'Unione ha messo fine alla pratica del doppio prelievo delle spese bancarie per i bonifici transfrontalieri effettuati entro i confini della Comunità. Un regolamento del 2001⁽³⁾ ha inoltre stabilito che le commissioni sui pagamenti transfrontalieri (pagamenti mediante carta o prelievi) devono essere uguali alle commissioni sui pagamenti nazionali a partire dal 1° luglio 2002. Questo allineamento sarà esteso alle commissioni per i bonifici dal 1° luglio 2003.

Quanto alle altre rimostranze, d'ordine più generale, espresse dall'Onorevole parlamentare, non si direbbe in apparenza che rientrino nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, giacché sembrano piuttosto di diretta competenza delle autorità italiane. Esse meritano tuttavia un approfondimento, ma per questo sono necessarie informazioni più precise. La Commissione invita pertanto l'Onorevole parlamentare a volerle indicare la natura esatta dei fatti e degli ostacoli denunciati.

(1) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(2) Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

(3) Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, GU L 344 del 28.12.2001.

(2004/C 58 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0674/03

**di Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI),
Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI),
Olivier Dupuis (NI) e Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(7 marzo 2003)

Oggetto: Persecuzioni, pestaggi, torture ed assassinii da parte delle autorità pubbliche della Repubblica del Vietnam nei confronti della popolazione cristiana Montagnard (Degar)

Considerato che il signor Y-Su Nie, un Montagnard (Degar) del villaggio di Buon Mbhao, distretto Mdrak, provincia di Dak Lac è stato arrestato il 15 Novembre 2002 dalle autorità Vietnamite perché cristiano e perché rivendicava i diritti di proprietà dei Montagnard sulla terra;

che tale arresto è confermato anche dal rapporto pubblicato da Human Rights Watch il 21 gennaio 2003 intitolato «Vietnam: New Assault on Rights in Central Highlands, Crackdown on Indigenous Montagnards Intensifies»;

che dopo l'arresto è stato sottoposto a torture, tra cui l'elettroshock, alle quali ha ceduto; che è stato quotidianamente portato fuori dalla prigione per denunciare pubblicamente le attività dei cristiani e di Kok Ksor, Presidente della Montagnard Foundation, di fronte agli abitanti dei villaggi Montagnard;

che il 30 gennaio 2003 poliziotti del Governo hanno ammanettato dicendogli che «sarebbe morto presto, ma vista la pietà del governo Vietnamita sarebbe stato autorizzato a vedere i propri familiari per l'ultima volta»;

che dopo aver subito un'iniezione con agenti chimici è stato rilasciato e, tornato dalla propria famiglia piangendo, ha detto «il governo mi ha lasciato venire da voi per vedervi solo pochi momenti perché la polizia ha iniettato del veleno nel mio corpo»; il giorno seguente, il 31 gennaio alle ore 22, Y-Su Nie è morto. Y-Su Nie è stato sepolto il 2 febbraio 2003.

Considerato che la sig.ra H'ble Ksor, ultraottantenne, madre di Kok Ksor, Presidente della Montagnard Foundation, il 7 maggio 2001 — dopo esser stata picchiata dalle forze di Sicurezza Vietnamite — ha subito la rottura di alcune costole e per questo è stata ricoverata per 3 giorni in ospedale, e da allora i suoi problemi medici si sono aggravati; che il pestaggio è avvenuto, mentre i suoi figli venivano costretti a leggere in televisione le accuse rivolte a Kok Ksor — per essersi rifiutata di leggerle anche lei; che la donna da allora è sottoposta agli arresti domiciliari nel villaggio di Bon Broai ad Ayun Pa, nella regione di Gia Lai, e che persino la consegna di medicinali da parte dei familiari viene impedita dalle forze di polizia che continuano a minacciarla.

Chiede di sapere se la Commissione Europea:

- è intervenuta presso la autorità vietnamite per porre fine alla repressione decennale, aggravatasi a partire dalle manifestazioni pacifiche del febbraio 2001, nei confronti dei Montagnard (Degar);
- ha preso iniziative, ed eventualmente quali, affinché le autorità vietnamite soddisfino le richieste contenute nelle Osservazioni conclusive del Comitato sui diritti umani dell'ONU del 27 luglio 2002 (UN doc: CCPR/C/SR.2031), a partire da quella di consentire il monitoraggio da parte dell'ONU, di altre istituzioni internazionali e di ONG indipendenti;
- intende continuare a finanziare il Governo vietnamita nonostante questo violi continuamente e ripetutamente i propri obblighi internazionali in materia di diritti umani, contravvenendo quindi agli accordi di cooperazione stipulati?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(16 maggio 2003)

La Commissione rinvia gli onorevoli parlamentari alla risposta data alle interrogazioni scritte E-0454/03 dell'Onorevole Watson⁽¹⁾ relativa alla persecuzione dei cristiani in Vietnam e E-0549/03 dell'Onorevole Ludford⁽²⁾.

La Commissione, insieme agli Stati membri rappresentati in Vietnam, segue attentamente l'evolversi della situazione dei diritti dell'uomo nel paese, in particolare relativamente a casi singoli che destano preoccupazione e alle questioni legate alla libertà di religione e di opinione, nell'ambito della politica dell'Unione volta ad promuovere e a sostenere l'impegno costante del governo vietnamita a compiere progressi nel settore dei diritti dell'uomo. La Commissione partecipa inoltre con gli Stati membri al dialogo regolare istituito con il governo del Vietnam e a tutte le azioni intraprese nei confronti di tale governo sulle questioni attinenti ai diritti dell'uomo. Inoltre, gli Stati membri e l'Unione, rispettivamente in qualità di membri e di osservatrice, appoggiano pienamente il lavoro dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e collaborano attivamente con la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.

La Commissione e gli Stati membri hanno ripetutamente sollecitato il governo del Vietnam a garantire maggiore rispetto per la libertà politica e religiosa e a promuovere le libertà economiche e sociali. Questa richiesta è stata ribadita di recente nella dichiarazione congiunta scaturita dalla riunione del gruppo consultivo svoltasi ad Hanoi nel dicembre 2002.

La Commissione, insieme alle missioni diplomatiche degli Stati membri, continuerà a seguire da vicino gli sviluppi in materia di diritti dell'uomo nel paese, esprimendo le proprie preoccupazioni al governo vietnamita e adottando le misure appropriate.

⁽¹⁾ V. pag. 18.

⁽²⁾ V. pag. 20.

(2004/C 58 E/026)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0705/03
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione**

(10 marzo 2003)

Oggetto: Cecenia: le truppe fanno saltare in aria i civili

Bruxelles, 20 Febbraio 2003. Secondo alcune fonti indipendenti russe, truppe militari e paramilitari hanno effettuato, all'inizio del mese di gennaio, delle operazioni di rastrellamento («zachistka») nella città cecena di Argun, nel corso delle quali sono state arrestate 100 persone. Qualche giorno più tardi, 18 cadaveri sono stati gettati fuori dall'edificio adibito a posto di controllo russo. Le persone scomparse sono 32. Tutte le altre persone arrestate, a eccezione di 6, sono state rilasciate dopo il pagamento di un riscatto e dopo aver subito torture e pestaggi. Le sei persone non rilasciate sono state portate sull'argine del fiume Argun dove sono state avvolte da candelotti di dinamite e «fatte esplodere».

Contemporaneamente, le autorità russe hanno smantellato i campi profughi in Inguscezia e rimandato i rifugiati in Cecenia, dove rischiano di essere perseguitati e dove la loro libertà e la loro vita sarà messa a repentaglio fin quando la Comunità internazionale non costringerà la Federazione Russa a porre fine alle atrocità commesse e si deciderà ad avviare negoziati seri con il governo legittimamente eletto del Presidente Mashkadov su quello che sarà lo statuto futuro della Cecenia.

Quali sono le informazioni di cui dispone la Commissione rispetto a questi crimini inqualificabili perpetrati dalle truppe militari e paramilitari nella città di Argun e quale è stata la sua reazione? Quali sono le iniziative politiche e diplomatiche che la Commissione intende avviare in risposta all'azione portata avanti dalla Russia che consiste da un lato nello smantellare i campi di rifugiati in Inguscezia, cosa che equivale a costringere i rifugiati ceceni a tornare in Cecenia, e dall'altro nell'effettuare azioni criminali come quella svolta a Argun? La Commissione potrebbe formulare una proposta di azione comune con il fine di mettere in atto un piano straordinario — come fu fatto per la Bosnia e il Kosovo — per accogliere tutti i rifugiati ceceni, la cui vita e integrità fisica è minacciata se tornano in Cecenia?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(31 marzo 2003)

Sebbene non disponga di informazioni sul caso specifico, la Commissione è a conoscenza delle denunce di gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dai soldati russi in Cecenia. Non esiste alcuna giustificazione per il disprezzo dei diritti umani e la Commissione chiede che tutte le denunce siano presentate alle autorità russe pertinenti affinché i pubblici ministeri militari e civili possano indagare al fine di dissipare ogni sentore di impunità. Le conclusioni di tali inchieste dovranno essere pubbliche.

I valori condivisi nel campo della democrazia e dei diritti umani sono alla base delle relazioni UE-Russia e in particolare dell'accordo di partenariato e di cooperazione. In passato la Commissione ha ripetutamente sollevato la questione nel quadro del dialogo politico bilaterale intrattenuto dall'Unione con la Federazione russa e continuerà a farlo in futuro. La Commissione è favorevole a discutere tali questioni alla riunione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che si terrà prossimamente a Ginevra.

La Commissione promuove il rispetto per i diritti umani e la democrazia in Russia attraverso numerosi progetti finanziati nell'ambito dell'iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani. Tali attività sono attuate in collaborazione con la società civile e le organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa. Anche il programma Tacis è attivo in tale campo.

La Commissione ritiene che il ritorno dei rifugiati in Cecenia debba avvenire su base strettamente volontaria. Coloro che desiderano restare in Inguscezia dovranno avere il permesso di farlo. Nel dicembre 2002 le autorità russe hanno sommariamente chiuso il campo Aki-Yurt per i rifugiati interni in Inguscezia. In seguito alla pressione politica esercitata dall'Unione, le autorità russe hanno concesso una moratoria sulla chiusura dei campi. La Commissione, quale principale fornitore di aiuto umanitario alla regione, seguirà gli sviluppi da vicino.

La Commissione ritiene che una soluzione militare non garantirà di per sé stabilità e pace duratura al Caucaso settentrionale, né servirà a risolvere le cause del conflitto alla radice. È necessario esplorare tutte le vie per una soluzione politica, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Russia. Da tale punto di vista, la Commissione ritiene che sia nell'interesse della Russia mantenere la presenza sul campo in Cecenia dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa con un mandato significativo. La Commissione segue da vicino i preparativi russi per il referendum costituzionale che la Russia intende tenere il 23 marzo 2003.

(2004/C 58 E/027)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0718/03
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione**

(11 marzo 2003)

Oggetto: Prestige: Modifica dei corridoi di traffico marittimo

Il 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla catastrofe della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia il cui punto 12 recita:

Chiede che siano modificati gli attuali corridoi di traffico marittimo del trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose nelle acque comunitarie, onde allontanarli quanto più possibile dalle coste e, in particolare, dalle zone dichiarate sensibili; invita la Commissione a collaborare con l'OMI per l'istituzione di un siffatto meccanismo a livello internazionale.

Come valuta la Commissione la suddetta richiesta del PE?

Quali iniziative ha preso o intende prendere la Commissione al riguardo?

(2004/C 58 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0720/03
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(11 marzo 2003)

Oggetto: Prestige: Azioni dell'UE davanti all'OMI

Il 19 dicembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla sicurezza marittima e sulle misure per ovviare agli effetti della catastrofe provocata dalla petroliera Prestige il cui punto 5 recita:

Riconosce che l'Unione ha soltanto poteri limitati relativamente al controllo delle navi che transitano nelle sue acque; invita pertanto il Consiglio a conferire rapidamente alla Commissione il mandato a condurre negoziati in seno all'Organizzazione marittima internazionale (OMI), a nome di tutti i 15 Stati membri, soprattutto per quanto riguarda l'adozione di norme più rigorose in merito al controllo dello Stato di approdo nel caso dei paesi terzi, la messa a punto di una procedura di audit dello Stato di bandiera per contrastare il fenomeno delle bandiere di comodo come definite dal memorandum d'intesa di Parigi, l'opportuno rispetto di rotte marittime obbligatorie e il pilotaggio, nonché le restrizioni alla navigazione nelle zone marine definite particolarmente sensibili allo scopo di proteggere le coste più vulnerabili; invita la Commissione, tenuto conto della lentezza del processo decisionale a livello OMI, ad avviare simultaneamente negoziati bilaterali con i paesi terzi maggiormente interessati allo scopo di migliorare la sicurezza delle navi che transitano nelle acque dell'Unione.

Come valuta la Commissione la suddetta richiesta del PE?

Quali iniziative ha preso o intende prendere la Commissione al riguardo?

(2004/C 58 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0722/03
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(11 marzo 2003)

Oggetto: Prestige: creazione di un servizio europeo di guardie costiere

Il 19 dicembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla sicurezza marittima e sulle misure per ovviare agli effetti della catastrofe provocata dalla petroliera Prestige; al punto 20 di tale risoluzione si chiede la creazione di «un servizio europeo di guardie costiere che possa operare in stretta cooperazione con i controllori del traffico marittimo».

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione al riguardo?

(2004/C 58 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0723/03
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(11 marzo 2003)

Oggetto: Prestige: definizione di zone marittime particolarmente sensibili

Il 19 dicembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla sicurezza marittima e sulle misure per ovviare agli effetti della catastrofe provocata dalla petroliera Prestige il cui punto 21 recita:

Ritiene che debba essere elaborato un piano di protezione, prevenzione e monitoraggio per le rotte di trasporto marittimo nelle regioni più vulnerabili agli incidenti da petrolio e prodotti chimici, e che tali zone debbano essere segnalate dall'OMI come zone marittime particolarmente sensibili.

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione al riguardo?

(2004/C 58 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0727/03
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(11 marzo 2003)

Oggetto: Prestige: intensificazione del controllo dello Stato di approdo

Il 19 dicembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla sicurezza marittima e sulle misure per ovviare agli effetti della catastrofe provocata dalla petroliera Prestige, il cui punto 15 recita:

Sottolinea l'importanza di intensificare il controllo da parte dello stato di approdo; invita tutti gli Stati membri a rispettare l'obiettivo del 25 % in materia di ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo, come previsto dalla direttiva 95/21/CE⁽¹⁾; invita la Commissione a perseguire gli Stati membri che continuano a non attenersi a questo obiettivo; ritiene che, alla luce del disastro della Prestige, sarà necessario aumentare in modo sostanziale la frequenza e la qualità delle ispezioni, in particolare per quanto riguarda le navi che superano un determinato numero di anni, i tipi di navi ad alto rischio e le navi che battono bandiere di comodo ai sensi del memorandum d'intesa di Parigi.

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione al riguardo?

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

Risposta comune
data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0718/03, E-0720/03,
E-0722/03, E-0723/03 e E-0727/03

(15 maggio 2003)

In generale, per quanto riguarda le misure adottate in seguito al naufragio della petroliera Prestige, la Commissione invita l'Onorevole parlamentare a far riferimento alla relazione da essa presentata «in vista dell'audizione alla commissione per la politica regionale, trasporti e turismo del Parlamento del 19 marzo 2003», alla quale era allegata la «comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige⁽¹⁾» adottata il 5 marzo 2003.

Per quanto riguarda le azioni svolte in sede IMO (Organizzazione marittima internazionale), la Commissione ricorda all'Onorevole parlamentare che attualmente essa non fa parte di tale istituzione. La sua azione si limita a incoraggiare e coordinare le azioni degli Stati membri nell'ambito di tale istanza internazionale.

Tale approccio è stato adottato dalla Commissione in particolare per le questioni della definizione delle zone marittime particolarmente sensibili o della modifica dell'organizzazione del traffico marittimo, come già indicato all'Onorevole parlamentare nella risposta all'interrogazione scritta n. E-3657/02⁽²⁾ relativa allo spostamento verso il largo del corridoio del Finisterre.

Sul piano internazionale, la Commissione ha peraltro chiesto ai paesi limitrofi, in particolare alla Russia e ad altri partner mediterranei, nell'ambito degli accordi da essi conclusi con l'Unione, di adottare misure equivalenti a quelle comunitarie, concernenti il divieto del trasporto del combustibile pesante e l'eliminazione accelerata delle petroliere a scafo unico.

Per quanto riguarda il rafforzamento del controllo dello Stato di approdo, la Commissione rammenta all'Onorevole parlamentare che nella comunicazione del 3 dicembre 2002⁽³⁾, ha chiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per applicare la direttiva in vigore e anticipare l'attuazione della direttiva modificata in seguito al naufragio dell'Erika⁽⁴⁾.

La Commissione ha insistito in particolare sulla necessità di assumere un numero sufficiente di ispettori per controllare almeno il 25 % delle navi, come prescritto dalle disposizioni europee in vigore. Inoltre, essa ha invitato gli Stati membri a garantire un livello sufficiente di ispezioni in tutti i loro porti e luoghi di ancoraggio nazionali per evitare il rischio che diventino dei veri «porti di comodo».

La Commissione intende rimanere particolarmente vigile al riguardo e ha quindi adito la Corte di giustizia per il mancato rispetto della soglia del 25 % di controllo da parte di Francia e Irlanda.

Per quanto riguarda la creazione di un servizio europeo di guardacoste, alla luce dei recenti avvenimenti, la Commissione ritiene giusto chiedersi se non sia opportuno creare un corpo europeo di guardacoste per lottare efficacemente contro i rischi di inquinamento e tutelare la sicurezza marittima.

Il principale compito dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002⁽¹⁾ del Parlamento e del Consiglio, del 27 giugno 2002, e che sarà operativa nei prossimi mesi, sarà il coordinamento tecnico dell'applicazione del regolamento comunitario. Si prevede che i compiti di tale agenzia aumenteranno progressivamente.

Questo organismo dovrà svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzamento della cooperazione tra le autorità guardacostiere degli Stati membri nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento. L'eventuale istituzione di un corpo di «guardacoste» europeo dovrà essere studiata alla luce dell'esperienza acquisita dall'Agenzia e valutata dalle varie parti interessate.

(1) COM(2003) 105 def.

(2) GU C 192 E del 14.8.2003, pag. 127.

(3) COM(2002) 681 def.

(4) Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo), GU L 157 del 7.7.1995.

(5) GU L 208 del 5.8.2002.

(2004/C 58 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0788/03
di Yvonne Sandberg-Fries (PSE) alla Commissione

(14 marzo 2003)

Oggetto: Gli aiuti agli investimenti creano disoccupazione

Nel febbraio del 1996, l'UE ha approvato gli aiuti pubblici erogati dallo Stato spagnolo all'impresa Outokumpu Kopper, pari a quasi 57 milioni di corone (ca. 6 milioni di euro) e finalizzati alla «ristrutturazione dell'impresa». L'erogazione degli aiuti era condizionata a una riduzione della capacità produttiva e alla creazione di 60 nuovi posti di lavoro in Spagna.

A seguito dell'approvazione di tali aiuti pubblici, nel 1998 l'impresa ha deciso di chiudere le attività presso la Graneforsverken nel Blekinge, in Svezia meridionale. 145 dipendenti di quello stabilimento sono così rimasti senza lavoro.

Ecco un ulteriore esempio di quanto possano essere nocivi gli effetti degli aiuti pubblici. In passato, un altro esempio di impresa costretta a chiudere i battenti in Svezia a causa di aiuti pubblici concessi altrove nell'Unione è stato quello dello stabilimento di Gislaved del costruttore di pneumatici tedesco Continental.

Gli aiuti regionali dell'Unione mirano ad appianare le sperequazioni sociali fra Stati membri e non prevedono la concessione di sovvenzioni fiscali a singole imprese finalizzate ad attrarre attività produttive da altri Stati. Eppure è ciò che accade.

I miei quesiti alla Commissione sono: reputa la Commissione accettabile l'impiego degli aiuti strutturali dell'Unione in questi termini? Quali azioni intende intraprendere la Commissione affinché non abbiano a ripetersi casi di aiuti pubblici risoltisi in trasferimenti di attività, con le conseguenze di cui sopra?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(6 maggio 2003)

La Commissione interpreta la questione dell'Onorevole parlamentare nel senso che fa riferimento alla coerenza della politica degli aiuti di Stato in caso di trasferimenti di impianti di produzione all'interno dell'Unione.

La Commissione è consapevole che le politiche comunitarie, comprese quelle relative agli aiuti di Stato, possono portare, tra l'altro, a potenziali problemi di trasferimento e si preoccupa di assicurare che questi problemi vengano ridotti il più possibile, rispettando nel contempo i principi fondamentali del mercato comune. Così, ad esempio, quando la Commissione nel 1998 ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁾, ha proceduto ad una riduzione generale delle intensità di aiuto autorizzate, al fine di diminuire le possibilità di una gara tra le regioni e limitare l'aiuto in questione allo stretto necessario. Al contempo, la concessione di aiuti regionali è stata più strettamente legata a condizioni relative al mantenimento nel tempo degli investimenti e dei posti di lavoro creati nella regione interessata.

In generale, per quanto concerne i trasferimenti, la Commissione vorrebbe sottolineare che questi sono anzitutto il risultato delle scelte adottate dalle imprese per migliorare la loro competitività, riducendo le spese generali (costi salariali, trasporto, materie prime, imposte) o razionalizzando i mezzi di produzione. Le decisioni relative all'ubicazione di un nuovo investimento possono dunque essere influenzate da vari fattori, non solo, e nemmeno in via principale, dalla possibilità di ottenere un sostegno finanziario dall'erario. Pertanto, non sempre sussiste un collegamento diretto tra la concessione di un aiuto di Stato in una certa regione e la chiusura di uno stabilimento in un'altra.

Le imprese che hanno deciso di trasferire i loro impianti di produzione dovrebbero tenere in considerazione le spese necessarie per compensare i costi sociali della loro decisione. Questi costi sociali sono stati imposti dalla legislazione in materia sociale degli Stati membri e a livello comunitario. In particolare, la direttiva 98/59/CE del Consiglio⁽²⁾, relativa ai licenziamenti collettivi, prevede che qualora il datore di lavoro prenda in considerazione tali licenziamenti esso debba informarne e consultare i rappresentanti dei lavoratori. In generale, la Commissione raccomanda alle imprese che programmano il loro trasferimento di considerare le conseguenze della loro decisione sui lavoratori, come è stato sottolineato nella comunicazione della Commissione relativa alla «Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile»⁽³⁾.

Inoltre, la Commissione ha invitato i partner sociali europei a partecipare ad un dialogo sull'anticipazione dei cambiamenti, al fine di adottare un approccio dinamico riguardo agli aspetti sociali della ristrutturazione. I partner sociali hanno accettato di includere questo aspetto importante nel loro programma di lavoro pluriennale, adottato di recente.

Nell'esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione dovrebbe assicurare non solo l'assenza di distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune, ma anche il rispetto dei principi fondamentali del mercato comune. Il completamento del mercato comune implica la possibilità per le aziende di stabilirsi e di condurre un'attività economica in qualsiasi Stato membro. La libertà di stabilimento all'interno del mercato comune, sancita dall'articolo 43 del trattato CE, rappresenta uno dei principi fondamentali della Comunità⁽⁴⁾.

Quanto al caso menzionato dall'Onorevole parlamentare, aiuti dello Stato spagnolo a favore dell'impresa «Outokumpu Copper», la Commissione rinvia l'Onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-0847/03, presentata dal sig. Andersson⁽⁵⁾. Per quanto concerne il secondo esempio citato dall'Onorevole parlamentare, aiuti di Stato all'impresa «Continental», la Commissione rinvia alle risposte date alle interrogazioni orali H-0009/02, H-0031/02 e H-0040/02, poste rispettivamente dai sigg. Sjöstedt, Gahrton e Schmidt durante l'ora delle interrogazioni nella sessione parlamentare del primo febbraio 2002⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1998/c_074/c_07419980310it00090031.pdf. Questi orientamenti sono applicabili a partire dalla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, GU C 74 del 10.3.1998.

4.10. Gli aiuti all'investimento iniziale devono essere subordinati, tramite le modalità di versamento o le condizioni di concessione, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni.

⁽²⁾ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998.

⁽³⁾ COM(2002) 347 def.

⁽⁴⁾ Causa C-270/83 Commissione contro Francia [1986] ECR 273, paragrafo 13.

⁽⁵⁾ V. pag. 30.

⁽⁶⁾ Risposta scritta del 5 febbraio 2002.

(2004/C 58 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0847/03**di Jan Andersson (PSE) alla Commissione**

(18 marzo 2003)

Oggetto: Chiusura dello stabilimento di Asarum quale conseguenza di aiuti di Stato

Un mercato interno comune si fonda sull'esistenza di una concorrenza aperta ed equa fra le imprese che vi operano. A motivo di ciò, gli aiuti di Stato alle imprese sono consentiti unicamente in casi eccezionali, conformemente alla regola fondamentale secondo cui non devono avere effetti distorsivi della concorrenza. Ciononostante, nel corso degli anni, sono emersi svariati casi in cui appare assodato che gli aiuti di Stato abbiano generato distorsioni della concorrenza. Si viene ora, diversi anni dopo il verificarsi dei fatti in questione, a conoscenza di un caso riguardante la Svezia meridionale, che tutti gli elementi indicano aver generato simili effetti. Nel 1996, un'azienda con sede nei Paesi baschi, di proprietà dell'Outokumpu Copper Tubes, ha ricevuto l'equivalente di 57 milioni di corone svedesi in aiuti da parte dello Stato spagnolo. L'erogazione di tale aiuto, che ha ottenuto il benestare della Commissione, è all'origine della chiusura della fabbrica appartenente al medesimo proprietario e situata ad Asarum, in Svezia, con conseguente cessazione della produzione, sebbene lo stabilimento svedese fosse assai più redditizio di quello basco.

1. Giudica davvero la Commissione che tale tipo di aiuti di Stato, con i rischi che comportano in termini di distorsione della concorrenza, siano compatibili con la normativa in vigore nel mercato interno comune?
2. Su quali criteri si è basata la Commissione nell'emettere il proprio giudizio in merito alla vicenda summenzionata? Inoltre, emetterebbe ancora oggi lo stesso giudizio, tenendo presente la strategia in materia di riduzione e riorientamento degli aiuti di Stato erogati dagli Stati membri, a favore della quale la stessa Commissione si adopera alacremente?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(28 aprile 2003)

1. È universalmente riconosciuto che un controllo totale e rigoroso degli aiuti di Stato nell'Unione è necessario per garantire un miglior funzionamento del mercato interno. Infatti, l'effetto distorsivo degli aiuti è amplificato quando le altre distorsioni pubbliche sono state eliminate e i mercati sono diventati più aperti e integrati.

Il principio di base delle regole applicabili agli aiuti di Stato è la loro incompatibilità con il mercato comune. È tuttavia possibile derogare a tale principio, a condizione che l'incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza prodotte dalla concessione di aiuti di Stato siano compensate da un adeguato contributo agli obiettivi comunitari o siano comunque attenuate il più possibile.

In tale ottica e al fine di garantire la parità di trattamento a tutte le imprese del mercato interno, la Commissione ha adottato norme che definiscono i criteri per la valutazione dei casi di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda il caso di aiuto di Stato cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare, si tratta di un aiuto concesso dal governo basco al fine di sostenere il piano di ristrutturazione dell'impresa Outokumpu Copper SA, una filiale della società Outokumpu Copper OY ubicata in Finlandia.

La Commissione fa presente che solo nel 1998 Outokumpu ha deciso, al fine di migliorare la redditività della propria, di trasferire la produzione linea tubi, dallo stabilimento di Granefors in Svezia a quello di Pori (Finlandia) e Zaratamo (Spagna) ⁽¹⁾. Pertanto non sembra esservi, tra la chiusura della fabbrica svedese nel 1998 e l'aiuto di Stato concesso dal governo basco prima del 1995 un rapporto diretto causa-effetto. Inoltre, il piano di ristrutturazione della società ha portato alla chiusura di un altro stabilimento in Spagna.

2. Nel valutare l'aiuto di Stato in questione, la Commissione ha applicato i criteri contenuti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in

difficoltà⁽²⁾. La Commissione ha segnatamente tenuto conto del fatto che il piano di ristrutturazione serviva per ristabilire la redditività a lungo termine e la solidità dell'impresa che era in perdita. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il programma di ristrutturazione che beneficiava dell'aiuto di Stato conteneva misure che compensavano le distorsioni indebite di concorrenza dal momento che prevedeva la chiusura definitiva del reparto per la produzione di fili e di tubi di rame dello stabilimento dell'impresa situato a Cordova. Tale chiusura ha comportato una riduzione netta significativa di 8000 tonnellate l'anno della capacità di produzione totale della società e ha notevolmente contribuito alla ristrutturazione dell'industria del rame comunitaria, fino a quel momento caratterizzata da un eccesso strutturale di capacità produttiva. Infine, la Commissione ha tenuto conto anche delle ripercussioni positive che l'aiuto di Stato avrebbe avuto sulla regione in cui è ubicato lo stabilimento aiutandola a superare i problemi strutturali mediante la creazione di 60 nuovi posti di lavoro e il mantenimento di un'impresa economicamente redditizia.

Il 9 ottobre 1999, la Commissione ha pubblicato nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁽³⁾ che, in linea di principio resteranno in vigore fino all'ottobre 2004. I nuovi orientamenti hanno reso più severe le norme, segnatamente per quanto riguarda l'ammissibilità delle imprese agli aiuti di Stato. La Commissione non dispone attualmente di tutte le informazioni necessarie per poter valutare se oggi la società possa essere considerata un'impresa in difficoltà, ai fini dell'applicazione degli orientamenti.

⁽¹⁾ Fonte: rapporto annuale della società.

⁽²⁾ GU C 368 del 23.12.1994.

⁽³⁾ GU C 288 del 9.10.1999.

(2004/C 58 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0859/03

di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(20 marzo 2003)

Oggetto: Richiesta di chiarimento sui fondi ottenuti dalla città di Frosinone

Su alcuni quotidiani italiani si è recentemente verificata la diffusione di notizie relative all'aggiudicazione di Fondi europei, secondo le quali il Comune di Frosinone avrebbe ricevuto 30 miliardi di finanziamenti dall'Unione Europea per la realizzazione di opere di vario genere.

Tali affermazioni contrastano con i dati che vedono al contrario numerose città italiane, tra cui Frosinone, trovare grandi difficoltà nell'attivarsi per reperire i Fondi messi a loro disposizione, i quali, come ha più volte sottolineato la Commissione, rimangono inutilizzati nonostante siano estremamente necessari.

Tra i dati menzionati risultano anche le risposte E-3433/02⁽¹⁾, E-3427/02⁽²⁾, E-3429/02⁽³⁾ e E-3431/02⁽⁴⁾ che la Commissione ha fornito ad altrettante mie interrogazioni riguardanti l'utilizzo da parte del Comune di Frosinone rispettivamente dei fondi: URBAN II; Programma Daphne, EQUAL, FSE e IV Programma d'azione per la Parità tra Uomini e Donne; SAVE II e Altener II.

Da tutte le risposte dei Commissari risulta che il comune di Frosinone non ha presentato progetti per nessuno dei programmi elencati.

Ciò premesso, può la Commissione chiarire la situazione rispetto all'effettivo utilizzo dei Fondi Europei da parte del Comune di Frosinone?

⁽¹⁾ GU C 137 E del 12.6.2003, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 222 E del 18.9.2003, pag. 70.

⁽³⁾ GU C 137 E del 12.6.2003, pag. 206.

⁽⁴⁾ GU C 155 E del 3.7.2003, pag. 153.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(16 maggio 2003)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole parlamentare alla risposta da essa data alle Sue interrogazioni scritte E-0827/03 ⁽¹⁾, E-0828/03 ⁽²⁾, E-0829/03 ⁽³⁾, E-0860/03 ⁽⁴⁾, E-0861/03 ⁽⁵⁾, E-0862/03 ⁽⁶⁾, E-0863/03 ⁽⁷⁾ e E-0864/03 ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 184.

⁽²⁾ GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 192.

⁽³⁾ GU C 268 E del 7.11.2003, pag. 144.

⁽⁴⁾ GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 148.

⁽⁵⁾ V. pag. 32.

⁽⁶⁾ GU C 268 E del 7.11.2003, pag. 156.

⁽⁷⁾ GU C 268 E del 7.11.2003, pag. 157.

⁽⁸⁾ GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 208.

(2004/C 58 E/035)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0861/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(20 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Frosinone

Nel mese di settembre 2002 è stato presentato da parte del Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dalla UE. Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui si procede all'aggiudicazione dei progetti da parte di alcuni enti territoriali.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

Considerando che in particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Frosinone, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Frosinone ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Frosinone ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/036)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0884/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(21 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del comune di Fiumicino

Nel mese di settembre 2002 il comitato di sorveglianza del ministero dell'economia del governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'UE.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui si procede all'aggiudicazione dei progetti da parte di alcuni enti territoriali.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei Fondi europei da parte degli enti locali è stato sottolineato in più occasioni anche dalla Commissione europea.

Considerato che in particolare alcuni enti locali, come ad esempio il comune di Fiumicino, hanno grande necessità di utilizzare i Fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del relativo settore, potrebbe la Commissione far sapere:

1. se il comune di Fiumicino ha presentato progetti per il Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1078/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Ancona

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Ancona, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Ancona ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Ancona ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1079/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Carrara

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Carrara, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Carrara ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Carrara ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1080/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Firenze

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Firenze, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Firenze ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Firenze ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1081/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Livorno

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Livorno, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Livorno ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Livorno ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1082/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Macerata

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Macerata, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Macerata ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Macerata ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1083/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Massa

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Massa, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Massa ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Massa ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1084/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Perugia

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Perugia, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Perugia ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Perugia ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1085/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Pesaro

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Pesaro, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Pesaro ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Pesaro ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1086/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Pisa

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Pisa, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Pisa ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Pisa ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1087/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Pistoia

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Pistoia, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Pistoia ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Pistoia ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1088/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Prato

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Prato, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Prato ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Prato ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1089/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Siena

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Siena, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Siena ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Siena ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1090/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(31 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet da parte del Comune di Terni

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Terni, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per promuovere l'uso sicuro di internet e incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Terni ha presentato progetti per il Piano d'Azione per promuovere l'uso sicuro di internet;
2. se il Comune di Terni ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

Risposta comune
data dal sig. Liikanen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0861/03, E-0884/03, E-1078/03,
E-1079/03, E-1080/03, E-1081/03, E-1082/03, E-1083/03, E-1084/03,
E-1085/03, E-1086/03, E-1087/03, E-1088/903, E-1089/03 e E-1090/03

(15 maggio 2003)

Circa i contributi dell'Unione assegnati alla città, nell'ambito del Piano di azione per promuovere l'uso sicuro di internet, oggetto delle interrogazioni scritte, è stato constatato che nessuno dei 15 comuni italiani ha presentato una proposta di finanziamento nell'ambito del Piano di azione internet sicuro 1999 – 2002. Di conseguenza, nessun comune ha ricevuto dei finanziamenti nel quadro di detto piano di azione.

(2004/C 58 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0936/03**di Dana Scallon (PPE-DE) alla Commissione**

(26 marzo 2003)

Oggetto: Industria del legno

La Commissione è consapevole del fatto che il dazio d'importazione proposto per legno dolce e legno duro avrebbe degli effetti negativi sull'industria del legname in Irlanda e che, a parere di un importatore irlandese di legni duri, esso costringerebbe numerose società operanti in detto settore a cessare la propria attività?

In considerazione di tali gravi conseguenze, chiedo alla Commissione per quali motivi essa abbia proposto una tale misura, nonché di rivedere tale decisione.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 maggio 2003)

L'Onorevole parlamentare esprime preoccupazione per gli effetti negativi che potrebbe avere sull'industria del legno irlandese l'eventuale istituzione di contromisure sui prodotti americani.

A tale proposito, è opportuno ricordare le circostanze relative alla legislazione in materia di società di vendita all'estero e redditi extraterritoriali (Foreign Sales Corporation/Extraterritorial Income, FSC/ETI), incompatibile con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che fornisce alle società americane sussidi all'esportazione del valore di circa 4 miliardi di USD all'anno. In particolare, dopo il ricorso presentato in sede OMC a proposito del regime FSC/ETI, il 30 agosto 2002 l'OMC ha riconosciuto alla Comunità il diritto di istituire contromisure, per un importo analogo, sotto forma di dazi all'importazione su alcuni prodotti originari degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, tuttavia, non hanno ancora adottato misure significative per ottemperare a tale decisione, sebbene l'amministrazione e i leader del Congresso abbiano espresso tale intenzione.

Va inoltre osservato che l'obiettivo della Commissione in questa vertenza non è quello di istituire contromisure sui prodotti americani, ma ottenere il ritiro delle misure illegali che ledono gli interessi delle società comunitarie. Lo scopo della Commissione è fare in modo che gli Stati Uniti si conformino il prima possibile alla decisione dell'OMC relativa al regime FSC. Se gli Stati Uniti, tuttavia, non dovessero conformarsi a tale decisione, alla Commissione non resterà che esercitare i diritti che l'OMC le ha riconosciuto.

Tuttavia, per evitare le conseguenze negative che le eventuali contromisure potrebbero avere sull'industria europea, la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica su un a proposta di elenco di prodotti, per permettere agli operatori economici di esprimere il proprio parere in materia. Inoltre, la Commissione ha inserito nell'elenco prodotti per i quali le importazioni dagli Stati Uniti rappresentano al massimo il 20 % delle importazioni totali nella Comunità. La Commissione ha valutato numerosi commenti presentati dalle parti interessate durante il periodo della consultazione. L'obiettivo dell'analisi era ridurre al minimo le conseguenze negative che le eventuali sanzioni avrebbero creato sugli interessi della Comunità, conformemente all'obiettivo dell'intera consultazione. Il 28 marzo 2003, gli Stati membri hanno adottato all'unanimità un elenco definitivo di prodotti che potrebbero essere soggetti ad eventuali contromisure. Una volta ufficializzato, tale elenco definitivo sarà accessibile al seguente indirizzo web della Commissione: http://trade-info.cec.eu.int/europa/index_en.php.

(2004/C 58 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1035/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Carrara

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Carrara, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Carrara ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Carrara ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1036/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Firenze

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Firenze, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Firenze ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Firenze ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1037/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Livorno

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Livorno, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Livorno ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Livorno ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1039/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Massa

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Massa, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Massa ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Massa ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1042/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Pisa

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Pisa, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Pisa ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Pisa ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1043/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Pistoia

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Pistoia, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Pistoia ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Pistoia ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1044/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Prato

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Prato, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Prato ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Prato ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1045/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(28 marzo 2003)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del «Programma Leader+» da parte del Comune di Siena

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Siena, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per sostenere azioni innovative di sviluppo rurale volte a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, creare nuovi posti di lavoro rafforzando l'ambiente economico e migliorare le capacità organizzative delle comunità rurali.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Siena ha presentato progetti per il Programma Leader+;
2. se il Comune di Siena ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1157/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione*(1° aprile 2003)*

Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Carrara

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Carrara, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e per lo sviluppo rurale.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Carrara ha presentato progetti per il FEAOG;
2. se il Comune di Carrara ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1158/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione*(1° aprile 2003)*

Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Firenze

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Firenze, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e per lo sviluppo rurale.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Firenze ha presentato progetti per il FEAOG;
2. se il Comune di Firenze ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1159/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione*(1° aprile 2003)*

Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Livorno

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Livorno, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e per lo sviluppo rurale.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Livorno ha presentato progetti per il FEAOG;
2. se il Comune di Livorno ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1160/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione*(1° aprile 2003)*

Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Massa

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Massa, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e per lo sviluppo rurale.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Massa ha presentato progetti per il FEAOG;
2. se il Comune di Massa ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1161/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione*(1° aprile 2003)*

Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Pisa

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Pisa, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e per lo sviluppo rurale.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Pisa ha presentato progetti per il FEAOG;
2. se il Comune di Pisa ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

(2004/C 58 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1162/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione*(1° aprile 2003)*

Oggetto: Utilizzo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia da parte del Comune di Pistoia

Nel mese di settembre 2002, il Comitato di sorveglianza del Ministero dell'Economia del Governo italiano ha presentato il rendiconto della spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea.

Da questa indagine sono emerse in modo preoccupante anche la lentezza e l'inefficienza con cui alcuni enti territoriali procedono all'aggiudicazione dei progetti.

Tale allarme circa l'insufficiente utilizzo dei fondi europei da parte degli enti locali è stato in più occasioni sottolineato anche dalla Commissione europea.

In particolare alcuni Enti locali territoriali, come ad esempio il Comune di Pistoia, hanno una grande necessità di utilizzare i fondi europei per la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e per lo sviluppo rurale.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se il Comune di Pistoia ha presentato progetti per il FEAOG;
2. se il Comune di Pistoia ha ottenuto dei finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1035/03, E-1036/03, E-1039/03,
E-1042/03, E-1043/03, E-1044/03, E-1045/03, E-1157/03,
E-1158/03, E-1159/03, E-1160/03, E-1161/03 e E-1162/03

(24 aprile 2003)

I quesiti posti riguardano l'utilizzazione degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) da parte dei comuni di Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. In particolare l'Onorevole parlamentare invita la Commissione a precisare se tali comuni hanno presentato progetti al FEAOG, se hanno ottenuto finanziamenti per tali progetti e se i fondi sono stati utilizzati.

Nella Regione Toscana, la sezione Garanzia del FEAOG partecipa al cofinanziamento del piano di sviluppo rurale per il periodo 2000/2006, approvato con decisione della Commissione n. C(2000)2510 del 7 settembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione n. C(2002)3492 dell'8 ottobre 2002. Il piano di sviluppo rurale copre l'insieme del territorio toscano, con l'eccezione rappresentata da alcune misure di sostegno per le quali la Regione ha scelto di escludere i centri urbani con popolazione superiore a 15 000 abitanti. Si tratta delle misure relative ai servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, allo sviluppo e al miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura, e all'incentivazione delle attività turistiche e artigianali. I comuni di Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Pisa, Prato e Siena non sono ammissibili al cofinanziamento nel quadro di tali misure, ma possono presentare progetti per le restanti misure del piano di sviluppo rurale che includono gli organismi pubblici tra i beneficiari del sostegno.

La sezione Orientamento del FEAOG partecipa al cofinanziamento del programma d'iniziativa comunitaria Leader+ per il periodo 2000/2006, approvato con decisione della Commissione n. C(2001)4012 del 3 dicembre 2001. La Regione Toscana ha delimitato l'applicazione del programma sulla base di una serie di criteri di selezione delle zone rurali, conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000⁽¹⁾: in particolare l'iniziativa Leader+ sarà applicabile ai territori facenti parte delle comunità montane e ai territori aventi una densità di popolazione inferiore a 120 abitanti per km² e un tasso di occupazione nel settore agricolo superiore al doppio della media comunitaria; essa non riguarderà i centri urbani con popolazione superiore a 15 000 abitanti. Sulla base di questi criteri i comuni di Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Pisa, Prato e Siena non sono ammissibili all'iniziativa comunitaria. Il comune di Pistoia è parzialmente ammissibile, nelle sole zone di montagna, per una superficie di 5 370 ettari e una popolazione di 7 631 abitanti.

La Commissione ha approvato i programmi menzionati dopo averne verificata la conformità alle pertinenti disposizioni comunitarie; la gestione sul terreno rientra nell'ambito di responsabilità degli Stati membri, al livello geografico più appropriato. Spetta alle autorità nazionali e/o regionali competenti di attuare i programmi selezionando in particolare i progetti proposti dai beneficiari potenziali che soddisfano le condizioni di ammissibilità e presentano una domanda di sostegno. La Commissione è informata delle modalità di utilizzazione del Fondo nel quadro del partenariato grazie alle relazioni di esecuzione dei programmi interessati e dai comitati di sorveglianza cui partecipa. Le informazioni trasmesse sotto forma di indicatori di sorveglianza finanziaria e fisica e gli elementi di valutazione non riguardano però i casi individuali di ammissione al contributo, sui quali, conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione non è competente a pronunciarsi.

La Commissione invita pertanto l'Onorevole parlamentare a rivolgersi alla Regione Toscana, Assessorato all'agricoltura, per ogni informazione sui beneficiari individuali del sostegno concesso nel quadro dei programmi di cui sopra, e più specificamente sui comuni di Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria sullo sviluppo rurale (Leader+), 2000/C 139/05, GU C 139 del 18.5.2000.

(2004/C 58 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1151/03
di Richard Corbett (PSE) alla Commissione***(1° aprile 2003)*

Oggetto: Fissazione dei prezzi dei farmaci venduti nei paesi in via di sviluppo

Nell'ottobre 2002 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta basata sull'articolo 133 del trattato relativa ai prezzi differenziati dei farmaci venduti nei paesi in via di sviluppo. La proposta è attualmente oggetto di forti pressioni politiche, negative e del tutto inadeguate da parte dell'industria riconducibile alla costante volontà dell'industria farmaceutica di praticare prezzi elevati nei paesi poveri, negando pertanto l'accesso ai farmaci a milioni di persone. La filosofia alla base della proposta è legata allo sviluppo e non al commercio. Tuttavia, la scelta della base giuridica della Commissione è sfociata nella pressione politica esercitata dall'industria nelle riunioni ristrette e del tutto chiuse al pubblico tra i funzionari degli Stati membri e la Commissione che sono stati quasi assediati dai gruppi di pressione delle industrie farmaceutiche.

Qualora il Consiglio dovesse cercare di modificare significativamente la proposta, la Commissione ripresenterebbe la proposta fondata sulla base giuridica congiunta degli articoli 133 e 179, consentendo così l'approvazione della proposte mediante procedura di codecisione, il che avrebbe sicuramente costituito una base giuridica più appropriata sin dall'inizio?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione*(30 aprile 2003)*

La Commissione conviene con l'Onorevole parlamentare che la proposta di regolamento inteso ad evitare la deviazione di taluni medicinali essenziali, presentata al Consiglio il 30 ottobre 2002⁽¹⁾, continua ad essere oggetto di forti pressioni esercitate dall'industria tanto sugli Stati membri quanto sulla Commissione.

La Commissione è sicura che, come lei, anche i governi degli Stati membri non adotteranno le proprie decisioni soltanto sulla base delle informazioni fornite dai lobbisti, ma saranno in grado di trovare il necessario equilibrio tra tutti i diversi interessi ed obiettivi politici in questione. Oltre ai punti di vista dell'industria, poi, la Commissione ha ovviamente tenuto conto delle opinioni espresse da altre parti interessate.

Tenuto conto del fatto che le discussioni in sede di Consiglio sono tuttora in corso, la Commissione ritiene prematura la domanda dell'Onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003.

(2004/C 58 E/066)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1179/03
di Maurizio Turco (NI) e Marco Cappato (NI) alla Commissione***(1° aprile 2003)*

Oggetto: Sistemi operativi, software e ambienti di programmazione e sviluppo utilizzati per il funzionamento dei sistemi in uso a Europol

Può la Commissione indicare:

1. quali sono i sistemi operativi, i software e gli ambienti di programmazione e sviluppo utilizzati per il funzionamento dei sistemi in uso a Europol?
2. qual è il regime giuridico della proprietà intellettuale di questi programmi informatici?
3. se l'Unione europea è titolare del diritto di effettuare verifiche sui codici sorgente di tutte le infrastrutture software e se simili verifiche siano state effettivamente eseguite al fine di verificare che i sistemi non contengano difetti, non producano errori (con particolare riferimento agli errori di persona) e non presentino vulnerabilità di sicurezza che possono compromettere gli obiettivi di Europol?

Risposta data dal signor Vitorino a nome della Commissione

(21 maggio 2003)

Secondo l'articolo 29 della convenzione Europol, il direttore è responsabile dell'ordinaria amministrazione dell'Ufficio. Rientra in questa responsabilità il controllo sul corretto trattamento dei dati posseduti dall'Europol.

Secondo l'articolo 24 della convenzione, è competente a controllare la correttezza del trattamento dei dati l'autorità di controllo comune il cui compito, in particolare, consiste nell'accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati detenuti dai servizi dell'Europol non ledano i diritti delle persone. Qualora costati violazioni di disposizioni della convenzione, l'autorità di controllo comune invia al direttore dell'Europol le osservazioni che ritiene necessarie. Il direttore tiene informato il consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione, di tutta la procedura. In caso di difficoltà, l'autorità di controllo comune interpella il consiglio di amministrazione.

La Commissione non ha competenze con riguardo allo sviluppo e alla gestione dei sistemi operativi o del software in uso all'Europol, né ha accesso ai suoi sistemi di tecnologia dell'informazione. La Commissione, che assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore, non è a conoscenza di eventuali iniziative dell'autorità di controllo comune al riguardo.

Per informazioni sul regime giuridico della proprietà intellettuale dei sistemi in uso all'Europol, gli onorevoli parlamentari dovranno rivolgersi direttamente a quest'ultimo.

(2004/C 58 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1204/03

di Niels Busk (ELDR) alla Commissione

(25 marzo 2003)

Oggetto: Aiuti di Stato agli agricoltori italiani

Secondo la Commissione, l'Italia ha congruamente attuato il regime delle quote latte per le singole aziende? Come spiega che il 93 % dei produttori di latte italiani abbia potuto sfondare le rispettive quote?

Ha essa approvato l'erogazione di 411 milioni di euro da parte dello Stato italiano per il massiccio sfondamento delle quote di produzione? Può confermare che l'esenzione dal pagamento di prelievi supplementari a favore dei produttori di latte italiani corrisponde a 411 milioni di euro in aiuti di Stato diretti alla produzione lattiera del paese?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 maggio 2003)

La Commissione è in grado di indicare che circa un terzo dei produttori italiani ha superato le proprie quote latte durante una o più campagne nel periodo dal 1995-1996 al 2000-2001.

Uno dei problemi principali nella gestione passata e attuale delle quote latte in Italia è che l'imposizione di prelievi viene quasi sistematicamente contestata dinanzi ai tribunali italiani. Ciò è dovuto segnatamente al ritardo delle autorità italiane nell'attuare il regime.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che il governo italiano non si è rivolto alla Commissione, bensì al Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, per ottenere l'autorizzazione a concedere aiuti di Stato a favore dei produttori che debbono ancora versare i prelievi. La Commissione intende seguire gli sviluppi della situazione e si riserva il diritto di agire nel modo più appropriato.

(2004/C 58 E/068)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1205/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(2 aprile 2003)*

Oggetto: Messa al bando del partito HADEP in Turchia

La Corte costituzionale turca ha dichiarato, con una recente sentenza, la messa al bando del partito HADEP. Ha inoltre vietato a oltre 40 funzionari del partito la partecipazione, a qualsiasi titolo e per i prossimi cinque anni, a qualunque forma di attività politica. Inoltre, il procuratore generale ha chiesto la messa al bando anche del partito DEHAP, costituitosi in tempi molto recenti.

Sotto la denominazione di DEHAP, nell'ultima chiamata alle urne tenutasi in Turchia il partito HADEP è stato votato da oltre 2 milioni di elettori, per un totale nazionale pari al 6,2% anche se in 12 province a popolazione curda è risultato il primo partito con percentuali dell'ordine del 47% a Diyarbakir, Batman, Sirnak, Hakkari e Van.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha già condannato la Turchia per i numerosi casi di messa al bando di partiti politici in passato, mentre solo un anno fa (causa Sadak contro Turchia), la stessa Corte ha deliberato che «simili forme di messa al bando di partiti politici rappresentano non soltanto una violazione del diritto dei partiti di svolgere regolarmente le proprie attività e di esprimersi liberamente, ma anche del diritto degli elettori a elezioni libere ed eque».

In base a quanto precede, intende la Commissione intervenire per la revoca di tale inammissibile messa al bando, che al di là di ogni altra considerazione nega a milioni di curdi in Turchia il diritto al libero funzionamento di un partito politico, alla libera espressione nonché alla rappresentanza politica?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione*(30 aprile 2003)*

La Commissione conosce la situazione del partito HADEP e del partito DEHAP, che gli è succeduto. Il 14 marzo 2003 un portavoce della Commissione ha espresso preoccupazione per la messa al bando del partito HADEP, in quanto tale decisione appariva contrastare con lo spirito dell'attuale programma di riforme in Turchia.

Secondo le autorità turche la Corte costituzionale turca ha pronunciato la sentenza contro il partito HADEP dopo aver ottenuto la prova che tale partito aveva espressamente sostenuto e protetto il partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), considerato dalle autorità turche un'organizzazione terroristica.

La Commissione osserva che, benché la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) abbia in passato condannato la Turchia in materia di libero esercizio del mandato parlamentare e di libertà di espressione, alcuni procedimenti non si sono conclusi con la condanna della Turchia. Ad esempio nella causa tra il Refah Partisi (il partito del Welfare) ed altri contro la Turchia, la CEDU ha statuito che esistevano «motivi convincenti e imperativi che giustificavano la dissoluzione del Refah» da considerare «necessari ad una società democratica».

In qualità di paese candidato la Turchia aspira a soddisfare i criteri politici di Copenaghen nonché le priorità indicate dal partenariato di adesione. Esse comprendono il recepimento delle disposizioni relative alla libertà di associazione contenute nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e negli ordinamenti degli Stati membri. La Commissione continuerà a seguire tutti gli sviluppi relativi alla libertà di associazione in Turchia ed a sollevare tale questione nel dialogo periodico con le autorità turche.

(2004/C 58 E/069)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1225/03
di Mogens Camre (UEN) alla Commissione***(2 aprile 2003)*

Oggetto: Sussidi statali tedeschi agli artigiani che accettano di lavorare in altri paesi dell'UE

In un articolo del 15 marzo il quotidiano danese «JyskeVestkysten» scrive che un imprenditore di Kiel ha avuto l'idea di offrire artigiani tedeschi a costruttori danesi. Il raggio consiste nel fatto che lo Stato tedesco

eroga una sovvenzione di circa 60 corone danesi all'ora agli artigiani tedeschi che si recano all'estero per lavoro. Inoltre il singolo dipendente beneficia di una detrazione fiscale pari a circa 800 corone al giorno.

L'imprenditore in questione ha inviato 3000 tra e-mail e fax a costruttori danesi offrendo manodopera tedesca nel settore dell'edilizia con un salario orario di 120 corone. A titolo di paragone, per un artigiano specializzato danese un costruttore paga 175-190 corone l'ora.

L'imprenditore non fa nulla di illecito, si limita a sfruttare una legge tedesca vigente, poichè tale regime è stato introdotto dal «Bundesanstalt für Arbeit». Tuttavia, un simile regime danneggia fortemente il mercato del lavoro danese in quanto aumenta le pressioni su un settore nel quale in questo momento la disoccupazione è in aumento.

Pertanto tale regime tedesco non è solidale, poiché cerca di esportare la disoccupazione tedesca elevata in un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, compromettendo il sistema danese.

La Commissione può riferire come intende procedere per porre fine a questo regime che perturba la concorrenza?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 maggio 2003)

La Commissione può garantire all'Onorevole parlamentare di essere consapevole del fatto che gli aiuti a favore dell'occupazione concessi dagli Stati membri possono avere un profondo impatto sulla concorrenza nel mercato comune, anche se l'incentivazione dell'occupazione costituisce un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. La Comunità ha sviluppato una strategia europea per l'occupazione volta a promuovere questo obiettivo, che costituisce al tempo stesso la base giuridica per gli aiuti a favore dell'occupazione concessi dagli Stati membri, tramite l'adozione del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁽¹⁾.

Per quanto concerne le misure specifiche citate dall'Onorevole parlamentare, sembrano fare parte di piani e misure già in vigore e finalizzati a riformare il mercato tedesco del lavoro. Alcuni di questi elementi sono attualmente all'esame della Commissione nel quadro della normativa sugli aiuti di Stato. La Commissione chiederà alle autorità tedesche di fornire informazioni sulle misure specifiche segnalate dall'Onorevole parlamentare e, se del caso, le valuterà nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU L 337 del 13.12.2002, corrigendum GU L 349 del 24.12.2002.

(2004/C 58 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1231/03 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(2 aprile 2003)

Oggetto: Comitato UE sulla patente di guida

1. Chi sono i membri dei gruppi di lavoro medico-sanitari istituiti dal comitato UE sulla patente di guida e quali poteri o responsabilità decisionali hanno rispetto alla politica dell'Unione in materia di utilizzo di lenti bifocali alla guida?
2. La Commissione potrebbe confermare che il gruppo di lavoro interessato è stato istituito ed è già operativo e con quale frequenza esso si riunisce?

3. In quale fase del suo lavoro intende il gruppo di lavoro affrontare l'argomento delle lenti bifocali e quali azioni proattive o indagini sta effettuando nel merito?
4. Vi è un termine indicativo entro il quale il gruppo presenterà i risultati preliminari?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(30 aprile 2003)

La creazione di gruppi di lavoro composti da personale medico (compreso uno sulla visione) è stata annunciata al Comitato sulla patente di guida che ha approvato di massima il principio, ma questi gruppi di lavoro non sono ancora stati istituiti e non si è ancora proceduto a stabilirne il mandato né a designare i membri. I futuri gruppi di lavoro medici valuteranno i requisiti medici per la guida stabiliti nell'Allegato III della Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida⁽¹⁾, che risalgono al 1991.

La questione della guida con lenti bifocali è ancora in una fase sperimentale nell'Unione. Per ora l'uso delle lenti bifocali non è stato consentito (né si prevede che lo sia in un futuro immediato) in quanto si tratta di un tema da studiare e discutere attentamente.

Poiché il gruppo di lavoro medico sulla visione non è ancora stato istituito, non è possibile affermare quando l'argomento sarà discusso.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

(2004/C 58 E/071)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1258/03
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(3 aprile 2003)

Oggetto: La costruzione di navi da parte del cantiere Izar-Fene nella Ria di Ferrol in Galizia

Il Parlamento della Galizia ha recentemente approvato una proposta sollecitando che si conceda al cantiere Izar-Fene nella Ria di Ferrol in Galizia di riprendere la costruzione di navi, attività in cui aveva raggiunto una certa posizione a livello mondiale costruendo navi di anche 300 000 tonnellate, pur continuando l'attività di off-shore. In questo modo il cantiere Izar-Fene, ex cantiere Astano ora assorbito dalla compagnia Izar, non sarebbe più discriminato a causa della proibizione di costruire navi mercantili che era stata imposta in altre circostanze e aveva dato origine ad una grave crisi economica nella regione di Ferrol. La necessità di rinnovare la flotta mondiale per il trasporto di derivati del petrolio e di sostanze pericolose, particolarmente urgente alla luce degli effetti catastrofici di incidenti come quello della Prestige di fronte alle coste della Galizia, va a favore di una simile decisione, che contribuirebbe in modo rilevante allo sviluppo della regione di Ferrol e dell'intera Galizia.

Quale decisione prenderà la Commissione di fronte al sollecito del parlamento della Galizia, che riflette il desiderio manifestato dall'intera società galiziana?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(23 maggio 2003)

È opportuno ricordare che al cantiere navale Fene (ex Astano) era stato proibito di costruire navi in quanto questa era una delle condizioni alle quali la Commissione aveva autorizzato⁽¹⁾ la Spagna a concedere aiuti

importanti alla ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli. Va notato, inoltre, che tale decisione della Commissione si basava in parte sul regolamento del Consiglio ⁽¹⁾ 1013/97 del 2 giugno 1997 relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione che imponeva anch'esso come condizione il divieto di attività di costruzioni navali a Astano. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta formale dal governo spagnolo in merito al cantiere Fene e non ha assunto alcuna posizione in proposito.

⁽¹⁾ GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.

(2004/C 58 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1260/03
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(3 aprile 2003)

Oggetto: La presenza di imbarcazioni della Galizia nello sviluppo del settore ittico del Brasile

La Commissione conosce le esperienze delle navi da pesca provenienti da porti della Galizia come Vigo, La Coruna, Ribeira e Marín che operano o hanno operato in acque di competenza esclusiva del Brasile pagando le licenze ad aziende di quello Stato? Valendosi del desiderio di cooperazione del nuovo governo brasiliano, la Commissione sta prendendo delle misure per giungere ad accordi vantaggiosi per entrambe le parti?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 maggio 2003)

Attualmente, tra la Comunità ed il Brasile non esistono accordi in materia di pesca. Pertanto, le navi che battono bandiera di uno Stato membro non possono esercitare alcuna attività di pesca nelle acque del Brasile nel quadro di un siffatto accordo. La Commissione non esclude comunque che navi comunitarie abbiano stipulato contratti privati sulla cui base è stata loro consentito di pescare nelle acque brasiliane.

In passato la Commissione ha mantenuto contatti con il Brasile, allo scopo di esaminare la possibilità di concludere accordi reciprocamente proficui nel settore della pesca, tuttavia questi contatti non hanno mai dato luogo a negoziati ufficiali.

La Commissione è disposta a mantenere un regolare processo di consultazione con il Brasile al fine di esaminare questioni di reciproco interesse nel settore della pesca. Se il desiderio di cooperare in questo settore dovesse essere confermato, la Commissione è pronta ad impegnarsi in un dibattito diretto inteso ad approfondire le relazioni tra le due parti.

(2004/C 58 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1268/03
di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione

(3 aprile 2003)

Oggetto: Normativa italiana concernente le emittenti radiofoniche locali

In Italia la legge del 20 marzo 2001 n. 66, all'articolo 1, comma 2 bis, impone l'obbligo, per le emittenti di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, di assumere la natura giuridica di società di persone o di capitali che impieghino almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale.

Non ritiene la Commissione che tale norma costringa le emittenti radiofoniche locali a sostenere costi fissi rilevanti (in aggiunta al canone di concessione già imposto) con penalizzazione sul piano della libera concorrenza, e che essa sia in aperta contraddizione con la direttiva 97/13/CE⁽¹⁾, e il suo allegato, che al considerando 25 indicano quale suo scopo fondamentale quello di «permettere lo sviluppo del mercato interno nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e reti di telecomunicazione in tutta la Comunità»?

Più in particolare, il considerando 2 della direttiva afferma di voler «garantire che i regimi di autorizzazione generale e di concessione di licenza individuali siano basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, non discriminatori e trasparenti»; il considerando 3 che «l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti»; il considerando 4 che «i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali dovrebbero essere il meno costringenti possibile» e il considerando 10, infine, recita che «le condizioni cui sono subordinate le autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio che ne è oggetto, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti».

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(22 maggio 2003)

Le domande poste dall'Onorevole parlamentare riguardano l'obbligo istituito dalla legge del 20 marzo 2001, n. 66 che impone per la continuazione dell'attività di un emittente locale di radiodiffusione sonora determinati requisiti per quanto attiene al suo statuto giuridico. L'Onorevole parlamentare ritiene, innanzi tutto, che questa legge imponga alle emittenti locali costi fissi rilevanti a scapito della libera concorrenza. Inoltre, a suo parere, detta legge sarebbe in aperta contraddizione con la direttiva 97/13/CE del Parlamento e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (in appresso la «direttiva licenze»), in quanto per gli operatori interessati comporterebbe costi aggiuntivi significativi che impedirebbero lo sviluppo della concorrenza.

Innanzitutto i requisiti previsti possono comportare un onere per gli operatori interessati, ma niente indica che questi limiterebbero la libera concorrenza. Inoltre, i requisiti si applicano in maniera identica a tutti gli operatori e potrebbero essere giustificati dall'esigenza di garantire una continuità e una professionalità minima dei servizi delle emittenti autorizzate ad utilizzare uno spettro radio che è limitato. In tal caso, gli obblighi previsti potrebbero essere considerati adeguati.

Per quanto riguarda la conformità con la direttiva «licenze», la questione sollevata non sembra rientrare, a parere della Commissione, nel suo campo di applicazione. Come precisato all'articolo 2, paragrafo 2, la direttiva 97/13/CE utilizza le stesse definizioni della direttiva 90/387/CEE⁽¹⁾ modificata⁽²⁾, che riguarda i servizi di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva «Licenze» afferma che «la direttiva fa salve le norme specifiche adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario che disciplinano la distribuzione di programmi audiovisivi destinati al pubblico, e il contenuto di tali programmi».

A partire dal 25 luglio 2003, la direttiva «licenze» sarà abrogata e sostituita dalla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)⁽³⁾. Come per il quadro regolamentare precedente, la nuova disciplina, ivi compresa la direttiva «autorizzazioni», non riguarda il contenuto dei servizi erogati su reti di comunicazioni elettroniche che utilizzano i servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti radiotelevisivi.

Tuttavia, la direttiva «autorizzazioni» riguarda le autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica che comprendono le reti utilizzate per la radiodiffusione sonora, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽³⁾. Il termine ultimo per il recepimento della direttiva «autorizzazioni» è il 24 luglio 2003. L'Italia sta elaborando la legislazione necessaria. La Commissione naturalmente valuterà la conformità della legislazione nazionale con il nuovo quadro regolamentare comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, una volta che questa sarà notificata.

⁽¹⁾ Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision – ONP), GU L 192 del 24.7.1990.

⁽²⁾ Direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, GU L 295 del 29.10.1997.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002.

(2004/C 58 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1301/03
di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione

(7 aprile 2003)

Oggetto: Misure a favore dell'acquacoltura a norma del regolamento (CE) 1257/1999

Nella comunicazione COM(2002) 511 – Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea – la Commissione ha sottolineato il fatto che a norma del regolamento (CE) 1257/1999 ⁽¹⁾ alcuni aspetti ambientali connessi all'utilizzazione di vasche o altri bacini idrici per l'acquacoltura possono beneficiare del sostegno finanziario comunitario (pag. 23). Al punto 4.8 si elenca, tra questi aspetti, anche l'obiettivo di «riconoscere e rafforzare l'impatto positivo della coltura estensiva e del ripopolamento».

1. Ai sensi di detta disposizione, è possibile concedere sostegni finanziari anche a vasche gestite con tecniche estensive, anche se caratterizzate da un basso grado di redditività?
2. A parere della Commissione, quali misure dovranno essere adottate esattamente, affinché questi tipi di acquacoltura possano beneficiare del sostegno finanziario comunitario?
3. Quale tetto massimo è previsto per il sostegno finanziario di questo genere?
4. Di quale tipo sarebbero gli aiuti concessi?

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 giugno 2003)

Sebbene l'aiuto al settore dell'acquacoltura non sia di per sé ammissibile al sostegno a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), l'Onorevole parlamentare è nel giusto quando afferma che taluni aspetti ambientali connessi all'utilizzo di vasche ed altri bacini idrici destinati all'acquacoltura possono beneficiare del sostegno comunitario. Quest'ultimo rientra infatti nel capitolo VI del suddetto regolamento (agroambientale). Le disposizioni relative agli obiettivi in materia di ambiente e al sostegno contenute nel sopra citato capitolo sono applicabili anche a vasche che potrebbero essere utilizzate per l'acquacoltura, a condizione che il beneficiario sia un agricoltore.

Per quanto riguarda i singoli quesiti dell'Onorevole parlamentare, si può affermare quanto segue:

1. Per le misure agroambientali la redditività economica non costituisce un criterio di ammissibilità. Il criterio generale per la concessione dell'aiuto in virtù del sopra citato capitolo VI è che vi sia un beneficio per l'ambiente. Se l'esistenza di tale beneficio è dimostrata, si possono compensare gli sforzi dei potenziali beneficiari i quali, per ottenerlo, subiscono perdite di reddito e sostengono delle spese; qualora ciò sia necessario, è possibile concedere un incentivo fino al 20 % delle perdite.

2. Tali misure sono sintetizzate nell'articolo 22, secondo comma del regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare al terzo e al quarto trattino.
3. L'importo massimo dell'aiuto cofinanziabile ammonta a 450 EUR per ettaro e all'anno. Il contributo comunitario è fissato al 50 % (nelle zone dell'obiettivo 1: 75 %) dell'importo dell'aiuto complessivo fino a tale massimale.
4. La fonte del cofinanziamento comunitario è il FEAOG, sezione garanzia. Il cofinanziamento necessario da parte degli Stati membri può provenire da bilanci nazionali, regionali o da altri bilanci pubblici.

(2004/C 58 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1304/03

di David Bowe (PSE) alla Commissione

(7 aprile 2003)

Oggetto: Smaltimento di apparecchiature contenenti CFC e HCFC

Con riferimento al regolamento (CE) n. 2037/2000⁽¹⁾ e nello specifico allo smaltimento di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria contenenti CFC e HCFC, può la Commissione spiegare quali misure sta adottando al fine di garantire che questi elettrodomestici contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono vengano correttamente trasferiti agli impianti autorizzati di riciclaggio e smaltimento? In che modo gli Stati membri incoraggiano e sostengono attivamente la questione, al fine di assicurare che tali elettrodomestici siano smaltiti correttamente? Quali azioni vengono adottate dai paesi candidati al fine di assicurare lo smaltimento corretto di apparecchiature contenenti CFC e HCFC?

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 maggio 2003)

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, impone agli Stati membri di effettuare e notificare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono controllate ai sensi del suddetto regolamento e di definire i requisiti professionali minimi del personale utilizzato⁽¹⁾.

La Commissione ha il compito di verificare l'osservanza del regolamento esaminando i progressi compiuti da ogni Stato membro. Nel luglio del 2002 la Commissione ha inviato agli Stati membri una lettera ufficiale per richiamarli all'osservanza degli obblighi di notifica⁽²⁾.

Ad oggi tutti gli Stati membri tranne uno hanno risposto alle suddette lettere. Basandosi sulle valutazioni effettuate dalla Commissione, la maggior parte degli Stati membri ha attualmente notificato le norme relative alla sicurezza e alla qualità degli apparecchi che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono, le procedure d'ispezione per gli impianti che le contengono, i requisiti di registrazione e di notifica, i metodi di recupero, l'attrezzatura mobile e fissa per la loro distruzione, i relativi quantitativi recuperati, riciclati, rigenerati e distrutti nel 1999, nel 2000 e nel 2001, i requisiti professionali minimi per i tecnici utilizzati nel recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione nonché le azioni effettuate per informare il pubblico e le imprese sui requisiti del regolamento, compresi articoli pubblicati sui mezzi d'informazione, workshop e informazioni nei siti web ufficiali.

La Commissione ha accertato che quattro Stati membri non si sono conformati al regolamento e ha avviato contro di essi procedimenti d'infrazione per omessa notifica, notifica incompleta o carente applicazione del regolamento.

La Commissione ha monitorato accuratamente le iniziative intraprese dai paesi prossimi all'adesione per garantire entro il 1° maggio 2004 la conformità a tutti i requisiti del regolamento. Dopo tale data la Commissione valuterà il grado di osservanza di questi ultimi paesi basandosi sulle loro relazioni sul recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono l'ozono, secondo le stesse procedure seguite per gli attuali Stati membri. Bulgaria e Romania saranno tenute ad osservare gli stessi requisiti entro una data da concordare con l'Unione europea.

- (¹) L'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2037/2000 così stabilisce: «Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 [...]».
- (²) L'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2037/2000 così stabilisce: «Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte».

(2004/C 58 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1308/03
di Bill Newton Dunn (ELDR) alla Commissione

(7 aprile 2003)

Oggetto: Violazione dei diritti umani in Corea del nord

La Commissione sarà a conoscenza delle violazioni dei diritti umani, in particolare il trattamento riservato ai cristiani, che continuano ad essere perpetrate in Corea del nord.

La Commissione:

1. ha presentato osservazioni al governo nordcoreano?
2. prevede altri piani per cercare di migliorare la terribile situazione?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(5 maggio 2003)

La Corea del nord è al momento fonte di grave preoccupazione per la comunità internazionale, Unione compresa. L'Unione denuncia sistematicamente lo stato dei diritti dell'uomo, compresa la libertà religiosa, nei contatti politici periodici con le autorità della Repubblica democratica popolare di Corea. Nel giugno 2002, a Pyongyang, essa ha avuto modo di discutere della condizione dei cristiani in Corea del nord, chiedendo anche che il relatore speciale in materia di libertà religiosa o credo della commissione delle Nazioni unite per i diritti dell'uomo potesse accedere al paese.

La Commissione è tenuta regolarmente informata sulle condizioni dei cristiani dalle organizzazioni non governative (ONG), in particolare da Amnesty International e da Christian Solidarity Network (rete della solidarietà cristiana). Essa continuerà comunque a controllare molto da presso la situazione dei diritti dell'uomo in Corea del nord ed intervenendo ai dibattiti della Commissione ONU per i diritti dell'uomo attualmente riunita a Ginevra ha espresso la propria preoccupazione ed ha presentato una risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Corea del nord.

(2004/C 58 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1319/03**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione**

(7 aprile 2003)

Oggetto: Presunta distorsione della concorrenza in seguito ad aiuti di Stato illegali concessi dal governo spagnolo alla cantieristica spagnola

Nel novembre 2001 il settore della costruzione navale ha presentato alla Commissione una denuncia su una presunta distorsione della concorrenza dovuta agli aiuti di Stato concessi illegalmente da parte del governo spagnolo alla cantieristica spagnola. Tale distorsione della concorrenza potrebbe indebolire l'intero settore della cantieristica europea. Dalle indagini allora compiute dalla Commissione non è emersa alcuna prova che suffragasse il sospetto che le autorità spagnole avessero concesso aiuti di Stato alle aziende cantieristiche spagnole. Nel dicembre 2002 il settore della cantieristica ha presentato alla Commissione una nuova denuncia, che illustra diversi esempi che confermano i sospetti di aiuti di Stato.

Le aziende cantieristiche spagnole si trovano in una posizione per cui sono in grado di richiedere prezzi assai più bassi delle altre imprese del settore di altri Stati membri. Non vi è alcun motivo per cui si possa supporre che le aziende spagnole possano produrre ad un costo notevolmente inferiore rispetto alle altre imprese cantieristiche europee. Ciò dà adito al grave sospetto che siano in ballo aiuti di Stato non autorizzati.

Di recente il governo spagnolo ha concesso una sovvenzione di circa 500 milioni di euro alla cantieristica spagnola per lo sviluppo e la ricerca.

1. La Commissione è al corrente dei recenti sviluppi relativi ai supposti aiuti di Stato e, in caso affermativo, intende condurre delle indagini al riguardo?
2. La Commissione ritiene che si possa parlare di aiuti di Stato non permessi da parte del governo spagnolo alle aziende cantieristiche spagnole?
3. Come giudica la Commissione la sovvenzione di 500 milioni di euro, concessi di recente dal governo spagnolo alle imprese cantieristiche spagnole, alla luce di eventuali relazioni concorrenziali sleali? La predetta sovvenzione è stata comunicata a Bruxelles?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 maggio 2003)

1. Si presume che la prima domanda si riferisca alla questione menzionata al primo paragrafo dell'interrogazione.

È vero che nella fattispecie, come indica l'Onorevole parlamentare, la Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, non ha potuto trovare alcuna prova di un aiuto illegale effettivamente offerto o concesso dal governo spagnolo a cantieri navali nazionali. Va osservato che la denuncia in questione riguardava presunti aiuti a cantieri spagnoli privati.

La denuncia successiva presentata nel dicembre 2002 riguarda i cantieri spagnoli pubblici, e non può essere pertanto direttamente collegata alla denuncia precedente. Le indagini della Commissione su tale caso sono ancora in corso.

2. La Commissione ha avviato un procedimento⁽¹⁾ in merito al caso C 40/00, per i sospetti che i cantieri pubblici spagnoli abbiano ricevuto aiuti di Stato illegali.

3. La Commissione non è al corrente di alcuna decisione presa dal governo spagnolo in merito alla presunta concessione di 500 milioni di euro al settore della costruzione navale spagnolo come aiuto per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

⁽¹⁾ GU C 328 del 18.11.2000 e GU C 21 del 24.1.2002.

(2004/C 58 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1355/03**di Maurizio Turco (NI) alla Commissione***(10 aprile 2003)*

Oggetto: Vincenzo Mitidieri, 12 mesi di detenzione preventiva speciale con l'accusa di essere il capo di una associazione mafiosa, assolto «perché il fatto non sussiste» ma ancora detenuto

Il signor Vincenzo Mitidieri dopo 12 mesi di detenzione preventiva in regime speciale (41bis) nel carcere di Terni perché accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il 12 marzo 2003 è stato assolto dal Tribunale di Matera «perché il fatto non sussiste» e nonostante abbia fatto istanza al Ministro della Giustizia per la revoca del regime speciale non ha ancora ricevuto alcuna risposta ed è tuttora sottoposto al regime di detenzione speciale.

La legge della Repubblica italiana del 23 dicembre 2002, n. 279 prevede

- a) all'art. 2 c.2-sexies che «Il Tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo (...) decide in camera di consiglio (...) sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso (...); entro il 31 dicembre 2002 i circa 700 detenuti in regime di detenzione speciale — tra cui il signor Mitidieri — hanno ricevuto il decreto di applicazione, molti di loro hanno fatto ricorso nei termini prescritti dei 10 giorni, ma non si ha notizia di un solo decreto discusso dai Tribunali di sorveglianza nei termini di 10 giorni mentre se ne hanno di fissazione delle udienze dopo 90/180 giorni;
- b) all'art. 2 c.2 par.2bis che i decreti di applicazione «sono adottati con decreto motivato del Ministro della Giustizia». Su come venga vagliata la motivazione l'ex sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Ayala, nella 21a seduta della «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare» del 9 luglio 2002 ha dichiarato «(...) saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato, le motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un'azione automatica che sappiamo fare tutti e con l'occhio bendato viene meglio). Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio diabolica»;
- c) all'art. 1, c.1, par. a), che per quanto riguarda detti detenuti «(...) l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (...) possono essere concessi (...) solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia», pratica questa che è configurata dalle convenzioni internazionali dell'ONU e del Consiglio dell'Europa come tortura.

Visti gli articoli 6 e 7 del TUE, può la Commissione far sapere se dispone di strumenti, e in tal caso di quali, per monitorare il rispetto degli articoli 6 e 7 del TUE, ovvero quali procedure interne sono previste nel caso dovesse ricevere denunce per violazione degli stessi?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(22 maggio 2003)*

Il regime di detenzione del sig. Vincenzo Mitidieri è una questione attinente al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna e quindi, ai sensi dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, di responsabilità degli Stati membri, e in questo caso delle autorità italiane.

Per quanto riguarda un eventuale intervento della Commissione, questa si rammarica di dover informare l'Onorevole parlamentare che non è legittimata ad intervenire in una materia che è interamente di competenza degli Stati membri.

Va tuttavia precisato che il sig. Mitidieri, se ritiene che siano stati violati i suoi diritti fondamentali, ha la possibilità di adire, dopo aver esaurito tutti i mezzi di ricorso nazionali, la Corte europea dei diritti dell'uomo.

(2004/C 58 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1368/03**di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione***(11 aprile 2003)*

Oggetto: Aumento degli aiuti per le nocciole

La coltivazione dei frutti a guscio in determinate zone dell'Unione europea costituisce un tipico esempio di monocultura e multifunzionalità. Le aree dedicate alla loro produzione sono una garanzia per la conservazione del territorio, oltre a evitare l'erosione e a contribuire al contenimento di uno dei rischi più peculiari della macchia mediterranea, quale quello degli incendi forestali, soprattutto durante la lunga — e in molti casi secca — stagione estiva. Quest'ultima si caratterizza per le elevate temperature e, allo stesso tempo, per la mancanza quasi assoluta di precipitazioni a carattere piovoso.

La possibilità di coltivazioni alternative nelle attuali zone di produzione di nocciole è altamente difficile. Non bisogna dimenticare che, nel 19° secolo, alcune delle aree attualmente adibite a tale coltivazione erano state zone di produzione vinicola prima della comparsa del flagello della fillossera, che infestò i vigneti della Catalogna negli ultimi decenni del succitato secolo. Una gran parte degli antichi vigneti venne sostituita dai noccioli. Attualmente, la normativa vigente in materia di coltivazione della vite nel quadro dell'UE (Regolamento (CE) n. 1493/1999⁽¹⁾) rende impossibile un ritorno alla situazione precedente all'invasione della fillossera.

Nemmeno la messa a dimora di oleacee, nella fattispecie di ulivi, può essere considerata una possibile alternativa, dati il clima e la latitudine delle zone di produzione delle nocciole e vista anche la normativa vigente a livello comunitario in materia di produzione di olio d'oliva (Regolamento (CE) n. 1873/2002⁽²⁾).

Non è nemmeno possibile, infine, potenziare la coltivazione di cereali — che potrebbe sostituire quella dei noccioli nei casi in cui questi crescano in terreni pianeggianti — in virtù del Regolamento (CEE) n. 1766/92⁽³⁾ dell'Unione Europea.

Data la multifunzionalità della coltivazione dei noccioli e la loro difficile sostituzione con altri prodotti, non ritiene la Commissione che debbano essere definiti aiuti maggiori rispetto a quelli attualmente previsti nella proposta COM(2003) 23 finale?

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 22.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(16 maggio 2003)*

Come già detto all'Onorevole parlamentare nella risposta data alla sua interrogazione scritta E-0295/03⁽¹⁾, prima di presentare la propria proposta⁽²⁾ la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva del comparto comunitario della frutta a guscio. Dai risultati di tale valutazione si evince chiaramente che la produzione della frutta a guscio nella Comunità soffre nel complesso di una cronica mancanza di competitività, pur svolgendo un ruolo fondamentale nel tutelare e nel mantenere l'equilibrio ambientale, sociale e rurale in numerose regioni.

Pertanto, la Commissione condivide l'opinione dell'Onorevole parlamentare sul ruolo strategico e multifunzionale che la produzione della frutta a guscio svolge ancora nel mantenimento dell'ambiente e del paesaggio. Di conseguenza la proposta sottoposta al Consiglio ed al Parlamento rappresenta un nuovo regime, presentato come misura di mercato, pur contenendo un forte aspetto di «sviluppo rurale».

Quanto alla dotazione finanziaria, la cifra proposta di 80 milioni di EUR riflette l'intento di assicurare la neutralità di bilancio rispetto all'attuale spesa comunitaria per i programmi di miglioramento: la Comunità ha speso 970 milioni di euro in 12 anni. Si prevede di coprire una notevole parte della superficie produttiva, stimata a 800 000 ettari (ha). Ciò spiega l'importo di 100 EUR/ha per la quota comunitaria.

La Commissione ha proposto un unico importo di aiuto all'ettaro, in considerazione di una serie di elementi:

- la necessità di istituire un sistema semplice e facile da utilizzare;
- il fatto che l'aiuto trova la sua principale ragion d'essere nella multifunzionalità del settore della frutta a guscio. È difficile sostenere che tipi diversi di frutta a guscio (mandorle o nocchie, per esempio) contribuiscono diversamente a tale ruolo.

La proposta della Commissione offre un considerevole aiuto per il raggiungimento delle finalità ambientali e rurali in quanto consente di continuare una produzione sostenibile nelle zone non competitive e, contemporaneamente, costituisce un contributo mirato a favore di una produzione competitiva.

Pertanto, nella fase attuale la Commissione non ha l'intenzione di apportare modifiche sostanziali alla sua proposta iniziale.

(¹) GU C 192 E del 14.8.2003, pag. 167.

(²) COM(2003) 23 def.

(2004/C 58 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1374/03
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(15 aprile 2003)

Oggetto: Legname (illegale) utilizzato nella costruzione di edifici sede di uffici della Commissione europea

La Commissione europea presenterà una proposta per un piano d'azione dell'Unione europea sull'applicazione giuridica, la governance e il commercio in campo forestale (FLEGT). Uno degli argomenti affrontati in tale piano d'azione riguarderà gli appalti pubblici. La Commissione ha molti uffici dislocati in vari immobili a Bruxelles e dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire che non venga utilizzato legname proveniente da fonti illegali.

La Commissione può fornire un elenco degli edifici in cui si trovano gli uffici della Commissione, indicando nello specifico chi sono i proprietari dei vari edifici, nonché i dettagli in merito alle opere di ristrutturazione, di risanamento e le nuove costruzioni effettuate nell'ultimo quinquennio o previste durante i prossimi sei mesi, nonché informazioni dettagliate sul modo in cui la Commissione verifica i contratti, gli appaltatori e i subappaltatori e, in particolare, informazioni sulle società che forniscono legname e prodotti derivati agli appaltatori e subappaltatori?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(19 giugno 2003)

Misure di salvaguardia sono state poste in essere per garantire che gli edifici occupati dalla Commissione non contengano legname proveniente da fonti illegali. Allorché nuovi edifici vengono allestiti, oppure edifici preesistenti vengono rimessi a nuovo in nome della Commissione, i lavori sono eseguiti nel rispetto assoluto dei requisiti imposti dalla legislazione belga, incluso il divieto di adoperare determinati materiali.

Inoltre, a seconda delle specifiche tecniche di un progetto, si richiede anche la conformità ai requisiti dell'«Edificio tipo» («Immeuble Type»). Questo documento costituisce la norma di riferimento della Commissione in materia di edifici e stabilisce i requisiti per quanto riguarda la qualità dello spazio, l'impiego dei materiali e la qualità degli impianti tecnici. La versione più recente prevede che l'unico modo di incoraggiare migliori pratiche in materia di gestione forestale è specificare, nei bandi di gara, che il legno adoperato debba essere ottenuto secondo metodi forestali conformi alle norme che disciplinano lo sviluppo sostenibile.

Nei casi in cui la Commissione può influenzare il mercato relativamente agli edifici che intende occupare, come per la ristrutturazione del Berlaymont, essa impone esplicitamente ai promotori di adoperare legname proveniente esclusivamente da fonti sostenibili. La conformità ai requisiti dell'«Edificio Tipo» è verificata dal personale tecnico dell'Ufficio Infrastrutture e Logistica di Bruxelles. L'accettazione definitiva dei lavori effettuati in base a contratti di costruzione è soggetta alla presentazione di documenti comprovanti la conformità alle disposizioni legali e contrattuali.

La ricerca occorrente per dare all'Onorevole parlamentare una risposta più particolareggiata sui singoli quesiti sollevati relativamente a ciascun edificio sarebbe assolutamente sproporzionata rispetto al risultato ottenuto nonché inadatta nel contesto della risposta ad un'interrogazione scritta. Ciò nonostante, alcune informazioni particolareggiate, richieste in merito alla norma di costruzione «Immeuble Type», sono inviate direttamente all'Onorevole parlamentare ad integrazione della presente risposta.

(2004/C 58 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1381/03
di Giles Chichester (PPE-DE) alla Commissione

(15 aprile 2003)

Oggetto: Aiuti di Stato svedesi a favore delle società per gli alloggi comunali

Lo sviluppo degli investimenti immobiliari transfrontalieri è uno degli ultimi importanti successi del mercato interno, con un volume di circa 25 miliardi di euro in pochi anni. Ciò sta portando, in cambio, alla nascita di un'industria immobiliare europea i cui servizi sempre più sofisticati forniscono un importante sostegno all'economia europea. È dovere della Commissione garantire che gli aiuti di Stato non producano distorsioni della concorrenza nel settore immobiliare.

L'anno scorso, il governo svedese ha concesso una prima sovvenzione di 300 milioni di euro a favore delle società per gli alloggi comunali (MHC). Tale contributo serviva, tra l'altro, per l'acquisto di alloggi non idonei da parte delle MHC in vista di una conversione per altri usi e la messa a disposizione delle MHC di capitale e garanzie sui prestiti. La distorsione della concorrenza è dovuta al fatto che le MHC non forniscono alloggi popolari, in quanto esse sono in concorrenza con altre società private per lo stesso tipo di clientela. La distorsione è ulteriormente aggravata dal fatto che il «sistema di determinazione del valore» svedese obbliga i giudici locali a fissare l'importo delle locazioni private a tariffe simili a quelle applicate dalle MHC. Gli aiuti di Stato consentono quindi alle MHC di indurre le imprese private operanti in questo settore alla rovina, in quanto possono fissare gli affitti a livelli irraggiungibili per i concorrenti privati.

La distorsione è particolarmente importante per gli investimenti immobiliari a livello europeo, sempre più cospicui e in aumento in Svezia, in quanto nel loro complesso e per definizione gli investimenti sono di tipo privato.

Sulla base di una denuncia sporta dalla Federazione immobiliare europea, l'estate scorsa la Commissione ha avviato un'indagine (CP 115/02 — Sostegno finanziario concesso alle società per gli alloggi comunali svedesi), a cui ha fatto seguito una risposta del governo svedese.

1. La Commissione ha risposto alla lettera del governo svedese, datata 16 ottobre 2002, e in caso di risposta affermativa, quale è stata la sua risposta?
2. Qual è la situazione attuale delle indagini della Commissione in merito a tale argomento?
3. Quando prevede la Commissione di concludere il caso?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(15 maggio 2003)

1. Le informazioni fornite dal governo svedese nella lettera del 16 ottobre 2002 sono ancora in fase di valutazione e non si è ancora data, pertanto, una risposta ufficiale.

2. La Commissione sta esaminando i vari aspetti sollevati dalla denuncia originale. Oltre a ciò, il 21 gennaio 2003 la Commissione ha ricevuto una notifica formale dal governo svedese in merito a ulteriori interventi statali proposti nel settore del mercato immobiliare in Svezia. Al fine di garantire una approccio coerente nella valutazione dei due casi in oggetto, la Commissione conduce attualmente le indagini in parallelo; per poter proseguire su questa base, essa ha chiesto alle autorità svedesi ulteriori informazioni in merito alla notifica.

3. La Commissione non ha ancora raggiunto conclusioni definitive. Prevede di farlo una volta ricevute tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione definitiva.

(2004/C 58 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1387/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(15 aprile 2003)

Oggetto: Possibilità di finanziamento di un progetto in ambito zootecnico nell'Europa dell'Est

La società italiana Nuova Cizo s.r.l. opera da alcuni anni nel settore della zootecnica ed in particolare della progettazione, costruzione, installazione e commercializzazione di strutture metalliche, attrezzature automatiche, silos di stoccaggio per alimenti, impiantistica varia.

L'azienda ha acquisito una notevole capacità tecnica innovativa ed è chiamata sempre più spesso a realizzare progetti completi, comprendenti la fornitura delle strutture per l'allevamento, le attrezzature automatiche ed i relativi impianti tecnologici, tra cui un progetto unico in Europa per la produzione di un pollo biologico.

Attualmente essa sta sviluppando due progetti innovativi di allevamento del pollame a ciclo chiuso che comprendono tutte le fasi di produzione, dall'uovo all'animale adulto, incluso il processo di lavorazione, confezionamento delle carni e distribuzione sul mercato locale del prodotto finito.

Tali progetti sono oggetto dell'interesse di alcuni paesi dell'Europa dell'Est prossimi all'ingresso nell'Unione europea, e di altri, tra i quali in particolare l'Albania, che potrebbero iniziare una cooperazione finalizzata alla realizzazione di simili cicli produttivi nel proprio territorio.

Ciò premesso, intende la Commissione far sapere:

1. se esistono fondi che l'UE abbia predisposto per finanziare i progetti sopra descritti nei paesi dell'Est europeo.
2. Secondo quali modalità la società Nuova Cizo o le sue partner possano accedere a simili finanziamenti.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(3 giugno 2003)

1. In materia di agricoltura e sviluppo rurale, i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale beneficiano del programma di preadesione Sapard, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999⁽¹⁾.

In tale contesto, i paesi candidati elaborano un programma, approvato dalla Commissione, e ne assicurano la gestione decentralizzata in seguito ad una decisione della Commissione che conferisce loro tale prerogativa. Tra le misure cofinanziabili risultano gli investimenti nelle aziende agricole e quelli relativi alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura. Per queste categorie di investimenti, il finanziamento pubblico può rappresentare fino al 50% dei costi ammissibili, e quello comunitario fino al 75% del finanziamento pubblico.

2. Tutti i paesi candidati hanno incluso nel proprio programma Sapard questi due tipi di misure e hanno ricevuto l'accordo della Commissione per assicurarne la gestione.

Le modalità specifiche relative alle singole misure (campo d'applicazione, tipo di investimento e di spesa ammissibile, importo massimo ammissibile ...) sono definite nell'ambito dei singoli programmi.

Le aziende interessate possono pertanto consultare tali programmi disponibili online sul sito della Direzione generale dell'agricoltura della Commissione europea (http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/countries/index_en.htm); per ogni paese, insieme alla descrizione delle diverse misure viene fornito anche il recapito dell'organismo («agenzia Sapard») responsabile della loro applicazione al quale, a seconda dei casi, è opportuno rivolgersi per ricevere informazioni più dettagliate sulle modalità di applicazione del programma in questione (calendario ...). È tuttavia opportuno notare che la pratica per la domanda di finanziamento deve essere presentata dal beneficiario del progetto.

(¹) GU L 161 del 26.6.1999.

(2004/C 58 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1454/03
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(29 aprile 2003)

Oggetto: Euratom/altre istituzioni finanziarie internazionali/requisiti in materia di responsabilità pubblica

1. Altre istituzioni finanziarie

Può la Commissione fornire dettagli sulle politiche di prestito nel settore nucleare di istituzioni finanziarie internazionali, quali ad esempio la Banca mondiale, la Banca europea per gli investimenti, la Banca nordica per gli investimenti, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca interamericana di sviluppo e la Banca africana di sviluppo?

2. Requisiti in materia di responsabilità pubblica

Esistono requisiti di carattere pubblico per la concessione di prestiti Euratom, ad esempio:

- a) I destinatari del prestito devono passare attraverso un processo completo di partecipazione pubblica, che preveda anche la conformità ad accordi internazionali quale ad esempio la convenzione di Espoo?
- b) I destinatari del prestito sono tenuti alla pubblicazione della valutazione completa sull'impatto ambientale?
- c) È richiesta l'approvazione del parlamento nello stato ricevente prima della concessione del prestito?
- d) Per i lavori di costruzione in progetto devono essere indette gare d'appalto? In caso contrario, perché?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(26 giugno 2003)

1. Per quanto è noto alla Commissione, tra le istituzioni finanziarie internazionali soltanto la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta applicando attualmente una politica attiva di prestiti, tramite le sue risorse ordinarie, per l'ottimizzazione e l'ammodernamento delle centrali nucleari.

Le condizioni principali prevedono:

- un nesso diretto con la chiusura dei reattori ad alto rischio attivi nel paese in questione;
- il rispetto degli stessi criteri relativi al minor costo, alla sostenibilità finanziaria e allo standard ambientale dei progetti non nucleari;

- il rispetto dei principi fondamentali espressi nei documenti dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), riguardanti gli standard applicati per la costruzione, la gestione e l'attività dell'impianto;
- l'approvazione da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza nucleare.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha finanziato in passato progetti nucleari negli Stati membri ma, al momento attuale, non sta perseguendo alcuna politica attiva in questo ambito e non ha mai preso in considerazione l'idea di finanziare progetti di questo tipo nei paesi terzi.

2. a) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997⁽²⁾ e la Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, si applicano solo ad alcuni progetti nucleari. Per questi progetti vanno seguite le disposizioni di partecipazione statale in esse contenute. Per gli altri, il processo di partecipazione statale va seguito come stabilito nella legislazione del paese in questione. Inoltre, in caso il paese abbia ratificato accordi internazionali relativi al nucleare, anche questi ultimi dovranno essere rispettati.
- b) Sì, se il diritto nazionale lo richiede. La VIA completa deve essere resa disponibile al pubblico nella misura in cui lo richiedono la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 sulla valutazione dell'impatto ambientale e/o la legislazione nazionale applicabile nei paesi terzi.
- c) La risposta a questa domanda dipende dalla legislazione nazionale dello Stato beneficiario.
- d) Negli Stati membri è un obbligo; nei paesi terzi si applica il diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2004/C 58 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1456/03
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(29 aprile 2003)

Oggetto: Prestiti Euratom negli Stati membri e non

1. Sono state ricevute richieste di prestiti Euratom da parte degli Stati membri dal 1987?
2. Perché negli ultimi anni non è stato concesso alcun prestito per la costruzione di impianti negli Stati membri?
3. Può la Banca europea per gli investimenti concedere prestiti per progetti nucleari? In caso affermativo, perché non si ricorre a tale istituzione per la concessione di finanziamenti invece che allo strumento di prestito Euratom?
4. Kozloduy 5 e 6:
 - a) Qual è il programma di finanziamento previsto per tale progetto — ad esempio, quale importo è già stato erogato e quali sono le date previste per le altre tranche?
 - b) La chiusura delle unità 1-4 di Kozloduy entro il 2008 costituisce una delle condizioni per la concessione del prestito? Il programma di restituzione del prestito verrà accelerato qualora la chiusura permanente di tutti e quattro i reattori non abbia luogo entro tale data?

5. Khmel'nitsky 2 e Rovno 4:
 - a) Perché la somma di 688 milioni di euro è stata inclusa nella colonna degli importi approvati nel non-paper (versione 1) se sul progetto è stato raggiunto soltanto un accordo provvisorio?
 - b) Intende la Commissione richiedere ulteriori valutazioni di carattere economico e in materia di sicurezza per questo progetto in caso venga riproposto? In tal caso verrà richiesta un'analisi da parte del Gruppo di esperti di sicurezza nucleare PHARE e TACIS e della Banca europea per gli investimenti?
 - c) Qual è attualmente il calendario previsto per l'ulteriore sviluppo del progetto?
6. Cernavoda 2:
 - a) Può la Commissione fornire documenti che dimostrino che il finanziamento Euratom di Cernavoda 2 eserciterà un impatto diretto sul rafforzamento della sicurezza nucleare nel progetto?
 - b) Qual è il calendario attualmente previsto per la decisione della Commissione europea in ordine a questo progetto?
 - c) Può la Commissione fornire le dichiarazioni di approvazione e i relativi documenti della Banca europea per gli investimenti e del Gruppo di esperti di sicurezza nucleare PHARE e TACIS?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(7 luglio 2003)

1. No.
2. A quanto sembra, il numero dei progetti d'investimento nel settore nucleare è diminuito in modo significativo negli Stati membri nel corso degli anni '80 e '90.
3. La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha finanziato in passato progetti degli Stati membri nel settore nucleare, molto spesso in parallelo con Euratom. Tale possibilità rimane tuttora valida, ma la BEI si astiene attualmente dal finanziare progetti nucleari nei paesi terzi.
4. a) A tutt'oggi sono stati erogati 80 milioni di euro. Un'altra tranche di 25 milioni di euro sta per essere versata; il saldo, per un importo massimo di 212,5 milioni di euro, sarà versato nel corso del progetto fino alla sua conclusione nel 2006.
b) La chiusura delle unità 1-4 costituisce una condizione per la concessione del prestito. Le unità 1 e 2 sono già state chiuse e la Commissione auspica che le unità 3 e 4 vengano chiuse entro la fine del 2006. Qualora questa condizione fosse disattesa, il programma di rimborso del prestito potrebbe essere accelerato.
5. a) b) c) Nel dicembre 2000 la Commissione ha approvato la concessione di un prestito Euratom per il progetto K2R4, subordinandolo a talune condizioni che risultavano soddisfatte a fine 2001. Tuttavia, al momento di firmare il contratto di prestito, il governo dell'Ucraina ha chiesto alla Commissione ed alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) (l'altro principale mutuante di questo progetto) di proseguire le discussioni in relazione ad alcune condizioni finanziarie. Tali discussioni sono tuttora in corso ed è difficile prevedere quando saranno concluse. Esse vertono su taluni aspetti finanziari (il costo, le tariffe elettriche, il piano di finanziamento, ecc.) ma non sugli aspetti tecnici del progetto. Soltanto quando si sarà pervenuti ad un accordo sulla riorganizzazione del progetto si potrà decidere se uno degli studi deve essere modificato o aggiornato. In ogni caso, la decisione della Commissione è giuridicamente vincolante e può essere annullata soltanto da una nuova decisione della Commissione. Per questo motivo, l'importo corrispondente deve rimanere vincolato ad una precisa destinazione e non è pertanto disponibile per altri progetti.
Eventuali ulteriori valutazioni e/o relazioni d'esame relative all'aspetto economico e della sicurezza da parte del Gruppo di esperti per la sicurezza nucleare dei programmi PHARE e TACIS e della Banca europea per gli investimenti dipenderanno dall'accordo definitivo con l'Ucraina.
6. a) La relazione del Gruppo di esperti per la sicurezza nucleare dei programmi PHARE e TACIS sarà trasmessa a parte dalla Commissione.
b) Il calendario prevede che la Commissione potrebbe essere in grado di pronunciarsi a favore della concessione del prestito nell'estate 2003.
c) La relazione del Gruppo di esperti ed il parere della BEI saranno trasmessi separatamente.

(2004/C 58 E/085)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1458/03
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 aprile 2003)

Oggetto: Cronistoria dello strumento di prestito Euratom

1. Intende la Commissione rendere noto un elenco di tutti i prestiti Euratom concessi fino ad ora, comprendente i seguenti dettagli:

- tipo e nome dell'impianto nucleare,
- paese in cui è sito l'impianto,
- ammontare del prestito,
- scopo del prestito, quali ad esempio: miglioramento della sicurezza dell'impianto operativo; completamento; nuova costruzione
- i nomi degli impianti o delle società che hanno ricevuto prestiti Euratom?

2. I prestiti sono stati utilizzati per la costruzione di impianti di smaltimento di rifiuti nucleari? In caso contrario, per quale motivo?

3. Sono stati richiesti e/o concessi prestiti per attività riguardanti impianti di ritrattamento?

4. Qual è il budget per lo sviluppo di ciascun prestito Euratom? Viene richiesto di fornire dettagli sui diversi fondi TACIS o PHARE per la preparazione dei seguenti progetti, compresi gli importi e gli obiettivi previsti per ciascun sottoprogetto;

- Mochovce,
- Kozloduy 5 e 6,
- Khmel'nitsky 2 e Rovno 4,
- Cernavoda 2,
- Kalinin 3.

5. Intende la Commissione rendere noto un elenco dello staff incaricato dello sviluppo dei prestiti Euratom e il budget annuale della loro unità, comprese remunerazioni e spese generali?

6. Che vantaggi finanziari presenta per le imprese di servizi pubblici l'ottenimento di un prestito Euratom rispetto a un finanziamento concesso da una banca privata? Ad esempio, nel caso di Kozloduy 5 e 6, quali sono stati il tasso di interesse e il periodo di grazia stabiliti per il progetto rispetto a quelli che si sarebbero potuti ottenere senza il prestito Euratom?

7. Viene richiesto di fornire dettagli sulle condizioni di natura finanziaria e cioè:

- Quali tassi di interesse vengono applicati ai prestiti?
- Quale periodo di grazia viene utilizzato per i prestiti?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(7 luglio 2003)

1. Una tabella di informazioni su tutti i prestiti Euratom accordati tra il 1977 ed il 1987 è stata trasmessa direttamente all'Onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento. Gli unici prestiti concessi successivamente hanno riguardato il progetto di miglioramento della sicurezza 5 e 6 di Kozloduy, Bulgaria, descritto in dettaglio nella risposta della Commissione alla domanda scritta E-1456/03 posta dall'Onorevole parlamentare (1).

2. Sì. Un prestito è stato concesso nel 1987, in Francia, per la costruzione di due edifici all'interno di una centrale nucleare. Gli edifici erano destinati al deposito temporaneo di rifiuti di combustibile nucleare provenienti dalla centrale stessa. Altrove, Euratom ha finanziato altri progetti di costruzione di centrali nucleari, ivi compresi gli impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; ad esempio, la costruzione di centrali elettriche in Francia ed in Italia che erano dotate di specifici impianti di stoccaggio dei rifiuti.

3. Sì, è stato concesso un prestito per un impianto di trattamento nel Regno Unito. Il progetto comprendeva la costruzione di impianto di smaltimento degli elementi di combustibile a ossido di uranio, ed altre strutture di supporto.

4. Il finanziamento proviene da varie fonti ed attualmente è ottenuto dai programmi TACIS o PHARE. Per quanto riguarda i costi che sono direttamente connessi alle procedure Euratom, la Commissione rimanda direttamente alla tabella trasmessa all'Onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento. Tali costi concernono studi condotti nell'ambito delle procedure Euratom, il lavoro svolto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la preparazione del suo parere e dalla Commissione per la preparazione dei documenti relativi al prestito. Giova osservare che la Commissione si è talvolta basata su studi finanziati dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

5. L'Unità L-3 della Direzione generale per gli affari economici e finanziari è attualmente responsabile della gestione dei prestiti Euratom, che dal 1994 sono soprattutto destinati ad alcuni paesi terzi. Inoltre, altre direzioni sono coinvolte in questo settore per la loro specifica competenza (in particolare l'ambiente, l'energia, la sicurezza nucleare, l'allargamento, le relazioni esterne, EuropeAid). Attualmente, nell'Unità L-3 quattro funzionari lavorano principalmente alla gestione dei prestiti. Si calcola che nel 2002, la remunerazione media di un funzionario (nell'insieme delle categorie) era di 108 000 euro.

Si noti che i prestiti chiesti dagli Stati membri tra il 1977 ed il 1987 implicavano un impegno molto meno gravoso per la Commissione, in quanto l'analisi delle domande era meno complessa e parte del lavoro era condiviso con la BEI.

6. Il principale vantaggio è che Euratom, grazie alla sua classificazione creditizia sui mercati, può raccogliere fondi alle migliori condizioni possibili. Tuttavia, non si tratta di sovvenzioni. I prestiti sono concessi dalla Commissione alle condizioni che ottiene sul mercato, con l'aggiunta di una piccola commissione di gestione.

Il piano di rimborso di un prestito dipende dagli obiettivi del mutuatario. Generalmente, i periodi di grazia concessi per i prestiti Euratom permettono di portare a termine il progetto e di conseguire i primi introiti di denaro.

Le condizioni finanziarie sono stabilite per ciascun esborso. Per Kozloduy, l'intero ammontare del prestito è scaglionato in diverse quote (circa due all'anno) durante tutta la durata del progetto ed il rimborso del capitale comincia a decorrere di solito due anni dopo la conclusione del progetto. Le condizioni possono essere definite man mano che le quote sono versate. Finora il tasso d'interesse applicato al prestito è stato superiore di alcuni punti base al tasso di prestito interbancario (o tasso fisso equivalente). La prima quota è stata versata nel 2001 ed il primo rimborso del capitale è previsto nel 2007.

Le condizioni alle quali deve sottostare un mutuatario per ottenere un finanziamento da altre fonti variano in funzione della sua posizione finanziaria e delle opportunità sul mercato. La Commissione non è in grado di stabilire quali alternative di finanziamento sarebbero state disponibili nel presente caso.

7. Le condizioni di ciascun prestito sono negoziate con il mutuatario nell'ambito della decisione esistente ed in funzione della disponibilità dei fondi sul mercato. Un prestito può essere erogato in diverse quote e ciascuna può essere subordinata a condizioni particolari.

Il tasso d'interesse applicato a ciascuna quota rispecchia il tasso d'interesse dei corrispondenti prestiti contratti sul mercato. Euratom aggiunge alcuni punti base per coprire le spese amministrative.

Di norma, la Commissione esamina il calendario del progetto con il mutuatario e dispone che i versamenti siano in linea con gli obiettivi (principali) e le necessità di finanziamento, ad esempio i pagamenti da effettuare in base ai contratti. Il calendario dei pagamenti dovrebbe essere integrato nel piano di finanziamento generale.

Un periodo di grazia è fissato con il mutuatario per ogni quota, in funzione della durata del periodo di esecuzione del progetto e delle entrate previste, ad esempio, la data prevista per l'entrata in funzione + due anni circa.

(¹) V. pag. 66.

(2004/C 58 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1474/03
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(30 aprile 2003)

Oggetto: Politica linguistica nelle Scuole europee e nell'istruzione in Europa

In vista dell'imminente ampliamento dell'Unione europea fino a comprendere 25 Stati membri, sono state avanzate proposte, idee o intenzioni circa l'abolizione o la riduzione delle ore di insegnamento delle lingue europee meno diffuse (greco, portoghese, finlandese, svedese eccetera) previste dai programmi di studio delle Scuole europee il cui funzionamento, come noto, è finanziato dal bilancio comunitario? È stata avanzata l'idea di un «diploma europeo» di istruzione secondaria superiore negli Stati UE, oltre a quello rilasciato attualmente? È stata avanzata l'idea o l'intenzione di varare un «programma di studi europeo» inizialmente nelle scuole pubbliche belghe, successivamente nelle scuole pubbliche dei restanti Stati membri dell'UE?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(19 giugno 2003)

1. Come l'Onorevole parlamentare sa, la gestione delle Scuole europee non spetta alla Commissione bensì al Consiglio superiore, istituito dallo statuto delle Scuole europee. Tale organo è composto dai rappresentanti dei singoli Stati membri e la Commissione possiede un solo diritto di voto su un totale di sedici. La Commissione può tuttavia informare il Parlamento che, da sempre, le Scuole europee impartiscono agli alunni l'insegnamento della loro lingua madre purché essa sia una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Inoltre, sono state aperte sezioni linguistiche ogni qualvolta un numero sufficiente di alunni che parlava una determinata lingua giustificava l'iniziativa. Questo principio è stato rispettato in occasione degli ultimi tre allargamenti e lo sarà anche in occasione dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri. Pertanto, tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea saranno insegnate (purché siano iscritti alunni della categoria 1 o 2) e non è assolutamente previsto di abolire o di ridurre l'insegnamento delle lingue meno diffuse. Si propone infatti l'apertura immediata delle seguenti nuove sezioni linguistiche: polacca, ceca ed ungherese.

2. Conformemente alla risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2002, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'opportunità di offrire il diploma europeo alle scuole che non fanno parte del sistema delle Scuole europee.

Il gruppo di lavoro vaglierà anche le possibilità di cooperazione fra le Scuole europee e gli istituti di insegnamento nazionali.

L'introduzione di un diploma europeo parallelo a quello nazionale richiederebbe una decisione in tal senso da parte di ogni singolo Stato membro partecipante.

3. Spetta agli Stati membri decidere in merito al contenuto e all'organizzazione dell'insegnamento nell'Unione. Il Consiglio superiore non è abilitato a lanciare un programma di studi europeo nelle scuole pubbliche. Qualsiasi decisione in tal senso spetterebbe agli Stati membri. Dal canto suo, la Commissione non ha adottato alcun provvedimento in merito alla creazione di un diploma europeo di istruzione secondaria o di un programma di studi europeo né intende farlo.

(2004/C 58 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1476/03
di Michel Raymond (EDD) alla Commissione*(30 aprile 2003)*

Oggetto: Marchio «Prodotti dei parchi naturali regionali»

Il ministero dell'Ecologia e per lo Sviluppo sostenibile in Francia è intenzionato a rivalutare il marchio «Prodotto del parco naturale di ...». La valorizzazione dei prodotti agroalimentari tramite quest'identificazione costituisce una fonte di posti di lavoro, di reddito e di notorietà non trascurabili.

Su quale normativa europea è possibile appoggiarsi per rendere definitivo l'utilizzo di un marchio distintivo che consenta la valorizzazione di tali prodotti?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione*(25 giugno 2003)*

La Commissione è favorevole ad iniziative di valorizzazione dei prodotti agroalimentari, che sono considerate un elemento importante del modello europeo di agricoltura plurifunzionale. Per tali motivi la Commissione ha introdotto nella sua recente proposta di riforma della politica agricola comune⁽¹⁾ misure specifiche a favore degli agricoltori che partecipano a regimi per la produzione di qualità.

Attualmente beneficiano del riconoscimento comunitario soltanto pochi marchi, in particolare quelli riconosciuti nell'ambito delle seguenti disposizioni:

- regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari⁽²⁾,
- regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari⁽¹⁾,
- regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 luglio 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽³⁾,
- regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate⁽⁴⁾.

Nella fase attuale e in base alle scarse informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di dare una risposta definitiva. In mancanza di informazioni sulla denominazione esatta proposta per figurare sul marchio, sul tipo di protezione, sulle caratteristiche e i tipi dei prodotti e sui titolari dei diritti è difficile stabilire quale quadro giuridico si applicherebbe.

Tuttavia, la Commissione ritiene che nella prima fase di definizione di nuove iniziative dovrebbe essere preso in considerazione almeno il quadro giuridico generale che disciplina gli scambi, l'etichettatura e gli aiuti di Stato.

In questo ambito si rimanda in particolare alle seguenti disposizioni:

- orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato⁽⁵⁾,
- articolo 28 del trattato CE, compresa la recente interpretazione della Corte di giustizia nella causa C-6/02,

- direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽⁶⁾,
- direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ COM(2003) 23 def.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.7.1991.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000.

⁽⁵⁾ GU C 252 del 12.9.2001.

⁽⁶⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

⁽⁷⁾ GU L 109 del 6.5.2000.

(2004/C 58 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1485/03

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(2 maggio 2003)

Oggetto: Discriminazione degli istituti di credito edilizio nella conversione delle quote azionarie

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che taluni istituti di credito edilizio del Regno Unito sembrano utilizzare le norme amministrative interne al fine di negare ai propri investitori residenti in taluni Stati membri gli stessi benefici concessi agli investitori residenti in altri Stati membri per quanto concerne la ripartizione delle quote azionarie quando un istituto di credito edilizio viene convertito in una società a responsabilità limitata? In particolare, l'istituto di credito edilizio Bradford & Bingley nel Regno Unito ha negato a uno dei suoi investitori residente in Austria di partecipare alla ripartizione delle quote azionarie durante la conversione dell'istituto di credito edilizio in una Srl, contrariamente a quanto avvenuto con investitori residenti in Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna e Paesi Bassi.
2. La Commissione concorda con l'affermazione che tale discriminazione è incompatibile con il trattato?
3. Quali azioni intende adottare la Commissione al fine di porre rimedio alla situazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 giugno 2003)

La Commissione recentemente ha ricevuto una denuncia riguardante un eventuale trattamento discriminatorio nell'ambito del processo di demutualizzazione di una società nel Regno Unito. Per replicare a tale denuncia, la Commissione ha chiesto l'intervento del Financial Services Authority (FSA) del Regno Unito. La FSA sostiene che nel processo di demutualizzazione della società in questione, ai soci sono state assegnate azioni della nuova società a responsabilità limitata a titolo di compenso per la rinuncia ai loro diritti di soci eccetto per quei soci che erano residenti in paesi diversi dal Regno Unito e che hanno invece ricevuto versamenti in contanti. Il processo di demutualizzazione in questione era stato attuato secondo lo statuto della società; era stato convenuto dai soci e non era soggetto alla giurisdizione della FSA. Il trattamento particolare riservato alle persone non residenti nel Regno Unito era apparentemente legato al costo supplementare che comporta l'attribuzione di quote a non residenti e le informazioni relative a tali trattamenti particolari erano state trasmesse a tutti i soci prima di avviare il processo di demutualizzazione.

In quel caso la Commissione ha ritenuto che né l'articolo 12 del trattato CE né la giurisprudenza comunitaria giustificassero un ulteriore esame del caso. La Commissione può unicamente avviare una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE contro uno Stato membro in caso di inadempimento da parte di detto Stato membro o degli obblighi ad esso incombenti secondo il trattato. In questo caso la questione centrale riguarda i diritti ripartiti tra privati e, secondo la Commissione, è di competenza delle autorità e tribunali britannici.

Dalle informazioni fornite nell'interrogazione scritta circa la ripartizione di azioni durante il processo di conversione dell'istituto di credito edilizio in società a responsabilità limitata, non è possibile determinare se esista discriminazione a causa della residenza. In tal caso, a differenza del precedente, il trattamento varia anche tra i soci residenti in paesi diversi dal Regno Unito. La Commissione si adopererà per chiedere informazioni più dettagliate su questa parte del caso e per iscritto ha chiesto l'intervento della FSA. La Commissione verificherà se le differenze rispetto al caso precedente corrispondano a una forma di discriminazione e, se opportuno, adotterà le misure necessarie.

(2004/C 58 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1495/03
di Jean-Louis Bernié (EDD) alla Commissione

(24 aprile 2003)

Oggetto: Guida interpretativa della direttiva «Uccelli»

Da diversi mesi la Commissione sta elaborando la guida interpretativa della direttiva «Uccelli».

Il Parlamento europeo non è mai stato associato alla redazione di tale testo inteso a chiarire la situazione relativa ai periodi di caccia agli uccelli migratori, con particolare riferimento agli articoli 7 e 9 della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾.

La Commissione recentemente ha chiesto il parere del proprio servizio giuridico sul tenore della suddetta guida. Può la Commissione comunicare:

se intende sottoporre tale documento all'esame del Parlamento europeo; in caso di risposta affermativa, secondo quale procedura e quando? In caso di risposta negativa, come intende associare i deputati europei alla redazione di detto testo, prima della sua adozione definitiva, sapendo che, nel dicembre 2000, 254 di essi hanno firmato una dichiarazione scritta in cui si chiedeva la modificazione della direttiva «Uccelli»?

se tale guida interpretativa sarà allegata alla direttiva «Uccelli» e se sarà opponibile alla Corte di giustizia delle Comunità europee?

Infine, l'interrogante auspica che la Commissione gli trasmetta la versione francese del documento sottoposto all'esame del suo servizio giuridico, nonché il parere di quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 maggio 2003)

La Commissione non mancherà di inviare al Parlamento una copia della guida interpretativa non appena essa sarà stata completata e invierà anche una copia della versione francese all'Onorevole parlamentare.

Trattandosi di un documento orientativo, la guida è elaborata unicamente sotto la responsabilità della Commissione. Non è infatti prevista la consultazione ufficiale del Parlamento per questo tipo di documenti. La Commissione ha in ogni modo già indicato che il documento sarà presentato alla pertinente commissione e agli intergruppi del Parlamento.

Il documento non è uno strumento giuridico e non sarà pertanto allegato formalmente alla direttiva. Va inoltre rilevato che soltanto la Corte di giustizia detiene la prerogativa di interpretare le disposizioni della direttiva. La Commissione intende comunque promuovere la guida che sarà diffusa tra gli Stati membri e i vari soggetti interessati.

(2004/C 58 E/090)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1512/03
di Mario Mauro (PPE-DE) alla Commissione**

(29 aprile 2003)

Oggetto: Il caso di Oriel de Armas Peraza

L'esule cubano Oriel de Armas Peraza, che da un anno vive a Vicenza, insieme alla moglie ed alla figlioletta di quattro anni, è militante dell'associazione per i diritti umani denominata «Alianza patriótica cubana» ed è in attesa di una risposta alla domanda di asilo politico inoltrata alle competenti autorità italiane; in caso di rimpatrio a Cuba, a causa delle molteplici denunce rivolte al regime castrista, il sig. Oriel de Armas ha la certezza di essere arrestato in ragione della sua attività politica.

La sua condizione, peraltro, pone un problema particolare non essendo in condizione di poter curare la propria figlia, affetta da problemi asmatici, in quanto è privo di assistenza sanitaria.

Il permesso di soggiorno concesso al sig. Oriel de Armas Peraza, scaduto l'8 agosto 2002, è stato prorogato dalla questura di Vicenza al 14 febbraio 2003 in attesa che sia assunta una decisione relativa alla concessione dell'asilo politico.

Può la Commissione europea attivarsi affinché in simili casi di estrema violazione dei diritti dell'uomo venga concesso un «asilo politico europeo» permettendo, in questo caso, all'esule cubano Oriel de Armas Peraza e alla sua famiglia, il rinnovo del permesso di soggiorno?

Risposta data dal signor Vitorino a nome della Commissione

(21 maggio 2003)

Nel settore dell'asilo non sono attualmente in vigore norme comunitarie basate sull'articolo 63 del trattato che possano essere applicate nel caso segnalato dall'Onorevole parlamentare. La proposta di direttiva recante norme sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale⁽¹⁾ è tuttora all'esame del Consiglio. La Commissione non ha pertanto facoltà di intervenire presso le autorità italiane su quella base.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002.

(2004/C 58 E/091)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1515/03
di André Brie (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 maggio 2003)

Oggetto: Disboscamenti estesi nelle zone speciali identificate ai sensi della direttiva Habitat nel distretto regionale Elba-Elster del Land Brandeburgo (Germania)

Da tempo sono in corso opere di disboscamento e decespugliazione lungo i fiumi Schwarze Elster, Pulsnitz e Röder (distretto regionale Elba-Elster, Land Brandeburgo) commissionate dalle autorità competenti (la direzione regionale per l'ambiente-Landesumweltamt del Brandeburgo) come forma di recupero e manutenzione degli argini in questione.

Tali opere sono state effettuate e sono tuttora in corso nei seguenti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva Habitat:

- sito 509 «Pulsnitz e avvallamenti circostanti»;
- sito 495 «Corso intermedio del Schwarze Elster»;
- sito 231 «Area di deflusso del Arnsnestea»;
- sito 498 «Kleine Röder».

Il Landesumweltamt del Brandeburgo ritiene che tali opere siano da considerarsi delle misure manutentive rese necessarie dal pericolo di alluvioni, seppure questi fiumi non siano stati inclusi tra quelli a maggiore rischio durante le inondazioni verificatesi nel mese di agosto 2002 o lo scorso gennaio. I disboscamenti sistematici in questi siti pregiudicano gravemente habitat e specie animali protetti.

La Commissione può forse precisare:

- se era al corrente di tali interventi?
- se intende accertare che tali interventi siano effettivamente limitati a misure di recupero e manutenzione (come asserito dal Landesumweltamt del Brandeburgo)?
- se intende effettuare un'indagine (eventualmente anche in loco) al fine di rilevare un'eventuale violazione delle disposizioni UE di cui alla direttiva Habitat?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 giugno 2003)

La Commissione non era al corrente degli sviluppi descritti dall'Onorevole parlamentare. Essa avvierà un'indagine per appurare se siano stati rispettati i requisiti della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾ nella fattispecie.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 58 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1528/03 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(6 maggio 2003)

Oggetto: Creazione della struttura comune d'ispezione (SCI) e insediamento in Galizia dell'Agenzia comunitaria per il controllo della pesca

La Commissione europea ha presentato lo scorso 21 marzo una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo su un'applicazione uniforme ed efficace della PCP, che comprende una proposta per istituire un sistema comunitario per rafforzare il controllo e la vigilanza in materia di pesca⁽¹⁾. La proposta ha provocato, stando ad alcuni mass-media, un conflitto di competenze tra Commissione e Stati membri, in quanto la maggioranza degli Stati considera che la proposta invade le competenze statali. Qual è la situazione attuale di tale proposta?

La comunicazione propone d'insediare un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) e definisce le sue funzioni e i suoi compiti. Quali condizioni dovrebbe offrire una città europea per essere candidata ad accogliere tale agenzia?

La Commissione non ritiene che, sebbene la decisione sull'ubicazione dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca spetti agli Stati, deve proporre la sua localizzazione in un territorio molto importante del settore della pesca?

Di conseguenza, la Galizia offre tutte le caratteristiche, tenuto conto della sua situazione marittima strategica sulla costa atlantica, il fatto di essere una potenza peschereccia europea, il passaggio lungo le sue coste di gran parte del traffico marittimo internazionale e anche le conseguenze economiche provocate nel settore della pesca locale dal disastroso naufragio della Prestige.

La Commissione considera la possibilità di proporre la Galizia come sede dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca?

⁽¹⁾ COM(2003) 130 def.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(4 giugno 2003)

La possibilità di istituire una struttura comune di ispezione (SCI) che coordini la politica e le attività di ispezione nazionali e comunitarie e riunisca i mezzi e le risorse a scopi di controllo è stata una delle opzioni presentate nel Libro verde sul «Futuro della politica comune della pesca»⁽¹⁾ contenuta nella Comunicazione della Commissione sulla riforma della Politica comune della pesca («calendario»)⁽²⁾. La Comunicazione al Consiglio e al Parlamento «Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP»⁽³⁾ è una conseguenza di queste iniziative.

Quest'ultima Comunicazione, che propone la creazione di una struttura comune d'ispezione, sarà ampiamente discussa in sede consiliare e parlamentare. Sarà trasmessa sia al Consiglio che al Parlamento una proposta della Commissione sulla creazione di questa struttura entro il 2004 dopo la conclusione di un esauriente studio d'impatto. In questo contesto la Commissione potrebbe anche proporre al Consiglio la sede dell'Agenzia comunitaria.

⁽¹⁾ COM(2001) 135 def.

⁽²⁾ COM(2002) 181 def.

⁽³⁾ COM(2003) 130 def.

(2004/C 58 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1529/03**di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione**

(29 aprile 2003)

Oggetto: Prestiti della Banca europea per gli Investimenti (BEI) alla Grecia e alla Turchia

Il 2 aprile 2003 la BEI ha deciso l'erogazione di 350 milioni di euro alla Turchia per sostenere il settore privato e per la ricostruzione delle zone danneggiate dal terremoto del 1999.

Dispone la Commissione di informazioni della BEI (tabelle, studi) sui progetti specifici che il governo turco finanzia grazie a questi prestiti? È stato effettuato una valutazione dell'utilizzazione della prima rata del prestito — del valore di 150 milioni di euro — destinata allo stesso scopo?

Nel 1999 sono stati concessi alla Grecia prestiti per un ammontare di 300 milioni di euro allo stesso scopo. Dispone la Commissione di dati sull'utilizzazione di tali fondi e relativo assorbimento? La dotazione originariamente approvata dalla BEI prevedeva la concessione di 900 milioni di euro. Come spiega la Commissione il ritardo nella successiva erogazione del prestito? Come è previsto il pagamento del restante importo?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(21 maggio 2003)

In seguito al terremoto che nell'agosto 1999 ha devastato la parte orientale della regione di Marmara, in Turchia, il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato nel gennaio 2000, per richiesta del Consiglio, la concessione di una linea di credito composta dell'importo di 600 milioni di EUR, denominata mandato «TERRA» («Turkey Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Assistance»: assistenza per il ripristino e le ricostruzioni dopo il terremoto in Turchia). Questo mandato è coperto dalla garanzia della Comunità⁽¹⁾.

Il prestito di 150 milioni di EUR approvato il 2 aprile 2003⁽²⁾ costituisce la terza quota di un prestito dell'importo totale di 450 milioni di EUR (per il ripristino delle infrastrutture e la ricostruzione urbana), concesso nell'ambito del progetto denominato «TERRA 1». Le prime due quote, per l'importo di 300 milioni di EUR, erano state approvate nel 2000.

I prestiti nell'ambito del «TERRA 1» approvati nel 2000, il cui importo totale era, come si è detto, di 300 milioni di EUR, sono stati ripartiti tra i destinatari e versati integralmente. Si è trattato di un'operazione complessa, riguardante vari settori e varie località e comprendente la ricostruzione di oltre 3 100 alloggi, la creazione di centri di affari con oltre 5 600 uffici, l'erogazione di aiuti a quasi 25 000 piccole imprese per rimpiazzare il loro patrimonio, riparazioni di emergenza sulle autostrade e sulle vie ferrate, il ripristino dei servizi comunali, la ricostruzione di ospedali, ecc. In totale, la BEI ha finanziato direttamente quasi 60 diversi programmi o progetti d'investimenti per la ricostruzione. È già in fase avanzata l'esecuzione della quota finale del «TERRA 1», dell'importo di 150 milioni di EUR, approvata di recente.

Per quanto riguarda la valutazione, in cooperazione con la Banca mondiale e con gli altri donatori la BEI controlla da vicino l'utilizzo dei prestiti e riceve relazioni mensili al riguardo. Un esame approfondito, effettuato di recente dalla Banca sull'intero progetto «TERRA 1», ha confermato che si stanno compiendo buoni progressi. Si prevede che il progetto sarà ultimato e l'importo di 450 milioni di EUR risulterà utilizzato appieno entro il 2004. A quel momento, sarà redatta una relazione sul compimento del progetto.

Il cosiddetto progetto «TERRA 2», al quale è stato destinato l'importo rimanente (150 milioni di EUR) della linea globale «TERRA», è stato organizzato parallelamente e approvato nel 2000/2001. Esso prevede prestiti globali, da concedere tramite le banche locali, intesi ad aiutare le imprese turche (perlopiù piccole e medie imprese site nelle zone colpite dal terremoto) a ripristinare le loro attività ed a ricostruire le loro sedi. Dopo un lento avvio, questa parte del mandato sta ora registrando buoni progressi: si prevede che l'intero importo sarà impegnato entro il 2004, a favore di un'ampia gamma di PMI turche aventi sede nelle zone colpite dal terremoto.

Dopo il terremoto del settembre 1999, la Grecia e la BEI hanno concluso nel dicembre 1999 un contratto di finanziamento dell'importo di 300 milioni di EUR (dei 900 milioni di EUR inizialmente approvati dal Consiglio dei governatori il 7 dicembre 1999). 150 milioni di EUR sono stati versati il 15 dicembre 1999. A metà 2002, il termine per i versamenti è stato prorogato al 31 dicembre 2002, stabilendo che, dopo tale data, ogni saldo non versato sarebbe stato annullato automaticamente. Secondo la relazione intermedia del ministero greco dell'Economia e delle finanze, datata novembre 2002, le spese effettuate per i progetti già attuati non bastavano a giustificare nuovi versamenti. Si è deciso quindi che il credito rimanente (150 milioni di EUR approvati, ma non versati, e 600 milioni di EUR non approvati) fosse annullato al 31 dicembre 2002.

Il ritardo nei versamenti è stato dovuto soprattutto ai seguenti fatti:

- il contributo comunitario (perlopiù in forma di sovvenzioni del Fondo europeo di sviluppo regionale) è stato più ingente del previsto, riducendo a soltanto il 10% il prestito della BEI a favore dei costi d'investimento;
- vi sono stati considerevoli ritardi nell'attuazione dei progetti, a causa di lungaggini e impacci nelle procedure amministrative;
- al momento della valutazione, il ministero greco dell'Economia e delle finanze aveva presentato un bilancio di previsione basato su stime eccessive.

(¹) Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica), GU L 9 del 13.1.2000.

(²) Il 2 aprile 2003 sono stati approvati prestiti per 350 milioni di EUR, di cui 150 milioni nell'ambito del progetto «TERRA 1» e 200 milioni per altre operazioni non correlate.

(2004/C 58 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1530/03
di Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) alla Commissione

(29 aprile 2003)

Oggetto: Agevolazioni dello Stato italiano e della Regione Campania al contratto di programma presentato da Agrifuturo Scarl.

Rispondendo interlocutoriamente il 14 febbraio 2003 all'interrogazione in oggetto, presentata dal sottoscritto alla Commissione in data 22 gennaio 2003 (P-0126/03 (¹)), il Commissario Fischler affermava di non essere al corrente del progetto di investimenti presentato dalla società Agrifuturo.

A seguito di informazioni assunte, il sottoscritto apprendeva che la Regione Campania aveva proposto una modifica alla misura 4.9 del POR Campania per ottenere dalla Commissione europea una revisione dei limiti e dei divieti ai finanziamenti al settore industriale della trasformazione del pomodoro.

Senza tale modifica, infatti, il contratto di programma Agro Futuro non era finanziabile perché si poneva in contrasto con la disposizione specifica della misura 4.9 che dichiarava non ammissibili ammodernamenti degli impianti che comportassero un aumento della capacità di trasformazione.

La Commissione europea non accettava la proposta di modifica e nell'aprile del 2002 comunicava detta decisione alla Regione Campania.

Ciò premesso, si chiede alla Commissione europea di accertare se, pur con il rigetto della proposta di modifica della misura 4.9 del POR Campania, sia stato erogato un qualche finanziamento da parte dello Stato italiano e/o della Regione Campania per il citato contratto di programma e se, in caso affermativo, sia stata iniziata una procedura di infrazione?

(¹) GU C 161 E del 10.7.2003, pag. 180.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 giugno 2003)

La Commissione si è messa in contatto con le autorità italiane per raccogliere tutti gli elementi necessari ad un esame approfondito degli eventuali finanziamenti accordati alla società Agrifuturo Scarl.

Le autorità italiane hanno da poco comunicato le informazioni richieste.

Ora come ora non è stata avviata alcuna procedura di infrazione avverso le modalità di finanziamento del progetto di investimenti della società Agrifuturo Scarl, dato che le informazioni pervenute debbono ancora essere esaminate.

(2004/C 58 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1539/03 di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(7 maggio 2003)

Oggetto: Prestiti della BEI al Marocco — possibili irregolarità riguardanti il capitale di rischio stanziato per le PMI

In una nota datata 21 febbraio 2003, Abdelkader Chatri, ex «Responsable du Contrôle Régionale du Crédit Agricole du Maroc (CNCA)» ha informato la Banca europea per gli investimenti circa l'esistenza di gravi irregolarità legate a prestiti BEI concessi alla società Biopain.

Quali sono state le misure adottate dalla BEI per verificare tali accuse?

La BEI ha informato l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di queste accuse?

Quali sono state le misure adottate dall'OLAF?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(30 giugno 2003)

La BEI ha trasmesso alla Commissione le seguenti informazioni:

Il sig. Chatri ex controllore finanziario di una delle banche che partecipavano ad un prestito globale APEX al governo del Marocco ha inviato alla BEI una lettera in cui egli si lamentava che i fondi di due prestiti subordinati non erano stati utilizzati ai fini previsti. In applicazione delle procedure in vigore,

la lettera e i relativi documenti sono stati trasmessi al capo dell'Audit interno della BEI che è responsabile del Comitato management e audit affinché effettuasse l'inchiesta preliminare riguardo alle accuse di irregolarità riguardanti i fondi BEI o i fondi gestiti dalla BEI. L'unità Audit interno (IA) ha controllato tutti i documenti e le procedure e ha interrogato il personale interessato.

L'OLAF ha trasmesso alla Commissione la seguente nota informativa:

A fine maggio 2003 la BEI ha trasmesso all'OLAF un dossier completo a questo riguardo. L'OLAF attualmente sta analizzando le informazioni ricevute e quanto prima deciderà se avviare un'inchiesta sulle accuse di irregolarità relative ai prestiti della BEI a Biopain.

(2004/C 58 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1569/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(8 maggio 2003)

Oggetto: Creazione di una separazione legale tra i ruoli, in contrasto tra loro, di un «accountant» operante quale controllore e consulente di grandi aziende

1. La Commissione è a conoscenza dei risultati dell'indagine «Financieel directeuren en registeraccountants» del 15 aprile 2003 commissionata dal «Financieel Dagblad» e dal programma televisivo «NOVA», che ha coinvolto 935 direttori finanziari delle maggiori imprese olandesi e 1000 «registeraccountants» (una specie di auditor) iscritti al N.I.V.R.A.?
2. Qual è l'opinione della Commissione sul fatto che la maggioranza degli «accountants» intervistati dichiara che le attività di consulenza e di controllo delle aziende sono in gran parte oppure del tutto collegate e che vengono persino svolte attività riguardanti gli interessi privati dei dirigenti?
3. La Commissione condivide il mio parere, secondo cui ciò può provocare un conflitto tra la supposta indipendenza del controllore e la sua posizione dipendente quale corresponsabile dei tentativi della dirigenza di ridurre artificialmente i profitti da comunicare alle autorità fiscali o di aumentare artificialmente i profitti da prospettare agli azionisti, nonché delle retribuzioni e delle buonuscite dei dirigenti, spesso non rese note?
4. La Commissione ritiene opportuno separare rigidamente le due contrastanti responsabilità degli «accountants»? In quali Stati membri dell'UE si ha già una siffatta distinzione delle responsabilità in base alla normativa nazionale? Che cosa pensa la Commissione dell'intenzione di nominare nei Paesi Bassi la «Autoriteit Financiële Markten» quale ente di vigilanza indipendente sull'operato degli «accountants», pagato con fondi pubblici?
5. Come può essere attuata un'analogia separazione negli Stati membri in cui essa non esiste? La Commissione intende adottare iniziative al riguardo?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(13 giugno 2003)

1. La Commissione non è a conoscenza dei dettagli relativi all'indagine menzionata.
2. Nel maggio 2002 la Commissione ha presentato una raccomandazione sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE⁽¹⁾. Il presupposto iniziale della raccomandazione sta nel fatto che un revisore legale non deve accettare un incarico di revisione legale dei conti se tra il revisore stesso e il cliente esistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (compresi taluni servizi aggiuntivi alla revisione) tali da compromettere l'indipendenza del revisore legale.

3. Da una prospettiva europea, il ruolo del revisore legale dei conti non comporta un obbligo specifico in relazione a consulenze fiscali o altro genere di consulenza, ma consiste esclusivamente nel fornire un giudizio sulla veridicità e correttezza dei bilanci.

4. Il revisore legale dei conti è tenuto ad eseguire accurate e approfondite revisioni dei bilanci nel pubblico interesse. Relazioni d'affari e di natura finanziaria con clienti oggetto della revisione, come pure prestazioni di servizi diversi dalla revisione nei loro confronti, non devono compromettere la responsabilità del revisore legale. Ciò non comporta un rigoroso divieto di prestazione di servizi diversi dalla revisione. La Commissione è a conoscenza della pressione che si sta esercitando per limitare ulteriormente la possibilità che un revisore effettui servizi aggiuntivi e intende realizzare uno studio sull'impatto di un approccio più restrittivo.

Tale studio figura tra le azioni inserite nella comunicazione sul rafforzamento della revisione legale dei conti nell'Unione che la Commissione ha pubblicato il 21 maggio 2003. La prestazione di servizi aggiuntivi alla revisione è vietata in Grecia, Francia e Italia (per le società quotate in borsa).

La vigilanza pubblica della professione di revisore legale dei conti nell'Unione è una delle altre priorità menzionate nella comunicazione. Da una prospettiva europea, è importante che la vigilanza degli Stati membri soddisfi determinati criteri qualitativi (funzionali). Il sistema di vigilanza resta tuttavia di competenza primaria degli Stati membri.

5. Il summenzionato studio sulle conseguenze di un divieto (più) rigoroso, nonché l'esperienza pratica dell'applicazione della raccomandazione della Commissione, consentiranno alla Commissione stessa di decidere in tempo utile se e quali ulteriori interventi saranno necessari in questo ambito.

(¹) GU L 191 del 19.7.2002.

(2004/C 58 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1574/03
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(8 maggio 2003)

Oggetto: Approvazione degli aiuti di Stato per l'estrazione del metano nelle miniere di carbone

La Commissione ha ricevuto una richiesta da parte del governo britannico per l'approvazione degli aiuti di Stato volti a concedere all'industria del metano delle miniere di carbone un'esenzione dell'80% dall'imposta sul mutamento climatico (climate change levy)?

In caso affermativo, quale risposta ha fornito la Commissione o quando intende rispondere?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(16 giugno 2003)

La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta da parte del governo britannico per l'approvazione degli aiuti di Stato volti a concedere un'esenzione dell'80% dall'imposta britannica sui cambiamenti climatici alle imprese che sfruttano il metano delle miniere di carbone.

La Commissione ha tuttavia ricevuto una notifica da parte del governo britannico relativa alla concessione dell'esenzione totale dall'imposta britannica sui cambiamenti climatici alle imprese che producono elettricità utilizzando il metano delle miniere di carbone. La Commissione ha avviato in merito il procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in quanto dubita, a prima vista, che l'aiuto concesso sia compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato. La presente decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (¹) Gli interessati sono stati invitati a presentare

osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati alla fine di aprile 2003 e le ha quindi trasmesse — a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di procedura⁽²⁾ — alle autorità britanniche, tenute a rispondervi entro un mese. Le autorità britanniche non hanno ancora comunicato la risposta; non appena questa sarà pervenuta, la Commissione prenderà una decisione definitiva in merito.

⁽¹⁾ GU C 69 del 22.3.2003, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22.3.1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999.

(2004/C 58 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1615/03

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(13 maggio 2003)

Oggetto: Aiuti per la coltivazione del riso

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dello scorso 10 luglio⁽¹⁾ stabiliva nella sezione dedicata al riso (pagine 16-17 della versione spagnola del testo):

La riduzione globale del prezzo sarà compensata al tasso dell'88% ... Si ottiene così una compensazione di 177 euro/t ... Di questo importo, 102 euro/t, moltiplicati per la resa fissata dalla riforma del 1995, verrebbero concessi sotto forma di aiuto al reddito erogato per azienda. I rimanenti 75 euro/t, moltiplicati per la resa fissata dalla riforma del 1995, verrebbero corrisposti come aiuto specifico alla coltura, in considerazione del ruolo della produzione risicola nelle zone umide tradizionali.

Tale aiuto supplementare, che riconosceva la specificità delle zone tradizionali di coltivazione del riso, è stato salutato con particolare favore in aree come il delta dell'Ebro e Pals nel Baix Empordà (Girona), dove la produzione di riso è radicata da molto tempo. Pur con condividendo né la filosofia di base delle proposte della Commissione né le prospettive future per questo prodotto, sia i coltivatori di riso sia il governo catalano ritenevano che il supplemento in questione avrebbe potuto mitigare, anche se solo parzialmente, gli effetti di erosione del reddito che deriverebbero dall'effettiva applicazione della riforma.

Nel testo delle proposte legislative presentate nel gennaio 2003, gli aiuti specifici sono stati estesi a tutte le superfici destinate alla produzione di riso, senza alcun tipo di differenziazione territoriale e partendo da una superficie base di coltivazione per ciascuno Stato, il cui superamento comporta sanzioni. Nel caso spagnolo, la superficie è stata fissata in 104 973 ettari.

Il nuovo approccio aumenterà ulteriormente i danni che la riforma della PAC in atto implicherà per i coltivatori catalani di riso, dato che le coltivazioni sono situate in aree dove non sussistono alternative produttive e che, d'altro canto, hanno un notevole valore ecologico dato che si tratta, in gran parte, di zone protette dal trattato di Ramsar. La perdita della sostenibilità di questa produzione, oltre ad avere un considerevole impatto sulla resa, comprometterà l'integrità degli ecosistemi e la continuità di un ambiente unico in Europa.

Pertanto la Commissione non crede che per queste zone ad alto valore ecologico si dovrebbero mantenere nella loro integrità gli aiuti specifici stabiliti e che, in caso di superamento della superficie di base, le sanzioni non dovrebbero colpire i produttori che vi operano?

⁽¹⁾ COM(2002) 394 def.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(17 giugno 2003)

Nel quadro del progetto di riforma della politica agricola comune (PAC) presentato nel gennaio 2003 al Consiglio ed al Parlamento, la Commissione propone che nell'ambito dei regimi di sostegno l'aiuto specifico per il riso sia accordato a tutti i produttori di riso, indipendentemente dalla zona di produzione.

Il progetto di riforma prevede che gli Stati membri possano suddividere la loro superficie di base sulla base di criteri oggettivi. In questo caso, spetta dunque ad essi decidere se sia necessario suddividere la loro superficie di base in modo che l'impatto di eventuali riduzioni sia differenziato in funzione delle regioni di produzione.

D'altra parte, come complemento dell'aiuto specifico per lo sviluppo rurale possono essere concessi aiuti agroambientali nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2004/C 58 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1633/03
di Mario Borghezio (NI) alla Commissione

(15 maggio 2003)

Oggetto: Commemorazione del Beato Marco d'Aviano simbolo dell'identità europea

Il Papa Giovanni Paolo II ha elevato agli onori degli altari il Padre Cappuccino Marco d'Aviano e ne ha sottolineato la missione profetica di testimone di pace, esaltandone la figura come simbolo dell'identità culturale europea.

Può la Commissione far sapere quali iniziative intende promuovere l'Unione europea, in occasione della promulgazione della sua Costituzione che vedrà affermate le radici culturali e spirituali cristiane dell'Europa, per far celebrare (unitamente a quella di San Benedetto, Patrono d'Europa) anche la figura del Beato Marco d'Aviano, grandissimo europeo, difensore di Vienna e straordinario testimone di pace?

Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione

(16 giugno 2003)

Gli insigni meriti di Marco d'Aviano non modificano purtroppo il fatto che la Commissione è tenuta a limitare la sua attività nell'ambito delle sue competenze; pertanto non sarà promossa alcuna azione specifica, su iniziativa della Commissione, per commemorare la vita e la testimonianza di questo Santo. A titolo informativo, va detto che altri onorevoli parlamentari hanno attirato l'attenzione della Commissione sui meriti di singoli Santi, e la risposta della Commissione è stata la stessa. La Commissione si permette di attirare l'attenzione dell'Onorevole parlamentare, ad esempio, sulla risposta data all'interrogazione E-0559/93 dell'Onorevole Fernandez-Albor ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 320 del 26.11.1993.

(2004/C 58 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1638/03
di Bernard Poignant (PSE) alla Commissione

(16 maggio 2003)

Oggetto: Lotta contro l'inquinamento marino dopo il naufragio della Prestige

La parte meridionale della Bretagna si vede oggi confrontata sul suo litorale con l'arrivo di residui di catrame provenienti dalla Prestige, nave che è naufragata più di sei mesi fa al largo della costa della Galizia. Il petrolio contenuto nelle cisterne della nave continua ancora oggi a fuoriuscire, il che dimostra che la decisione di allontanare la nave dalle coste spagnole ha contribuito a inquinare maggiormente e in modo più diffuso le coste europee.

Il rischio d'inquinamento persisterà fintanto che il petrolio che giace sul fondale marino, all'interno della nave, non verrà recuperato. Le tecniche utilizzate in fase di pompaggio dell'Erika non possono essere utilizzate, in quanto la nave si trova ad una profondità troppo elevata. I tentativi di sigillare la nave a mezzo degli automi dell'Istituto di ricerca Ifremer mostrano un'efficacia insufficiente e oggi fuoriesce quasi una tonnellata di petrolio al giorno dalla petroliera. Con questo ritmo, si dovrà aspettare mesi e forse anni prima che il rischio venga meno.

Sulle coste europee vi sono due attività particolarmente colpite da questo disastro ambientale: la pesca e l'acquacoltura, direttamente interessate dalla marea nera, e l'attività turistica, cui una delle priorità è offrire spiagge pulite ai visitatori. Tutti si chiedono una sola cosa: quando cesserà questo inquinamento.

La Commissione ha intenzione di bandire, finalmente, una gara d'appalto internazionale per un progetto volto a neutralizzare gli effetti inquinanti del naufragio della Prestige? In caso affermativo, quando? La Commissione prevede di creare un «Eurocorpo» di sicurezza civile che consenta di mobilitare rapidamente risorse umane qualificate e mezzi tecnici adeguati per il recupero ambientale dei siti? Essa prevede di prendere in considerazione la costruzione di navi disinquinanti destinate a risolvere il problema dell'inquinamento in mare, senza aspettare che le maree nere contaminino le nostre coste?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(13 giugno 2003)

La Commissione condivide appieno la preoccupazione espressa dall'Onorevole parlamentare sul problema causato dal petrolio presente nel relitto della petroliera Prestige, che rappresenta una minaccia per l'ambiente marino e costiero della Spagna e della Francia.

Per quanto riguarda l'intervento di disinquinamento a seguito dell'incidente della Prestige, si invita l'Onorevole parlamentare a far riferimento all'interrogazione orale H-069/03 del signor Nogueira Román, presentata nell'ora delle interrogazioni durante la seduta del Parlamento del marzo 2003⁽¹⁾, nonché alle interrogazioni scritte E-3595/02⁽²⁾ ed E-1259/03⁽³⁾, ambedue dell'Onorevole Nogueira Román.

La Commissione ricorda all'Onorevole parlamentare che il 5 marzo 2003 è stata adottata una relazione sulle azioni per contenere gli effetti negativi dovuti al naufragio della Prestige. La relazione, presentata al Consiglio europeo del 21 marzo 2003, esamina le azioni passate, presenti e future avviate a livello comunitario per porre rimedio alle conseguenze del disastro della Prestige e per prevenire in futuro il ripetersi di incidenti simili.

Quanto all'istituzione di un Eurocorpo per la protezione civile o di una Guardia costiera europea, si invita l'Onorevole parlamentare a far riferimento all'interrogazione orale H-197/03 dell'Onorevole Dhaene, presentata durante l'ora delle interrogazioni della seduta parlamentare dell'aprile 2003⁽⁴⁾. Le misure di protezione civile competono agli Stati membri e sono disciplinate del principio di sussidiarietà.

Inoltre è opportuno sottolineare che la Commissione è già attiva in questo campo. Su iniziativa della Commissione è stato istituito un meccanismo comunitario per agevolare una cooperazione rafforzata nel settore della protezione civile⁽⁵⁾. Questo meccanismo è in grado di migliorare il coordinamento della protezione civile sia all'interno sia all'esterno dell'Unione. In questo contesto uno degli elementi chiave è rappresentato dall'istituzione di un Centro di interventi di protezione civile (Civil Protection Response Centre) nell'ambito della Commissione. Il Centro è in funzione dal 1° gennaio 2002 ed è a disposizione in permanenza 24 ore su 24. Quando uno dei paesi partecipanti si rivolge al Centro, quest'ultimo può mobilitare immediatamente le risorse della protezione civile dello Stato membro, già preidentificate, per qualsiasi tipo di emergenza grave. La Commissione ritiene che il Centro, che si avvale delle capacità nazionali disponibili, rappresenta uno strumento efficace che risponde alle preoccupazioni espresse dall'Onorevole parlamentare.

Nondimeno, l'idea di creare un Eurocorpo per la protezione civile risulta interessante e la Commissione seguirà attentamente i dibattiti in merito, anche nell'ambito della Convenzione.

La Commissione ha già affrontato la questione dei mezzi navali specializzati nel disinquinamento marino, mediante il finanziamento di un progetto pilota specifico nell'ambito del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino⁽⁶⁾. I risultati sono stati inviati alle autorità nazionali competenti e un breve resoconto è disponibile sul sito web: http://europa.eu.int/comm/environment/civil/marin/mp09_en_rollingplan.htm.

Inoltre, la Commissione ha già annunciato che intende modificare il regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), per consentire all'EMSA stessa di acquistare o di noleggiare navi antinquinamento da utilizzare nei casi di inquinamento marino che si verifichino nell'Unione.

⁽¹⁾ Risposta orale dell'11.3.2003.

⁽²⁾ GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 63.

⁽³⁾ GU C 280 E del 21.11.2003, pag. 121.

⁽⁴⁾ Risposta orale dell'8.4.2003.

⁽⁵⁾ Decisione 2001/792/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, GU L 297 del 15.11.2001.

⁽⁶⁾ Decisione 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, GU L 332 del 28.12.2000.

(2004/C 58 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1664/03
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(19 maggio 2003)

Oggetto: Annullamento del colloquio sul multilinguismo

Se sono bene informata, la Commissione aveva acconsentito a finanziare la svolgimento di un «colloquio sul multilinguismo nelle istituzioni europee e in Europa», le cui date erano state fissate per il 5 e 6 maggio 2003. Sempre se le mie informazioni sono esatte, la Commissione aveva proposto di tenere una riunione preparatoria per predisporre i temi da trattare, riunione che ha avuto luogo il 27 e 28 gennaio 2003, con la partecipazione di esperti degli Stati membri, rappresentati da personalità di alto livello culturale. A dispetto del successo, a quanto mi è stato riferito, ottenuto dalla riunione preparatoria, la Commissione ha deciso di annullare il colloquio già programmato.

1. Può la Commissione riferire le ragioni dell'annullamento?
2. Non crede che con questa decisione sia venuta meno ad una delle sue prerogative istituzionali, quella cioè di individuare l'interesse generale e fare proposte per salvaguardarlo, oltre che ad un impegno preso nei confronti degli esperti e dei rappresentanti della società civile che sono all'origine dell'idea di tenere questo colloquio?
3. Non ritiene indispensabile, nel rispetto delle diversità culturali dei Paesi dell'Unione, giungere ad un armonico equilibrio tra lingue e popolazione, onde evitare, non favorendo il multilinguismo, di colonizzare queste culture differenti e di renderle afone?
4. Non crede che ci sia una relazione stretta tra la lingua e l'identità di un popolo, e che, escludendo la prima, si operi per abolire e proscrivere anche la seconda?
5. Non considera opportuno riprendere in tempi brevi l'idea dell'organizzazione del colloquio sul valore del multilinguismo?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(10 luglio 2003)

Dando seguito ad un'iniziativa partita da diversi organismi interessati alle politiche linguistiche era stato programmato un convegno sul multilinguismo nell'Unione allargata e nelle sue istituzioni che avrebbe dovuto svolgersi il 5 e il 6 maggio 2003, presso il Parlamento europeo.

In preparazione di tale convegno la Commissione ha organizzato e finanziato una riunione con esperti linguistici degli Stati membri, che si è tenuta il 27 e 28 gennaio 2003.

Le difficoltà di natura logistica connesse all'organizzazione di un evento così importante entro il termine stabilito hanno tuttavia indotto a rinviare ad una data successiva — e non ad annullare, come afferma l'Onorevole parlamentare nella sua interrogazione — il convegno in questione.

La Commissione ha poi convenuto che il progetto poteva e doveva essere rilanciato su nuove basi. Gli Istituti di lingua e cultura e "l'Observatoire international de la langue française" (OILF), che avevano organizzato insieme alla Commissione e al Parlamento la riunione preparatoria del gennaio scorso, sono stati invitati, insieme ad altri organismi, a elaborare una proposta per l'organizzazione di questo futuro convegno, definendone i criteri e i costi.

Alla luce della proposta che le verrà presentata, la Commissione considererà la possibilità di fornire il supporto tecnico necessario per la preparazione del convegno, ponendo come ragionevole condizione che gli Istituti e l'OILF si facciano parte dirigente nella sua organizzazione.

Questa soluzione rispecchia la volontà della Commissione di contribuire a promuovere un fruttuoso dibattito esterno sui diversi aspetti del multilinguismo e di adempiere all'obbligo che incombe su di essa, ai sensi del trattato UE e del proprio regolamento interno, di garantire la messa in pratica del multilinguismo da parte dei suoi servizi linguistici con misure pragmatiche. Niente di quello che la Commissione ha fatto o intende fare potrebbe mai essere ragionevolmente descritto come tendente ad «escludere» una lingua o ad «abolire e proscrivere» l'identità. Al contrario, ogni iniziativa e ogni intervento politico della Commissione è animato dall'impegno di promuovere la diversità e la specificità culturale, linguistica e personale.

(2004/C 58 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1675/03
di Inger Schörling (Verts/ALE) alla Commissione

(13 maggio 2003)

Oggetto: Interrogazione in merito ai risarcimenti dovuti ai pescatori dell'UE

Per quanto riguarda la precedente interrogazione in merito ai risarcimenti che sono stati pagati ai pescatori dell'UE per la cessazione delle attività di pesca (P-0742/03 ⁽¹⁾), la Commissione ha fornito una risposta solo parziale.

Apparentemente tre Stati membri hanno pagato i risarcimenti all'interno del programma FIFG, tuttavia la Commissione non ha messo a disposizione tutti i dati richiesti:

Spagna e Portogallo — i risarcimenti sono stati pagati grazie al mancato rinnovo dell'accordo con il Marocco, tuttavia non sono stati forniti dati in merito al numero di imbarcazioni e pescatori di ogni paese o al(i) periodo(i) stabilito(i). L'interrogazione si riferiva ai proprietari di barche, non alle imbarcazioni.

Belgio — nessun dato è stato fornito in merito al(i) periodo(i) stabilito(i) (ciò è dovuto a una o più cause?) né in merito al numero delle zone di pesca coinvolte e alle circostanze che hanno portato al blocco. Anche in questo caso l'interrogazione si riferiva ai proprietari di barche, non alle imbarcazioni.

Per quanto riguarda il precedente periodo di programmazione, è stato comunicato solo il totale dei risarcimenti di ognuno dei quattro Stati membri, mentre sono state richieste informazioni dettagliate come per il programma attuale (pesca, termini temporali, numero di pescatori e di proprietari di imbarcazioni, ecc).

Può la Commissione fornire le informazioni mancanti?

⁽¹⁾ GU C 242 E del 9.10.2003, pag. 170.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(16 giugno 2003)

Facendo seguito alla sua interrogazione scritta P-0742/03, l'Onorevole parlamentare chiede informazioni complementari in merito all'applicazione dell'articolo 16 (arresto temporaneo delle attività) dell'attuale

regolamento sullo Strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP)⁽¹⁾. Purtroppo, la Commissione non è stata in grado di fornire una risposta completa alla prima interrogazione scritta dato il carattere limitato degli obblighi in materia di comunicazione (relazioni) che incombono agli Stati membri per quanto riguarda le misure cofinanziate dallo SFOP nel periodo di programmazione 2000-2006. I requisiti in questione figurano agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 366/2001⁽²⁾ della Commissione.

In relazione all'arresto temporaneo delle attività, i requisiti in questione fanno riferimento al tipo di azione (quale definito nel regolamento SFOP), al numero di imbarcazioni e di pescatori interessati e al numero di giorni di attività persi che danno titolo a una compensazione (per imbarcazioni e pescatori). Ciò implica, ad esempio, che la Commissione non è in grado di fornire informazioni sul numero di armatori che hanno beneficiato della misura in questione, a meno che ciascuno di essi non possieda una sola imbarcazione. In tutti gli altri casi, ovvero quando un certo numero di imbarcazioni beneficiarie appartengono a un solo armatore, l'unica informazione che può essere fornita è che il numero di armatori beneficiari è probabilmente inferiore al numero di imbarcazioni interessate.

Un altro problema che la Commissione ha incontrato nel cercare di fornire una risposta più dettagliata riguarda il fatto che gli Stati membri trasmettono le informazioni pertinenti con modalità e frequenze diverse. In un caso, ad esempio, il numero di pescatori beneficiari e l'importo delle compensazioni erogate venivano comunicati a cadenza mensile, rendendo impossibile per la Commissione determinare se fossero o meno gli stessi pescatori a beneficiare della misura in questione per tutto il periodo preso in esame.

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi del citato regolamento, e nonostante la presenza di occasionali lacune, la Commissione è in grado tuttavia di integrare come segue la propria risposta precedente:

- per quanto riguarda il Belgio, il numero esatto di imbarcazioni (che, data la natura particolare della proprietà, sembra coincidere con il numero di armatori) ammonta a 59 e quello di pescatori a 323. La compensazione ha interessato il periodo 15 febbraio 2001 — 30 aprile 2001 ed è stata motivata da una forte riduzione degli stock di merluzzo del mare del Nord;
- a seguito del mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, nel periodo 2000-2001 è stata concessa una compensazione per arresto temporaneo a:
 - 29 imbarcazioni e 706 pescatori portoghesi,
 - 397 imbarcazioni e 3588 pescatori spagnoli;
- la Spagna ha inoltre concesso aiuti per «eventi non prevedibili dovuti in particolare a cause biologiche». Tuttavia, la Commissione può fornire informazioni solo in merito agli importi in questione: gli aiuti totali sono ammontati a 4,672 milioni di EUR, di cui 2,628 milioni di EUR nel quadro dello SFOP;
- per le stesse ragioni, il Portogallo ha concesso aiuti per l'arresto temporaneo della pesca alla sardina, di cui hanno beneficiato 69 imbarcazioni e 899 pescatori. L'aiuto totale erogato è stato pari a 1,105 milioni di EUR, di cui 0,829 milioni di EUR nel quadro dello SFOP;
- infine, la Spagna ha concesso aiuti nel quadro del «piano di ricostituzione per una risorsa in pericolo di estinzione» per un totale di 27,714 milioni di EUR, di cui 21,261 milioni di EUR nel quadro dello SFOP.

Per quanto riguarda il precedente periodo di programmazione (1994-1999), e sostanzialmente per le stesse ragioni indicate per il periodo in corso, la Commissione non è in grado di integrare le informazioni precedentemente fornite.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 366/2001 del 22 febbraio 2001, GU L 55 del 24.2.2001.

(2004/C 58 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1679/03**di Lissy Gröner (PSE) alla Commissione**

(15 maggio 2003)

Oggetto: Utilizzazione di stanziamenti da parte della cancelleria del Land di Baviera per la promozione di manifestazioni nell'ambito della settimana dell'Europa 2003

La scorsa settimana la cancelleria del Land di Baviera ha comunicato all'interrogante che nell'anno in corso in Baviera non saranno disponibili sovvenzioni della Commissione per manifestazioni nell'ambito della settimana dell'Europa.

In una nota informativa del gennaio 2003 la Commissione ha informato la cancelleria del Land di Baviera sulle modifiche apportate alla procedura finora seguita per la concessione di sovvenzioni per manifestazioni nell'ambito della settimana dell'Europa. Poiché all'epoca non si avevano informazioni più precise, una serie di istituzioni hanno presentato domanda di sovvenzione.

Il 16 aprile 2003 la Commissione ha trasmesso alla cancelleria un progetto di accordo che, dato lo scarso tempo rimasto, era impossibile applicare in Baviera. Secondo dichiarazioni della cancelleria, la Commissione non era disposta a semplificare il testo e a limitarlo alle iniziative ancora da realizzare.

A causa di tale situazione, quest'anno non sono disponibili finanziamenti della Commissione per le manifestazioni della settimana dell'Europa. Ciò ha sollevato molto malumore fra coloro che avevano presentato domanda di sovvenzione.

I fatti si sono svolti effettivamente come indicato dalla cancelleria del Land di Baviera?

La responsabilità del mancato accordo ricade sulla Commissione o sulla cancelleria del Land di Baviera?

I ritardi riguardano solo la Baviera o anche altri Länder della Germania?

Anche in altri Stati dell'UE si sono avuti problemi nell'erogazione dei finanziamenti?

Il 6 maggio l'interrogante ha ricevuto dall'impresa Pplus-Service, per conto della rappresentanza della Commissione a Monaco di Baviera, tre poster per il 9 maggio. Ora, data la brevità dei termini, la consegna è inutile per la settimana dell'Europa e, a parere dell'interrogante, è espressione di un mero attivismo.

Quali sono i costi della stampa e dell'invio di questi poster?

Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione

(27 giugno 2003)

Il problema sollevato dall'Onorevole parlamentare ha origine nella modifica dei testi regolamentari (regolamento finanziario⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 2003, le cui modalità d'esecuzione⁽²⁾ sono state adottate nel dicembre 2002) che la Commissione è tenuta a rispettare. Il nuovo regolamento finanziario contiene disposizioni severe sulla procedura di concessione delle sovvenzioni (si vedano in particolare gli articoli da 109 a 113).

Su questa base, la Commissione ha proposto, nel 2003, di negoziare e stipulare, a titolo individuale, convenzioni relative alla settimana europea con i Länder interessati. Dieci Länder hanno manifestato il loro interesse e sono state stipulate nove convenzioni.

Nel caso menzionato dall'Onorevole parlamentare, si è aggiunto un problema supplementare, da risolvere in un lasso di tempo molto breve. La cancelleria del Land della Baviera, infatti, intendeva includere nella convenzione unicamente i progetti preparati da terzi e non i suoi. A tal fine, il Land prevedeva di concludere contratti con gli organizzatori di questi progetti, il che, secondo la cancelleria, non è stato possibile prima del 9 maggio 2003. La cancelleria ha quindi chiesto se le parti pertinenti del testo della convenzione avrebbero potuto essere modificate. Tenuto conto delle (severe) disposizioni del nuovo regolamento finanziario e delle sue misure di esecuzione -concernenti in particolare la concessione di sovvenzioni-, queste modifiche non hanno potuto essere apportate a causa della ristrettezza dei tempi.

Gli altri nove Länder si sono trovati nella medesima situazione rispetto agli organizzatori dei progetti; ciononostante essi hanno egualmente stipulato le convenzioni, ai sensi del regolamento finanziario sopra citato. Ciò dimostra che non si dovrebbe parlare di ritardi generalizzati e, dal punto di vista della Commissione, le procedure applicate nel 2003 si sono rivelate efficaci, sebbene complesse.

La situazione negli altri Stati membri mostra qualche differenza. Nel caso in cui erano previste sovvenzioni, si sono verificati egualmente dei ritardi a causa degli adattamenti necessari per la messa a punto degli obblighi giuridici ai sensi del nuovo regolamento finanziario. A questo proposito, è il caso di ricordare che la «settimana europea» rappresenta una manifestazione specifica dei Länder tedeschi.

La Commissione si duole con l'Onorevole parlamentare della consegna tardiva dei manifesti per il 9 maggio. Il manifesto è stato realizzato in 400 000 copie, conformemente alle richieste preventive dei distributori associati in tutta Europa, ad un costo di 26 860 EUR.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee.

(2004/C 58 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1722/03

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(23 maggio 2003)

Oggetto: Limitazione trasporto ferroviario N-S a causa della divisione del territorio della ex Jugoslavia su 3 delle 8 zone europee Interrail

1. La Commissione sa che gli abbonamenti proposti dalle compagnie ferroviarie europee (UIC-CIT) per circolare liberamente tra uno o più Stati in Europa, i cosiddetti Interrail, Scanrail, Euro Domino ed Eurail, erano inizialmente solo riservati a viaggi turistici per, in particolare, giovani fino a 26 anni d'età, ma ora diventano anche importanti quale biglietto di trasporto alternativo per destinazioni in paesi in cui non sono disponibili biglietti ferroviari normali al di fuori del proprio territorio?

2. La Commissione sa che l'attuale ripartizione dell'Europa in 8 zone per Interrail fa sì che la ex Jugoslavia sia suddivisa in 3 diverse zone, ossia la Slovenia nella zona G assieme a Italia, Grecia e Turchia, la Croazia nella zona D assieme a Polonia, Repubblica ceca e Ungheria e che la Serbia-Montenegro, nonché la Macedonia ricadano nella zona H assieme a Romania e Bulgaria?

3. Come giudica la Commissione il fatto che tale distribuzione è comoda per il trasporto tra Polonia e Croazia, ma il traffico ferroviario N-S, un tempo frequente, attraverso l'ex Jugoslavia è compromesso, perché i passeggeri dipendono da biglietti costosi o difficilmente reperibili:

- a) durante il collegamento Austria-Grecia devono passare 4 zone. Su questa tratta relativamente breve viene automaticamente applicata la tariffa massima Interrail, valida per tutte le 8 zone;
- b) un'alternativa è che i passeggeri acquistino in precedenza biglietti EuroDomino validi per più giorni per tutti i paesi da attraversare dove non vengono venduti biglietti separatamente e li usino come prova per entrare in Grecia;
- c) la soluzione più conveniente, ma anche la più complessa è quella di interrompere il viaggio per acquistare biglietti ferroviari alla stazione di Belgrado o eventualmente Zagabria o Lubiana. Ciò implica un pagamento in contanti in valute diverse dall'euro.

4. La Commissione è pronta a fa sì che siano di nuovo disponibili biglietti ferroviari diretti, ad esempio rendendo l'intera ex Jugoslavia accessibile alla zona G dell'Interrail (Slovenia-Grecia) o mettendo nuovamente a disposizione biglietti diretti da Germania, Austria e Ungheria per la Grecia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 luglio 2003)

La Commissione ha preso atto delle maggiori opportunità di viaggio offerte dalle tessere di libera circolazione emesse dalle imprese ferroviarie europee, tra cui Interrail, Scanrail, EuroDomino ed Eurail, in particolare la possibilità offerta ai viaggiatori di età superiore a 26 anni di usare queste tessere, nonché il raggruppamento dei vari paesi in zone diverse. La validità, il campo di applicazione e le condizioni di utilizzo di queste tessere sono stabiliti dalle imprese ferroviarie europee nonché dalle disposizioni della CIV/CIT (convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia) e devono essere definiti a discrezione delle imprese ferroviarie. L'indipendenza della loro gestione deve essere garantita conformemente al disposto della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽¹⁾, a meno che gli Stati membri non abbiano imposto obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽²⁾, stabilendo così altri termini d'uso.

È opportuno notare che la Commissione può presentare proposte per determinare le condizioni quadro in cui il mercato dei collegamenti ferroviari internazionali per passeggeri può operare, come ha annunciato nel programma di lavoro per il 2003⁽³⁾. In linea con il parere del Parlamento europeo sul secondo pacchetto ferroviario espresso nella sessione plenaria del gennaio 2003, la Commissione esaminerà in quale misura occorra integrare la libertà di fornire collegamenti ferroviari internazionali all'interno dell'Unione europea. Inoltre, nei lavori preparatori per la proposta di un regolamento in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale, la Commissione prevede di includere disposizioni affinché le imprese ferroviarie che offrono servizi di trasporto passeggeri tra le principali stazioni ferroviarie siano tenute a cooperare per offrire ai passeggeri un unico biglietto sulla base di un unico contratto di trasporto.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, GU L 75 del 15.3.2001.

⁽²⁾ GU L 156 del 28.6.1969, modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, GU L 169 del 29.6.1991.

⁽³⁾ La Commissione presenterà una proposta di regolamento in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale e una proposta di direttiva per aprire gradualmente il mercato del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia.

(2004/C 58 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1724/03 di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione

(19 maggio 2003)

Oggetto: Contratti conclusi tra la Commissione e società appartenenti al sig. Ojo, quali Eurogramme Limited, Eurogramme Limited (succursale), Eurogramme Sarl o Calethon Holdings SA

I servizi della Commissione hanno sinora sottoscritto oltre 70 contratti con varie società appartenenti al sig. Ojo. Il primo contratto è stato sottoscritto nel 1996 con Eurogramme Limited (Regno Unito) nonostante tale società avesse fornito false informazioni finanziarie (il che è stato confermato da una relazione di revisione interna e dall'OLAF). Eurostat ha successivamente sottoscritto altri 52 contratti con Eurogramme Limited.

Nel 1997, il sig. Ojo ha creato, a Lussemburgo, Eurogramme Limited (succursale) che ha la sua base giuridica presso la società madre nel Regno Unito. Tale società è stata chiusa nel 2002. Nel maggio 2001 il sig. Ojo ha creato una nuova società a Lussemburgo, Eurogramme Sarl. Ciononostante, nel 2003 la società madre nel Regno Unito ha trasferito le sue azioni nell'entità lussemburghese (Eurogramme Sarl) a Calethon Holdings SA (ex My-Fal SA).

Nel contesto di tale situazione confusa, Eurostat ha, a quanto pare, sospeso tutti i pagamenti nel febbraio 2003 a Eurogramme e Calethon e ha promesso di astenersi dal sottoscrivere nuovi contratti con tale società.

I pagamenti relativi ai contratti conclusi tra Eurostat e le società appartenenti al sig. Ojo sono ancora sospesi? In caso negativo, per quale motivo? Hanno altre DG della Commissione sospeso tutti i pagamenti a tali società? In caso negativo, per quale motivo?

Quali contratti ha la Commissione al momento con le società summenzionate (anche contratti che avrebbero dovuto scadere, ma per i quali non sono ancora stati effettuati i pagamenti finali)?

La Commissione potrebbe precisare il numero del contratto, il nome della società contraente (secondo il contratto originale) e l'importo ancora da pagare?

A quanto ammonta l'importo che la Commissione deve ancora versare a Eurogramme Limited?

Conviene la Commissione sul fatto che, dato che è stato concluso un contratto con Eurogramme Limited (Regno Unito), i pagamenti dovrebbero essere effettuati solamente a Eurogramme Limited (Regno Unito)?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(18 giugno 2003)

A termini dell'impegno preso dalla Commissione il 28 febbraio 2003 nei confronti del sig. Casaca tutti i pagamenti relativi ai contratti in corso con Eurogramme e Calethon andavano sospesi a titolo precauzionale e la Commissione non si sarebbe in futuro impegnata in alcuna relazione contrattuale con la Calethon Sarl o la Eurogramme Sarl a meno che non fosse convinta che tali società ottemperassero sotto ogni aspetto e senza eccezioni alle prescrizioni del regolamento finanziario.

Al 21 maggio 2003 tutti i pagamenti per i contratti tra Eurostat ed Eurogramme o Calethon sono sospesi a titolo precauzionale.

Le due condizioni da soddisfare prima che tale sospensione possa venir revocata sono precisate nell'impegno della Commissione del 28 febbraio 2003 e riguardano:

- un esame delle circostanze in cui è stata conclusa la transazione tra Eurogramme e Calethon e le capacità finanziarie ed operative della Calethon;
- un'analisi degli importi dovuti per contratto in rapporto alle attività svolte.

Anche altre direzioni generali hanno sospeso tutti i pagamenti alle società in questione.

Una tabella che riporta i numeri dei contratti, i contraenti e gli importi non ancora versati viene inviata direttamente all'Onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento.

Gli obblighi contrattuali della Commissione nei confronti di Eurogramme ammontano attualmente a 292 838 EUR.

Dalla fine del 1996 alla costituzione della Eurogramme Sarl nel 2001 i contratti sono stati conclusi con la Eurogramme Limited (succursale di Lussemburgo), che figura nel Memorial (la gazzetta ufficiale lussemburghese) come «Sarl». I pagamenti per tali contratti sono quindi stati effettuati a favore di tale soggetto economico.

(2004/C 58 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1738/03 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(26 maggio 2003)

Oggetto: Agenzia per l'energia a Malaga

La promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili, la ricerca del risparmio e dell'efficienza energetica e la revisione delle strutture tradizionali sono le basi e l'obiettivo del progetto di creazione di un'Agenzia provinciale per l'energia a Malaga (Spagna).

Tramite detta iniziativa, si intende raddoppiare la percentuale delle energie rinnovabili nel quadro del consumo energetico lordo, passando dall'attuale media del 6 per cento al 15 per cento nel 2010.

Può la Commissione indicare come la creazione di detta Agenzia può avvalersi degli aiuti comunitari per la promozione delle energie rinnovabili nel quadro pluriennale 2003-2006 e quali requisiti di omologazione deve presentare detto progetto di Malaga per risultare ammissibile per lo stanziamento di detti aiuti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(25 giugno 2003)

Il programma Energia Intelligente per l'Europa prevede il sostegno alla creazione di nuove agenzie dell'energia (Azione orizzontale chiave 2: «Think globally, act locally»).

Il programma di lavoro deve essere discusso con il comitato di programma. Se la proposta della Commissione non sarà modificata, il livello massimo dell'aiuto corrisponderà al 40-50% dei costi ammissibili. Le condizioni di omologazione principali saranno l'impegno delle autorità locali o provinciali nella gestione e nel finanziamento dell'agenzia nonché la garanzia della continuità delle attività dell'agenzia per almeno cinque anni dopo la fine del sostegno comunitario (previsto per tre anni di attività dell'agenzia).

Quando una proposta è accettata, sono previste azioni di sostegno tecnico per le nuove agenzie, concernenti in particolare la formazione obbligatoria del personale dell'agenzia, la partecipazione ad attività europee, l'accesso alle informazioni sulle attività di altre agenzie, lo scambio di esperienza, la partecipazione alle riunioni tra contraenti ecc. Le attività delle nuove agenzie saranno periodicamente esaminate dalla Commissione che formulerà raccomandazioni per migliorarne le prestazioni. Il primo invito a presentare proposte per la creazione di agenzie è previsto per la fine dell'estate; i contratti potrebbero quindi essere firmati nel 2004.

(2004/C 58 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1741/03

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(26 maggio 2003)

Oggetto: Libro bianco sulla ricerca agricola nell'Unione europea

Lo sviluppo delle ricerche in campo agricolo merita un posto di particolare importanza nel congiunto del panorama agricolo di tutti gli Stati membri, visto che la qualità dei loro prodotti agricoli è in rapporto diretto con i risultati delle loro ricerche in un ambito di così grande importanza per l'economia comunitaria.

Tuttavia, non sono pochi coloro che non sono a conoscenza di quanto è oggetto di ricerca nell'uno o nell'altro paese, così che talvolta si effettuano ricerche sullo stesso tema in Stati membri diversi, nei singoli centri di ricerca.

Ritiene, pertanto, la Commissione che si debba appoggiare l'elaborazione di un Libro bianco sulla ricerca agricola in maniera che si abbia una panoramica esatta della ricerca agricola che viene portata avanti nell'Unione sulla base di iniziative nazionali, per programmare una razionalizzazione volta a evitare ripetizioni inutili?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(15 luglio 2003)

La ricerca agricola europea è basata su una grande varietà di centri di ricerca e di università a livello nazionale e regionale. Essi si trovano di fronte a sfide comuni (sicurezza alimentare, riforma della politica agraria comune (PAC) ecc.). Tuttavia, le condizioni culturali, economiche, ecologiche e sociali variano. Pertanto, una struttura di ricerca vicina ai clienti (agricoltori e consumatori) ha i suoi vantaggi.

Il coordinamento europeo di questo vario panorama di ricerca agricola è essenziale per rafforzare la capacità di ricerca ed evitarne la duplicazione. Questo è un punto di partenza della comunicazione «Verso uno Spazio europeo della ricerca»⁽¹⁾ e un principio informatore del Sesto programma quadro (6° PQ)⁽²⁾. In modo specifico, i nuovi strumenti nella priorità tematica 5 «Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari», avranno un effetto strutturante sulla ricerca europea. Inoltre, il piano ERA-NET ha come obiettivo il coordinamento dei programmi nazionali o regionali, mentre la ricerca orientata alle politiche sulla riforma della PAC fa parte dell'attività «supporto scientifico alle politiche».

La Commissione sostiene inoltre l'attività di coordinamento⁽³⁾ nel «Comitato permanente della ricerca agricola», in collaborazione con Euragri⁽⁴⁾ o selezionando i bisogni dei paesi in via di sviluppo nell'EFARD⁽⁵⁾. Numerose azioni concertate finanziate dall'Unione coordinano la ricerca su temi specifici.

In vista dell'entrata di nuovi Stati membri che senz'altro aumenteranno la forza globale e il potenziale della ricerca agricola in Europa, è tempo di individuare gli investimenti e le prospettive delle ricerche più importanti e di stabilire le basi per un coordinamento rafforzato. La Commissione sta già cooperando strettamente con i principali operatori nazionali. Nel contesto favorevole che risulta dalla congiunzione tra l'area di ricerca europea e la nuova politica agricola comune, entrambe in progresso, l'elaborazione dell'inventario di attività a livello europeo sarebbe molto interessante dal punto di vista politico. Alla luce di questi recenti sviluppi, la Commissione indagherà sull'opportunità di una nuova iniziativa politica per la ricerca agricola europea del futuro.

(1) COM(2000) 6 def.

(2) 6° PQ – Sesto programma quadro di ricerca (2002-2006).

(3) Per una visione d'insieme consultare il sito: http://europa.eu.int/comm/research/agriculture/index_en.html.

(4) Euragri iniziativa di ricerca agricola europea.

(5) EFARD Foro europeo della ricerca agricola per lo sviluppo.

(2004/C 58 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/03

**di Toine Manders (ELDR)
e Herman Vermeer (ELDR) alla Commissione**

(26 maggio 2003)

Oggetto: Giornata europea della bicicletta

Per promuovere le attività ricreative e l'attività fisica, gli uffici olandesi per il turismo e l'organizzazione «Toerisme Recreatie Nederland» hanno organizzato per il secondo sabato di maggio la Giornata annuale nazionale della bicicletta, evento a cui il 10 maggio scorso hanno partecipato circa 22 000 persone.

La scarsa attività fisica è una delle cause dell'obesità, che può comportare malattie cardio-vascolari. Questa situazione è preoccupante, visto che gli effetti esterni delle malattie del benessere non interessano soltanto i meri servizi sanitari dei cittadini europei. Gli alti costi comportati da queste malattie del benessere in termini di servizi sanitari soffocano infatti la crescita economica e una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, che sarebbe invece auspicabile per l'ulteriore crescita. Questi sviluppi possono pertanto ostacolare il processo di Lisbona.

Oltre a stimolare l'attività fisica, un evento di questo tipo incoraggia anche l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto, il che può portare a una riduzione del ricorso all'automobile e dei problemi di congestione del traffico, in particolare per lo spostamento quotidiano verso il posto di lavoro.

Infine, l'evento citato è un modo per promuovere il turismo e le attività ricreative e porta a sua volta a una rete transnazionale di percorsi e piste ciclabili.

Visto che la Commissione europea attribuisce grande priorità nella sua politica sia alla lotta all'obesità sia ai trasporti e al turismo/attività ricreative, sarebbe opportuno incoraggiare ed eventualmente sostenere finanziariamente le possibilità di programmare e/o di avviare un equivalente europeo della Giornata nazionale olandese della bicicletta.

1. È la Commissione a conoscenza dell'evento succitato?
2. È la Commissione disposta a sondare le possibilità di organizzazione di una Giornata europea della bicicletta ogni anno e di collegamento di un evento di questo tipo alla Giornata nazionale olandese della bicicletta?
3. Qualora dette possibilità venissero valutate positivamente, è la Commissione disposta a incoraggiarne l'organizzazione e, qualora necessario, a fornire sostegno finanziario, al fine di sviluppare ulteriormente azioni politiche?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(15 luglio 2003)

La Commissione è a conoscenza della giornata nazionale olandese della bicicletta e la considera un'iniziativa interessante. La direzione generale Ambiente della Commissione sostiene l'uso della bicicletta in tanti modi diversi. Il 4 febbraio 2000 a Bruxelles la commissaria per l'Ambiente ha lanciato l'iniziativa della giornata europea senza auto per il 2000 e ha invitato gli Stati membri a parteciparvi. In pochi mesi hanno aderito a tale evento 14 Stati membri dell'Unione nonché 12 altri paesi europei ed extraeuropei. Nel 2002 hanno partecipato alla giornata europea senza auto 1 446 città e autorità locali europee.

In seguito al successo e alle indicazioni fornite dalla giornata europea senza auto, il 19 aprile 2002, a Bruxelles, è stata lanciata la settimana europea della mobilità (durante la Settimana verde).

La prima edizione della settimana europea della mobilità, organizzata dal 16 al 22 settembre 2002, consisteva in un'intera settimana di eventi di sensibilizzazione incentrati su vari aspetti della mobilità sostenibile. I trasporti pubblici, l'uso della bicicletta, le strade animate e i percorsi verdi sono stati scelti come temi comuni per tutta l'Europa. Vi erano inoltre vari altri temi per gli altri giorni e naturalmente la giornata senza auto svoltasi domenica 22 settembre 2002 rappresentava il momento più importante dell'intera settimana della mobilità.

A livello europeo la Commissione considera la bicicletta un modo di trasporto alternativo importante e ciò, a suo avviso, è evidenziato a sufficienza nel quadro della settimana europea della mobilità. Il sito web nel quale si promuove la settimana europea della mobilità è il seguente: <http://www.mobilityweek-europe.org/>.

Inoltre, la Commissione promuove azioni innovative integrate per la mobilità urbana (tra queste l'uso della bicicletta), nel contesto dell'iniziativa Civitas, che mira ad incoraggiare l'introduzione di strategie per una politica di trasporto urbano sostenibile in alcune città europee. Lo scopo è di ottenere modifiche significative nella ripartizione modale a favore di modi di trasporto sostenibile. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, consultare il sito <http://www.civitas-initiative.org>.

Si terrà conto dello scarso esercizio fisico nel programma di salute pubblica (2003-2008), attraverso le attività della rete di nutrizione e attività fisica: (http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_en.htm).

Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che sia data sufficiente attenzione alla bicicletta e ai suoi effetti salutari e pertanto non intende esaminare la possibilità di una giornata annuale europea della bicicletta collegata alla giornata nazionale della bicicletta dei Paesi Bassi. Di conseguenza, non saranno erogati finanziamenti comunitari per sostenere tale iniziativa.

(2004/C 58 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1749/03 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(26 maggio 2003)

Oggetto: Il cofinanziamento del deficit della bilancia dei pagamenti americana da parte dell'Europa attraverso il dominio del dollaro nel mercato del greggio

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti d'America si trovano, sin dal 1983, in un permanente stato di disavanzo della bilancia dei pagamenti con l'estero, dato che spese e importazioni

sono, in rapporto a produzione ed esportazioni, molto più consistenti? Inoltre, la Commissione sa che questo disavanzo è passato da 1 % a quasi 6 %, ovverossia 600 000 000 000 dollari nel 2003, mentre, senza contare le spese della guerra in Iraq, già considerevoli, si prevede un disavanzo di 680 000 000 000 dollari per il 2004?

2. La Commissione può confermare che questi deficit americani sono solamente possibili fintantoché gli importatori americani potranno presentare fatture in dollari e fintantoché i destinatari di questi dollari in Europa, Giappone o nei paesi arabi produttori di petrolio non avranno altra scelta che non elargire un prestito e/o investire in America?

3. La Commissione ritiene che gli USA potrebbero continuare con questa loro combinazione di sovraconsumo, prezzi del greggio bassi e un basso livello di imposizione fiscale, anche se il dollaro non dovesse più costituire il naturale mezzo di pagamento nel commercio mondiale ma se dovesse essere rimpiazzato dall'euro, se non altro per una parte considerevole dei pagamenti stessi?

4. Dobbiamo aspettarci che gli USA, per evitare la necessaria svalutazione del dollaro e il crollo dei consumi interni, facciano di tutto per mantenere il dominio del dollaro e per sminuire il ruolo dell'euro?

5. Per quanto riguarda la fornitura di greggio iracheno, sussiste attualmente una minaccia di un ritorno a pagamenti in dollari invece che in euro?

6. Cosa fa l'UE per evitare che l'Europa non si trovi più, o nuovamente, nella posizione di chi contribuisce al finanziamento dei deficit americani e cosa fa per ostacolare l'inutile fuga di capitali verso l'America?

Fonte: Il quotidiano olandese «de Volkskrant» del 10 maggio 2003.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(30 giugno 2003)

1. Gli Stati Uniti, dal 1983, ad eccezione di un breve periodo nel 1991, hanno sempre registrato un deficit nella bilancia corrente. Nel 2002, in base alla contabilità nazionale, tale deficit rappresentava il 4.7 % del prodotto interno lordo (PIL). Nelle previsioni economiche fatte dalla Commissione nella primavera 2003 viene annunciato un ulteriore deterioramento della bilancia corrente degli Stati Uniti che potrebbe raggiungere rispettivamente il 5.6 % nel 2003 e il 6.1 % nel 2004 del PIL. La Commissione ha seguito regolarmente questa evoluzione nelle Previsioni Economiche semestrali.

2. Disavanzi di grandi dimensioni nella bilancia corrente non si verificano solo nel caso in cui la moneta di uno stato sia ampiamente utilizzata nel commercio internazionale. La sostenibilità del deficit nella bilancia corrente di uno stato dipende da numerosi fattori, fra cui il rapporto deficit/PIL, il tasso di sviluppo ed altri fondamentali dell'economia. Ancora un elemento da non dimenticare è la volontà degli investitori di continuare a finanziare tale disavanzo che a sua volta è funzione della valutazione del rischio/rendimento di un investimento in tale paese rispetto al resto del mondo. Alla fine gli investitori possono liberamente convertire i loro averi in dollari US in altre divise tramite operazioni sul mercato dei cambi.

3. I Mutamenti nel ruolo internazionale di una moneta normalmente si verificano in modo graduale, ma né le teorie economiche né l'esperienza della storia provano che tale cambiamento di ruolo abbia un impatto sui consumi interni o sulla fiscalità di tale stato.

4. A partire dall'inizio degli anni '70 il tasso di cambio del Dollaro US non è più fisso ma la risultante delle forze di mercato. La forza di un tasso di cambio non deve essere confusa con la sua utilizzazione come moneta internazionale, anche se gli investitori potrebbero optare per una moneta in corso di apprezzamento.

5. A partire dal gennaio 2001 le esportazioni di petrolio dell'Iraq nel quadro del programma Petrolio contro alimenti erano trattate in euro. Con la soppressione delle sanzioni nel maggio 2003 in base alla Risoluzione 1483 e la fine del Programma petrolio contro alimenti entro sei mesi, le esportazioni di petrolio dell'Iraq potrebbero essere trattate in dollari in quanto questa è la moneta normalmente utilizzata per il pagamento del petrolio e delle materie prime. Tuttavia, in una qualsiasi transazione contrattuale vertente sul petrolio, venditore e compratore sono assolutamente liberi di determinare il contratto nella moneta che le parti ritengono più opportuna.

6. Negli ultimi dieci anni le società dell'Unione hanno proceduto a notevoli investimenti negli Stati Uniti contribuendo così al finanziamento del deficit della bilancia corrente, investimenti basati sulla valutazione rischio/rendimento. È assolutamente necessario rilanciare l'interesse a investire nell'Unione sia per gli investitori dell'Unione che per quelli internazionali. In quest'ottica gli Stati Membri si sono impegnati ad attuare politiche economiche che condurranno a uno sviluppo sostenibile, a creare un mercato unico finanziario entro il 2005 e ad attuare ulteriori riforme strutturali per incrementare il potenziale di crescita dell'economia dell'Unione.

(2004/C 58 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1773/03
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione

(28 maggio 2003)

Oggetto: Riunione del Consiglio a giugno a Salonicco

Qual è la posizione della Commissione sull'ordine del giorno della riunione del Consiglio che si terrà a giugno a Salonicco? In occasione di tale riunione si affronteranno anche i seguenti temi: la polizia di frontiera UE, le risorse per il controllo delle nuove frontiere esterne dell'UE a seguito dell'allargamento, il coordinamento delle questioni relative all'integrazione dei migranti e la questione del coordinamento della migrazione economica controllata?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(14 luglio 2003)

In occasione del vertice di Salonicco, la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative in materia di immigrazione, asilo e gestione delle frontiere esterne. Queste danno un'idea del lavoro compiuto dal Consiglio di Tampere presentando proposte destinate ad aprire la via a nuove iniziative politiche. Il pacchetto è formato da tre comunicazioni ⁽¹⁾, adottate dalla Commissione il 3 giugno 2003, che trattano di immigrazione illegale, controlli alle frontiere, regimi di asilo più accessibili, immigrazione, integrazione e occupazione. Le stesse sono state accompagnate da una proposta relativa ad un programma di cooperazione con i paesi terzi nel settore della migrazione, basata sulle azioni preparatorie finanziate dal 2001 dall'attuale linea di bilancio B7-667.

La prima delle tre comunicazioni accorda particolare attenzione alla ripartizione degli oneri e alla gestione più efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Il Consiglio europeo ha preso atto della stima della Commissione, secondo la quale saranno necessari 140 milioni di EUR a questo scopo per il periodo 2004-2006 e ha accettato la sua proposta di utilizzare il margine disponibile (rubrica 3 delle prospettive finanziarie) per ottenere ulteriori fondi. Esso ha altresì riconosciuto che le prospettive finanziarie per il periodo posteriore al 2006 dovranno riflettere meglio le priorità politiche in questo settore. Ci sarà dunque un primo sforzo di solidarietà per le frontiere esterne, il rimpatrio e l'investimento iniziale per mettere a punto un sistema d'informazione sui visti. La Commissione renderà noto al Consiglio il momento in cui sarà necessario istituire una struttura comunitaria, con le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie, incaricata della collaborazione operativa tra i servizi nazionali e i centri specializzati responsabili delle frontiere esterne dell'Unione.

Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente le proposte della Commissione nella sua comunicazione su immigrazione, integrazione e occupazione, in vista di rafforzare le politiche di integrazione relative ai cittadini dei paesi terzi, avuto riguardo al ruolo crescente che avrà l'immigrazione per compensare l'invecchiamento e il declino demografico. Il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di migliorare la coordinazione delle politiche, sia a livello dell'Unione che degli Stati membri, fra l'altro incaricando la Commissione di redigere una relazione annuale sui progressi della politica comune d'immigrazione e di sviluppare scambi di informazioni e di buone pratiche a livello dell'Unione attraverso i punti di contatto nazionali sull'integrazione, istituiti dal Consiglio nell'ottobre 2002, nonché tramite il lavoro della rete europea sulle migrazioni, che dovrà essere rafforzato.

Con la comunicazione «verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti», la Commissione ha raccolto l'invito rivolto in occasione del Consiglio europeo del marzo 2003 di approfondire le idee espresse dal Regno Unito riguardanti un nuovo approccio alla protezione internazionale, e di riferire al

Consiglio europeo in occasione della riunione del giugno 2003. Questa comunicazione espone la posizione della Commissione per un possibile nuovo approccio verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti. Tale nuovo approccio dovrà rispettare un certo numero di presupposti fondamentali, espressi nella comunicazione, di cui uno è la complementarità con il regime comune europeo in materia di asilo, voluto a Tampere.

Come le precedenti comunicazioni, quest'ultima conferma l'importanza che la Commissione attribuisce ai tre obiettivi identificati:

- i) arrivo organizzato nell'Unione,
- ii) ripartizione degli oneri e delle responsabilità con le regioni di provenienza, e
- iii) istituzione, in materia di asilo e di rimpatrio, di procedure eseguibili semplificate ed efficaci.

Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a studiare tutti i parametri affinché l'arrivo nell'Unione delle persone bisognose di protezione internazionale sia meglio organizzato, e ad esaminare modi e mezzi per migliorare la capacità di protezione nei paesi di provenienza, nonché le possibilità di rafforzare le procedure di asilo per renderle più efficaci.

La Commissione ritiene che il Consiglio europeo di Salonicco rappresenti una tappa importante nella consolidazione delle azioni dell'Unione nel campo dell'immigrazione e dell'asilo. Esso ha mostrato chiaramente l'impegno dell'Unione nello sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione e asilo voluta dal vertice di Tampere (15-16 ottobre 1999).

(¹) Comunicazione «Sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente», COM(2003) 323 def. Comunicazione «Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti», COM(2003) 315 def. Comunicazione «Su immigrazione, integrazione e occupazione», COM(2003) 336 def.

(2004/C 58 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1790/03
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

(28 maggio 2003)

Oggetto: Eurojust

In che modo la Commissione propone che gli MPE siano consultati sulle attività di Eurojust?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(14 luglio 2003)

Eurojust è un organo con personalità giuridica, istituito dal Consiglio in base al trattato UE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Eurojust è composto di magistrati e funzionari di polizia degli Stati membri ed è indipendente rispetto alla Commissione. Compete quindi ed interessa principalmente ad Eurojust istituire uno scambio di opinioni con i membri del Parlamento.

La decisione del Consiglio 2002/187/JHA che istituisce l'Eurojust del 28 febbraio 2002 (¹) prevede contatti diretti con il Parlamento soltanto in materia di bilancio. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, il presidente di Eurojust sottopone al Parlamento europeo il dettaglio dei conti di tutte le entrate e le spese dell'esercizio finanziario precedente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. L'Eurojust può inoltre stabilire contatti e scambiare esperienze di tipo non operativo (articolo 26, paragrafo 5 della decisione del Consiglio). Il regolamento interno prevede che Eurojust mantenga i «necessari canali di comunicazione» con il Parlamento conformemente alla decisione. Tuttavia non è previsto uno scambio di informazioni su questioni operative, in particolare sui fascicoli personali (²).

Fin dall'inizio Eurojust si è avvalso di queste disposizioni per stabilire vari contatti con membri del Parlamento. Ad esempio, la Commissione ha appreso, e se ne rallegra, che membri delle commissioni parlamentari Libertà e diritti dei cittadini, Giustizia/Affari interni e questioni di bilancio sono stati invitati all'Eurojust.

Inoltre Eurojust ha pubblicato la sua prima relazione annuale⁽³⁾ di cui ha fornito copia al Parlamento. In base alla decisione del Consiglio (articolo 32) Eurojust finora ha dovuto riferire soltanto al Consiglio e alla Commissione (l'autorità di controllo comune in materia di dati soltanto al Consiglio (articolo 23(12))⁽⁴⁾). Su proposta della Commissione⁽⁵⁾, la decisione del Consiglio sarà adattata al nuovo regolamento finanziario. A questo riguardo la Commissione ha proposto, tra l'altro, che la relazione sia inviata direttamente al Parlamento; la modifica dovrebbe essere adottata dal Consiglio quanto prima⁽⁶⁾.

A questo proposito la Commissione è disposta, ove occorra, a fornire assistenza per ulteriori accordi in particolare se il Parlamento o Eurojust lo considerino necessario.

⁽¹⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 5.

⁽²⁾ Per quanto riguarda la Commissione, le regole di procedura (GU C 286 del 22.11.2002, articolo 21(5)) escludono espressamente l'accesso a dati operativi benché la Commissione sia pienamente associata ai lavori dell'Eurojust ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 della decisione del Consiglio.

⁽³⁾ Council doc. 9124/03 Eurojust 11.

⁽⁴⁾ La decisione del Consiglio prevede soltanto una relazione della presidenza del Consiglio al Parlamento ma nessuna relazione diretta, articolo 32(2).

⁽⁵⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 67.

⁽⁶⁾ Cfr. fascicolo interistituzionale 2002/0173, Council doc. 9015/03 del 19.5.2003.

(2004/C 58 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1799/03

di **Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE)** alla Commissione

(28 maggio 2003)

Oggetto: Ritardi nella costruzione della tratta Nord dell'Autostrada Ionica e sostenibilità del collegamento Rion-Antirrion

In Grecia risultano ampiamente in ritardo i lavori per la realizzazione della tratta settentrionale dell'Autostrada dell'Ovest (o Ionica), per la quale è previsto il ricorso all'istituto della concessione. Inoltre, poiché la consegna del ponte fra Rio e Antirrion è prevista per il dicembre del 2004, è evidente che la ritardata entrata in servizio dell'autostrada fra Antirrion e Ioannina avrà ripercussioni negative sulla sostenibilità finanziaria del nuovo ponte, in quanto ne risulterà ostacolata la viabilità da e verso quest'ultimo.

1. Che cosa, in particolare, rende problematico il rapporto fra avanzamento dell'opera e il rilascio delle concessioni?
2. A che punto è la realizzazione delle varie sezioni dell'opera, qual è la tempistica prevista per la loro consegna e per quando è prevista l'entrata in servizio a pieno regime dell'intera tratta Nord dell'Autostrada Ionica?
3. A quanto ammontano gli aiuti comunitari per la realizzazione della tratta Nord dell'Autostrada Ionica? Viene rispettata la spesa inizialmente preventivata e, in caso contrario, quali sono le variazioni registrate?
4. Di quali stime dispone la Commissione in ordine:
 - al ritardo nella consegna della tratta Nord dell'Autostrada Ionica e al piano di ammortamento dei capitali investiti, pubblici e privati, nonché
 - al legame fra la sostenibilità finanziaria del ponte fra Rion e Antirrion e la realizzazione della tratta Nord dell'Autostrada Ionica?

Risposta data da Michel Barnier a nome della Commissione

(30 luglio 2003)

La tratta ionica settentrionale, da Antirrion a Ioannina, come pure parte della tratta PATHE da Atene a Malliakos, formano insieme un programma di concessioni per il quale le autorità greche hanno indetto una gara d'appalto nell'autunno 2001. La fase della procedura di gara dedicata alla preselezione dei candidati è stata completata nell'autunno 2002. Al momento le autorità greche stanno preparando i documenti e le condizioni di gara finali.

I raccordi delle città di Agrinion, Arta e Philipiada costituiscono sezioni importanti della tratta ionica settentrionale. Misurano complessivamente 52,5 km e sono attualmente in costruzione come opere pubbliche. Vengono cofinanziate dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dal Fondo di coesione 2000-2006. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità greche, e delle pertinenti decisioni di finanziamento per il Fondo di coesione, i progetti dovrebbero essere completati per la fine del 2007.

Per le informazioni concernenti il secondo e terzo punto dell'interrogazione, si rimanda l'Onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta P-0386/03 dell'Onorevole Averoff⁽¹⁾.

La valutazione di fattibilità socioeconomica del ponte fra Rio e Antirrion, condotta dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti, ha dato esito positivo tenendo conto dei dati e delle proiezioni relativi al traffico e della capacità delle esistenti infrastrutture di trasporto dell'Epiro, della Grecia occidentale e del Peloponneso. Anche la nuova infrastruttura di trasporto da completarsi nell'ambito del quadro comunitario di sostegno e del Fondo di coesione 2000-2006, compresa la tratta ionica settentrionale, dovrebbe accrescere la sostenibilità finanziaria del ponte.

⁽¹⁾ GU C 222 E del 18.9.2003, pag. 194.

(2004/C 58 E/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1808/03
di Philip Bradbourn (PPE-DE) alla Commissione**

(23 maggio 2003)

Oggetto: Comunicazione COM(2002) 709 def. (C5-0202/2003), Contratti tripartiti per obiettivo

Rispetto alla sua comunicazione⁽¹⁾, è disposta la Commissione a confermare che i contratti e gli accordi tripartiti in questione non si sovrapporranno ai poteri e alle prerogative degli Stati membri aggirando gli obiettivi economici e sociali nazionali e i controlli sulla spesa pubblica nonché le politiche nazionali e le disposizioni costituzionali negli Stati membri concernenti le loro autorità regionali e locali?

⁽¹⁾ COM(2002) 709 def.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(10 giugno 2003)

La Commissione può confermare all'Onorevole parlamentare che l'intervento degli Stati membri (autorità centrali) è una condizione sine qua non per lo stabilimento di una convenzione o di un contratto tripartito di obiettivi, conformemente alla comunicazione della Commissione del dicembre 2002, alla quale si riferisce.

Più concretamente, adottando detta comunicazione, la Commissione aveva avuto cura di precisare quanto segue: «Dal momento che si tratta di valorizzare un'esperienza e di incoraggiare una maggiore partecipazione, un'importante condizione di successo è l'individuazione chiara dei soggetti locali che devono partecipare al contratto o alla convenzione. Tale individuazione renderà necessario l'intervento degli Stati membri, non fosse altro che per garantire la compatibilità del contratto o della convenzione con le disposizioni costituzionali, legislative o amministrative in vigore in ciascun paese.»

La Commissione ha la ferma intenzione di seguire quest'orientamento quanto al rispetto degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri nell'applicazione sia delle convenzioni che dei contratti tripartiti di obiettivi.

(2004/C 58 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1814/03**di Mario Borghezio (NI) alla Commissione**

(23 maggio 2003)

Oggetto: Illegittima esclusione del ciclista Mario Cipollini dal Tour de France

Il campione del mondo di ciclismo su strada, Mario Cipollini, lavoratore professionista nel campo sportivo, è stato escluso insieme alla sua squadra dalla partecipazione al Tour de France, nonostante le recentissime brillanti vittorie al Giro d'Italia dimostrino la sua attuale smagliante forma.

Può la Commissione far sapere se non ravvisa in tale esclusione un caso di discriminazione, in violazione delle norme dell'Unione europea ed in particolare del principio di eguaglianza e di libera circolazione dei lavoratori comunitari nel territorio dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(20 giugno 2003)

L'Onorevole parlamentare si è rivolto alla Commissione per segnalare il fatto che il ciclista Mario Cipollini e la sua squadra non siano stati selezionati per il Tour de France. Alla luce dei fatti riportati nella sua interrogazione scritta tuttavia la Commissione non dispone di elementi che le consentano di rilevare la presenza di eventuali discriminazioni o di una violazione del diritto comunitario.

In particolare, le informazioni disponibili non consentono di stabilire che la decisione attualmente presa dagli organizzatori del Tour de France costituisca una violazione dei principi di uguaglianza e di libera circolazione all'interno del mercato interno.

Giova d'altro canto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia⁽¹⁾, le disposizioni comunitarie in tema di libera circolazione delle persone e dei servizi non escludono regole o pratiche (quali criteri di selezione) giustificate da motivi non economici pertinenti al carattere ed al contesto specifico di alcuni incontri o manifestazioni sportive, se ed in quanto tali regole o pratiche risultino non discriminatorie e commisurate all'obiettivo.

(¹) Causa 13/76, Donà contro Mantero, Rec. 1976, pag. 1333; Causa C-415/93 Bosman, Rec. 1995, pag. 5040; Cause riunite C-51-96 e C-191/97, Deliège.

(2004/C 58 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1822/03**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(2 giugno 2003)

Oggetto: Incorporazione dell'elisoccorso EKAB nell'aeronautica militare

Grazie ad un finanziamento del secondo quadro comunitario di sostegno (QCS) pari al 75 per cento, nel 2000 è stata costituita la flotta dei mezzi di elisoccorso EKAB (Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ovvero Centro nazionale di pronto soccorso). Dopo una serie di incidenti, una decisione del governo greco ha stabilito che detta flotta debba rientrare nella competenza amministrativa dell'aeronautica militare; entro il 20 maggio 2003 la flotta sarà iscritta nel registro ΔΑΥΚΩ (Διοίκηση Αεροπορικών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ovvero Amministrazione dei servizi aerei di pubblica utilità) che sarà di responsabilità dell'aeronautica militare, ma che ancora non è stato costituito giuridicamente. Questa circostanza suscita forti preoccupazioni, in quanto alle forze armate non si applicano i rigorosi standard della JAA (Joined Aviation Authority, o Autorità comune per l'aviazione), mentre i gravi incidenti occorsi agli elicotteri dell'EKAB si devono in grande misura a carenze negli standard di sicurezza.

1. Sono forse conformi ai criteri di finanziamento del QCS l'incorporazione della flotta di elicotteri — appartenente al servizio civile di pronto intervento in base al secondo QCS — e il relativo potenziamento dei servizi militari mediante il bilancio comunitario?

2. La Commissione si assume la corresponsabilità del fatto che la flotta di elicotteri EKAB, cofinanziata dall'Unione europea, viene ora inquadrata nelle forze armate e non è più soggetta alle rigorose norme di sicurezza JAA e, più specificamente, il regolamento JAR-145 sul supporto tecnico ai mezzi aerei e i regolamenti JAR OPS-1 e JAR OPS-3, in cui si prevedono requisiti assai rigorosi per i modelli di aeroplani ed elicotteri, le loro dotazioni, la sicurezza del personale, l'esperienza di volo del personale e il possesso di una laurea riconosciuta dalla JAA, in quanto detti regolamenti prevedono esplicitamente che «le attività di volo del Servizio medico d'emergenza devono essere conformi alla presente normativa», mentre invece non vincolano i «voli aerei effettuati dai servizi militari»?

3. La Commissione ha forse verificato l'impiego dei fondi comunitari per la flotta di mezzi del servizio medico in Grecia, le cause degli incidenti agli elicotteri A 109 Power Agusta, le modalità per prevenire simili incidenti in futuro, come pure l'inadeguatezza e l'annullato acquisto di due velivoli Piaggio?

4. Che passi compierà la Commissione nei confronti del governo greco affinché i mezzi di elisoccorso d'emergenza siano inquadrati in un organismo civile e non militare, come avviene negli altri Stati membri dell'Unione europea, e affinché siano pienamente rispettati gli standard della JAA?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(23 luglio 2003)

1. Gli equipaggi di elicotteri e altri costi operativi del Centro nazionale greco di pronto soccorso (EKAB) non hanno mai ricevuto finanziamenti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno dell'Unione per la Grecia.

2. La Commissione non assume alcuna responsabilità circa la sicurezza operativa di questi apparecchi. La decisione delle autorità greche di affidare all'aeronautica militare l'esercizio dei servizi di trasporto aereo per gli interventi di pronto soccorso medico significa che tale esercizio non rientra nelle disposizioni delle JAA. Le disposizioni JAR OPS 1 e 3 non sono inoltre state recepite nel diritto comunitario.

3. Si invita l'Onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data dalla Commissione all'interrogazione prioritaria n. P-546/03 posta dall'Onorevole Xarchakos ⁽¹⁾.

4. La Commissione non ha il potere di intervenire presso uno Stato membro circa la natura civile o militare dell'organismo da cui dipendono i trasporti aerei per gli interventi di pronto soccorso medico. Va ricordato che la realizzazione di questi trasporti beneficia delle regole comunitarie relative alla libera prestazione di servizi, al libero accesso al mercato e alla concorrenza. Sarebbe quindi possibile prendere misure per escludere o vietare le attività di prestatori di servizi soltanto se fossero di natura atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, senza andare al di là di quanto è strettamente necessario per conseguirlo. Bisogna quindi che lo stesso risultato non possa essere raggiunto attraverso regole meno vincolanti. Le regole devono inoltre essere giustificate da requisiti severi di interesse pubblico non di natura economica ed essere proporzionali agli obiettivi.

⁽¹⁾ GU C 192 E del 14.8.2003, pag. 199.

(2004/C 58 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1823/03 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(2 giugno 2003)

Oggetto: Mancato svolgimento della «verifica preventiva» contemporanea sull'intero progetto immobiliare noto come «Costa Dorada» sulla costa di Malfatano — Capo Spartivento, Teulada (CA), Sardegna, Italia

Nella zona costiera di Malfatano-Capo Spartivento (Comune di Teulada, CA), sono stati approvati ⁽¹⁾ cinque piani di lottizzazione turistico-immobiliari (residence, alberghi, residenze stagionali, servizi, campo golf, ecc.) contigui, facenti parte di un unico intervento della volumetria complessiva di 189 mila metri cubi presentato dalla SITAS s.p.a. Le associazioni ecologiste Amici della terra e Gruppo d'intervento giuridico

hanno più volte richiesto alle autorità amministrative competenti comunitarie, nazionali, regionali e locali lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale⁽²⁾, in quanto si tratta di una delle poche ampie fasce costiere del Mediterraneo ancora integre. L'area in argomento è tutelata con vincolo paesaggistico⁽³⁾ ed in parte con vincolo di conservazione integrale⁽⁴⁾. Vi sono presenti anche siti archeologici di epoca nuragica ed è destinata ad area marina protetta⁽⁵⁾. Il complessivo progetto immobiliare è stato oggetto, per singoli «lotti», di tre procedimenti di «verifica preventiva». Tali procedimenti hanno finora portato all'esclusione dall'ulteriore procedimento di VIA di tre piani di lottizzazione sui cinque presentati (determinazioni del Direttore del servizio SIVEA, Assessorato regionale Difesa ambiente nn. 2204/VIII del 18 settembre 2002 e 2218/VIII del 19 settembre 2002), mentre per un solo «lotto» è stato previsto il procedimento di VIA (determinazione del Direttore del servizio SIVEA, Assessorato regionale Difesa Ambiente n. 2204/VIII2204/VIII del 18 settembre 2002), in palese violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali che impongono la valutazione complessiva degli interventi proposti (cfr. Corte di Giustizia europea del 16 settembre 1999, causa 435/97; TAR Lazio, LT, 16 dicembre 2002 n. 1456).

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se è a conoscenza di quanto segnalato?
2. se sono in corso ovvero sono previsti interventi (ad esempio strade, reti idriche e fognarie, ecc.) finanziati dalla Comunità (POR Sardegna 2000-2006) in favore degli insediamenti edilizi nell'area di Malfatano – Capo Spartivento?
3. se intende prendere opportuni provvedimenti in merito al segnalato grave caso di applicazione distorta delle direttive 97/11/CE⁽⁶⁾ e 85/337/CEE⁽⁷⁾?

(1) Deliberazioni del Consiglio comunale di Teulada nn. 9, 10, 11, 12 e 13 del 21 marzo 2001.

(2) Direttiva 97/11/CE (allegato II, punto 12, lettera c), che ha modificato ed integrato la precedente direttiva 85/337/CEE (allegato II, punto 11, lettera a)), DPR del 12 aprile 1996 (articoli 5 e 10; allegato B, punto 8, lettera a)) e legge regionale Sardegna n. 1/1999 (articolo 31), modificata ed integrata dalla legge regionale Sardegna n. 17/2000 (articolo 17).

(3) Decreto legislativo n. 490/1999, articoli 139 e 140 (individuata con DM del 22 settembre 1980) e 146, comma 1, lettere a), g), m).

(4) Legge regionale n. 23/1993, articolo 2, comma 1, lettera a).

(5) L'area protetta marina «Capo Spartivento – Capo Teulada» ai sensi della legge n. 394/1991.

(6) GU L 73 del 4.3.1997, pag. 5.

(7) GU L 175 del 15.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 luglio 2003)

La Commissione ha già svolto un'indagine sul problema segnalato nell'interrogazione scritta. Tuttavia, finora non era mai emerso che i progetti menzionati dall'Onorevole parlamentare fossero tra loro contigui e che facessero parte di un unico intervento della volumetria complessiva di 189 000 m³, e pertanto non era mai stata esaminata la questione del frazionamento di un unico progetto in più lotti.

Gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il frazionamento dei progetti. Nella determinazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all'obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva.

L'11 giugno 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità regionali italiane di verificare l'esistenza di eventuali cofinanziamenti nel quadro del POR Sardegna 2000-2006, ma non ha ancora ricevuto risposta.

La Commissione prenderà gli opportuni provvedimenti per raccogliere informazioni dettagliate sul problema segnalato dall'Onorevole parlamentare e assicurare, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato CE, il rispetto del diritto comunitario. Se nella fattispecie dovesse constatare una violazione, la Commissione non esiterebbe, in qualità di custode del trattato CE, ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di procedimenti di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, al fine di garantire il rispetto delle norme comunitarie applicabili.

(2004/C 58 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1824/03
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(2 giugno 2003)

Oggetto: Infrastrutture autostradali lombarde e corridoio transeuropeo n. 5

In esecuzione al regolamento regionale n. 4 della Regione Lombardia dell'8 luglio 2002, è in corso la procedura concessoria relativa all'autostrada regionale Cremona-Mantova;

Nel delibera n. 7/9865 della giunta regionale lombarda del 19 luglio 2002 si afferma quanto segue: «Il quadro programmatico di livello europeo definisce tra gli obiettivi infrastrutturali prioritari la realizzazione del corridoio n. 5, altrimenti definito corridoio del 45° parallelo, o Barcellona-Kiev, il quale, nel transito italiano, corrisponde ad un attraversamento transpadano che deve verosimilmente essere risolto con passaggio a sud del nodo di Milano».

Anche altre infrastrutture programmate nel territorio lombardo vengono giustificate dalle autorità proponenti come tratte funzionali al corridoio europeo n. 5; è il caso ad esempio dell'autostrada regionale Brescia-Bergamo-Milano.

Ciò premesso, può la Commissione europea far sapere:

1. se prevede il passaggio del corridoio transeuropeo n. 5 per la Lombardia?
2. se si tratta di un corridoio stradale o ferroviario?
3. se sono previsti contributi comunitari per la realizzazione del corridoio n. 5?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(14 luglio 2003)

Il corridoio n. 5 è una linea per il trasporto multimodale che collega l'Italia settentrionale (Venezia e Trieste) all'Ucraina (Livov). La sua creazione è stata decisa dai ministri dei Trasporti alla seconda conferenza paneuropea dei trasporti tenutasi a Creta nel 1994. Un protocollo di intesa in materia è stato firmato il 16 dicembre 1996. La linea principale del corridoio n. 5 collega Venezia (Italia) e Trieste (Italia) attraverso Lubiana (Slovenia) e Budapest (Ungheria) con L'vov (Ucraina). Esistono inoltre tre diramazioni verso i porti del mar Adriatico e un'altra che collega il corridoio n. 5 con il n. 4 a Bratislava.

Quanto alle domande specifiche poste dall'Onorevole parlamentare, la Commissione può fornire le seguenti informazioni:

1. Come stabilito dal protocollo di intesa, il corridoio n. 5 non attraversa la Lombardia.
2. Detto corridoio prevede un'infrastruttura stradale e ferroviaria.
3. Per i vari tronconi del corridoio n. 5 possono essere usati strumenti comunitari diversi. Per le tratte che attraversano gli Stati membri si può ricorrere al bilancio TEN-T, destinato a cofinanziare la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) negli Stati membri. Per le sezioni che attraversano i paesi in via di adesione possono essere usati i fondi dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA). L'ISPA cofinanzia le infrastrutture nei settori dei trasporti e dell'ambiente.

In questo contesto potrebbe essere interessante far notare all'Onorevole parlamentare che il progetto n. 6 («treno ad alta velocità/trasporto combinato: Francia-Italia») attraversa la Lombardia. Questo progetto è stato classificato quale prioritario dai capi di Stato dell'Unione europea nel 1994 e fa parte dell'elenco di Essen (allegato III alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾).

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996.

(2004/C 58 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1845/03
di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione

(3 giugno 2003)

Oggetto: Richiesta di modifica della direttiva Habitat allo scopo di consentire la caccia al lupo iberico a sud del fiume Duero

La Commissione europea ha ricevuto, da parte della Giunta di Castiglia e León e tramite il ministero dell'Ambiente spagnolo, una richiesta di modifica della direttiva Habitat (92/43/CEE⁽¹⁾) allo scopo di consentire la caccia a questa specie; la direttiva considera il *canis lupus* una specie prioritaria a sud del fiume Duero.

Considerando che la giunta di Castiglia e León:

- fin da prima del 1996 mette all'asta i lupi da cacciare, aggiudicandoli ad un prezzo di oltre 6 000 euro a esemplare cacciato;
- non ha ancora nominato, a sud del fiume Duero, le zone speciali di conservazione per il lupo, non adempiendo a quanto impostole dalla direttiva succitata (cfr. allegato II);
- autorizza unilateralmente, fin dal 1999, battute di caccia a sud del fiume Duero, violando quindi la direttiva, a maggior ragione se si considera che le partite di caccia comprendono gruppi di più di 100 partecipanti (e quindi non si possono considerare né come misure di caccia selettiva, né di controllo delle popolazioni);
- ignora sistematicamente il fenomeno del bracconaggio che interessa la specie e provoca ogni anno l'uccisione illegale di 200 lupi nella regione, fatto che, dal 1990 ad oggi, ha dato luogo a sole 6 multe per caccia al lupo non autorizzata;
- non intende versare gli indennizzi per i danni provocati dai lupi, né effettuare i controlli dei cani inselvaticiti, né tantomeno avviare misure per migliorare la protezione del patrimonio zootecnico (sovvenzioni per cani da guardia, recinzioni di protezione o per l'assunzione di pastori);
- sostiene le tesi avanzate da studi realizzati senza adottare metodologie e prevedere tempi adeguati, allineandosi alle critiche manifestate pubblicamente nei confronti di esperti spagnoli sul lupo, i quali hanno posizioni divergenti rispetto ai risultati di tali studi. Infatti, questi esperti ribadiscono che, lungi dall'aumentare, la popolazione dei lupi è soggetta a un processo di dispersione a causa della scomparsa del suo habitat naturale e alla sempre maggiore presenza di grandi infrastrutture; inoltre la specie è ormai estinta in vaste zone, quali tutto il territorio della provincia di Salamanca.

1. La Commissione non ritiene che i criteri etici e scientifici adottati a sostegno di tale richiesta di modifica siano inaccettabili?

2. La Commissione europea ha intenzione di prendere in considerazione una tale richiesta?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 luglio 2003)

L'onorevole parlamentare esprime preoccupazione per le richieste di modifica alla direttiva «Habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Stando alle informazioni disponibili, la Commissione non ha ricevuto dal ministero dell'ambiente spagnolo alcuna richiesta di modificare la direttiva in oggetto.

Al momento la Commissione non intende modificare la direttiva «Habitat» se non per apportare gli adattamenti necessari in vista dell'adesione dei nuovi paesi. Va da sé che tali limitati adeguamenti non comporteranno alcuna modifica dello status del lupo iberico.

(2004/C 58 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/03
di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione

(3 giugno 2003)

Oggetto: Caccia alla lepre in Irlanda

Un recente studio ha segnalato che la popolazione di lepri (*Lepus capensis* (*europaeus*)) in Irlanda del nord ha subito un calo tale da poter definire la lepre una «specie in crisi» e sottolineare la necessità di avviare un piano d'azione per la tutela della specie. Quali sono le stime indipendenti più recenti sul numero di lepri presenti sul territorio irlandese di cui dispone la Commissione e valuterà quest'ultima la possibilità di includere la lepre nell'elenco delle specie protette ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE⁽¹⁾?

In risposta all'interrogazione scritta P-0165/02⁽²⁾, la Commissione ha affermato che la cattura di lepri con reti come riportato dall'Onorevole sarebbe «contraria alle disposizioni» della convenzione di Berna sulla conservazione della flora e della fauna selvatica europea e dei loro habitat naturali che impegna gli stati firmatari ad adottare le necessarie e adeguate misure normative per la salvaguardia delle specie e il controllo del trasporto degli animali catturati. La Commissione ritiene che la pratica di cattura, trasporto e caccia delle lepri così come viene svolta in Irlanda sia compatibile con la suddetta convenzione e con il protocollo allegato al trattato di Amsterdam che impegna l'UE a prendere nella debita considerazione le esigenze in materia di benessere degli animali nell'ambito delle politiche dell'Unione?

La Commissione ritiene che il trasporto di lepri verso eventi di caccia in Irlanda sia compatibile con la direttiva del Consiglio 91/628/CEE⁽³⁾, modificata dalla direttiva 95/29/CE⁽⁴⁾, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 161.

⁽³⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(23 luglio 2003)

Delle due specie di lepri presenti in Irlanda la lepre comune (*Lepus europaeus*) è limitata come distribuzione all'Irlanda del Nord dove si ritiene sia stata introdotta. Questa specie è presente ovunque in Europa e non è considerata specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Non esiste quindi, ai sensi della direttiva, la base legale per regolamentare la cattura e il trasporto degli appartenenti a questa specie. Il controllo e la conservazione di questo tipo di lepre sono di competenza delle pertinenti autorità dell'Irlanda del Nord.

La lepre di monte (*Lepus timidus*) è ampiamente diffusa in tutta l'Irlanda. Questa specie è elencata nell'allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio in virtù della quale gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche e il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti recenti dello stato di conservazione di questa specie in Irlanda.

Attualmente non si prevede di emendare l'allegato della direttiva per queste due specie di lepri.

Le specie *Lepus timidus* e *Lepus europaeus* sono elencate nell'Allegato III della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. La convenzione prescrive fra l'altro alle parti contraenti di vietare mezzi di cattura non selettivi e mezzi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie. Le pratiche denunciate non sono coerenti con questi obblighi e non possono esser giustificate come un'eccezione conformemente all'articolo 9 della Convenzione.

In relazione al Protocollo sul benessere degli animali allegato al trattato di Amsterdam l'Onorevole parlamentare non suggerisce che le politiche dell'Unione siano un fattore che influenza le pratiche criticate e quindi il protocollo non sembra rilevante nella fattispecie.

La Commissione non è a conoscenza delle condizioni precise di trasporto delle lepri per partite di caccia in Irlanda.

La direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 18 novembre 1991 sulla protezione degli animali durante il trasporto (che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE), successivamente modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CEE del 29 giugno 1995, non si applica al trasporto di animali su percorsi inferiori a 50 km per trasporti di natura non commerciale, oppure al trasporto di singoli animali con un accompagnatore responsabile del trasporto. A parte queste eccezioni, il trasporto di lepri selvatiche è coperto dalle pertinenti disposizioni della direttiva concernenti «Altri mammiferi e uccelli».

(2004/C 58 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1863/03

di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(6 giugno 2003)

Oggetto: Problemi di attuazione del 6° programma quadro di ricerca causati dai costi degli audit

Per poter essere rimborsati nell'ambito del 6° programma quadro d'azione, i costi di progetti integrati e reti di eccellenza devono essere certificati annualmente da un revisore dei conti indipendente. Ciò porta ad un enorme aumento dei costi delle revisioni e fa sì che gran parte delle sovvenzioni non venga effettivamente destinata alla ricerca.

Inoltre finora non è stato chiarito in maniera esauriente come gli enti pubblici debbano realizzare detta revisione.

Perché non si richiede ai partecipanti con una minore quota nei progetti di effettuare, invece di una certificazione annuale, solo un audit sui costi complessivi del progetto, al fine di ridurre i costi ad esso legati?

Gli enti pubblici possono essere esclusi dall'obbligo di una certificazione esterna o anche in questo caso la revisione deve essere affidata ad un perito indipendente?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(25 luglio 2003)

La Commissione condivide pienamente la preoccupazione dell'Onorevole parlamentare di contenere per quanto possibile i costi del certificato di audit. Il regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006)⁽¹⁾ prevede all'articolo 14 l'obbligo, come condizione per il rimborso, della certificazione da parte di un revisore esterno delle spese effettivamente sostenute. Il requisito dei certificati annuali di audit per reti di eccellenza e progetti integrati è dettato dalle caratteristiche di tali nuovi strumenti, che richiederanno notevoli contributi comunitari e dureranno molti anni.

D'altro canto, per quanto riguarda gli altri strumenti, il certificato di audit viene comunque previsto, ma non necessariamente a scadenza annuale. Tale questione va risolta nella fase negoziale tra la Commissione e i contraenti, in funzione di fattori quali la durata del progetto, la sua natura e gli stanziamenti previsti nonché tenuto conto delle disposizioni del regolamento finanziario e delle modalità di applicazione laddove richiedano i certificati di audit.

L'Onorevole parlamentare comprenderà che l'obbligo di presentare certificati di audit vale per i soggetti del settore privato e del settore pubblico. Tuttavia, gli enti pubblici possono ottenere i loro certificati di audit o tramite un revisore esterno o tramite un funzionario pubblico competente (cfr. anche l'articolo 14 del suddetto regolamento). Quest'ultima procedura ridurrà sicuramente la spesa legata ai certificati di audit per gli enti pubblici.

Occorre sottolineare inoltre che i costi dei certificati di audit sono pienamente coperti dal finanziamento erogato dalla Comunità per l'attività di gestione prevista in ogni progetto e assorbono soltanto una quota modesta delle spese totali dei progetti, che vengono per la maggior parte devolute alle attività di ricerca.

(¹) GU L 355 del 30.12.2002.

(2004/C 58 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1883/03
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(6 giugno 2003)

Oggetto: Impatto dell'euro sugli scambi

La Commissione può presentare una sintesi delle conclusioni dei principali studi effettuati, compresi i propri, sull'impatto che l'euro ha avuto sugli scambi nell'area della moneta unica? Può inoltre indicare gli eventuali aumenti negli scambi riconducibili all'introduzione dell'euro?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(14 luglio 2003)

Nonostante il periodo trascorso dall'introduzione della moneta unica sia ancora breve e probabilmente la totalità degli effetti non si sia ancora verificata, sono stati compiuti numerosi studi sull'impatto che l'euro ha avuto sugli scambi nella zona euro. Da tali studi emerge che in seguito all'introduzione dell'euro gli scambi sono significativamente aumentati.

Esaminando la zona euro Barr, Breedon e Miles (¹) giungono alla conclusione che l'unione economica e monetaria (UEM) ha già condotto ad una crescita del 29 % del livello degli scambi tra paesi che hanno aderito all'euro. Sempre utilizzando dati provenienti dai paesi europei, Micco, Stein e Ordonez (²) riscontrano un ragguardevole effetto sugli scambi bilaterali tra i membri della zona euro: si stima che l'effetto dell'UEM abbia aumentato il volume degli scambi dal 12 al 19 %. Infine, Bun e Klaassen (³), nel loro studio sugli effetti sugli scambi commerciali, concludono che nel primo anno l'aumento è stato del 4 % e stimano che nel lungo periodo l'effetto raggiungerà il 40 %.

Recentemente, il ministero del Tesoro del Regno Unito ha pubblicato numerosi studi preliminari sull'UEM per fornire informazioni per la valutazione dei cinque test economici relativi all'adesione del Regno Unito alla moneta unica. In uno di questi studi, UEM e scambi commerciali, si può trovare una rassegna generale degli studi sugli effetti delle unioni monetarie, UEM in particolare, sugli scambi commerciali.

(¹) Barr D., F. Breedon e D. Miles, *Life on the outside: economic conditions and prospects outside Euroland in Economic Policy*, 2003, in corso di stampa.

(²) Micco A., E. Stein e G. Ordonez, *The currency union effect on trade: early evidence from the European Union*, banca interamericana di sviluppo 2002.

(³) Bun M. e F. Klaassen, *Has the euro increased trade?*, Documento di lavoro dell'Istituto Tinbergen n. 02-108/2, Università di Amsterdam 2002.

(2004/C 58 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1892/03**di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(6 giugno 2003)

Oggetto: Mancanza di protezione della Albufera di Valenza

Questa deputata ha denunciato in diverse occasioni la mancanza di protezione del parco della Albufera di Valenza (zona ZEPA). Lo scorso mese sono scadute le misure cautelative dettate dal governo di Valenza nell'aprile 2000, introdotte in modo provvisorio fino all'approvazione definitiva del piano retto di utilizzo e gestione del parco (PRUG). Tuttavia, il ritardo nell'approvazione di detto piano ha già superato gli otto anni.

L'Assessorato all'ambiente cominciò a elaborare un progetto di piano PRUG nell'aprile 2000 e la fase di esposizione pubblica si è conclusa l'anno scorso. Il governo di Valenza però ancora non ha risposto alle allegazioni né ha presentato il testo definitivo del piano regolatore.

Considerando che la Corte Suprema, mediante la sentenza dell'11 novembre 1999, ha confermato la nullità del piano speciale di protezione del parco naturale della Albufera, unico strumento specifico di ordinamento e gestione dell'area naturale fino al quel momento e visto il pericolo che già ora rappresenta il degrado di detto parco, nel quale ogni anno diminuisce il numero delle specie e aumento il pericolo di estinzione, la Commissione pensa di intervenire nei confronti delle autorità spagnole per far sì che la ZEPA Albufera possa disporre in modo definitivo di un adeguato piano retto di utilizzo e gestione che garantisca la protezione della sua biodiversità?

La Commissione non crede che il governo della Comunità di Valenza dovrebbe introdurre un piano regolatore prima di continuare a promuovere opere urbanistiche che potrebbero danneggiare seriamente il parco naturale, come nel caso della costruzione del quartiere residenziale di Pinedo, dell'hotel dello stato spagnolo sito in luogo turistico, dell'ampliamento delle industrie nel perimetro protetto e della installazione di numerosi canali (come per esempio nel burrone del Poyo)?

Può la Commissione garantire che la promozione di dette iniziative urbanistiche sarà portata a termine di pari passo con la necessaria valutazione ambientale realizzata caso per caso?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(18 luglio 2003)

L'Onorevole parlamentare ha espresso preoccupazione per la mancanza di un piano retto del «Parque Natural de la Albufera de Valencia».

L'Albufera è stata designata zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾ e proposta altresì, come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva «Habitat»⁽²⁾ della regione mediterranea. L'ultimo seminario biogeografico è stato tenuto a Bruxelles nel gennaio 2003. Al momento gli Stati membri stanno ancora esaminando i risultati del seminario e, di conseguenza, la Commissione non ha ancora adottato l'Elenco del Mediterraneo.

Dal momento in cui la Commissione avrà stabilito l'elenco, gli Stati membri hanno a disposizione un periodo di sei anni per designare le aree proposte come «Zona speciale di conservazione».

L'articolo 6, paragrafo 1, statuisce quanto segue: «Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.»

Spetta quindi agli Stati membri stabilire le misure di conservazione appropriate per garantire il rispetto degli obiettivi previsti dalla direttiva «Habitat». Queste misure di conservazione destinate alle zone speciali di conservazione possono essere rappresentate o meno da piani rettori di utilizzo. Gli Stati membri sono le autorità competenti per definire gli strumenti di conservazione appropriati per le aree Natura 2000.

Quanto allo sviluppo urbano, l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva «Habitat» dispone quanto segue: «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.»

Nella fattispecie qualsiasi tipo di sviluppo urbano che possa avere ripercussioni importanti sull'area Natura 2000 deve esser assoggettato a una valutazione delle incidenze ambientali.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 58 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1893/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(6 giugno 2003)

Oggetto: Scarico incontrollato di rifiuti pericolosi nella Comunità di Valenza

La Comunità di Valenza manca attualmente di installazioni per rifiuti pericolosi, nonostante ne produca circa 250 000 tonnellate l'anno (¹). Secondo uno studio portato a termine dal dipartimento per l'ambiente e la salute sul luogo di lavoro del sindacato UGT di Valenza, di detta cifra vengono trattati correttamente solo fra il 3 e il 18%, dato recentemente confermato dalla Generalitat di Valenza. Il resto ha come principale destinazione lo scarico incontrollato.

D'altra parte, è necessario considerare che, della scarsa quantità di rifiuti pericolosi che si riesce a gestire, la maggior parte è esportata verso altre regioni autonome (Catalogna, Paesi Baschi, Andalusia e Mursia), proprio per mancanza di installazioni adeguate per il processo all'interno della Comunità stessa.

Considerando che la legislazione comunitaria in merito ai rifiuti:

- proibisce lo scarico incontrollato di detti rifiuti che, secondo il CER, sono considerati pericolosi;
- ritiene particolarmente necessario creare installazioni per lo smaltimento a una distanza ragionevole dai luoghi di produzione, sempre che si rispetti anche la distanza minima di sicurezza dai centri abitati confinanti;
- regola i pericoli che può presentare il trasporto di merci pericolose a grande distanza,

la Commissione è disposta a richiedere, affinché siano studiati, i dati contenuti nella relazione dell'UGT alla quale si è fatto riferimento?

La Commissione pensa che l'attuale gestione dei rifiuti pericolosi da parte del governo autonomo risponda alle necessità di una Comunità che produce 250 000 tonnellate l'anno di detti rifiuti? Non crede la Commissione che dovrebbe intervenire nei confronti delle autorità spagnole per ottenere l'installazione di una struttura specializzata per la Comunità, in modo sostenibile e con una adeguata ubicazione, senza ripetere pertanto le gravi mancanze registrate nel caso di Real de Montroi?

(¹) L'unica installazione fino ad ora disponibile, quella di Real de Montroi, è stata recentemente chiusa davanti alle giustificate proteste della popolazione della zona per il mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza, per inadempienza degli standard ambientali e per altre irregolarità nel suo funzionamento.

(2004/C 58 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1894/03**di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(6 giugno 2003)

Oggetto: Gestione dei rifiuti tossici nella comunità di Valenza

Il governo della Generalitat ancora non ha risolto il grave problema della gestione dei RSU e dei rifiuti tossici, del quale la Commissione ha avuto notizia attraverso la denuncia dei casi più gravi per l'ambiente.

Fra questi:

- la discarica di Dos Aguas (Valenza), che rischia di inquinare le falde destinate al consumo umano e la cui vicinanza a centri abitati importanti sta provocando odori sgradevoli e una serie di allergie e affezioni respiratorie agli abitanti (vedi E-1261/98 ⁽¹⁾ e E-0631/99 ⁽²⁾);
- l'istallazione di RSU di Fervasa (Quart de Poblet e Aldaia), produttrice di sostanze di lisciviazione, cattivi odori, presenza di ratti e parassiti, ecc. (vedi E-2084/01 ⁽³⁾ e E-2260/02 ⁽⁴⁾).

A questi casi di inadeguata gestione dei rifiuti se ne sono aggiunti altri che presentano anche gravi rischi per l'ambiente e per la salute delle popolazioni limitrofe alla zona dove sono ubicate dette installazioni.

La presa di coscienza di questi rischi ha suscitato numerose proteste da parte dei cittadini. Sono particolarmente emblematici i casi della discarica di Dos Aguas, già menzionata e ancora senza soluzione, e della discarica di rifiuti tossici di Real de Montroi, gestita dall'impresa VER, recentemente chiusa dopo la condanna della Corte Suprema a causa delle sue numerose irregolarità.

Nelle sue risposte ai numerosi casi denunciati, la Commissione, dopo una breve ricerca, è solita annunciare che le autorità spagnole hanno assicurato che le installazioni menzionate possono contare sia su studi previi di impatto ambientale sia su tutti i necessari permessi regionali e locali. Tuttavia, uno degli argomenti più insistenti che hanno apportato i cittadini coinvolti è che i permessi di lavoro, gestione ed emissione sono concessi in modo arbitrario e ignorando le condizioni richieste sia dalla legge spagnola sia dalle direttive comunitarie.

La Commissione ha avuto occasione di verificare da sola come le valutazioni di impatto, così come la concessione di licenze e permessi alle installazioni menzionate, siano state portate a termine secondo la legislazione spagnola, in linea con quella europea, e secondo le stesse direttive comunitarie?

Non pensa la Commissione che sia necessario spingersi più in là della semplice analisi dei dati forniti dalle autorità spagnole e aprire una nuova ricerca su Dos Aguas e Fervasa?

La Commissione pensa di rivolgersi alle autorità di Valenza per assicurare una corretta gestione dei rifiuti globali, ancor più necessaria nel caso di una Comunità altamente industrializzata, con un alto livello demografico e un settore turistico di primaria importanza?

⁽¹⁾ GU C 402 del 22.12.1998, pag. 103.

⁽²⁾ GU C 348 del 3.12.1999, pag. 110.

⁽³⁾ GU C 40 E del 14.2.2002, pag. 182.

⁽⁴⁾ GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 211.

Risposta comune
data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1893/03 e E-1894/03

(23 luglio 2003)

La Commissione non è a conoscenza del contenuto dello studio sulla gestione dei rifiuti a Valenza condotto dal sindacato dell'Unión General de Trabajadores (UGT), citato dall'Onorevole parlamentare nella presente interrogazione scritta. Di conseguenza, essa non è in grado di pronunciarsi sull'eventuale cattiva applicazione della legislazione comunitaria applicabile ai rifiuti pericolosi da parte delle autorità della regione di Valenza, sulla base di detto documento.

La Commissione, tuttavia, esaminerà il problema sollevato dall'Onorevole parlamentare non appena le sarà trasmessa la relazione citata dall'Onorevole parlamentare nella presente interrogazione scritta.

La Commissione non ha il potere d'imporre a uno Stato membro la scelta di un sito specifico per la costruzione di un centro per lo smaltimento dei rifiuti, né la creazione di un tale sito. Tale scelta compete alle autorità nazionali.

La Commissione non è a conoscenza della discarica di rifiuti tossici di Real de Montroi e delle irregolarità a causa delle quali è stata condannata alla chiusura dalla Corte Suprema. Da quanto si può evincere, in seguito a tale sentenza il problema relativo a questa discarica è stato risolto.

Per quanto riguarda le altre discariche citate dall'Onorevole parlamentare, la Commissione ricorda di aver aperto due casi individuati d'ufficio riguardanti, rispettivamente, la discarica di Dos Aguas e il centro per il trattamento dei rifiuti di Fervasa. L'esame di questi due casi ha dimostrato che la prima è stata autorizzata in seguito ad uno studio di valutazione d'impatto e a una dichiarazione d'impatto favorevole da parte delle autorità competenti. Per contro, il centro per il trattamento dei rifiuti non è stato oggetto di uno studio di valutazione d'impatto in quanto era stato autorizzato nel 1977, ben prima dell'adesione della Spagna alla Comunità.

Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità spagnole su queste discariche, la Commissione non ha individuato violazioni alla legislazione comunitaria in materia.

Come annunciato all'Onorevole parlamentare nella risposta all'interrogazione 2260/02 ⁽¹⁾ e in una lettera a lui indirizzata l'8 novembre 2002, circa il centro di trattamento di Fervasa, la Commissione non esclude la possibilità di esaminare i problemi di gestione dei rifiuti sollevati dall'Onorevole parlamentare non appena avrà ricevuto informazioni pertinenti in materia.

⁽¹⁾ GU C 28 E del 6.2.2003.

(2004/C 58 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1895/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(6 giugno 2003)

Oggetto: Piano di ordinamento delle risorse minerali e zone Natura 2000 nella Comunità di Valenza

La fase avanzata del piano di ordinamento delle risorse minerali del settore della creta della Comunità di Valenza, che si trova in fase di dibattito e pubblica esposizione, qualifica 25 delle 94 zone pubbliche LIC proposte dalla Generalitat per la Rete Natura 2000 ⁽¹⁾ come suolo «adatto con prescrizioni» per l'uso minerario (ovvero previo studio di impatto ambientale).

Nel piano sono interessati dai giacimenti di argilla zone protette di Natura 2000 tanto importanti come, per esempio, Penyagolosa, la sierra del Caroig, il fiume Palancia e le Gole del Cabriel; sono risparmiati dallo sfruttamento minerario parchi naturali e alcune ZEPA.

Crede la Commissione che il progetto del piano delle risorse minerali sia compatibile con la conservazione della biodiversità nelle zone Natura 2000 stabilite dallo stesso governo della Generalitat?

Crede la Commissione che sia lecito dichiarare «suolo adatto con prescrizioni all'uso minerario» le zone LIC, quando la legislazione comunitaria proibisce esplicitamente le attività estrattive nelle zone protette, dato che sono considerate altamente dannose per le specie e l'ambiente circostante?

⁽¹⁾ Fonte: Assessorato all'industria della Generalitat di Valenza.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(24 luglio 2003)

L'Onorevole parlamentare fa riferimento al piano di gestione delle risorse minerali della comunità autonoma di Valencia.

La Commissione non ha informazioni concernenti questo piano di gestione. La rete Natura 2000 è istituita ai sensi della direttiva «Habitat»⁽¹⁾ che in linea di principio non vieta alcuna attività nell'ambito di un sito Natura 2000.

L'articolo 6 della suddetta direttiva stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 di tale articolo, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Secondo le informazioni fornite dall'Onorevole parlamentare una valutazione dell'impatto ambientale sarà obbligatoria per qualsiasi azione nelle aree protette. Pertanto, sembra che le misure adottate dalle autorità seguano le disposizioni della direttiva «Habitat».

Tuttavia, è prevedibile che le autorità nazionali presentino il piano e tutti i singoli progetti per una valutazione ambientale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 58 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1907/03

di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(11 giugno 2003)

Oggetto: Urbanizzazione Les Marínes a Denia, Comunidad Valenciana, Spagna

Il comune di Dénia (Comunidad Valenciana) lo scorso 1° agosto 2002 ha approvato in via provvisoria l'omologazione settoriale di 400 ha di terreno edificabile a Les Marínes, allo scopo di adeguare tale settore alla legge di regolamentazione delle attività urbanistiche e poter edificare circa 17 000 unità abitative. Detta omologazione è stata approvata dalla commissione territoriale urbanistica di Alicante il 3 febbraio 2003, che prevede che i lavori possano cominciare in qualsiasi momento «Les Marínes» è una zona umida di alto valore ecologico, che merita ripristino e protezione urgenti. Il degrado della zona può risultare in conseguenze disastrose per l'ambiente e per la stessa popolazione di Denia, che non è dotata delle necessarie infrastrutture (Denia ha una popolazione di 35 000 abitanti, che in estate raggiungono le 100 000 unità, e che è carente di scuole, letti d'ospedale e servizi per la gestione dei rifiuti). Nella zona in cui si intende costruire esistono varie comunità vegetali riconosciute dalla direttiva Habitat (92/43/CEE⁽¹⁾) e più di 100 specie di uccelli differenti e alcune di esse figurano all'allegato 1 della direttiva Uccelli (79/409/CEE⁽²⁾): *Emberiza hortulana*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Falco columbarius*, *Larus audouinii*, *Sterna sandvicensis*, *Chlidonias niger* e *Alcedo atthis*.

La zona di Les Marínes inoltre si trova circondata a meno di un chilometro di distanza, da tre SIC: La Marjal de Pego-Oliva, L'Almadrava (ecosistema marino di *Posidonia oceanica*, oggetto dell'interrogazione E-2661/02⁽³⁾) e El Montgó. In tutti questi SIC vivono specie prioritarie. Viene completamente ignorata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002 sull'applicazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa⁽⁴⁾, nonostante sia stata promossa dalla stessa presidenza spagnola. Il progetto è già stato denunciato presso le autorità locali e del governo autonomo, senza ricevere alcuna risposta.

1. Cosa pensa di fare la Commissione per imporre che si conduca una valutazione ambientale dettagliata dell'impatto sulla zona?
2. La Commissione non ritiene che si dovrebbe realizzare egualmente una VIA del progetto nelle zone SIC e limitrofe?
3. La Commissione può informarci del seguito dato all'interrogazione E-2661/02 sul progetto di rigenerazione delle spiagge di Almadrava e Les Devesses?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(²) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(³) GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 82.

(⁴) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(24 luglio 2003)

L'Onorevole parlamentare ha inviato alla Commissione una denuncia concernente i fatti in oggetto. Nell'ambito della relativa istruttoria, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole per invitarle a presentare osservazioni sui fatti denunciati concernenti nel caso di specie l'applicazione delle direttive 85/337/CEE (¹) e 92/43/CEE (²).

In relazione ai progetti di sistemazione urbana, occorre precisare che, ai sensi della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (³), le autorità competenti dello Stato membro sono tenute a stabilire, dopo un esame caso per caso, o fissando soglie o criteri, se tali progetti debbano formare oggetto di una valutazione sul loro impatto ambientale prima della concessione della relativa autorizzazione.

Inoltre, nel caso in cui il progetto denunciato possa avere un effetto significativo sui siti d'importanza comunitaria (SIC) menzionati dall'Onorevole parlamentare e proposti dalle autorità spagnole per la costituzione della rete Natura 2000, esso dovrebbe formare oggetto di una opportuna valutazione dell'impatto sui siti e alla luce delle conclusioni della valutazione, le autorità nazionali competenti potrebbero dare il loro accordo su tale piano o progetto soltanto quando abbiano raggiunto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. Il progetto può essere realizzato nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza su un sito Natura 2000, e in mancanza di soluzioni alternative, se esistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. In tal caso, lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Per quanto concerne il seguito dato all'interrogazione E-2661/02 della sig.ra Patricia Mc Kenna (⁴) sul progetto di rigenerazione delle spiagge di «Almadrava» e di «Les Devesses», la Commissione, dopo aver esaminato la risposta inviata dalle autorità spagnole, ha ritenuto che queste ultime non abbiano applicato correttamente il diritto comunitario e, di conseguenza, ha avviato un procedimento d'infrazione. Nell'ambito di tale procedimento, la Commissione ha notificato una lettera di costituzione in mora alle autorità spagnole. La Commissione sta attualmente esaminando le osservazioni delle autorità spagnole in risposta a tale lettera di costituzione in mora.

La Commissione ha già trasmesso al Parlamento le tre risposte relative alla petizione 472/2000, rispettivamente il 7 marzo 2002, il 18 ottobre 2002 e l'8 aprile 2003. La petizione non è ancora stata discussa in sede di commissione parlamentare.

(¹) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.

(²) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(³) GU L 73 del 14.3.1997.

(⁴) GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 82.

(2004/C 58 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1912/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2003)

Oggetto: Attribuzione in Spagna di contratti di servizi a ditte di elicotteri non comunitarie

Attualmente, il Governo spagnolo persiste nella mancata ottemperanza al Regolamento (CEE) n. 3922/91 ⁽¹⁾ relativo all'armonizzazione delle norme tecniche nell'aviazione civile, continuando ad autorizzare il trasporto di squadre di pompieri su elicotteri soggetti a restrizioni di aeronavigabilità, come il divieto del trasporto di persone e di sorvolo di nuclei urbani o agglomerazioni di persone. Tali elicotteri, dismessi dal servizio in ambito militare perché vecchi (dopo 30 anni di servizio nell'Esercito spagnolo, nord americano o israeliano), sono stati reintrodotti nell'aviazione commerciale grazie alle autorizzazioni concesse dalle autorità spagnole. Tuttavia, la Commissione dispone già di cifre che dimostrano che tali elicotteri hanno causato gravi incidenti lo scorso anno in Spagna (particolarmente tragico fu l'incidente registrato il 14 giugno dell'anno scorso a Lerida, nel quale morirono otto persone che si trovavano a bordo dell'EC-GJL, un velivolo con più di 30 anni di servizio, comprato dall'Esercito spagnolo per soli 3 000 euro). Inoltre, la certificazione e autorizzazione di questo tipo di elicotteri per attività commerciali non esiste in nessun altro paese dell'Unione europea.

Che tipo di azioni pensa di intraprendere la Commissione nei confronti delle autorità spagnole per garantire il rispetto delle norme riunite nel Regolamento (CEE) 3922/91 sulla normativa dell'aviazione civile?

Come pensa di agire la Commissione per frenare il grave aumento di incidenti di elicotteri in Spagna, che i professionisti spagnoli attribuiscono alla mancanza di una legislazione nazionale in linea con quella comunitaria o simile a quella di altri paesi dell'UE?

Non ritiene la Commissione che la concessione di permessi per il tipo di elicotteri sopra descritti rappresenti un errore di negligenza da parte delle autorità aeronautiche spagnole?

Qual è l'opinione della Commissione riguardo alla pratica, da parte delle autorità spagnole, di certificazione e autorizzazione del trasporto di pompieri su elicotteri ai quali dovrebbero applicarsi le restrizioni di aeronavigabilità summenzionate, nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro?

Si vedano le interrogazioni scritte E-3487/00, E-3488/00, E-3489/00 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 9.

(2004/C 58 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1913/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2003)

Oggetto: Impiego di elicotteri antincendio non comunitari: i casi dell'Italia e della Spagna

La Commissione europea ha richiamato il Governo italiano per l'acquisto di 49 elicotteri per la lotta contro gli incendi boschivi esigendo da parte di quest'ultimo il rispetto della legislazione comunitaria e affermando che il problema degli incendi non è di natura eccezionale né temporanea, bensì endemica.

Che tipo di spiegazione può quindi fornire la Commissione in merito alla sua mancanza di iniziativa che ha consentito al Governo spagnolo di appellarsi precisamente ai criteri di eccezionalità e temporaneità per eludere la legislazione comunitaria, nonché di abusare della procedura di concessione di contratti di tipo «wet lease» a ditte di elicotteri non comunitarie?

Si vedano le interrogazioni scritte E-3487/00, E-3488/00, E-3489/00 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 9.

(2004/C 58 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1914/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(12 giugno 2003)

Oggetto: Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza nel settore degli elicotteri in Spagna

Il settore degli elicotteri in Spagna è per il 90 % in mano a due aziende, Helicsa S.A. e Helisureste S.A.; le quali inoltre operano in reciproco accordo dividendosi il mercato, come dimostrano le unioni temporanee di imprese da esse costituite.

La Commissione europea intende agire nei confronti del Governo spagnolo per imporre il rispetto della libera concorrenza tra operatori, il rispetto del diritto a un mercato aperto e non ripartito in questo settore in Spagna, tenendo presente, in primo luogo, che praticamente tutti i contratti derivano dalle varie amministrazioni spagnole?

(2004/C 58 E/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1915/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(12 giugno 2003)

Oggetto: Fondi del bilancio comunitario destinati all'estinzione di incendi in Spagna ed effettivo utilizzo finale nel periodo 1996-2002

Potrebbe la Commissione informare la sottoscritta della dotazione economica prevista nel bilancio comunitario destinata alla lotta contro gli incendi boschivi in Spagna, così come dell'uso finale deciso dal Governo spagnolo?

La Commissione sa se i fondi comunitari previsti sono stati destinati all'acquisto o al noleggio di velivoli antincendio nel periodo compreso tra il 1996 e il 2002 inclusi?

La Commissione è in grado di garantire che il finanziamento comunitario non è stato destinato in Spagna al noleggio di velivoli non comunitari non rispondenti ai criteri di certificazione di aeronavigabilità e di analogo livello di sicurezza richiesto dal Regolamento (CEE) n. 2407/92⁽¹⁾ rispettati negli altri paesi dell'UE?

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(2004/C 58 E/131)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1916/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(12 giugno 2003)

Oggetto: Inadempienza della Direttiva 2000/79/CE relativa all'orario di lavoro nell'aviazione civile riscontrata nel settore degli elicotteri in Spagna

Dal momento che mancano 6 mesi al termine stabilito dalle autorità comunitarie perché i singoli Stati membri mettano in atto le misure volte a consentire l'effettiva entrata in vigore della Direttiva 2000/79/CE⁽¹⁾ relativa all'orario di lavoro nell'aviazione civile, e alla luce del fatto che in Spagna non è stata finora adottata alcuna misura perché il limite di 2000 ore di lavoro in essa contenuto sia effettivamente esteso ai piloti di elicotteri spagnoli,

che tipo di misure la Commissione intende adottare se, scaduto il termine legale, il Governo spagnolo non sarà in grado di ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2000/79/CE?

Qual è il parere della Commissione e che tipo di azioni intende intraprendere a fronte dell'incapacità del governo spagnolo, dimostrata più volte negli anni, di rispettare tanto la legislazione spagnola quanto quella comunitaria in materia di orario di lavoro nel settore degli elicotteri in Spagna, sebbene praticamente tutti lavorino per i governi centrali e autonomi?

⁽¹⁾ GU L 302 del 1.12.2000, pag. 57.

(2004/C 58 E/132)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1917/03
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(12 giugno 2003)

Oggetto: Inadempienza della normativa comunitaria in materia di subappalto di servizi a ditte di elicotteri non comunitarie

In Spagna, le autorità competenti attuano una politica di concessione di contratti a ditte non comunitarie di elicotteri antincendio non certificati nell'Unione europea. Nello specifico, si possono citare le ditte non comunitarie Heliseco Ltd, polacca, e Skorpion Air, bulgara, che vengono subappaltate dalle imprese spagnole Helicsa S.A. e Helisureste S.A. (aggiudicatrici degli appalti pubblici del Ministero dell'Ambiente spagnolo).

Tuttavia, i controlli effettuati dall'Autorità del lavoro spagnola negli anni 1999 e 2000 hanno rivelato irregolarità nel trattamento riservato ai dipendenti delle aziende subappaltate.

La Commissione non ritiene che, alla luce dei fatti descritti, la Spagna sia chiaramente inadempiente nei confronti della Direttiva 92/50/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, alla luce della persistente inosservanza dei contenuti del Capitolo II della stessa?

Ritiene la Commissione che le pratiche descritte nella presente interrogazione e in interrogazioni precedenti siano in linea con la Direttiva 96/71/CE⁽²⁾ in materia di distacco dei lavoratori, nella quale si dispone che le aziende di paesi terzi non hanno diritto a un trattamento privilegiato rispetto a quelle degli Stati membri?

La Commissione è in grado di garantire che le pratiche di subappalto di elicotteri non certificati dalla UE non contravvengano alle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3922/91⁽³⁾ relativo all'armonizzazione delle norme tecniche e delle procedure amministrative nell'aviazione civile?

Si vedano le interrogazioni scritte E-3487/00, E-3488/00, E-3489/00⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 9.

**Risposta comune
data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1912/03, E-1913/03,
E-1914/03, E-1915/03, E-1916/03 e E-1917/03**

(9 settembre 2003)

Per quanto riguarda il quadro generale dell'utilizzazione di elicotteri nella lotta contro gli incendi forestali in Spagna, la Commissione invita l'Onorevole parlamentare a far riferimento alla risposta data alle interrogazioni nn. E-3487/00, E-3488/00 ed E-3489/00⁽¹⁾.

A tutt'oggi la Comunità non ha approvato norme comuni per la gestione tecnica degli elicotteri. Ne consegue pertanto che il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile⁽²⁾ non è applicabile e spetta dunque ai singoli Stati membri prendere le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni aeree.

Per quanto concerne l'acquisto di elicotteri destinati alla lotta antincendio in Italia, la Commissione ha avviato un procedimento d'infrazione, ai sensi dell'ex articolo 226 del trattato CE, nei confronti della Repubblica italiana riguardo a un'ordinanza del presidente del Consiglio, datata 24 luglio 2002, che autorizza l'acquisto mediante trattativa privata di questo tipo di elicottero senza fare ricorso alle procedure previste dal diritto comunitario in materia di appalti pubblici.

Nel caso della Spagna la Commissione non è al corrente di simili irregolarità. Come già indicato nella risposta comune data dalla Commissione il 13 febbraio 2001 alle interrogazioni scritte E-3487/00, E-3488/00 ed E-3489/00, le amministrazioni pubbliche spagnole incaricate della prevenzione e della lotta contro gli incendi boschivi utilizzavano all'epoca, nel complesso, un centinaio di elicotteri. Allo scopo avevano stipulato contratti con operatori privati di elicotteri applicando le norme d'aggiudicazione degli appalti pubblici, disciplinate dalle disposizioni del regio decreto 2/2000, del 16 giugno 2000, che recepisce le direttive comunitarie sugli appalti pubblici.

Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca, risulta che se la flotta di elicotteri spagnola fosse insufficiente, le imprese designate dalle amministrazioni pubbliche spagnole possono ricorrere alla locazione temporanea di elicotteri civili in altri Stati. Alla Commissione non risulta siano stati noleggiati elicotteri con procedure non conformi alle norme comunitarie applicabili agli appalti pubblici.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, il fatto che due imprese detengano il 90% del mercato non costituisce di per sé una violazione della normativa comunitaria e la Commissione non ha elementi a disposizione per prendere posizione in proposito.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi ⁽¹⁾, alla Spagna, nel periodo compreso fra il 1996 e il 2002, sono stati concessi 13,3 milioni di euro a titolo di contributo comunitario.

Tuttavia, a norma del regolamento, possono beneficiare del contributo le sole azioni di prevenzione (campagne d'informazione e studi delle cause degli incendi, creazione d'infrastrutture di protezione come piste, fasce parafuoco e bocchette antincendio, sorveglianza e formazione di personale specializzato). La lotta contro gli incendi effettuata mediante elicotteri non è mai stata oggetto di contributo da parte della Comunità.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile ⁽²⁾, la data limite per il recepimento è stata fissata al 1° dicembre 2003. A quella data la Commissione esaminerà se gli Stati membri avranno rispettato gli obblighi e, se del caso, adotterà i provvedimenti previsti dal trattato CE.

Se dalle ispezioni effettuate dall'amministrazione del lavoro spagnola sono emerse irregolarità di trattamento degli addetti delle imprese subappaltatrici, è compito delle autorità spagnole trarre le conclusioni opportune, in particolare per quanto riguarda il rispetto di quanto disposto dalla direttiva 90/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU C 187 E del 3.7.2001.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991.

⁽³⁾ GU L 217 del 31.7.1992.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 1.12.2000.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(2004/C 58 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1918/03
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2003)

Oggetto: Fondi neri di Eurostat e obbligo dei funzionari responsabili al risarcimento dei danni

Da una relazione elaborata nell'autunno 1999 da parte dell'ufficio di revisione interna di Eurostat risulta che più di 920 000 euro di entrate provenienti dalla vendita di dati statistici non sono stati registrati nel bilancio comunitario bensì trasferiti, su iniziativa e con il consenso di alcuni dirigenti di Eurostat in cosiddetti «fondi neri».

Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento finanziario allora in vigore, gli ordinatori competenti di Eurostat erano tenuti a redigere una previsione finanziaria per tutte le misure e situazioni che potessero dar luogo a rivendicazioni da parte della Comunità e a presentarla al controllore finanziario per il visto e al contabile per la registrazione.

È vero che tale pratica non è stata seguita nei casi descritti nella relazione sopra menzionata?

In caso affermativo: la Commissione conviene che ai sensi dell'articolo 73 del regolamento finanziario, i funzionari competenti hanno responsabilità disciplinari e sono tenuti a risarcire i danni? Quali misure ha intrapreso la Commissione al fine di avviare le procedure necessarie?

La relazione di cui sopra è stata trasmessa da Eurostat alla Direzione generale «controllo finanziario» della Commissione. Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento finanziario, il controllore finanziario era tenuto a informare la Commissione del fatto che in questo caso l'ordinatore non aveva seguito la procedura prevista dal regolamento finanziario per quanto riguarda la registrazione di entrate spettanti alla Comunità.

Il controllore finanziario ha effettivamente informato nei modi dovuti la Commissione e/o il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario?

In caso affermativo: la Commissione è in grado di comunicare quando è pervenuta la comunicazione? La Commissione può fornirmi copia di detta lettera?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(4 settembre 2003)

Tali questioni sono già state discusse alla riunione della Commissione parlamentare per il Controllo dei Bilanci (Cocobu) del 17 giugno 2003, tuttavia la Commissione desidera dare una risposta precisa a tutte le domande formulate dall'Onorevole parlamentare.

Le indagini dell'OLAF in merito a questo caso sono tuttora in corso, la Commissione preferirebbe quindi non trarre conclusioni, né interferire nelle indagini.

La Commissione ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di tre funzionari.

Facendo seguito alla relazione di revisione interna di Eurostat, il Direttore generale di quest'ultimo, in una nota del 24 settembre 1999, ha approvato le raccomandazioni della relazione e ha dato istruzione al direttore responsabile di attuarle.

È stato stabilito un programma di azione che prevede principalmente:

- la cessazione dei contratti in questione,
- il recupero degli importi residui sui conti bancari.

I tre contratti stipulati con le società appaltanti erano stati rescissi in data 31 dicembre 1999.

In base alle procedure finanziarie in vigore alla fine del 2000 erano stati recuperati complessivamente 413 000 EUR.

In linea di massima, il capitolo 4 del nuovo Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003, contiene disposizioni dettagliate relative alla responsabilità in caso di irregolarità commesse da un agente finanziario (articoli 64 a 68 del Regolamento finanziario). Ai sensi dell'articolo 73 del vecchio Regolamento finanziario e dell'articolo 65, par.1 del nuovo Regolamento, i provvedimenti contemplati in caso di irregolarità comprendono la sanzione disciplinare, nonché il risarcimento, come previsto nello statuto dei funzionari e precisamente all'articolo 22.

Non risulta che la Commissione o il Commissario responsabile per il controllo finanziario siano stati informati dal Controllore finanziario di quanto accertato nella relazione di revisione interna, che è stata ultimata nel giugno 2000.

Il progetto di relazione è stato inviato all'OLAF il 17 marzo 2000.

(2004/C 58 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1935/03
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(5 giugno 2003)

Oggetto: Attuazione del «pacchetto telecomunicazioni»

Il «pacchetto telecomunicazioni» è composto dalle cinque direttive sulle comunicazioni elettroniche e deve essere attuato al più tardi entro il termine del 24 luglio prossimo. Alcuni Stati membri dell'Unione europea non saranno in grado di rispettare il termine previsto; uno di tali Stati saranno quasi certamente i Paesi Bassi, dove per l'attuazione è richiesta l'adozione di una nuova legge sulle telecomunicazioni.

1. Può la Commissione indicare quali saranno le conseguenze giuridiche per i soggetti del mercato delle comunicazioni elettroniche qualora gli Stati membri non attuino entro i tempi previsti il nuovo quadro normativo per le reti e i servizi delle comunicazioni elettroniche?

2. Il nuovo quadro normativo prevede, a parere della Commissione, disposizioni tali da poter indurre i soggetti del mercato delle comunicazioni elettroniche ad applicare direttamente le nuove norme, in caso di non tempestiva attuazione del pacchetto?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(10 luglio 2003)

Nei suoi contatti con gli Stati membri, la Commissione ha sempre posto l'accento sull'importanza di un recepimento tempestivo ed effettivo del nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche. Per l'esattezza, va notato che se il termine per il recepimento di quattro direttive del nuovo pacchetto è il 24 luglio 2003, gli Stati membri hanno tempo fino al 31 ottobre 2003 per recepire la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)⁽¹⁾. Per quanto riguarda la situazione dei Paesi Bassi, le autorità di quel paese non hanno comunicato alla Commissione che i termini di recepimento non saranno rispettati. A questo punto è dunque ipotetico speculare sulle conseguenze giuridiche del mancato rispetto del termine di recepimento nei Paesi Bassi.

In ogni caso, le conseguenze giuridiche per gli operatori di mercato in uno Stato membro che non recepisca per tempo il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche dipenderà dal quadro legislativo loro applicabile a livello nazionale in quel momento. La Commissione non può in questa fase esprimere osservazioni utili su quali possano essere tali conseguenze, in senso ipotetico o generalizzato.

La Commissione rammenta che spetta ai tribunali e, in ultima istanza, alla Corte di giustizia europea determinare le circostanze in cui una data disposizione di una direttiva può essere invocata da terzi contro lo Stato, in caso di mancato recepimento. La Commissione invita l'Onorevole parlamentare a consultare la giurisprudenza in merito, in particolare quella derivante dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Van Gend en Loos⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.2002.

⁽²⁾ Causa 26/62 Van Gend en Loos [1963] Racc. I; cfr. altresì la causa 148/78 Ratti [1979] Racc. 1629 e le cause riunite C-6/90 e C-9/90 Francovich e altri contro Repubblica italiana [1991] Racc. I-5357.

(2004/C 58 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1989/03**di Maurizio Turco (NI)
e Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione***(16 giugno 2003)*

Oggetto: Applicazione del regime delle quote latte nella Repubblica italiana

L'applicazione del regime delle quote latte nella Repubblica italiana comporta oltre 1 miliardo di euro di prelievo supplementare nel periodo 1995/2001;

il Governo italiano ha presentato alle commissioni parlamentari competenti un progetto di riforma comprendente un'ipotesi di condono per le multe accumulate dai produttori nel periodo suddetto e un diverso regime applicativo dei prelievi;

autorevoli stime valutano al 20 % del prodotto totale il cosiddetto «latte in nero» e risultano tuttora presenti pratiche fraudolente di importazione non registrata di latte dall'estero e di riutilizzo di latte in polvere destinato all'alimentazione zootecnica;

dai modelli L1 concernenti la campagna 2001/2002, consegnati all'AGEA dagli acquirenti di latte e sottoscritti da circa 60 000 produttori, risulta che:

- a) 5 953 aziende attestano di aver prodotto latte dichiarando di non avere capi in azienda o omettendo di dichiarare il numero dei capi; il prodotto complessivamente attribuito a questi «produttori» supera il milione e seicentomila tonnellate;
- b) 2 527 aziende dichiarano una produzione per capo superiore a 12 000 kg/anno, chiaramente incompatibile con le potenzialità degli animali; risultano dichiarate produzioni per capo fino a 284 744 kg/anno;
- c) 157 aziende dichiarano un tenore di grasso per il latte consegnato inferiore a 2,80 %, limite al di sotto del quale non ha senso qualificare come «latte» il prodotto consegnato;
- d) un numero molto elevato di acquirenti risulta aver acquistato latte da molteplici produttori con identico tenore di grasso o con quantitativo di latte consegnato identico al quantitativo rettificato, così da far supporre che non siano state in realtà effettuate le analisi chimiche e microbiologiche sul latte come previsto dalla legislazione vigente (o che il latte non provenga da quelle stalle), con le conseguenze immaginabili sotto il profilo igienico-sanitario.

ad oggi ogni eventuale accertamento sulle suddette gravi «anomalie» è reso più lento e difficoltoso dallo stato di caos in cui versa l'anagrafe bovina nazionale, strumento principale per la verifica della consistenza aziendale e della movimentazione dei bovini;

Ciò premesso, può la Commissione europea far sapere se è a conoscenza delle gravi anomalie sopra elencate, e se e quali iniziative intende prendere al fine di tutelare il bilancio comunitario e la salute dei consumatori.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(8 agosto 2003)*

La Commissione segue con attenzione la situazione relativa all'applicazione delle quote latte in Italia, dove il problema principale rimane quello della riscossione del prelievo presso i produttori. Essa è inoltre al corrente delle presunte anomalie descritte dagli onorevoli parlamentari, in ragione delle quali, nel 2002, l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ha aperto un'inchiesta su alcuni casi specifici d'irregolarità. Attualmente non si conoscono ancora le conclusioni dell'OLAF, dal momento che l'inchiesta non è tuttora conclusa.

A seguito della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte, l'Italia dovrà versare al bilancio comunitario l'intero debito da riscuotere per i periodi di prelievo dal 1995/1996 al 2001/2002.

(2004/C 58 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2006/03**di Bart Staes (Verts/ALE)
e Jan Dhaene (Verts/ALE) alla Commissione***(16 giugno 2003)*

Oggetto: Cauzione oli residui per navi — condizioni europee per la concorrenza

Di recente e in seguito alle catastrofi petrolifere verificatesi con la Prestige, la Tricolor e la Vicky, il governo fiammingo ha deciso che le navi che attraccano in un porto fiammingo devono versare per gli oli esausti una cauzione, che viene loro restituita se sono in grado di dimostrare di aver smaltito in maniera sostenibile tali oli. Detta misura è stata adottata per ridurre il numero di scarichi illegali in mare. La proposta ha potuto contare, tra l'altro, sull'appoggio degli armatori che devono far fronte ad una concorrenza sleale da parte di navi battenti bandiera panamense o liberiana.

In tal modo le Fiandre partono dal principio, ecologicamente valido, che «chi inquina, paga». D'altro canto, altri porti, ad esempio nei Paesi Bassi o in Germania, offrono la possibilità di smaltire gratuitamente gli oli residui.

La Commissione è a conoscenza della normativa adottata nelle Fiandre?

Che cosa pensa di questa soluzione?

È disposta ad attuare una analoga regolamentazione in tutta Europa affinché queste misure, valide sotto il profilo ecologico, non vadano a detrimento di una sana politica di concorrenza tra porti europei?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(23 luglio 2003)*

La Commissione condivide le preoccupazioni degli Onorevoli Parlamentari circa le recenti catastrofi petrolifere verificatesi nelle acque dell'Unione europea e la portata dell'inquinamento operativo causato dalle navi. Secondo la Commissione sono necessarie varie misure, oltre a quelle internazionali, per porre fine agli scarichi deliberati in mare di idrocarburi e altre sostanze. Nel 1998 ha presentato una Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico⁽¹⁾. La direttiva che è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio nel novembre 2000⁽²⁾, doveva essere attuata dagli Stati membri dal 28 dicembre 2002.

Una direttiva è vincolante relativamente ai risultati da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi. La decisione cui si fa riferimento nell'interrogazione fa parte delle misure belghe di attuazione dell'articolo 8 della Direttiva 2000/59/CE. Tale articolo stabilisce alcuni principi per i sistemi di recupero dei costi connessi con l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta. La Commissione sta analizzando la legislazione di attuazione degli Stati membri, tra cui le disposizioni menzionate nelle interrogazioni, con particolare riguardo alla loro corrispondenza ai principi di cui all'articolo 8 sul regime tariffario. La Commissione garantirà l'effettiva applicazione del diritto comunitario nella fattispecie.

L'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva prevede inoltre che la Commissione, prima della fine del 2005 presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare l'impatto della varietà di sistemi di recupero dei costi adottati a livello nazionale sull'ambiente marino e sulla struttura dei flussi di rifiuti. Se necessario, alla luce di tale valutazione, la Commissione presenterà altre proposte con riferimento ai principi che disciplinano il regime tariffario per i rifiuti prodotti dalle navi.

⁽¹⁾ GU C 271 del 31.8.1998.

⁽²⁾ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, GU L 332 del 28.12.2000.

(2004/C 58 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2012/03**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

Oggetto: Distaccamento di funzionari

La Commissione può fornire informazioni in merito al numero dei suoi funzionari distaccati presso istituzioni od organizzazioni a cui essa concede sovvenzioni? La Commissione può inoltre fornire un elenco delle istituzioni presso le quali sono attualmente distaccati funzionari e indicare quali misure adotta per garantire che non si abusi della relazione con la Commissione?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(22 settembre 2003)

Tabelle in cui sono riportati il numero di funzionari distaccati presso altre istituzioni ed organizzazioni e l'importo degli stanziamenti impegnati per quelli tra di loro cui tale provvedimento era applicabile nel 2002 vengono trasmesse direttamente all'Onorevole parlamentare ed al Segretariato del Parlamento.

Tali cifre dimostrano chiaramente che non vi sono abusi del rapporto di lavoro in questione. Per quanto riguarda i distaccamenti nell'interesse del servizio, come l'Onorevole parlamentare può agevolmente osservare nella stragrande maggioranza dei casi la Commissione distacca presso ogni istituzione/organizzazione un solo funzionario, il che risulta perfettamente conforme ai suoi interessi.

Per quanto riguarda i distaccamenti effettuati a richiesta del funzionario interessato va tenuto presente che i funzionari in questione sono pagati integralmente dall'istituzione o dall'organizzazione che li accoglie, cosicché le ripercussioni sul bilancio della Commissione (e quindi anche su quello dell'Unione) sono marginali od inesistenti.

(2004/C 58 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2014/03**di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

Oggetto: Distorsione di concorrenza in materia di diritti di emissione di CO₂

L'accordo politico sullo scambio di diritti di emissione di gas a effetto serra prevede un sistema di scambio operativo a partire dal 2005 e in un primo tempo contempla le emissioni di CO₂ dei grandi impianti industriali ed energetici. Tuttavia, data l'esistenza di modalità di applicazione diverse in funzione dei settori e delle aziende all'interno di un paese e, rispettivamente, da un paese all'altro, risulta che l'applicazione di tale direttiva europea potrebbe comportare distorsioni di concorrenza in seno all'Unione europea. Inoltre, essa rischia di penalizzare l'industria europea rispetto a quella di altri continenti, in particolare gli Stati Uniti d'America, i quali non rispettano gli accordi di Kyoto. Il caso del settore siderurgico è particolarmente rappresentativo, se si considera che un'applicazione incoerente delle quote di scambio può causare un aumento del prezzo di vendita fino al 15%. È ovvio che la competitività esterna di questo settore sarebbe messa seriamente in pericolo.

La Commissione ha riflettuto sulla possibilità per un gruppo siderurgico di conservare i diritti di emissione derivanti dai siti che hanno cessato le loro attività e che possono essere trasferiti ad altri siti?

La Commissione intende tenere conto del recupero dei gas degli altiforni venduti dai gruppi siderurgici ai settori elettrici?

In che modo la Commissione intende tutelare la siderurgia europea da una concorrenza internazionale che non conosce questo genere di oneri aggiuntivi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(13 agosto 2003)

La direttiva che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio autorizza la cessione delle quote di emissione nel mercato interno; una cessione di capacità produttiva può pertanto essere accompagnata da un'equivalente cessione di quote, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri diversi, durante un determinato periodo di riferimento. In tale contesto, è altresì importante sottolineare che le quote annuali di emissione relative ad un determinato impianto possono essere attribuite esclusivamente al titolare di un'autorizzazione di emissione di gas a effetto serra relativamente all'impianto in questione.

Ai sensi della direttiva il gestore di un impianto è responsabile soltanto delle emissioni dirette effettuate in loco. Le attività degli operatori volte a ridurre indirettamente le emissioni di gas a effetto serra non rientrano nel suo ambito di applicazione. Pertanto, se gruppi siderurgici recuperano gas di altoforno per venderlo a gestori di impianti di combustione, significa che il gas non viene emesso nell'atmosfera presso i siti di tali società siderurgiche. Se successivamente tale gas dà luogo ad emissioni in impianti di imprese del settore elettrico le emissioni dovranno essere prese in considerazione in quella sede.

Lo scambio delle quote di emissione è uno strumento utilizzato per contribuire alla realizzazione degli obblighi sottoscritti dalla Comunità e dai suoi Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto. La Comunità e gli Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto con la consapevolezza che affrontando la problematica del cambiamento climatico in questo modo si sarebbero esposti a determinati costi, almeno nel breve termine. È vero che gli Stati Uniti, importante partner commerciale dell'UE, hanno deciso di non ratificare e che i paesi in via di sviluppo non hanno sottoscritto alcun impegno in materia di riduzione delle emissioni in virtù del protocollo di Kyoto. D'altra parte, altri importanti partner commerciali dell'Unione hanno invece sottoscritto obblighi di riduzione delle emissioni; si tratta in particolare di tutti i paesi di prossima adesione, del Canada, del Giappone e della Svizzera. Anche questi paesi dovranno sostenere determinati costi per realizzare gli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Si prevede che il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione permetterà all'economia dell'Unione di ridurre il costo legato all'esecuzione degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto facendo sì che la riduzione delle emissioni avvenga laddove è meno costosa. Il 23 luglio la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta tesa a convertire le risorse derivanti dai meccanismi del progetto previsti dal protocollo di Kyoto (attuazione congiunta, meccanismi di sviluppo pulito) in quote di emissione del sistema comunitario in modo da ottenere un ulteriore risparmio significativo. Tale proposta testimonia nuovamente dell'impegno della Commissione nei confronti di un'attuazione del Protocollo di Kyoto economicamente conveniente.

(2004/C 58 E/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2023/03
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

Oggetto: Rapporti commerciali della Commissione con la ditta GIM

Nell'interrogazione scritta E-4099/97⁽¹⁾ di Winifred Ewing, all'inizio del 1998 sono state chieste alla Commissione informazioni sui suoi rapporti commerciali con la ditta Geographic Information Management (GIM), con sede in Lussemburgo e in Belgio. In tale contesto è stato sottolineato che il 99% delle azioni di GIM Belgium era in possesso di GIM Luxembourg e che il 75% delle azioni di GIM Luxembourg era di proprietà di una ditta denominata KIVAL Consultants con sede alle Bahamas.

Pertanto era impossibile verificare le quote di partecipazione della ditta e scoprire chi fossero i suoi principali azionisti.

Ciononostante, la Commissione ha evidentemente proseguito i propri rapporti commerciali con la predetta ditta.

La Commissione può indicare quanti incarichi abbia ricevuto la ditta a partire dal 1998, di quale volume di incarichi si trattasse e in base a quali procedure essi siano stati concessi?

La Commissione può indicare se tale ditta abbia operato anche su incarico di Eurostat?

La Commissione può indicare se nel frattempo è venuta a conoscenza dei proprietari che si celano dietro alla Kival Consultants?

La Commissione mantiene tuttora l'atteggiamento, formulato all'epoca nella sua risposta dal Commissario Liikanen, secondo cui le aziende che celano i loro rapporti di proprietà non devono essere escluse dall'attribuzione di un appalto perché ciò implicherebbe una forma di discriminazione?

(¹) GU C 196 del 22.6.1998, pag. 77.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(1° ottobre 2003)

Dal 1998 alla ditta Geographic Information Management (GIM) sono stati attribuiti dodici contratti pubblici per un totale di 1 028 693,40 euro. Di questi, dieci sono stati assegnati con procedura aperta e due con gara d'appalto a procedura ristretta tramite invito a manifestare interesse. Per undici dei dodici contratti la Commissione ha operato a nome di Eurostat.

Da parte sua, anche la DG Ambiente ha concluso un contratto supplementare per un totale di 35 000 euro attribuiti tramite procedura ristretta. Inoltre, la stessa DG ha effettuato un pagamento di 199,08 euro nel quadro di un contratto con un esperto legato alla GIM.

Dal 1997 la DG Politica regionale ha concluso con la società GIM quattro contratti attribuiti tramite gara d'appalto con procedura aperta, per un totale di 507 410 euro. Si tratta di contratti di prestazione di servizi nell'ambito delle statistiche sui trasporti. Tutti questi contratti sono stati portati a termine. A partire dal 2002, Eurostat ha effettuato la gestione completa dei contratti (impegni e pagamenti) grazie ad una delega subordinata rilasciata alla DG Politica Regionale nel dicembre 2001. Pertanto, gli ultimi due pagamenti relativi all'ultimo dei quattro contratti in questione sono stati effettuati da Eurostat.

Pertanto, anche la DG Società dell'informazione dal 1998 ha concluso 18 contratti con tale società per un totale di 219 877,47 euro. Quindici di questi contratti sono «Task Contract Letter», ossia piccoli contratti di servizi inferiori a 5 000 euro per assistenza / perizie nella valutazione delle proposte o la revisione di progetti; si tratta di contratti della durata di pochi giorni. Le società figurano su una lista di potenziali contraenti, stilata in seguito a un invito a manifestare interesse, dalla quale i capi di progetto attingono gli esperti in funzione della loro competenza e conoscenze tecniche. Gli altri tre contratti sono progetti, di cui due per il programma eContent e suo predecessore INFO 2000 e uno per il programma Information Society Technologies nell'ambito del quinto programma quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. In questi tre casi, la società GIM era uno dei partner del progetto. I progetti sono selezionati in seguito all'invito a presentare proposte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su decisione della Commissione dopo aver sentito il parere di esperti esterni addetti alla valutazione e del comitato del programma.

La Commissione non conosce l'identità dei proprietari di Kiva Consultants. Tuttavia la mancanza degli estremi identificativi non costituisce motivo sufficiente ad escludere una società dall'attribuzione di un contratto. L'esclusione è giustificata solo dalla provata esistenza di un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 94 paragrafo a) del nuovo regolamento finanziario entrato in vigore il 1° gennaio 2003. A partire da quella data Eurostat richiede alle imprese che presentano l'offerta di firmare una dichiarazione, quale parte della loro documentazione per l'appalto, sull'inesistenza di un conflitto di interessi.

L'OLAF ha aperto un'inchiesta sulla GIM, che è ancora in corso.

(2004/C 58 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2027/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(18 giugno 2003)

Oggetto: Possibilità di esenzione dalla discarica pericolosa di rifiuti radioattivi in terreni porosi senza possibilità di raffreddamento o di ritirarli

1. La Commissione intende obbligare per mezzo di un direttiva tutti gli odierni e i futuri Stati membri dell'UE a smaltire a partire dal 2018 nel proprio suolo tutte le scorie radioattive prodotte fino a tale data?
2. La Commissione sa che il terreno degli Stati membri dell'UE è assai diverso, da pietre dure vulcaniche e strati salini flessibili a fasce calcaree porose e argillose a sedimenti sciolti a grana grossa (sabbia) e materiale sedimentatosi nel corso dei secoli composto da piante e alberi morti (torba), per cui anche le eventuali possibilità di smaltirvi residui sono assai diversificate?
3. Come giudica la Commissione l'idea di esperti, secondo cui i rifiuti devono poter essere continuamente raffreddati e dev'essere sempre possibile poterli estrarre, qualora nuove prospettive lo rendano auspicabile oppure se, come strato sotterraneo, essi comportano impreviste conseguenze negative per le falde freatiche, per l'utilizzo del terreno soprastante, per la temperatura del suolo, ecc.?
4. La Commissione tiene conto del fatto che nei Paesi Bassi il sottosuolo consiste in gran parte di sabbia satura d'acqua, argilla e torba, e che in quel paese dopo le discussioni degli anni '80 anche a causa della struttura del terreno si è deciso di rinunciare definitivamente allo smaltimento sotterraneo?
5. La Commissione sa che nei Paesi Bassi dal 1993 sono stati spesi 110 milioni di euro per smaltire tutti i residui radioattivi provenienti da centrali nucleari, industrie, ospedali e istituti di ricerca per almeno 100 anni nel COVRA di Borsele, un bunker di cemento da completare alla fine del 2003 con pareti molto spesse che devono essere resistenti ad eventuali inondazioni e cadute di aeroplani e che nel frattempo sono già stati effettuati verso tale destinazione trasporti contestati dalla popolazione?
6. Quali possibilità la Commissione può far intravedere ai Paesi Bassi — e ad altri Stati membri che si trovano in una posizione analoga — di essere temporaneamente esonerata dall'obbligo previsto dalla Commissione di smaltire tali rifiuti nel sottosuolo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 luglio 2003)

1. La Commissione ha adottato una Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi⁽¹⁾. Tale proposta ha la finalità di stabilire programmi di gestione a lungo termine per queste materie nell'ottica del loro smaltimento ogniqualvolta possibile. Quando non esistono alternative valide allo smaltimento, la direttiva impone che siano resi disponibili, entro il 2018, appositi siti geologici per lo smaltimento delle categorie più pericolose di residui radioattivi. I programmi di gestione dei residui possono includere, rispettando condizioni molto severe, spedizioni di residui verso un altro Stato membro o paese terzo, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con l'accordo dello Stato ricevente. Ciò faciliterà lo sviluppo di strutture di smaltimento comuni attraverso la cooperazione tra diversi Stati.
2. Lo studio PAGIS⁽²⁾ svolto nell'ambito del Programma quadro di ricerca della Comunità ha mostrato l'ampia disponibilità in tutta l'Unione di formazioni rocciose che si prestano a tale scopo (strati o depositi di rocce argillose, saline e cristalline).
3. La generazione di calore contraddistingue i residui altamente radioattivi e bisogna tener conto di questo aspetto nel progettare e gestire sistemi di smaltimento, soprattutto con riferimento ai tassi massimi di generazione, compatibili con adeguate condizioni di sicurezza e un impatto ridotto a minimi trascurabili

per le rocce ospitanti. Sono in corso grandi progetti di ricerca per valutare questi impatti. La possibilità di recuperare (retrievability) questi residui è la logica conseguenza della strategia «concentrazione e confinamento» seguita nella gestione dei residui radioattivi. Qualsiasi misura per aumentare le possibilità di recuperare in un secondo tempo questi residui non deve però assolutamente compromettere la sicurezza generale.

4. La Commissione conferisce la massima priorità alla sicurezza e lo smaltimento è l'unica opzione atta a garantire una sicurezza e una protezione dell'ambiente a lungo termine. Le singole differenze tra gli Stati membri non sono state specificamente trattate nelle attuali proposte, ma la Commissione ritiene che le misure in esse contenute siano sufficientemente flessibili per consentire a tutti gli Stati membri di trovare soluzioni adeguate. Con riferimento al sottosuolo dei Paesi Bassi, lo studio PAGIS sopra menzionato segnala l'esistenza di idonei depositi di sale.

5. Sì.

6. La Commissione ritiene che le attuali proposte presentino già una sufficiente flessibilità che tiene conto delle differenze tra gli Stati membri e ha precisato la sua disponibilità a continuare il dibattito sulle proposte con gli Stati membri in sede di Consiglio per aumentare ulteriormente, se possibile, tale flessibilità.

(¹) COM(2003) 32 def.

(²) Performance assessment of geological isolation systems (Valutazione delle prestazioni dei sistemi di isolamento geologico).

(2004/C 58 E/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2036/03
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(18 giugno 2003)

Oggetto: Trattato di adesione dell'Austria all'UE

Secondo l'ambasciata austriaca, a norma del trattato di adesione dell'Austria all'UE del 1995, l'Austria ha ottenuto due garanzie dalla Commissione:

1. per ridurre l'inquinamento atmosferico, le emissioni sarebbero state abbattute in modo permanente del 60 % e
2. prima della scadenza dell'accordo sarebbe stato istituito un quadro europeo volto a garantire una politica dei trasporti sostenibile per la gestione dei trasporti per tutta l'Europa.

Quando la Commissione intende avanzare proposte legislative in tal senso?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(16 luglio 2003)

Quando l'Austria ha aderito all'Unione europea, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre l'adozione di un quadro legislativo volto a risolvere i problemi ambientali causati dagli automezzi pesanti (cfr. dichiarazione 34 allegata all'atto di adesione dell'Austria).

Per attuare questo quadro legislativo, la Commissione ha presentato un documento di lavoro (¹) e una serie di proposte in materia di pedaggio stradale e politica ferroviaria.

Quanto al pedaggio stradale, è stata presentata una proposta di direttiva relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (²), diventata la cosiddetta «direttiva sulla eurovignetta» (³). Questa proposta prevedeva tra l'altro per gli Stati membri la possibilità di applicare tasse più elevate in aree sensibili. Tuttavia, questo e altri aspetti nuovi della proposta non sono stati adottati dal legislatore comunitario.

Quanto alla politica ferroviaria, alla fine degli anni novanta la Commissione ha presentato il primo pacchetto ferroviario, adottato nel 2001, mentre nel 2002 ha presentato un secondo pacchetto ferroviario che è attualmente in discussione al Consiglio e al Parlamento europeo.

Pertanto, la Commissione ha già dato seguito alla richiesta del Consiglio, citata nella dichiarazione 34 allegata all'atto di adesione dell'Austria, e ha presentato proposte legislative nei relativi settori. Inoltre, nel dicembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta per ampliare il sistema di ecopunti⁽⁴⁾, ora oggetto della procedura di conciliazione. Infine, la Commissione ha intenzione di presentare a breve una nuova proposta di direttiva sulla tassazione per l'uso delle infrastrutture stradali recante modifica alla direttiva sull'eurovignetta.

(¹) COM(98) 444 def.

(²) GU C 59 del 26.2.1997.

(³) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 187 del 20.7.1999, che sostituisce la direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, GU L 279 del 12.11.1993.

(⁴) GU C 103 E del 30.4.2002.

(2004/C 58 E/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2046/03
di Anne Jensen (ELDR) alla Commissione**

(19 giugno 2003)

Oggetto: Diritto di pedaggio tedesco

Il governo tedesco ha preso la decisione di introdurre un diritto di pedaggio (LKW-Maut). L'introduzione di un diritto di pedaggio tedesco unilaterale penalizzerà notevolmente i trasportatori di alcuni paesi europei rispetto ai loro colleghi europei. Per esempio, l'attraversamento della Germania è una condizione necessaria ad assicurare la redditività dei trasporti da Danimarca e Svezia verso il resto d'Europa. I trasportatori danesi e svedesi andranno incontro, a seguito dell'introduzione del diritto di pedaggio tedesco unilaterale, ad un peggioramento della loro situazione concorrenziale.

Ritiene la Commissione che il diritto di pedaggio tedesco unilaterale sia conforme alle regole dell'Unione in materia di concorrenza? Cercherà la Commissione di trovare una soluzione europea comune invece di accettare un'imposizione fiscale nazionale unilaterale?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(18 luglio 2003)

La Germania ha notificato alla Commissione la sua intenzione di introdurre un nuovo sistema di pedaggio stradale applicabile agli automezzi pesanti sulle autostrade tedesche. La Commissione ha scritto alle autorità tedesche per valutare la compatibilità del sistema con il diritto comunitario, in particolare con la Direttiva 1999/62/CE⁽¹⁾, con riferimento al livello di pedaggi e ad altri aspetti. L'esame è in corso.

La Commissione garantirà comunque l'osservanza del diritto comunitario nell'applicazione di tutti gli aspetti legati al nuovo sistema di pedaggio stradale in Germania.

(¹) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 187 del 20.7.1999.

(2004/C 58 E/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2057/03
di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione**

(20 giugno 2003)

Oggetto: Monete da uno e da due centesimi di euro

In un articolo scientifico apparso di recente nei Paesi Bassi⁽¹⁾, sulla scorta del cosiddetto algoritmo di Cramer è stato dimostrato che senza le monete da uno e due centesimi di euro il pagamento in contanti sarebbe più efficiente rispetto alla situazione odierna. Stando all'articolo, un pagamento efficiente in contanti è nell'interesse del consumatore, dei negozi, delle banche, delle aziende e delle Banche Centrali.

1. La Commissione condivide la conclusione dell'articolo, secondo cui i pagamenti in contanti sarebbero più efficienti rispetto alla situazione attuale se non vi fossero le monete da uno e da due centesimi? In caso contrario, si chiede alla Commissione di voler spiegare, preferibilmente sulla base di un modello econometrico, il motivo di tale dissenso.

2. In risposta all'interrogazione E-2574/02 ⁽²⁾, la Commissione sostiene che la funzione delle monete da 1 e 2 centesimi verrà definita essenzialmente dal comportamento dei cittadini europei. Come viene misurato detto comportamento da parte della Commissione? Sono già noti i risultati in Finlandia e nel resto della zona euro? Nel formulare un giudizio si tiene conto di conclusioni scientifiche come nel succitato articolo?

⁽¹⁾ Economische Statistische Berichten, 3.5.2003, n. 4404, pag. 248.

⁽²⁾ GU C 161 E del 10.7.2003, pag. 27.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(25 luglio 2003)

I valori unitari delle monete metalliche in euro sono stati definiti dagli Stati membri nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽¹⁾ e rappresentano necessariamente un compromesso rispetto alla molteplicità di valori utilizzati in precedenza.

L'articolo al quale l'Onorevole parlamentare fa riferimento si basa sul principio del minor sforzo, secondo il quale una serie di valori unitari e tagli è tanto più efficiente quanto minore è il numero di banconote e monete necessarie per un pagamento in contante. Lo studio tiene conto sia del pagamento sia del resto.

Gli autori dell'articolo si chiedono giustamente se la soppressione delle monete da 1 e 2 cent presenti un vantaggio superiore al rischio di un aumento dei prezzi a causa dell'arrotondamento. In alternativa, se l'importo da pagare è arrotondato ai 5 cent più vicini, come avviene in Finlandia, occorre comparare il vantaggio in termini di efficacia del pagamento con la necessità di effettuare un'operazione di arrotondamento supplementare prima del pagamento.

Articoli come quello citato forniscono informazioni utili, ma i risultati sono inevitabilmente influenzati dalle definizioni e dalle ipotesi utilizzate, in particolare per quanto riguarda il modo di misurare «l'efficacia». Inoltre, occorre prendere in considerazione aspetti comportamentali. Ad esempio, i commercianti possono prendere l'iniziativa di arrotondare i loro prezzi ai cinque cent più vicini in modo da evitare l'utilizzo di monete da 1 e 2 cent, se, d'accordo con i loro clienti, ritengono che tale iniziativa sia opportuna.

Poiché il conio di monete metalliche è un processo determinato dalla domanda, l'evoluzione del quantitativo di monete da 1 e 2 cent in circolazione dà un'indicazione delle necessità della popolazione. Il tasso di crescita annuale delle monete da 1 e 2 cent era pari rispettivamente al 42% e al 32% nel maggio 2003, mentre il tasso di crescita medio per tutte le monete era del 23,5%. L'utilità relativa delle monete da 1 e 2 cent sembra dunque aumentare.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998.

(2004/C 58 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2062/03 di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(20 giugno 2003)

Oggetto: Dispersione di policlorodifenili presso il ministero dell'Economia

Facendo seguito alla mia interrogazione scritta E-2025/03 ⁽¹⁾ desidero far presente che in una lettera inviata in data 13 agosto 1996 al ministero dell'Economia dalla società che gestisce la manutenzione dei trasformatori si riferisce che «è stata riscontrata dispersione di olio in entrambi i trasformatori, e in diversi punti degli stessi, ed è da ritenersi possibile che tali dispersioni possano aumentare».

La questione si aggrava ulteriormente in seguito ai risultati di uno studio svolto dall'università di Creta da cui emerge chiaramente che l'inquinamento nello stabile in oggetto, ed in particolare nei locali sotterranei, ha raggiunto un livello molto elevato.

Premesso che in Grecia gli esami ematologici necessari possono essere effettuati solo presso un centro specifico di ricerche e dietro speciale richiesta, la Commissione prende in considerazione l'eventualità di istituire ed inviare un'équipe scientifica specializzata allo scopo di esaminare i livelli di inquinamento che interessano sia i locali dello stabile in questione (atmosfera-oggetti), sia il personale che vi è addetto? La Commissione intende sollecitare le procedure, affinché il nostro paese si conformi tempestivamente alle direttive 78/319/CEE⁽¹⁾ e 96/59/CE⁽²⁾ relative ai rifiuti tossici e pericolosi?

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2004, pag. 182.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 luglio 2003)

Nel quadro del diritto ambientale, la Commissione non ha competenze generali per effettuare ispezioni. La Commissione può soltanto avvalersi della procedura di ispezione in precisi casi di infrazione attinenti alla conformità alle decisioni della Corte di giustizia europea. Di conseguenza non sarà inviato un gruppo scientifico specializzato.

Circa la conformità alla Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)⁽¹⁾, la Corte di giustizia europea ha recentemente affermato che la Grecia non ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi degli Articoli 4, paragrafo 1 e 11 della direttiva⁽²⁾. La violazione concerne la mancata preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, piani per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti e una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario.

La Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi⁽³⁾, è stata abrogata dalla Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi⁽⁴⁾. Circa l'attuazione della Direttiva 91/689/CEE, la Corte di giustizia europea ha affermato che non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni dovute ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 3, la Grecia è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi della direttiva⁽⁵⁾.

Se la Grecia non adotta le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Corte, la Commissione non esiterà ad avviare procedure di infrazione ai sensi dell'Articolo 228 del trattato CE.

Va inoltre sottolineato che la Corte di giustizia è stata adita per la mancata predisposizione da parte della Grecia (caso C-163/03) di un adeguato piano di gestione dei rifiuti pericolosi nella regione di Thriassio Pedio (prefettura dell'Attica) nonché per non aver evitato l'inquinamento di acque sotterranee da rifiuti pericolosi.

⁽¹⁾ GU L 243 del 24.9.1996.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia europea del 5 giugno 2003, causa C-83/02, non ancora pubblicata.

⁽³⁾ GU L 84 del 31.3.1978.

⁽⁴⁾ GU L 377 del 31.12.1991.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, causa C-33/01, Raccolta della Giurisprudenza della Corte 2002, p.5447.

(2004/C 58 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2074/03 di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(24 giugno 2003)

Oggetto: Traffico di esseri umani e politiche comunitarie

La Commissione è consapevole della campagna internazionale sottoscritta ad oggi da più di 11 000 persone, che si sta conducendo contro la schiavitù ed esorta i governi a porre la tutela delle vittime del traffico di esseri umani al centro delle loro politiche di lotta contro questo fenomeno?

L'11 dicembre 2002, i ministeri di nove paesi dell'Europa sudorientale hanno firmato una dichiarazione congiunta d'impegno a legalizzare lo status delle persone vittime del traffico di esseri umani, secondo cui tali governi si impegnano a: migliorare il sistema d'identificazione delle vittime del traffico di esseri umani, non ricorrere all'immediata espulsione delle possibili vittime, conferire loro il diritto di rimanere nel territorio nazionale e garantire un periodo di recupero di una durata fino a 3 mesi, fornire loro un alloggio, assistenza sociale, sanitaria, consulenza varia e legale.

1. Cosa ha fatto la Commissione per porre la questione della protezione delle vittime del traffico di esseri umani al centro della politica dell'Unione europea contro tale traffico?
2. Perché l'UE non si è impegnata a rispettare una serie di norme minime vincolanti per la tutela e il sostegno alle vittime del traffico di esseri umani che siano almeno equivalenti a quelle adottate dai nove paesi dell'Europa sudorientale nella dichiarazione congiunta con cui si impegnano a legalizzare lo status delle persone vittime del traffico di esseri umani del dicembre 2002?
3. La Commissione è consapevole della relazione «Anti-Slavery International's report Human Traffic, Human Rights: Redefining victim protection» pubblicata nel 2002 e, in tal caso, quali conclusioni ha tratto dalla ricerca?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(23 luglio 2003)

Dal 1996 la Commissione si impegna a fondo per elaborare un approccio globale e multidisciplinare alla prevenzione della tratta di esseri umani e alla lotta contro tale pratica. La questione è stata affrontata nella comunicazione della Commissione del 20 novembre 1996 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale⁽¹⁾ e nuovamente nella comunicazione della Commissione del 9 dicembre 1998 per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne⁽²⁾. In quest'ultima comunicazione si annunciava la presentazione di una proposta di normativa nel campo dei permessi di soggiorno temporanei per le vittime disposte a fornire prove.

La proposta è stata preparata sulla base di un esame approfondito della normativa e delle prassi degli Stati membri, delle risposte a un questionario inviato dalla Commissione agli Stati membri nella primavera del 2000 e delle consultazioni svoltesi nel quadro del Forum europeo per la prevenzione della criminalità organizzata. Essa prevede l'introduzione di un permesso di soggiorno per le vittime di atti volti a facilitare l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani, fatte salve determinate condizioni destinate a incoraggiare le vittime a cooperare con le autorità competenti contro i sospetti dei reati in oggetto. Nel quadro di queste norme e fra altre disposizioni, si prevede di accordare alle vittime un periodo di riflessione di 30 giorni per consentire loro di decidere se cooperare con le autorità giudiziarie e di polizia o meno. Durante il periodo di riflessione, lo Stato membro dovrebbe consentire loro di ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno (alloggio, assistenza medica e psicologica, se necessario assistenza sociale).

La proposta è stata adottata dalla Commissione l'11 febbraio 2002⁽³⁾. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 28 maggio 2002, mentre il Parlamento europeo ha adottato il proprio nella sessione plenaria del 5 dicembre 2002. La Presidenza del Consiglio italiana ha annunciato che i negoziati sulla proposta riprenderanno al più presto.

Per quanto concerne la normativa comunitaria, inoltre, la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2000 sulla lotta alla tratta degli esseri umani e la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile⁽⁴⁾ ha preparato il terreno per la decisione quadro del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani⁽⁵⁾, in cui è presente una disposizione sulla protezione e l'assistenza delle vittime.

Dal 1996 vengono finanziati progetti volti a prevenire e combattere la tratta di esseri umani tramite programmi dell'Unione quali STOP, STOP II, AGIS e Daphne. Molti di essi si concentrano sulla tutela delle vittime della tratta, come lo studio di Anti-Slavery International e la relazione «Human Traffic, Human Rights: Redefining victim protection» (Tratta di esseri umani, diritti umani: ridefinire la protezione delle vittime), che hanno ricevuto assistenza finanziaria nel quadro del Programma STOP II. Il 24 ottobre 2002, i membri della Commissione hanno presenziato alla comunicazione ufficiale dei risultati del progetto. La Commissione ne terrà debitamente conto al fine di sviluppare ulteriori misure nel campo della lotta contro la tratta di esseri umani.

Nel 2001 la Commissione ha dato il via al Forum europeo per la prevenzione della criminalità organizzata. In tale contesto si è svolta una serie di workshop sulla tratta degli esseri umani, cui hanno partecipato rappresentanti di agenzie pubbliche nonché di organizzazioni internazionali, intergovernative o non governative. La Commissione ha invitato Anti-Slavery International a presentare i risultati dello studio nel corso di una riunione tenutasi il 15 novembre 2002. In tale occasione, i partecipanti hanno inoltre discusso e messo in rilievo l'esigenza di un approccio basato sui diritti umani nel campo della protezione e dell'assistenza delle vittime. L'ultimo workshop si è tenuto il 30 giugno 2003 e si è concentrato sulla cooperazione fra organismi per l'applicazione della legge e organizzazioni non governative o altre componenti della società civile che forniscono servizi specializzati e sostegno alle vittime.

Nel settembre 2002, in occasione della Conferenza europea sulla prevenzione e sulla repressione della tratta degli esseri umani — Una sfida mondiale per il XXI secolo, si sono incontrati rappresentanti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi terzi, nonché di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative e delle istituzioni dell'Unione europea. La conferenza, il cui stimolo è provenuto dalla Commissione nel quadro del programma STOP II, è stata organizzata dall'Organizzazione internazionale per la migrazione in stretta cooperazione con il Parlamento e la Commissione. Il suo principale esito è stato la Dichiarazione di Bruxelles, il cui obiettivo è sviluppare ulteriormente la cooperazione europea e internazionale, nonché misure concrete, norme, buone pratiche e meccanismi volti a prevenire e combattere la tratta di esseri umani. Una serie di raccomandazioni figuranti nell'allegato alla Dichiarazione di Bruxelles mette in rilievo l'importanza di un approccio basato sui diritti umani. Essa, infine, affronta esplicitamente la questione della protezione e dell'assistenza delle vittime.

La Commissione ha informato il Consiglio dell'Unione europea in merito alla Dichiarazione di Bruxelles e l'8 maggio 2003 il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato conclusioni in cui si prende atto del documento e si conviene di esaminare proposte adeguate per attuare aspetti specifici in esso contenuti.

Il 25 marzo 2003, la Commissione ha deciso di costituire un gruppo di esperti in materia di tratta degli esseri umani per fornirle assistenza al fine di elaborare ulteriori proposte concrete a livello europeo. Il gruppo affronterà anche il tema della protezione delle vittime tenendo in debito conto i loro diritti umani e senza trascurare le recenti evoluzioni in questo campo.

Per compiere ulteriori progressi in merito alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani, la Commissione continuerà a utilizzare le strutture operative del Consiglio, il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, il Forum europeo per la prevenzione della criminalità organizzata, nonché programmi come AGIS e Daphne.

(¹) COM(96) 567 final.

(²) COM(98) 726 final.

(³) GU C 126 E del 28.5.2002.

(⁴) COM(2000) 854 final.

(⁵) GU L 203 del 1.8.2002.

(2004/C 58 E/146)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2090/03
di Bert Doorn (PPE-DE) alla Commissione**

(24 giugno 2003)

Oggetto: Tutela del mercato nazionale delle poste da parte delle autorità francesi nei confronti di operatori stranieri

In Francia sono in corso diverse cause giudiziarie e indagini a carico del corriere espresso «TNT Jet Services», una società figlia della società poste olandesi TPG, a causa di una supposta elusione della normativa in materia di lavoro dovuta al ricorso a subappaltatori. Anche altri operatori dei servizi postali, come per esempio Royal Mail, sono attualmente perseguiti.

Le imprese del gruppo «La Poste», le poste francesi, come ad esempio Chronopost, ricorrono anch'esse a subappaltatori. Tutto indica, tuttavia, che nessuna di esse è oggetto di indagine. Ho preso conoscenza di una lettera in cui Chronopost ha ricevuto la promessa da parte dell'ispettorato del lavoro francese che le pratiche di Chronopost relativamente al ricorso ai subappaltatori non saranno oggetto di indagine.

A mio giudizio, tutto sembra indicare univocamente che le autorità francesi stanno conducendo una politica che mira e di fatto non fa altro che proteggere il mercato francese. La DG Concorrenza è al corrente del tutto e ha promesso di avviare un'indagine relativa agli aspetti del diritto della concorrenza. Il comportamento delle autorità francesi è altresì di natura tale da mortificare ogni tentativo di liberalizzazione dei servizi di corriere espresso di operatori postali sul mercato interno.

È la Commissione a conoscenza delle recenti indagini e dei recenti procedimenti giudiziari avviati dalle autorità francesi a carico di «TNT Jet Services» e di altri corrieri espressi?

In che modo intende attivarsi la Commissione per contrastare le disparità nell'applicazione delle regole di diritto nel settore postale francese?

Garantirà la Commissione che la liberalizzazione dei servizi di corriere espresso abbia un'applicazione uniforme in tutto il mercato interno?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(14 agosto 2003)

La Commissione è al corrente del fatto che in Francia sono in corso diverse cause giudiziarie e indagini a carico di TNT Jet Services e di altri corrieri espressi a causa della presunta elusione della normativa in materia di lavoro tramite il ricorso a subappaltatori. Alla Commissione è stato presentato un reclamo in cui si lamenta che le autorità francesi applicherebbero in modo discriminatorio le regole nazionali riguardanti il ricorso a subappaltatori, soprattutto in materia di lavoro.

La Commissione sta analizzando questo reclamo per verificare se vi sia effettivamente un problema di discriminazione e se vi siano margini di intervento a titolo del diritto europeo.

La Commissione ha già inviato una lettera allo Stato francese comunicandogli che sta studiando il reclamo summenzionato e chiedendogli quale sia la sua posizione in merito alle circostanze ivi menzionate.

Sulla base della posizione dello Stato francese e delle ulteriori prove che verranno adottate dall'autore del reclamo, la Commissione deciderà se vi siano margini per un intervento nel caso in questione.

Per quanto riguarda la domanda se la Commissione garantirà che la liberalizzazione dei servizi di corriere espresso abbia un'applicazione uniforme in tutto il mercato interno, le recenti decisioni e iniziative della Commissione in merito all'applicazione delle regole sulla concorrenza nel settore postale testimoniano chiaramente del suo impegno in questo senso.

(2004/C 58 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2096/03 di Jean Lambert (Verts/ALE) alla Commissione

(25 giugno 2003)

Oggetto: Costruzione di una centrale elettrica per la fornitura di energia ad alta tensione da parte della PPC (ente pubblico per la fornitura di energia elettrica) in Grecia nella zona di Argypolis – Ilioupolis

In Grecia, il progetto e la costruzione di una centrale elettrica per la fornitura di energia ad alta tensione da parte della PPC sono stati approvati ai sensi dell'articolo 24 della legge greca n. 2516/1997 in un'area parte della zona di protezione B del monte Imittos. Le disposizioni di tale articolo sono state dichiarate nulle dalla massima istanza del Tribunale amministrativo greco, in quanto violano l'art. 24 della costituzione greca in merito alla tutela dell'ambiente. Il sindaco della città di Argypolis e alcuni cittadini hanno presentato ricorso (in merito al permesso di costruzione e alla VIA) al Tribunale amministrativo, contro la costruzione della centrale, ma il procedimento è stato rinviato tre volte (1° novembre 2002, 7 febbraio 2003 e 9 maggio 2003). A meno di 50 metri dall'area in cui dovrebbe sorgere la centrale si trovano tre istituti scolastici pubblici.

Benché la costruzione della centrale elettrica ad alta tensione violi la costituzione greca, il governo ha adottato una nuova legge, la 2947/2002 sulle opere olimpiche, che include la costruzione della centrale elettrica per la fornitura di energia ad alta tensione. In riferimento a tale legge, il ministro dei Lavori pubblici ha concesso un'altra concessione, la n. 59365 del 25 luglio 2002. La PPC e il governo non hanno mai esaminato soluzioni alternative benché ciò sia previsto dalla legislazione greca.

Il governo ha inoltre negato l'accesso ai nuovi progetti di costruzione alle parti interessate e le forze di polizia presenti in quest'area sin dall'inizio di maggio 2003 non consentono l'accesso alla zona interessata.

I lavori attualmente effettuati dalla PPC in riferimento alla centrale elettrica per la fornitura di energia ad alta tensione ad Argyroupolis-Ilioupolis sono conformi alla direttiva 97/11/CE⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati?

Sulla base di quali autorizzazioni di pianificazione e di costruzione vengono proseguiti i lavori relativi alla centrale elettrica ad alta tensione?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(28 luglio 2003)

Un ricorso che denunciava il progetto di costruzione di una centrale elettrica e di linee elettriche aeree ad altissima tensione nella regione di Argyroupoli-Ilioupoli è già stato registrato con il numero 2002/5430.

Alle autorità greche è stata inviata una lettera di richiesta d'informazioni sul rispetto delle procedure fissate dalla direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽²⁾, nonché sulle misure prese per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE⁽³⁾.

Dopo aver ricevuto la risposta formale delle autorità greche, la Commissione esaminerà le informazioni per stabilire se esista una qualsiasi incompatibilità con le disposizioni comunitarie in vigore e darà il seguito appropriato a tale questione. Per contro, si segnala che la Commissione non dispone delle competenze necessarie per pronunciarsi su eventuali violazioni delle disposizioni del diritto greco, quale il mancato rispetto dell'articolo 24 della Costituzione greca.

⁽¹⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 58 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2109/03 di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(19 giugno 2003)

Oggetto: Immigrazione clandestina

Sulle coste dell'Italia meridionale continuano a registrarsi sbarchi di immigrati clandestini e l'impegno del governo italiano su questo fronte ha portato, nell'ultimo anno, alla riduzione di oltre 15 000 arrivi.

Considerato che da sola l'Italia non può risolvere il complesso fenomeno, può la Commissione far sapere se ritiene di dovere applicare il principio della suddivisione degli oneri finanziari tra gli Stati membri e di impegnarsi affinché i prossimi accordi di cooperazione con i paesi di origine degli irregolari possano essere firmati non più da un singolo Stato membro, ma dall'Unione europea stessa, secondo una proposta avanzata nel 1995?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(30 luglio 2003)

La Commissione, nella sua comunicazione adottata il 3 giugno 2003⁽¹⁾, rivolge una particolare attenzione al principio della ripartizione dell'onere e ad una gestione più efficiente delle frontiere esterne dell'Unione. La Commissione propone di utilizzare il margine disponibile dal 2004 al 2006 (settore 3 delle prospettive

finanziarie) per mettere a disposizione 80 milioni di euro, che rappresenterebbero un primo sforzo di solidarietà in materia di frontiere esterne e che coprirebbero anche l'investimento iniziale necessario per lo sviluppo di un sistema di informazione sui visti. La Commissione osserva, allo stesso tempo, che un importo di 140 milioni di euro sarebbe probabilmente più adeguato, sulla base di stime congrue che tengono anche conto di un programma di ritorno integrato. A tale proposito, il recente Consiglio europeo di Salonicco ha sostenuto questo progetto, invitando la Commissione a seguire questa linea.

La Commissione ritiene che la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione richiederà un'attenzione sempre maggiore nei prossimi anni e ha presentato quella che è la sua impostazione nella comunicazione sull'integrazione della politica sulle migrazioni nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi, presentata il 3 dicembre 2002. Oltre ad intensificare il dialogo con i principali paesi di origine e di transito, sarà richiesta una cooperazione concreta per prevenire ed eliminare la migrazione clandestina. La proposta di regolamento che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo, pubblicata l'11 giugno 2003⁽²⁾ e inviata al Consiglio e al Parlamento, è diretta a fornire i mezzi finanziari necessari a tale cooperazione. Quando questo regolamento verrà adottato, la Comunità potrà disporre di uno strumento finanziario specifico per assistere i paesi terzi nei loro sforzi di miglioramento della gestione dei flussi migratori di ogni dimensione. Questo programma comunitario finanzia azioni che unificano in modo coerente la cooperazione comunitaria nazionale e quella bilaterale o regionale ed è rivolto, in particolare ai paesi terzi impegnati attivamente nella preparazione o nell'applicazione di un accordo di riammissione avviato, siglato o concluso con la Comunità.

Gli accordi di riammissione conclusi con paesi terzi sono un complemento essenziale per l'adozione effettiva delle leggi e delle pratiche per l'espulsione e il rimpatrio degli immigrati clandestini. Il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha confermato che con il trattato di Amsterdam sono stati conferiti alla Comunità poteri in materia di riammissione (cfr. articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE). Il Consiglio, pertanto, è stato invitato a concludere accordi di riammissione o ad inserire clausole standard di riammissione in altri accordi tra la Comunità e i relativi paesi terzi o gruppi di paesi. Finora, la Comunità ha firmato un accordo di riammissione con Hong Kong nel novembre 2002, che dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2003. Altri due accordi, con lo Sri Lanka e con Macao, sono stati siglati, rispettivamente, in maggio 2002 e ottobre 2003. Inoltre, il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione a negoziare accordi di riammissione comunitari con Marocco, Russia, Pakistan (settembre 2002), Ucraina (giugno 2002), Albania, Algeria, Cina e Turchia (novembre 2002).

⁽¹⁾ Comunicazione sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente — COM(2003) 323.

⁽²⁾ COM(2003) 355 def.

(2004/C 58 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2115/03
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(25 giugno 2003)

Oggetto: Diritti dei fittavoli

Per accedere alla pensione anticipata, in Portogallo gli imprenditori agricoli devono assicurare di trasmettere la propria azienda ad un altro agricoltore, designato come cessionario, che deve possedere le condizioni di accesso fissate nel Regolamento approvato con Decreto n.º 99/2001 del 16/01.

Nel caso di fittavoli, si esige, oltre a detta condizione, la risoluzione del contratto di affitto rurale, il che impedisce loro di trasferire l'azienda ai figli.

Tale situazione è oltremodo ingiusta per questi agricoltori, che così sono discriminati rispetto agli agricoltori proprietari che sfruttano i terreni di loro proprietà e che possono trasferire la loro azienda ai figli.

Chiedo alla Commissione che mi informi se il regolamento sullo sviluppo rurale o un altro regolamento comunitario impediscano ai fittavoli di trasferire ai figli il contratto d'affitto dei terreni, affinché i genitori possano andare in pensione anticipatamente.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(1° agosto 2003)

Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, prevede all'articolo 11 che, per beneficiare del prepensionamento, il cedente cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; il rilevatorio agricolo subentra al cedente come capo dell'azienda agricola o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili.

La procedura di trasmissione del contratto di affitto rurale è di competenza degli Stati membri e non è disciplinata dal regolamento relativo allo sviluppo rurale né da un altro regolamento comunitario.

La legislazione nazionale cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare (Portaria n. 99/2001 del 16 gennaio 2001) impone sì la risoluzione del contratto di affitto rurale, ma lascia aperta la possibilità per il proprietario della terra di concludere un nuovo contratto di affitto rurale con i discendenti dell'ex fittavolo.

(1) GU L 160 del 26.6.1999.

(2004/C 58 E/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2128/03
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

Oggetto: Bevanda che abbassa il tasso etilico nel sangue — campagne d'informazione BOB

Nella sua comunicazione IP/02/1762 la Commissione europea afferma di erogare 1,1 milioni di euro per la lotta contro l'alcol al volante in 7 Stati membri. Riconosce che 1/3 dei 40 000 decessi annui sulle strade d'Europa va ascritto alla combinazione alcol-guida. Per combattere questo fenomeno, la Commissione sovvenziona la campagna «Euro-BOB» in alcuni Stati membri.

Da poco è in commercio una bevanda — Outox, prodotta dalla Lifestyle Drinks NV —, di cui si dice che è in grado, in un brevissimo lasso di tempo, di ridurre il tasso di alcol presente nel sangue e i postumi della sbornia che si avvertono il giorno dopo. Con ciò si suscita almeno l'impressione che i conducenti possano consumare enormi quantità di alcolici e che, dopo aver bevuto un Outox, possano guidare il veicolo in stato di «sobrietà». Scienziati fiamminghi dubitano molto di tale effetto dell'Outox.

La Commissione europea è a conoscenza dell'esistenza dell'Outox e ha verificato se tale bibita abbia effettivamente la capacità di ridurre il tasso etilico nel sangue?

La Commissione ritiene opportuno — alla luce delle «campagne BOB» — lanciare sul mercato bevande che abbassino il tasso etilico nel sangue? In caso contrario, che azioni intraprenderà per difendere il consumatore-conducente?

La Commissione può comunicare se le «campagne BOB» in vari Stati membri riducano effettivamente il numero di feriti e di morti sulle strade dovuti in maniera specifica al consumo di alcolici?

Quali ulteriori sforzi intraprenderà per ridurre il numero di feriti e di morti sulle strade dovuto ad un eccessivo consumo d'alcol?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 settembre 2003)

La Commissione non dispone d'informazioni sulla bevanda cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare. In ogni caso è di competenza degli Stati membri in cui la bibita è oggetto di una campagna promozionale commerciale verificare se le informazioni presentate dal fornitore rispondono a verità. La verifica è tanto più importante in quanto gli incidenti riconducibili all'alcool rappresentano un problema gravissimo per la sanità pubblica, problema che, per le sofferenze provocate, merita una particolare attenzione da parte delle autorità pubbliche.

Il 27 maggio 2003 la Commissione ha organizzato una conferenza per valutare l'efficacia delle campagne realizzate sul tema «conducente designato», come la campagna BOB in Belgio. Una sintesi dei contributi presentati durante la conferenza è disponibile sul sito: http://europa.eu.int/comm/transport/road/roadsafety/behaviour/alcohol/conf_designated_drivers_en.htm.

Per esser efficaci le campagne devono essere integrate da controlli rafforzati da parte delle forze di polizia ed essere pubblicizzate dalle realtà presenti sul territorio come i bar, le stazioni di servizio ecc. Durante queste campagne è possibile registrare un abbassamento sensibile degli incidenti legati al consumo di alcool.

Il numero degli incidenti imputabili a un consumo eccessivo di alcool è in calo nell'Unione. Per far diminuire il numero di incidenti riconducibili all'alcool, e in linea con la raccomandazione, del 17 gennaio 2001, sul tasso massimo di alcolemia (TA) consentito per i conducenti di veicoli a motore, la Commissione ha varato diverse misure, quali: potenziamento e miglioramento dei controlli stradali, formazione dei conducenti, ricerca, come ad esempio utilizzo di dispositivi che impediscono l'avvio del veicolo in presenza di un tasso di alcolemia eccessivo nel sangue del conducente, metodi di riabilitazione per i conducenti che hanno trasgredito ripetutamente le norme relative all'abuso di alcool e a sostegno delle campagne di sensibilizzazione.

(2004/C 58 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2132/03
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(26 giugno 2003)

Oggetto: Colture industriali

1. La Commissione intende riconsiderare la proposta di non favorire le colture industriali e per la produzione di energia nei terreni destinati a tale scopo?
2. Può indicare con precisione i mezzi di cui intende avvalersi per garantire che i terreni destinati a tali colture non siano riconvertiti per le produzioni alimentari eleggibili per le sovvenzioni della PAC?
3. La Commissione concorda sul fatto che, sganciando la produzione dal sostegno al reddito, in linea di principio si potrebbe evitare di imporre restrizioni sull'impiego dei terreni destinati ad un particolare uso?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(4 agosto 2003)

Nei dibattiti su questi aspetti, il Membro della Commissione responsabile per l'Agricoltura e la Pesca ha indicato, al Consiglio Agricoltura e Pesca dell'8 aprile 2003, la disponibilità della Commissione ad esaminare un eventuale ripristino del sistema di messa a riposo con rotazione e colture per la produzione non alimentare, nella misura in cui sono stati risolti i problemi di controllo. Il compromesso politico infine adottato dal Consiglio il 26 giugno 2003 conferma la continuazione del sistema di messa a riposo a scopi non alimentari e di conseguenza le colture industriali e per la produzione di energia in tali terreni saranno autorizzate.

I terreni messi a riposo usati per colture industriali e per la produzione di energia continueranno a ricevere i sussidi della Politica agricola comune (PAC). Gli attuali controlli esercitati sul sistema della messa a riposo non alimentare evitano, a parere della Commissione, il rischio di frode. La Commissione non intende però semplificare l'attuale sistema di controllo nell'attuare la riforma.

Il sistema di messa a riposo era stato introdotto come strumento di regolamentazione del mercato e non ha quindi come finalità principale la produzione di materie prime rinnovabili. La separazione tra produzione e aiuto al reddito non apporta alcun mutamento all'obiettivo di regolamentazione e tutte le restrizioni all'uso della messa a riposo continueranno ad essere applicabili.

(2004/C 58 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2135/03
di Rosemarie Müller (PSE) alla Commissione*(19 giugno 2003)*

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro danni provocati da elementi naturali

In considerazione delle esperienze raccolte con la catastrofe legata alle inondazioni dell'estate 2002 emerge un problema per quanto riguarda l'assicurazione contro i danni provocati da elementi naturali. Da un lato, gli assicuratori privati «che calcolano a mente fredda» si tirano volutamente indietro, visto il crescente numero di disastri naturali, dal coprire danni causati da eventi naturali quali tempeste e inondazioni, dall'altro gli aiuti immediati e le donazioni fatte da privati non stimolano gli interessati a limitare al massimo il rischio di danni adottando misure di protezione.

Tale problema viene acuito dalla sopravvalutazione del volume dei danni che si può osservare subito dopo una calamità naturale. Le conseguenze: donazioni private troppo elevate ed eccessivi aiuti statali ad hoc. Il calo della capacità d'acquisto dei privati a ciò collegato e i fondi statali per investimenti compromettono in misura spropositata la congiuntura e la credibilità della politica economica.

Nella relazione settimanale n. 12/2003 il DIW Berlin calcola che con un'assicurazione obbligatoria generale contro i danni causati da eventi naturali si potrebbero in ampia misura risolvere i problemi sopra accennati.

Pertanto un'assicurazione praticabile contro gli eventi naturali potrebbe essere così configurata:

- primo, i danni dai principali eventi naturali (tempeste, inondazioni, terremoti, eccetera) dovrebbero essere assicurati assieme, il che permette di diversificare i rischi. Inoltre ciò consente che la cerchia delle persone potenzialmente a rischio sia la più ampia possibile. Questo aumenta il grado di accettazione della nuova forma di assicurazione.
- Secondo, nel caso di inondazioni dovrebbero venir assicurati «danni eccezionali». Per aree non a rischio si tratta in pratica di qualsiasi inondazione. Invece nelle aree a rischio non vengono assicurate inondazioni che si verificano con regolarità, dato che in tali casi è meglio stipulare un'assicurazione in proprio.

La Commissione ritiene praticabile la proposta, qui tratteggiata, di introdurre a livello europeo un'assicurazione obbligatoria contro gli eventi naturali?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(1° agosto 2003)*

La Commissione richiama la sua risposta all'interrogazione scritta E-0114/03 dell'Onorevole Walter (¹).

Gli Stati membri sono esposti ai rischi di catastrofi naturali in modo diverso. Per via della loro situazione geografica, delle loro caratteristiche demografiche o climatiche, alcuni Stati membri sono più sensibili di altri a diverse categorie di catastrofi naturali (inondazioni, terremoti, valanghe, maremoti, tempeste, ecc.) nonché alla loro frequenza ed al loro grado d'intensità. Pertanto gli Stati membri non sono interessati nello stesso modo dai vari tipi di catastrofi naturali e dai danni che possono causare.

Tenuto conto di questa diversità, la messa in atto di meccanismi destinati a coprire i danni causati da catastrofi naturali è realizzata in modo più soddisfacente a livello regionale o nazionale che su scala comunitaria. Infatti, ogni Stato membro è in condizioni migliori per identificare le catastrofi naturali che hanno un impatto sul suo territorio, per definire le sue necessità ed adottare successivamente le misure adeguate per porvi rimedio.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la maggior parte degli Stati membri ha già adottato misure a questo riguardo. Essi si sono dotati di meccanismi per la compensazione dei danni causati da catastrofi naturali. Questi meccanismi sono diversi a seconda del tipo di catastrofe naturale

considerata: inondazione, valanga, terremoto, tempesta, ecc. In numerosi casi, e quando la copertura dei rischi di catastrofi naturali è tecnicamente assicurabile, gli Stati membri hanno imposto una copertura obbligatoria dei rischi che riguardano il loro territorio. Tuttavia, esistono casi dove l'esposizione al rischio in alcuni Stati membri è talmente forte da rendere alcuni rischi non assicurabili o tecnicamente molto difficilmente assicurabili.

L'imposizione a livello europeo di un sistema d'assicurazione obbligatoria per la copertura dei danni causati da catastrofi naturali non sembra costituire necessariamente una risposta adeguata, poiché difficilmente sarebbe adatto alle varie specificità e caratteristiche delle catastrofi naturali alle quali gli Stati membri debbono far fronte. Si porrebbero inoltre le questioni di assicurabilità di alcuni rischi.

Come indicato nel regolamento (CE) n. 2012/2002^(?), l'aiuto della Comunità dovrebbe completare gli sforzi degli Stati membri, ed in applicazione del principio di sussidiarietà, dovrebbe essere limitato alle catastrofi gravi. È in questo contesto che si iscrive l'azione della Comunità.

I meccanismi di finanziamento che esistono nel quadro dei fondi strutturali, del fondo di coesione o del fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG) — sezione «garanzia» (quest'ultimo in particolare a titolo dello sviluppo rurale) possono fornire un aiuto per contribuire a prevenire le conseguenze delle catastrofi naturali o attenuarle.

Una delle misure adottate dalla Commissione a seguito delle inondazioni del 2002 è stata l'istituzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE). Quest'ultimo è stato creato per fornire un'assistenza finanziaria immediata in caso di grave catastrofe per aiutare le popolazioni, le regioni ed i paesi colpiti a ritornare a condizioni di vita il più possibile normali. L'intervento può servire soltanto a contribuire a compensare dei danni pubblici non coperti dalle assicurazioni. Il fondo non può essere utilizzato per finanziare misure preventive a lungo termine.

Per quanto riguarda le catastrofi che possono essere oggetto di un'assistenza a titolo del FSUE, il finanziamento di misure preventive è ammissibile soltanto in caso di azioni urgenti per la protezione immediata delle infrastrutture di prevenzione e per le misure di protezione immediata del patrimonio culturale. Il FSUE non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, ai sensi del principio «chi paga inquina», sono responsabili in primo grado dei danni che hanno causato, né scoraggiare le azioni di prevenzione, a livello sia degli Stati membri che della Comunità. Gli interventi del fondo sono normalmente limitati al finanziamento di misure volte ad alleviare i danni non assicurabili e saranno recuperati se un terzo risarcisce il danno successivamente.

(¹) GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 69.

(²) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2004/C 58 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2136/03

di Francesco Speroni (NI) alla Commissione

(19 giugno 2003)

Oggetto: Uso improprio di un termine geografico per la denominazione di un prodotto alimentare

La società Lazzaroni, produttrice degli amaretti di Saronno che traggono il tradizionale nome dalla località lombarda dove sono stati ideati, è in procinto di trasferirne la produzione nello stabilimento di Isola del Gran Sasso, situato in altra regione e distante circa 600 km.

Può la Commissione comunicare se è conforme alle norme dell'Unione europea immettere sul mercato un prodotto recante un esplicito riferimento geografico assolutamente estraneo rispetto al luogo di effettiva produzione?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(31 luglio 2003)

I biscotti «Amaretti di Saronno» non sono oggetto di protezione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari⁽¹⁾. Né si basano su una ricetta che beneficia di una «attestazione di specificità» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari⁽²⁾. Infine, la denominazione «Amaretti di Saronno» non è oggetto di protezione in quanto marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario⁽³⁾.

Ne consegue che, sulla base dei tre regolamenti citati, l'utilizzo dell'espressione «Amaretti di Saronno» non è oggetto di vincoli specifici legati alla zona di produzione e al metodo di fabbricazione.

Tuttavia, conformemente alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽⁴⁾, l'etichetta dei biscotti «Amaretti di Saronno» non deve indurre in errore il consumatore quanto all'origine o alla provenienza del prodotto in questione. Non solo la provenienza reale dei prodotti in questione deve figurare sull'etichetta, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 8), della citata direttiva ma, ai sensi dell'articolo 1, l'insieme dell'etichettatura, della presentazione e della pubblicità non deve indurre a pensare che i prodotti provengano dalla zona di Saronno.

Infine, quanto sopra non esclude che, a livello italiano, l'espressione «Amaretti di Saronno» possa essere oggetto di una qualche forma di protezione; in questo caso, sarà tuttavia necessario fare riferimento al diritto dello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del 24.7.1992).

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992.

⁽³⁾ GU L 11 del 14.1.1994.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 6.5.2000.

(2004/C 58 E/154)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2159/03
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione**

(25 giugno 2003)

Oggetto: Possibile caso di concorrenza sleale da parte di cantieri navali dell'UE attraverso il ricorso, vietato, a sovvenzioni alle costruzioni navali

Secondo notizie riportate dai mezzi d'informazione, la compagnia di crociere americana Carnival Corporation ha annunciato il 29 luglio 2002 di aver raggiunto un accordo con la società italiana Fincantieri Cantieri Navali per la costruzione di una nuova nave da 110 000 tonnellate, la «Conquest-class», per le sue linee Carnival Cruise Lines. La consegna della nave è prevista per la fine dell'autunno 2005 ad un prezzo complessivo di circa 450-460 milioni di dollari USA. Secondo le notizie in questione, nella decisione della società americana ha avuto un ruolo decisivo il prezzo allettante offerto dalla Fincantieri.

Per navi simili ordinate in precedenza alla Fincantieri i prezzo che è stato reso noto si aggirava sui 500 milioni di dollari. In confronto, il prezzo convenuto per la nave attualmente in costruzione è perciò sorprendentemente basso. L'intervallo di tempo fra le consegne delle navi precedenti e quella della nave in questione è di 1-2 anni; pertanto, dato l'andamento dei costi, il prezzo della nuova nave sarebbe dovuto essere leggermente superiore. Le navi precedenti hanno ricevuto una sovvenzione del 9%, mentre quella attualmente in costruzione — almeno in base alle norme vigenti — non dovrebbe riceverne alcuna. Ciò significa dunque che da quest'ultima nave la Fincantieri trarrà un ricavo nettamente inferiore a quello delle navi precedenti.

Il prezzo sorprendentemente basso della nuova nave induce a chiedersi come la Fincantieri Cantieri Navali possa essere in grado di offrirlo e se vi sia la possibilità che si sia fatto ricorso a sovvenzioni, con ogni probabilità indirettamente, attraverso ordinativi militari. Può la Commissione verificare che nel caso in questione non siano state concesse sovvenzioni?

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(30 luglio 2003)

Sono molti gli elementi che intervengono nel prezzo di una nave e svariati sono i fattori in considerazione dei quali i cantieri navali possono calcolarlo: lo stato degli ordini, i rapporti con un committente importante, le materie prime, l'incremento di produttività, ecc. Inoltre, il prezzo e le condizioni finanziarie dei singoli ordini sono dati riservati ed è difficile per la Commissione fare osservazioni sulla base di un articolo comparso nella stampa.

Si può tuttavia osservare che la nave cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare è molto simile a una nave costruita in passato dai medesimi cantieri navali per lo stesso committente, il che implicherebbe costi di sviluppo notevolmente ridotti.

Va aggiunto comunque che se il prezzo particolarmente basso di una nave è connesso con l'erogazione di aiuti illegali, si possono creare distorsioni sul mercato interno. Sebbene gli elementi contenuti nell'articolo in questione non permettano di concludere che sussistano irregolarità, la Commissione prende atto della preoccupazione manifestata dall'Onorevole parlamentare e continuerà a controllare attentamente il mercato comunitario della costruzione navale.

(2004/C 58 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2170/03

**di Monica Frassoni (Verts/ALE), Lucio Manisco (GUE/NGL)
e Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione**

(30 giugno 2003)

Oggetto: Mancata attuazione della direttiva 89/618/Euratom da parte dello Stato italiano (emergenze radioattive)

La direttiva 89/618/Euratom⁽¹⁾ del Consiglio del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva stabilisce all'articolo 5 che:

1. gli Stati membri vigilano affinché la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radioattiva sia informata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva;
2. le informazioni fornite devono comprendere almeno gli elementi di cui all'allegato I;
3. le informazioni sono comunicate alla popolazione indicata al paragrafo 1 senza che essa ne debba fare richiesta.

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva suddetta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, subordinandone però parzialmente l'attuazione alla emanazione di altri atti, ad oggi mai emanati.

Di fatto però l'informazione preventiva alle popolazioni che rischiano di essere interessate da emergenze radioattive a tutt'oggi non viene fornita, come recentemente confermato anche dall'ufficio territoriale del Governo italiano di Vercelli.

La mancata informazione preventiva aumenta ingiustificatamente i rischi in caso di situazioni di emergenza, a causa della impreparazione della popolazione che non sarebbe così in grado di assumere i comportamenti più appropriati.

Tali situazioni di omissione sul territorio dello Stato italiano si riscontrano sia in relazione ai piani di intervento per emergenze nucleari che si possono verificare a seguito di incidenti presso i vari impianti nucleari esistenti, sia in occasione di trasporti di materiali altamente radioattivi, quali quelli in corso di attuazione per trasferire una parte del combustibile nucleare irraggiato dal deposito nucleare di Saluggia (VC-Italia) all'impianto di ritrattamento di Sellafield (UK).

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quanto segue:

1. è a conoscenza delle gravi omissioni sopra descritte?
2. quali iniziative intende assumere al fine di indurre lo Stato italiano ad adeguare la propria normativa in merito all'informazione preventiva della popolazione, e ad applicarla concretamente, a tredici anni dall'adozione della direttiva 89/618?
3. se non ritiene opportuno chiedere allo Stato italiano di sospendere ogni nuova attività nucleare fino ad avere dato corso a tale obbligo preventivo?

(¹) GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 settembre 2003)

La direttiva 89/618/Eurotam del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva è stata recepita nel diritto italiano dal capo X («Emergenza nucleare») del decreto legge n. 230 del 17 marzo 1995.

L'attuazione delle norme generali riguardanti l'informazione preventiva della popolazione è subordinata all'adozione di due decreti del ministro della Sanità (come previsto dagli articoli 133 e 134 del decreto legge). Il primo dei due decreti mira a istituire una commissione permanente per l'informazione con il compito di predisporre le informazioni preventive e indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione; il secondo individua le autorità e gli enti che provvedono alla diffusione delle informazioni preventive. Per quanto riguarda il caso specifico del quadro normativo per la pianificazione di emergenza applicabile alle operazioni di trasporto di materiale radioattivo, lo stesso decreto legge prevede, all'articolo 125, che i casi e le modalità di applicazione dei piani di emergenza vengano stabiliti con decreto.

La Commissione intende rassicurare gli onorevoli parlamentari sul fatto che verificherà presso le autorità italiane se i decreti di applicazione di cui agli articoli 125, 133 e 134 sono stati adottati e quali siano le misure messe in atto nel contesto specifico delle operazioni di trasporto di materiale radioattivo.

(2004/C 58 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2174/03 di Françoise Grossetête (PPE-DE) alla Commissione

(25 giugno 2003)

Oggetto: Lotta al cambiamento climatico

Considerando il ruolo di primo piano dell'Unione europea nella lotta contro i cambiamenti climatici, la Commissione europea può spiegare qual è la differenza tra i finanziamenti comunitari e quelli statunitensi concessi al programma relativo allo sfruttamento dell'idrogeno (cfr. Hydrogene Act)?

In che modo la Commissione pensa di far fronte agli sviluppi di questa politica e ai problemi di concorrenza che potrebbero derivarne a medio lungo termine?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(25 luglio 2003)

La sfida del cambiamento climatico ha molte sfaccettature che sono trattate dai diversi strumenti comunitari facenti parte di una politica comune. Nel Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST) (2002-2006), un bilancio di 2 120 milioni di EUR è assegnato alla ricerca «Sviluppo sostenibile, cambiamento globale e ecosistemi». Gran parte di questa somma contribuirà

alla lotta contro il cambiamento climatico. Nell'ambito di questo bilancio, 810 milioni di EUR saranno assegnati al progetto «Sistemi energetici sostenibili» (SES). L'idrogeno e le pile a combustibile sono due grandi priorità dei SES, ma l'efficienza energetica, le fonti energetiche rinnovabili, i carburanti alternativi, l'assorbimento e il sequestro del biossido di carbonio (CO₂) sono altre importanti componenti della ricerca sul cambiamento climatico.

In Europa, la spesa pubblica totale per l'idrogeno e le pile a combustibile è stimata a circa 150 milioni di EUR l'anno (Unione e Stati membri). Il bilancio federale degli Stati Uniti (US) è di circa 300 milioni di EUR l'anno per il prossimo quinquennio, previa approvazione del Senato. Un migliore coordinamento dei programmi europei e nazionali nello spazio di ricerca europeo comporterebbe un migliore rapporto costi-benefici. Il programma statunitense sull'economia all'idrogeno si basa maggiormente sui combustibili fossili mentre le attività di ricerca e dimostrazione nell'Unione danno più importanza alle fonti energetiche rinnovabili.

La Commissione intende istituire una piattaforma tecnologica che riunisca i principali soggetti dell'Unione per mantenere una visione comune a lungo termine, elaborare un'agenda strategica di ricerca e una strategia di diffusione. Questo meccanismo fornirà un quadro strategico coerente alle partnership pubblico/privato (PPP) e aumenterà globalmente gli investimenti in Europa a favore del finanziamento della RST e di iniziative di diffusione. Contemporaneamente gli US e l'Unione stanno discutendo la creazione di Partnership internazionali onde accelerare lo sviluppo dell'economia all'idrogeno.

(2004/C 58 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2189/03

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(2 luglio 2003)

Oggetto: Gestione comune dell'immigrazione

I progetti per l'organizzazione di un corpo di polizia europea di frontiera non hanno trovato fino ad ora una risposta adeguata. Nel frattempo l'immigrazione clandestina, sempre più simile ad un esodo biblico, continua il suo tragico corso, con lo strascico di vittime innocenti e di atti criminali che l'accompagnano. Vi è un indecente e intollerabile sfruttamento della speranza di coloro che fuggono dai propri paesi. Alla luce di tale situazione, può la Commissione far sapere:

1. se crede opportuno proporre al Consiglio l'adozione di norme di cooperazione rafforzata fra gli Stati membri per far fronte, con regole comuni, all'immigrazione clandestina;
2. se considera utile negoziare accordi tra l'Unione e i paesi da cui le popolazioni fuggono, allo scopo di concordare misure economiche e umanitarie, nonché per combattere l'attività criminale di quanti organizzano i trasporti illegali e clandestini, quasi sempre con mezzi inadeguati a garantire la sicurezza dei passeggeri;
3. se intende invitare i governi ad accelerare le procedure per la definizione dello status di rifugiato politico e per l'approvazione di norme comuni;
4. se è in grado di fornire dati sugli immigrati già regolarizzati o in via di regolarizzazione e sul numero di immigrati che ogni Stato intende accogliere annualmente, in maniera stabile o temporanea, per sopperire ad esigenze occupazionali;
5. quali sono le possibilità di studio offerte ai giovani provenienti dai paesi meno sviluppati, tenuto conto anche delle proposte del Parlamento in materia di aiuti per facilitare il rientro professionale nei paesi di origine?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(4 settembre 2003)

1. Nella sua prima comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale del novembre 2001, la Commissione ha sottolineato quanto sia importante che gli Stati membri cooperino strettamente e ha posto l'accento sull'adozione di misure operative concrete in vari settori. Questa linea è stata seguita in altre due comunicazioni riguardanti la gestione delle frontiere esterne ed il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri, due punti essenziali per un approccio politico complessivo in materia di prevenzione e di lotta contro l'immigrazione clandestina. A seguito di queste tre comunicazioni il Consiglio ha varato i rispettivi piani d'azione che prevedono l'adozione di varie misure legislative ed operative da parte del Consiglio e della Commissione. Una nuova comunicazione del giugno 2003 ha fatto il punto sull'attuazione di questi tre piani d'azione e ha proposto alcune idee per migliorare la cooperazione operativa integrandola con strumenti finanziari rafforzati e nuove tecnologie informatiche atte a garantire lo scambio di informazioni. Tra le varie misure proposte, la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di creare una struttura operativa comunitaria per potenziare il coordinamento e la cooperazione in materia di gestione delle frontiere esterne. I compiti principali di questa struttura sarebbero la pianificazione, il supporto, l'organizzazione ed il monitoraggio della cooperazione operativa, la formazione di guardie di frontiera, la raccolta e l'elaborazione di informazioni e l'analisi del rischio. Altre mansioni potrebbero essere svolte nel settore del rimpatrio dei clandestini. Inoltre nel giugno 2002 il Consiglio ha adottato un programma d'azione comunitario (ARGO) per la cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione.

2. La Commissione si adopera attivamente per instaurare la cooperazione più ampia possibile con i paesi terzi nel settore dell'emigrazione, in particolare per lottare contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Come indicato nella comunicazione della Commissione del dicembre 2002 «Integrare le questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi», l'approccio alla questione deve essere globale, coerente ed integrato. Esso deve tenere conto delle cause profonde delle migrazioni e trattarle in particolare tramite l'adozione di misure economiche, sociali e umanitarie; nel contempo deve prevedere lo sviluppo di una cooperazione specifica con i paesi terzi per sostenerne gli sforzi a favore di una migliore gestione dei flussi migratori ed in particolare per lottare efficacemente contro l'immigrazione clandestina. Nella sua comunicazione del dicembre 2002 la Commissione ha posto in evidenza tutta una serie di misure a favore dei paesi terzi collegate direttamente alla questione delle migrazioni, già programmate per gli anni 2000-2006, e destinate ad essere finanziate tramite programmi geografici di cooperazione ed assistenza quali MEDA, CARDS, TACIS, ecc. Inoltre la Commissione propone di cogliere l'opportunità della revisione intermedia dei documenti di strategia nazionale e regionale per la programmazione dell'aiuto per esaminare la necessità di accordare maggiore importanza alle questioni connesse alle migrazioni e in particolare all'immigrazione clandestina. Infine la Commissione propone di rafforzare in modo sostanziale la dotazione della linea di bilancio B7-667 — che dal 2001 finanzia azioni di cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'emigrazione ed in particolare della lotta contro l'immigrazione clandestina — e di trasformarla in un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi nei settori della migrazione e dell'asilo. A tal fine la Commissione ha presentato nel giugno 2003 una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che istituisce detto programma di assistenza ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo. La Commissione propone di dotare il programma di 250 milioni di EUR per un periodo di cinque anni (2004-2008) e di farne uno strumento specifico e complementare, che consenta in particolare di sviluppare la cooperazione con i paesi terzi nella lotta contro l'immigrazione clandestina.

3. La Commissione deplora che non sia stato rispettato il termine del giugno 2003, fissato al Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002, per l'adozione della proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. La Commissione si rallegra pertanto che il Consiglio europeo di Salonicco abbia ribadito nella conclusione n. 24 la sua ferma intenzione di istituire un regime europeo comune in materia di asilo, come richiesto alla riunione di Tampere dell'ottobre 1999 e specificato nel giugno 2002 nel vertice di Siviglia. In questo contesto il Consiglio europeo di Salonicco ha sottolineato che «è fondamentale che il Consiglio assicuri l'adozione, entro la fine del 2003, della legislazione di base ancora in sospenso, vale a dire la proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione e la proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato». La Commissione concorda pienamente con i capi di Stato e di governo sulla necessità che l'Unione adotti urgentemente la legislazione in sospenso in materia di

asilo. Proprio per via dell'urgenza di completare la prima fase dell'instaurazione di un regime europeo comune di asilo, la Commissione ha offerto la sua assistenza alla presidenza italiana e al Consiglio affinché i negoziati sulle due proposte legislative in sospeso possano essere completati quanto prima, ma in ogni caso entro il nuovo termine stabilito dal Consiglio europeo di Salonico.

4. Una risposta all'immigrazione clandestina adottata da parecchi Stati membri è la regolarizzazione degli stranieri che risiedono illegalmente sul loro territorio. Vengono utilizzate varie pratiche: in alcuni casi si tratta di procedure applicate su base regolare senza alcun limite di tempo, in altri di programmi o procedure *ad hoc*, che tuttavia possono essere ripetuti periodicamente. Fermo restando che non sono disponibili dati precisi, uno studio di tali pratiche svolto da ricercatori dell'Université Libre de Bruxelles in otto Stati membri ⁽¹⁾ (Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito) è giunto alla conclusione che nel periodo 1973-1999 sono state regolarizzate nel complesso circa 1 845 000 persone. Da allora altri programmi sono stati realizzati in Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo e Portogallo. La Commissione non ha tuttavia dati precisi sul numero di immigrati regolarizzati dal 1999 ad oggi. Alcuni Stati membri fissano quote per l'ammissione di lavoratori immigrati. In alcuni casi si tratta di valori annuali complessivi, in altri di contingenti stabiliti in accordi bilaterali con paesi terzi per settore o nel quadro di sistemi di «carta verde» o di altri regimi. Altri Stati membri non fissano quote ma rilasciano permessi di lavoro a seguito di procedure connesse con la domanda nel mercato nazionale del lavoro. Attualmente la Commissione non dispone di informazioni complete sulle eventuali quote.

5. Le possibilità di accesso agli istituti di istruzione della Comunità offerte ai cittadini di paesi terzi dipendono dagli Stati membri ed eventualmente dagli istituti stessi. La Commissione ha tuttavia adottato il 7 ottobre 2002 nel quadro della politica comune di immigrazione una proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale e volontariato; la finalità della proposta è favorire l'ammissione delle persone interessate da parte delle autorità competenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri dopo che tali persone siano state accettate da un istituto d'istruzione.

⁽¹⁾ De Bruycker, Ph. «Regularisation of Illegal Aliens in the European Union», Brussels Bruylant, 2000.

(2004/C 58 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2190/03

di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(2 luglio 2003)

Oggetto: Pesca — Acque occidentali — Preoccupazione dell'opinione pubblica di fronte alla preannunciata invasione di pescherecci spagnoli nei mari adiacenti alle coste portoghesi

A seguito dell'ultima interrogazione (E-2153/03 ⁽¹⁾), attiro l'attenzione su di un altro articolo indipendente, apparso nella stampa portoghese di riferimento, sul tema in questione, e del quale sottolineo il seguente passo: «La storia dei pescherecci si ripete a intervalli, sin dai primordi dell'adesione del Portogallo all'allora CEE. I partner non demordono. Ricordo bene: il nostro paese stava ancora negoziando i termini per l'integrazione nello spazio economico europeo (beneficiando di ingenti aiuti finanziari di preadesione e già i più accorti affermavano, a Bruxelles, che la pesca doveva essere la vera contropartita portoghese a favore dei partner comunitari. A loro non importa inviare denaro in Portogallo, aiutare a fare questo o quello, poiché con la pesca — ossia con il futuro accesso al mare portoghese — vedranno pienamente ricompensato il sostegno che ora stanno offrendo, mi diceva, all'inizio degli anni '80, un giornalista portoghese che lavorava a Bruxelles. La stessa ricchezza nazionale. La moneta di scambio che, a ogni momento, i colleghi della Comunità verranno qui a reclamare. Eh sì, non è solo ricevere, come tante volte ci fanno credere ... Giunge il momento di pagare. E si paga con ciò che si ha di più prezioso: noi, il mare. Tanto mare. Spagnoli, olandesi, danesi sono in attesa del visto d'entrata. E con una capacità di pesca impressionante, in grado di pescare, con la metà degli uomini, il doppio o il triplo dei portoghesi. Benedetto ritardo il nostro, che ci permette di continuare a pescare qualche bel pesciolino fresco da mangiare e da vendere e, al tempo stesso, mantenere in mare stock ragionevoli, in grado di rinnovarsi secondo i ritmi della natura. Qualcosa che, nel frattempo, già non esiste nei mari di altri lidi, esaurito dalla

tecnologia di pesca e dall'ansia affaristica dei grandi. Qualcosa che rischia di accadere nelle nostre duecento miglia esclusive, se e quando arriveranno tutti questi pescherecci europei. Impedirlo non significa solo pensare a noi stessi e alla nostra ricchezza nazionale; significa aiutare a preservare un patrimonio che appartiene a tutti e che, anche grazie a questo ritardo, è poco o per nulla minacciato.» (Joaquim Fidalgo, Público, 18.6.2003)

Senza considerare essenziale il tono appassionato dell'articolo — perfettamente comprensibile, d'altronde, di fronte alla gravità della questione — chiedo alla Commissione:

- Si rende conto la Commissione della forte ostilità contro la stessa Unione europea che un trattamento iniquo e disastroso di questo problema può provocare in vasti settori degli Stati membri, segnatamente nell'opinione pubblica portoghese?
- Si rende conto la Commissione del fatto che nessuno potrà accettare passivamente che, col pretesto di una «uguaglianza» soltanto apparente e di una supposta «non discriminazione», si arrivi a voler imporre al settore della pesca in Portogallo e ai mari adiacenti alle coste portoghesi sino alle 200 miglia, un regime che, tutto sommato, considerando la politica attuata da anni sotto l'impulso dell'Unione e delle Comunità, sarebbe effettivamente discriminatorio contro i portoghesi?
- Come reagisce la Commissione alle denunce per le quali la liberalizzazione dell'accesso a quei mari porrà in grave pericolo le risorse ittiche portoghesi e comunitarie, per anni preservate con tanta cura e in modo esemplare, con pesanti ripercussioni socioeconomiche esclusivamente a carico dei pescatori e del settore della pesca in Portogallo?

(¹) GU C 51 E del 26.2.2004, pag. 210.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(1° agosto 2003)

Nella risposta all'interrogazione scritta dell'Onorevole parlamentare E-2153/03, la Commissione ha già indicato che il principio generale e fondamentale della Politica comune della pesca è che i pescherecci comunitari abbiano pari accesso alle acque ad oltre 12 miglia marine dalle linee di base e spiegato perché le disposizioni transitorie per le acque continentali portoghesi nella zona CIEM IX (International Council for the Exploration of the Sea — ICES) non possono essere mantenute.

La Politica comune della pesca adottata dalla Comunità sulla base dell'Articolo 37 del trattato CE ha l'obiettivo di una gestione sostenibile delle risorse ittiche. Conformemente alla Politica comune della pesca, tutte le acque sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri sono considerate acque comunitarie, ad eccezione delle acque attorno ai paesi e territori d'oltremare elencati nell'Allegato II al trattato CE. Considerato che il Portogallo è uno Stato membro della Comunità, anche le acque portoghesi sono quindi acque comunitarie, esattamente alla stregua delle acque di danimarca, Spagna o Paesi Bassi. Nelle acque comunitarie, le misure di conservazione e di altro tipo concernenti la pesca sono prese conformemente alle procedure comunitarie, basate — come in tutte le politiche della Comunità — sul principio di non discriminazione.

La Commissione può garantire all'Onorevole parlamentare che essa vigila a conservare le risorse ittiche nelle acque portoghesi, tanto quanto come in qualsiasi altra zona della Comunità. Gli eventuali problemi nelle acque portoghesi vanno regolati attraverso misure di conservazione adottate a livello comunitario. La Politica comune della pesca fornisce al riguardo gli opportuni strumenti. La Commissione è sempre disposta ad esaminare reclami di questo tipo e ad agire in conseguenza. La Commissione non ritiene però che le finalità di conservazione possano essere conseguite semplicemente vietando l'accesso alla pesca a pescherecci di altri Stati membri.

L'eliminazione della precedente divisione della zona CIEM IX, dove si situa la maggior parte delle acque continentali portoghesi, non significa infine che saranno aperte nuove quote per altri Stati membri in tale zona. Significa semplicemente che gli Stati membri che hanno già delle quote nella zona IX potranno prenderle in qualsiasi punto di questa zona, tranne per le acque nella fascia delle 12 miglia marine lungo le coste che continua ad essere riservata alla pesca locale.

(2004/C 58 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2209/03**di Peter Skinner (PSE) alla Commissione**

(2 luglio 2003)

Oggetto: IVA sui lavori di restauro di determinati luoghi di culto nel Regno Unito

A fronte delle difficoltà finanziarie con cui si scontrano le chiese in Scozia, è importante garantire la riduzione dell'IVA, mentre la manutenzione delle chiese andrebbe ovviamente a vantaggio di tutti. Le chiese scozzesi hanno sempre ritenuto opportuno imporre un biglietto di entrata e, oltre ai fondi stanziati da organismi quali Historic Scotland e la Heritage Lottery (che di anno in anno si riducono sempre più) il costo del restauro viene coperto con le offerte dei fedeli. La Commissione potrebbe fornire un quadro della situazione attuale?

Risposta del signor. Bolkestein a nome della Commissione

(4 settembre 2003)

Si rinvia alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1676/03 del signor MacCormick ⁽¹⁾.

A complemento della risposta si noti che la Commissione ha adottato una proposta di direttiva per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ⁽²⁾. La proposta è essenzialmente volta a migliorare il funzionamento del mercato interno, razionalizzando l'utilizzazione delle aliquote ridotte da parte degli Stati membri, per evitare potenziali distorsioni di concorrenza e offrire a tutti gli Stati membri la facoltà di applicare aliquote ridotte.

Si è esaminata in questo ambito l'opportunità di estendere il campo di applicazione delle aliquote ridotte. La facoltà di applicare aliquote ridotte è stata estesa alle categorie di beni e servizi per le quali determinate deroghe specifiche autorizzano già taluni Stati membri ad applicare aliquote ridotte, senza che si sia constatato un qualsiasi pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno. La misura riguarda in particolare il settore dell'alloggio ma non quello dei lavori di restauro di determinati luoghi di culto. In effetti, dalle informazioni che possiede la Commissione risulta che gli Stati membri non applicano perlopiù aliquote ridotte a questo tipo di servizi ma li sovvenzionano con altri mezzi.

⁽¹⁾ GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 214.

⁽²⁾ COM(2003) 397 def.

(2004/C 58 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2233/03**di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione**

(3 luglio 2003)

Oggetto: La Banca euromediterranea in Sicilia

Su richiesta del Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001, la Commissione e il Consiglio hanno valutato la possibilità di istituire una banca euromediterranea. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha approvato l'istituzione, nell'ambito della BEI, di un Fondo euromediterraneo di investimenti più consistente, integrato da un accordo di partenariato euromediterraneo e da un ufficio di rappresentanza della BEI situato nella zona.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. quali criteri verranno adottati al fine della scelta del paese che ospiterà la filiale euromediterranea della BEI;
2. se non ritiene che, per la sua posizione politico-geografica nel bacino euro-afro-asiatico e per la sua millenaria tradizione storico-culturale e religiosa, la Sicilia possa essere la regione più adatta ad ospitare la summenzionata Banca?

Risposta del signor Solbes Mira a nome della Commissione

(23 luglio 2003)

Il 14-15 marzo 2002 il Consiglio europeo e l'ECOFIN hanno deciso di istituire un fondo d'investimento al fine di migliorare le operazioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) con i paesi mediterranei partner e sviluppare il settore privato. Hanno deciso inoltre di esaminare, un anno dopo la creazione del fondo, la questione della sua eventuale integrazione in una filiale detenuta in maggioranza dalla BEI.

Il fondo è stato istituito nell'autunno 2002 e la decisione di creare una filiale a maggioranza BEI sarà presa dal Consiglio probabilmente nell'autunno 2003, in cooperazione con la Commissione e la BEI e previa consultazione dei paesi mediterranei partner. In caso di decisione positiva, si dovrà scegliere una sede.

La Commissione apprezza l'interesse dimostrato dall'Onorevole parlamentare per la questione e per l'eventualità di scegliere la Sicilia come sede della banca. Sebbene sia prematuro entrare in tali considerazioni, la selezione del paese ospite sarà naturalmente effettuata a tempo debito dopo un attento esame e tenendo conto dei rispettivi vantaggi di ogni località possibile.

(2004/C 58 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2235/03**di Wilhelm Piecyk (PSE) alla Commissione**

(7 luglio 2003)

Oggetto: Regolamentazione delle competenze all'interno dell'UE per i libri di bordo

Nel settore marittimo è tuttora necessario tenere un cosiddetto libro di bordo per dimostrare il tempo trascorso in mare e per stabilire l'identità del possessore.

La libera circolazione nell'UE ha permesso alle persone di svolgere, senza alcun impedimento, un'attività all'interno dell'UE.

Invero si verificano difficoltà per quanto concerne la competenza dell'autorità che rilascia tale documento. Gli Stati membri dell'UE non portano avanti una gestione unitaria detto riguardo. Negli Stati membri vengono applicati diversi approcci in merito ai requisiti per il rilascio del suddetto documento.

Le autorità danesi sono competenti, in base alla loro normativa in vigore, solo se il richiedente è cittadino danese. In Germania invece il legislatore prevede che i marittimi debbano lavorare su navi battenti bandiera tedesca. Sembra che qui vi siano dei problemi.

L'IMO (International Maritime Organization) sta discutendo come debbano essere determinate in futuro tali competenze. La discussione è tuttora aperta.

Tenuto conto dello scenario qui tracciato chiedo alla Commissione:

1. A che punto sono i negoziati a livello IMO?
2. Per quando è prevista una normativa mondiale?
3. La Commissione ritiene che la regolamentazione in vigore negli Stati membri dell'UE sia compatibile con le libertà fondamentali del mercato interno?
4. La Commissione pensa di varare, fino all'elaborazione di una normativa IMO, una regolamentazione europea unitaria?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 settembre 2003)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'Organizzazione marittima internazionale non si è occupata della questione del libro di bordo per i marittimi, né delle competenze delle autorità nazionali che rilasciano detto libro, o delle condizioni del suo rilascio.

Tuttavia, l'argomento è stato in qualche modo affrontato dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nell'ambito della convenzione n. 108 sui documenti d'identità dei marittimi, adottata nel 1958. La convenzione, che in vari paesi è servita come base per l'elaborazione del libro di bordo per i marittimi, lascia un certo margine di manovra alle parti contraenti, sia per quanto riguarda il contenuto del documento d'identità, sia per quanto riguarda le persone che ne hanno diritto. Oltre alle informazioni riguardanti il titolare, sembra che in pratica il contenuto del libro di bordo vari in funzione delle disposizioni nazionali in vigore e che a volte riporti i dati relativi ai periodi d'imbarco e a volte quelli sui periodi di formazione a bordo.

Detta convenzione è stata sostituita di recente dalla convenzione n. 185, adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro in data 19 giugno 2003. Nella nuova convenzione si precisa, tra l'altro, quali sono i contenuti e la forma del documento d'identità dei marittimi, nonché le disposizioni minime riguardanti i procedimenti e le procedure da seguire per il rilascio del documento. Essa stabilisce un regime più rigoroso per controllare l'identità dei marittimi, sia per facilitare loro gli spostamenti, sia per prevenire atti di terrorismo. La Commissione valuterà anche in quale misura la nuova convenzione n. 185, approvata dall'Organizzazione internazionale del lavoro, eliminerà gli eventuali ostacoli frapposti alle libertà fondamentali del mercato interno.

Dato che il libro di bordo per i marittimi non è esplicitamente previsto dalle norme internazionali o comunitarie, le prassi e le procedure riguardanti il contenuto e l'utilizzo del documento, nonché le disposizioni per il suo rilascio possono variare da uno Stato membro all'altro. La Commissione non dispone delle informazioni sulle norme nazionali applicabili in proposito.

Attualmente la Commissione non intende elaborare una proposta legislativa sul libro di bordo per i marittimi. Quanto alla convenzione sui documenti d'identità di questi ultimi, essa esaminerà se sia opportuno introdurre nel diritto comunitario una normativa d'applicazione delle disposizioni della convenzione.

(2004/C 58 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2247/03
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2003)

Oggetto: Sportello unico per richiedere aiuti e sovvenzioni UE

La possibilità di ottenere aiuti e sovvenzioni UE sembra una fata morgana che molti cittadini europei, a titolo privato o professionale, sperano si converta in realtà, dando così una spinta a progetti in fieri o in una prima fase di realizzazione.

Spesso, non avendo la capacità e la determinazione necessarie per individuare gli aiuti o le sovvenzioni comunitarie più adeguate alle esigenze dei progetti, i cittadini non le sollecitano in quanto sconcertati dall'enorme quantità di informazioni.

La Commissione europea può perciò indicare se ritiene opportuno introdurre lo sportello unico comunitario affinché i cittadini comunitari — privati, professionisti o aziende — possano richiedere gli aiuti o le sovvenzioni necessari, dove spetta allo sportello indicare gli aiuti o le sovvenzioni, l'iter più adatto alle esigenze dei richiedenti?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(12 agosto 2003)

Le norme finanziarie in vigore in materia di sovvenzioni pongono il principio secondo il quale, per poterne beneficiare, deve essere normalmente pubblicato un invito a presentare proposte. L'invito deve indicare le condizioni specifiche di concessione della sovvenzione e le formalità precise per l'introduzione delle domande. Queste sono introdotte presso ogni direzione generale, che dovrà verificare se sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'eventuale concessione della sovvenzione richiesta.

Ogni direzione generale fornisce nel proprio sito sul server «Europa» le informazioni sul tipo di sovvenzioni gestite, sulle sovvenzioni accordate negli anni precedenti, sul programma di lavoro in materia di sovvenzioni per l'anno in corso e sugli inviti a presentare proposte aperti.

Nondimeno, un sito web con le informazioni sui finanziamenti effettuati dall'Unione è a disposizione del pubblico sul server «Europa»⁽¹⁾. Il sito è attualmente in completa ristrutturazione ed attualizzazione.

Il sito ed il suo progetto di ristrutturazione traducono l'impegno di trasparenza della Commissione e la sua preoccupazione di fornire ai cittadini un'informazione chiara, completa e pratica sulle possibilità di finanziamento dei progetti loro offerte dal bilancio comunitario e le condizioni che devono essere soddisfatte in proposito.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/index_en.htm.

(2004/C 58 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2253/03
di Enrico Ferri (PPE-DE) alla Commissione**

(8 luglio 2003)

Oggetto: Concorsi COM/B/2/01 e COM/A/6/01

In relazione ai concorsi COM/B/2/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale⁽¹⁾, e COM/A/6/01 e alla luce dell'articolo 255 del Trattato costitutivo della CE, e del regolamento d'attuazione 1049/2001⁽²⁾ del 30 maggio 2001 relativo all'accesso ai documenti della Commissione, potrebbe la Commissione fornire le seguenti informazioni:

- Tra i candidati ammessi alla prova orale, quanti stavano già lavorando, o erano stati precedentemente sotto contratto, per la Commissione (come agenti ausiliari, agenti temporanei, funzionari, ecc.)?
- Perché il numero di candidati che hanno superato la prova orale è inferiore a quello stabilito nella Gazzetta Ufficiale? (Può spiegare la commissione d'esame i motivi di questa scelta, in particolare considerando il fatto che questo è uno degli ultimi concorsi prima dell'ampliamento dell'UE)?
- È stata preparata anticipatamente una lista delle domande da porre ai candidati durante la prova orale, in modo da garantire un trattamento non discriminatorio?

⁽¹⁾ GU serie C 167 A del 12.6.2001.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(29 settembre 2003)

Per quanto riguarda il concorso COM/B/2/01:

Tra i candidati ammessi alla prova orale, 73 lavoravano già od avevano lavorato in precedenza per la Commissione nell'ambito di contratti d'ausiliario, agente temporaneo o funzionario.

Il motivo per cui il numero di candidati che hanno superato le prove risulta inferiore a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale risiede nel fatto che in seguito alla correzione dei testi solo 125 candidati hanno superato la prova scritta. Il bando del concorso stipulava che vengono ammessi alla prova orale i candidati in possesso dei 150 punteggi più elevati ed in grado almeno di far giudicare superata la prova scritta. Nella fase precedente del concorso solo 277 candidati dei 300 invitati a prendervi parte hanno portato a termine la prova scritta.

Per quanto riguarda il concorso COM/A/6/01:

Tra i candidati ammessi alla prova orale alcuni (più precisamente 16 per il campo 1 ed 86 per il campo 2) lavoravano già od avevano lavorato in precedenza per la Commissione nell'ambito di contratti d'ausiliario, agente temporaneo o funzionario.

Per questo secondo concorso il numero dei candidati che l'hanno superato ha raggiunto quello prescritto dalla Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda la terza domanda posta alla Commissione dall'Onorevole parlamentare giova anzitutto osservare che i comitati di selezione possono esercitare i loro poteri discrezionali non soltanto nel modo di organizzare le interviste, ma anche nel determinare il numero e la natura delle domande da porre ai candidati. Come fa notare l'Onorevole parlamentare i comitati di selezione devono garantire la parità di trattamento dei candidati. Non è tuttavia richiesto loro di elaborare un elenco prefissato di domande; essi sono semplicemente tenuti a garantire la parità dei livelli richiesti provvedendo a preparare in anticipo le loro domande cosicché queste presentino un identico livello di difficoltà. Questa prescrizione è stata pienamente rispettata dai comitati di selezione di due concorsi in questione (COM/B/2/01 e COM/A/6/01).

Il ricorso ad un elenco di domande chiaramente non garantirebbe di per sé la parità di trattamento dei candidati, giacché le prove orali si svolgono molto spesso lungo l'arco di diversi giorni e risulta quindi impossibile impedire lo scambio d'informazioni tra i candidati.

(2004/C 58 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2264/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(9 luglio 2003)

Oggetto: Contaminazione di carne di pollame congelata destinata all'esportazione mediante l'aggiunta di acqua e proteine di suini e bovini e lavorazione a mani nude

1. La Commissione sa che la fabbrica di proteine Prowico di Nordhorn in Germania, nei pressi del confine olandese, produce una polvere denominata «Surplus 601» composta da proteine di suini e bovini acquistabili relativamente a basso prezzo, cui è stato tolto il codice DNA, affinché non si possa risalire da quali animali provengano tali proteine?
2. La Commissione sa anche che almeno 12 aziende utilizzano queste particolari proteine non rintracciabili, tra cui la ditta olandese Slegtenhorst di Zevenhuizen, che aggiunge queste proteine alla carne del pollame con apposite iniezioni o mescolandole per 90 minuti in speciali contenitori di metallo («tumblers») affinché la carne contenga più acqua e aumenti notevolmente di peso, provocandone un aumento del prezzo?
3. La Commissione sa che questo lavoro viene svolto da persone che spesso non parlano la lingua del paese, devono sopportare orari di lavoro assai lunghi e tagliano ossa, sangue, tendini e grasso del petto di pollo senza indossare guanti di plastica, per cui la possibilità di una contaminazione del cibo è massima?
4. Le pratiche descritte nei 3 quesiti precedenti non sono ancora illegali nell'UE, se almeno sull'etichetta è indicato, in modo poco visibile, che possono essere state aggiunte acqua e alcune specie di proteine?
5. La Commissione è a conoscenza di più prassi di questo tipo, anche in altri Stati membri?

6. Questo tipo di prodotti viene utilizzato soprattutto come carne surgelata e destinata all'esportazione in un altro Stato membro rispetto a quello in cui avviene la produzione, per cui i consumatori fanno fatica a risalire all'origine del prodotto?

7. Che cosa fa la Commissione per tutelare sufficientemente i consumatori da questo tipo di contaminazione del cibo?

Fonte: rivista olandese «Nieuwe Revu» del 4 giugno 2003.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(16 settembre 2003)

L'Onorevole parlamentare è senza dubbio al corrente del fatto che la legislazione comunitaria attuale in materia di produzione di carne di pollame fresca e di preparazioni a base di carne di pollame copre la produzione e la commercializzazione di questi alimenti nel mercato comunitario. La legislazione si applica anche ai cibi di questa categoria che sono importati nella Comunità dai paesi terzi. Le esportazioni di questi alimenti verso i paesi non membri della Comunità sono di competenza degli Stati membri. L'Onorevole parlamentare deve sapere che la legislazione non prescrive l'utilizzo di guanti e che il personale impegnato per lavorare o manipolare la carne di pollame deve, tra l'altro, lavarsi o disinfettarsi le mani più volte nel corso della sua giornata di lavoro e ogni volta che riprende il lavoro. Indossare i guanti da parte dei lavoratori non è generalmente accettato nei locali adibiti alla macellazione, al taglio, e nelle camere fredde, salvo se si può provare che non comporta alcun rischio per l'igiene della carne. Quando la carne di pollame fresca non coperta è manipolata con i guanti, questi devono essere costituiti di materiale che può essere pulito e disinfettato durante la giornata di lavoro e ad ogni ripresa del lavoro.

Le varie risposte alle varie parti dell'interrogazione figurano qui di seguito:

1. La Commissione ha preso conoscenza dei risultati di un'indagine pubblicata nel 2002 e nel 2003 dall'autorità irlandese incaricata della sicurezza alimentare, per quanto riguarda le carni di pollame preparate nei Paesi Bassi e commercializzate in Irlanda sul mercato della ristorazione. Un'inchiesta analoga, effettuata anteriormente dall'Agenzia britannica per le norme alimentari aveva avuto le stesse conclusioni. Tramite le sue proprie indagini, la Commissione conosce l'esistenza della società «Proviso». Inoltre la Commissione è anche informata dell'esistenza di «Surplus 601», tramite la stampa scritta e i reportage televisivi, come il programma intitolato «The Chicken Run» diffuso il 22 maggio 2003 dalla BBC nell'ambito del suo programma «Panorama».
2. La Commissione non ha alcuna informazione precisa sul numero di società che utilizzano «proteine non rintracciabili» ma è a conoscenza dell'esistenza della società olandese «Slegtenhorst», che è citata dalle autorità competenti olandesi come una ditta che si occupa del taglio e della preparazione della carne; anche il metodo di lavorazione è conosciuto.
3. Conoscere le condizioni di lavoro in vigore in ogni società rientra tra le competenze delle autorità nazionali nei vari Stati membri. Come indicato in precedenza, indossare i guanti di plastica non è né obbligatorio, né in sé più igienico dell'utilizzo delle mani nude. Portare i guanti è tuttavia sottoposto a talune esigenze, quando è il caso.
4. Per quanto concerne l'etichettatura, l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione di ogni tipo di alimento e presenti nel prodotto finito è obbligatorio ai sensi della direttiva 2000/13/CEC del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾. Inoltre la Commissione sta attualmente studiando il modo di mettere in evidenza il contenuto in acqua nell'etichettatura delle preparazioni a base di carne.
5. Indagini sono state svolte dalla Commissione nel corso della riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del luglio 2002, e per posta, nel corso dello stesso mese, per quanto riguarda la fabbricazione di proteine idrolizzate da parte di stabilimenti impiantati in Germania e in Spagna. Le risposte fornite in agosto e in settembre 2002 da parte delle autorità competenti centrali indicano che tali proteine sono state fabbricate conformemente alla legislazione comunitaria relativa all'igiene, all'encefalopatia spongiforme trasmissibile e alla gelatina destinata al consumo umano. La natura del rischio per la salute umana associata alle proteine non differisce quindi fondamentalmente da quella del rischio incorso al momento del consumo della carne fresca a partire dalla quale tali proteine idrolizzate sono ottenute.

6. Le preparazioni a base di carne di pollame fabbricate in stabilimenti abilitati dalla Comunità possono essere commercializzate su tutto il mercato comunitario. Tali preparazioni devono essere conformi alle norme igieniche comunitarie pertinenti in materia di produzione, di etichettatura e di commercializzazione e possono essere vendute refrigerate o congelate.
7. L'aggiunta di acqua o di proteine non comporta necessariamente la contaminazione del prodotto, soprattutto se le norme corrispondenti della legislazione comunitaria sono rispettate.

Nonostante ciò, la Commissione è preoccupata dalla possibilità che i consumatori dell'Unione europea possano essere indotti in errore o mal informati per quanto riguarda il contenuto della carne o dei prodotti a base di carne. Essa ha quindi chiesto un esame della legislazione in vigore allo scopo di determinare quali miglioramenti possono essere apportati nell'interesse dei consumatori.

(¹) GU L 109 del 6.5.2000.

(2004/C 58 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2274/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(9 luglio 2003)

Oggetto: Riscaldamento, scarsità di acqua dolce ed erosione di coste dell'Europa del sud destinate alla ricreazione e conseguenze dello spostamento dei periodi e dei luoghi di vacanza

1. La Commissione sa che i modelli che prevedono i mutamenti climatici del XXI secolo per l'Europa meridionale evidenziano un riscaldamento del 40 % superiore rispetto alla media di tutto il pianeta, vale a dire un aumento della temperatura di 5 °C invece di 3,5 °C, il che implica soprattutto un innalzamento delle temperature estive ed una riduzione delle precipitazioni?
2. La Commissione sa che i grandi flussi di turisti provenienti dall'Europa settentrionale, che durante i mesi estivi trascorrono le vacanze sulla costa mediterranea, considerano sgradevoli le temperature superiori ai 28 °C e che pertanto potrebbero non frequentare più tali aree qualora fossero previste temperature strutturalmente più alte?
3. La Commissione sa che la presenza di vacanzieri nel bacino mediterraneo durante il picco estivo comporta un enorme consumo d'acqua dolce per bagni, docce, il mantenimento dei campi da golf e lo spegnimento di incendi boschivi favoriti dal loro uso a scopo ricreativo, mentre si registra una sempre più ridotta disponibilità di acqua dolce?
4. La Commissione ritiene inevitabile che coste impiegate per scopi ricreativi diventino sempre meno frequentabili a causa dell'innalzamento del livello del mare e dell'inaridimento dei terreni circostanti, visti anche il continuo aumento delle temperature, come emerso pure nel torrido mese di giugno del 2003, l'apparente incapacità degli Stati membri di soddisfare gli impegni di Kyoto, l'indifferenza dimostrata dal grande consumatore di petrolio, gli USA, nella lotta contro i gas ad effetto serra, i continui incendi di foreste pluviali tropicali, nonché lo scioglimento delle calotte glaciali ai poli e dei ghiacci sulle alte vette?
5. Questi sviluppi fanno prevedere che i flussi estivi di turisti che affollano le coste del Mediterraneo nei prossimi decenni si sposteranno in altri periodi dell'anno o verso coste più fresche e umide quali quelle del Mare del Nord e del Mar Baltico? La Commissione sta già elaborando piani per far fronte al radicale impatto di tutto ciò sull'ambiente, sui trasporti e sull'economia regionale? In caso affermativo, come?

Fonte: Volkskrant 26.6.2003

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 settembre 2003)

1. Il terzo rapporto di valutazione (TAR) del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) riconosce che i cambiamenti climatici previsti per il XXI secolo potrebbero portare, in futuro, a cambiamenti di vasta scala e anche irreversibili nei sistemi terrestri, con ripercussioni a livello continentale e mondiale. Se tali cambiamenti dovessero prodursi, il loro impatto sarebbe diffuso e prolungato.

Dai modelli disponibili si evince che la vulnerabilità ai cambiamenti climatici in Europa varia sensibilmente tra le varie sottoregioni e che l'Europa meridionale e la regione europea dell'Artide sono più vulnerabili di altre zone europee. La Commissione è pertanto consapevole che l'Europa meridionale potrebbe subire ripercussioni maggiori rispetto ad altre parti d'Europa legate agli eventuali cambiamenti del clima. Questa, tuttavia, sarebbe la situazione se non si intervenisse in alcun modo contro i cambiamenti climatici.

Il clima terrestre cambia naturalmente nel corso di migliaia di anni; ma questa tendenza è stata accelerata (basti pensare che gli anni '90 sono stati il decennio più caldo dal 1861) a causa del consumo di combustibili fossili e di altre attività. La Commissione si sta pertanto impegnando fattivamente per contenere e invertire questa tendenza e garantire così che i cambiamenti climatici di origine antropica siano ridotti notevolmente.

2. La Commissione è anche consapevole del fatto che i cambiamenti climatici possono avere un impatto anche sulle destinazioni di villeggiatura. Il terzo rapporto di valutazione indica che le preferenze turistiche potrebbero cambiare se le temperature aumentassero. Le ondate di caldo potrebbero così ridurre la tradizionale domanda estiva di punta diretta verso le destinazioni turistiche del Mediterraneo e un numero più elevato di turisti potrebbe preferire le località del Mare del Nord o del Mar Baltico.

3. La Commissione è a conoscenza del fatto che la presenza di turisti nella regione mediterranea durante la stagione di punta estiva aumenta il consumo di acqua dolce per vari motivi. La Commissione sta valutando questo aspetto nella pianificazione delle soluzioni necessarie per affrontare il cambiamento climatico. Va tuttavia sottolineato anche che la normativa in vigore, come la direttiva quadro sulle acque⁽¹⁾ (entrata in vigore il 22 dicembre 2000 e attualmente in fase di recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri), prevede strumenti e soluzioni a sostegno delle future esigenze di gestione delle risorse idriche sotto il profilo della quantità, che possono essere utilizzati a livello regionale come strumenti di pre-adattamento.

4.e 5. Le misure preventive per ridurre i gas che causano il cambiamento climatico sono essenziali e dovrebbero costituire il nucleo della politica dell'Unione; tuttavia, come riporta l'articolo 5, paragrafo 3 del Sesto programma d'azione per l'ambiente⁽²⁾, l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici è un complemento necessario. In questo senso, anzi, la comunità scientifica è ora unanime nel ritenere che, nonostante l'impegno a ridurre i gas serra, ci sarà un surriscaldamento tale da richiedere strategie di adattamento oltre che di prevenzione⁽³⁾.

Le strategie di adattamento consentono di ridurre gli impatti negativi del cambiamento climatico e di aumentarne gli impatti positivi, ma implicano costi e non riusciranno a prevenire tutti i danni. Gli eventi estremi, la variabilità e la velocità dei cambiamenti sono tutti elementi fondamentali per affrontare l'aspetto della vulnerabilità e dell'adattamento al cambiamento climatico e non solo ai cambiamenti che avvengono nelle condizioni climatiche medie. I sistemi umani e naturali si adatteranno, in certa misura, automaticamente e autonomamente ai cambiamenti climatici e un adattamento pianificato può aiutare. La capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici europei è relativamente elevata grazie alle condizioni economiche, alla stabilità della popolazione (che ha la possibilità di muoversi all'interno della regione) e a sistemi politici, istituzionali e tecnologici di supporto ben sviluppati.

Per applicare l'articolo 5, paragrafo 3 del Sesto programma d'azione per l'ambiente, la Commissione prevede di ispirarsi ai lavori dell'IPCC. La pianificazione strategica per questa attività della Commissione in termini di tempo e di risorse è però ancora in fase di sviluppo. Purtuttavia, oltre alle attività di ricerca sostenute nel contesto del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), vengono finanziati vari progetti di dimostrazione e attuazione e, in alcuni settori specifici, viene considerato anche l'impatto del cambiamento climatico.

La raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa⁽⁴⁾, invita gli Stati membri a istituire strategie nazionali per i loro litorali. Tra i principi guida e gli elementi strategici su cui fondare le strategie si possono citare una prospettiva olistica di lungo periodo e il riconoscimento dei pericoli rappresentati dal cambiamento climatico.

Se da un lato disponiamo di sempre maggiori certezze scientifiche sulla necessità di una qualche forma di adattamento, in questo preciso momento mancano prove certe sulla portata delle ripercussioni del cambiamento climatico a livello regionale e locale e ciò rende problematico mettere in atto progetti concreti di adattamento e concepire misure dettagliate. Per questi motivi si dedica molta attenzione all'approfondimento e alla quantificazione dei possibili impatti e al perfezionamento dei modelli sull'impatto regionale del cambiamento climatico, operazioni che dovrebbero aprire la strada a misure di adattamento mirate.

Al momento sono in corso diversi progetti in questo campo. Nella sua analisi paneuropea dell'erosione dei litorali, il progetto EUrosion comprende anche gli effetti dell'innalzamento del livello del mare⁽⁵⁾. Tra i progetti LIFE, il progetto «Vivere con il mare» (LIFE99 – NAT/UK/006081) ha esaminato in particolare la problematica del cambiamento climatico e della biodiversità, mentre il progetto «Cambiamento delle coste, clima e instabilità» (LIFE97 ENV/UK/000510) ha studiato la frequenza sempre maggiore di frane dovute al cambiamento climatico⁽⁶⁾. Nell'ambito dei fondi strutturali lo studio SIAM valuta le ripercussioni dei cambiamenti climatici in Portogallo⁽⁷⁾. Il programma Interreg finanzia progetti come Espace, che analizza le strategie regionali integrate di adattamento, e Comrisk e Frame⁽⁸⁾, che si incentrano sui rischi di inondazione associati, tra l'altro, al cambiamento climatico. La rete dell'Osservatorio spaziale europeo Espon comprende un progetto che esamina la distribuzione territoriale e l'impatto dei rischi naturali alla luce dei cambiamenti climatici⁽⁹⁾.

Nell'ambito del Quinto programma quadro di RST sono in corso vari progetti europei che trattano gli aspetti delle variazioni del clima, nel corso delle stagioni e degli anni, e dei relativi impatti in Europa. Il progetto Demeter è ora sufficientemente affidabile per quanto riguarda le previsioni del clima (da quelle stagionali a quelle per i vari anni) e i relativi impatti a livello di regioni europee; in quest'ambito le applicazioni di tali previsioni nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'energia e della salute hanno raggiunto la fase di dimostrazione, con notevoli benefici economici (<http://www.ecmwf.int/research/demeter>). Analogamente, i progetti di ricerca europei sulla previsione del cambiamento climatico hanno confermato i risultati ricavati dai modelli, secondo i quali il Mediterraneo è una zona sensibile, che sarà caratterizzata da una variazione nei modelli delle precipitazioni e delle temperature a causa delle sempre maggiori concentrazioni di gas serra in atmosfera, che a loro volta producono il cambiamento climatico. Vari progetti trattano anche il rischio di inondazioni e gli incendi di boschi e foreste nelle regioni europee nelle quali si prevede un cambiamento di clima. In particolare, il progetto EFFS⁽¹⁰⁾ (<http://effs.wldelft.nl/>) ha sviluppato una capacità europea per la previsione di inondazioni con un anticipo di quattro-dieci giorni, fornendo così preziose informazioni di preallarme alle autorità delle acque. Il progetto Spread (<http://www.algosystems.gr/spread/>) elabora un quadro per lo sviluppo e l'applicazione di un sistema integrato di gestione degli incendi boschivi; il Sesto programma quadro di RST (2003-2006), infine, offre nuove opportunità di ricerca in questi campi nell'ambito della priorità «Cambiamento globale ed ecosistemi».

In vari Stati membri, inoltre, progetti o programmi nazionali esaminano la problematica dell'impatto dei cambiamenti climatici (per citare alcuni esempi, lo studio dell'ENEA, in Italia, e il programma sull'impatto dei cambiamenti climatici nel Regno Unito).

Tutti questi progetti intendono raccogliere dati per individuare le tipologie di azioni possibili in questo campo.

(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.10.2000.

(2) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002.

(3) Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, Climate Change 2001: Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, United Nations Environment Programme/World Meteorological Organisation (UNEP/WMO). http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/index.htm.

(4) GU L 148 del 6.6.2002.

(5) Azione pilota sulla linea di bilancio B4-3090B, dopo emendamento del Parlamento; <http://www.euroasion.org>.

(6) Progetti LIFE: <http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/index.htm>.

(7) Climate change in Portugal: scenarios, impacts and adaptation measures, [SIAM II, aggiungere riferimenti].

(8) Progetti, rispettivamente, del programma per l'Europa nord-occidentale (<http://www.nweurope.org>) e del programma per il Mare del Nord (<http://www.interregnorthsea.org/index.asp?id=1>).

(9) <http://www.espon.lu>.

(10) European Flood Forecasting System (Sistema europeo di previsione delle inondazioni).

(2004/C 58 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2284/03
di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione

(9 luglio 2003)

Oggetto: Modelli ambientali per l'acquacoltura

La Commissione intende forse proporre dei modelli ambientali per l'acquacoltura nell'UE? In caso positivo, saranno applicate delle misure che assicurino che questi non mettano i coltivatori di pesce dell'UE in condizioni sfavorevoli rispetto a quelli del terzo mondo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 settembre 2003)

L'acquacoltura è già regolata da una serie di norme ambientali derivate dall'applicazione generale della legislazione sull'ambiente. Ad esempio, la direttiva quadro sulle acque⁽¹⁾ stabilisce un quadro generale per la protezione delle acque interne superficiali, delle acque di transizione e delle acque costiere applicabile altresì agli allevamenti ittici ivi localizzati.

Oltre a queste condizioni e come indicato nella comunicazione della Commissione concernente «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea»⁽²⁾, la Commissione valuterà se includere o meno la piscicoltura intensiva nell'obiettivo della direttiva IPPC⁽³⁾. In tal caso, sarà necessario stabilire condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili. Una eventuale proposta di estendere l'obiettivo della direttiva IPPC verrebbe sottoposta ad una valutazione di impatto ambientale che riguarderebbe tra l'altro la potenziale competitività.

Inoltre, per prevenire l'introduzione accidentale di specie acquatiche non indigene, la Commissione proporrà norme di gestione che siano coerenti con il codice di condotta sull'introduzione e il trasferimento di organismi marini stabilito nel 1995 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento, lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito dal regolamento 2792/1999⁽⁴⁾ prevede all'allegato III, punto 2.2, lettera d) un trattamento di favore per investimenti intesi a ridurre l'impatto ambientale, diminuendo dal 40 % al 30 % la partecipazione della spesa ammissibile a carico dei beneficiari privati nelle regioni dell'obiettivo 1 e dal 60 % al 50 % nelle altre zone.

(¹) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

(²) COM(2002) 511 def.

(³) Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 257 del 10.10.1996.

(⁴) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, GU L 337 del 30.12.1999.

(2004/C 58 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2285/03
di Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) alla Commissione

(7 luglio 2003)

Oggetto: Campagna controproducente del Comune di Malaga

Il Settore ambientale del comune di Malaga, ha presentato agli inizi di marzo 2003 una campagna per sensibilizzare i cittadini sulla necessità del riciclo dei rifiuti domestici la quale ha suscitato forti critiche da parte dei movimenti ecologisti e di difesa della natura. Lo slogan scelto è «Riutilizzare è parte del nostro passato. Riciclare, del nostro futuro».

Con questa campagna si cerca di incitare i cittadini di Malaga a non riutilizzare ma a disfarsi degli oggetti per poi riciclarli. Ciò contraddice i principi basilari dell'ecologia e la direttiva. 91/156/CEE ⁽¹⁾ (le istituzioni devono, in questo ordine, prima di tutto prevenire la produzione di residui, favorirne il riutilizzo e, in una terza fase, riciclare).

La Commissione è a conoscenza della campagna in questione? La Commissione ci può confermare che questa campagna è stata finanziata con Fondi di coesione? In caso affermativo, quali provvedimenti intende prendere a riguardo

La Commissione considera la possibilità che tale campagna diretta ai cittadini celi una disinformazione e una retrocessione nelle buone abitudini riguardo all'ambiente?

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 settembre 2003)

La prevenzione è la prima priorità della politica comunitaria per quanto riguarda i rifiuti. Di conseguenza, ove possibile, la riutilizzazione dei prodotti va incoraggiata. Comunque, per i rifiuti prodotti la preferenza dev'essere data al recupero e in particolare al riciclaggio.

Nell'ambito dei progetti di gestione e di trattamento dei rifiuti cofinanziati dal FEDER o dal fondo di coesione, vi sono spesso campagne di sensibilizzazione senza che tuttavia la Commissione ne conosca in dettaglio il contenuto.

La campagna di sensibilizzazione di cui trattasi è stata finanziata dal Fondo di coesione (FEDER).

In seguito alla sua domanda, la Commissione ha ricevuto una relazione delle autorità spagnole a proposito di tale campagna dalla quale si possono ricavare le seguenti informazioni:

l'idea generale della campagna era di giungere progressivamente ad una gestione integrata dei rifiuti solidi dando la priorità ai seguenti aspetti:

- provare a ridurre la quantità;
- riutilizzare per quanto possibile i rifiuti di cui non si è potuto ridurre il quantitativo;
- in aggiunta alle due fasi precedenti, riciclare i rifiuti che non possono essere riutilizzati.

Gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione erano la presa di coscienza collettiva sull'importanza del riciclaggio mediante la raccolta differenziata dei rifiuti e sull'utilizzo corretto dei contenitori e l'informazione e la formazione della popolazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti, sottolineando, tra l'altro, l'impatto ambientale di quest'ultima.

In definitiva, lo slogan utilizzato per la campagna non aveva come obiettivo l'esclusione del riutilizzo a favore del riciclaggio, bensì semplicemente il compito di informare i cittadini sull'utilizzo dei diversi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

(2004/C 58 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2299/03 di Mechtild Rothe (PSE) alla Commissione

(7 luglio 2003)

Oggetto: Obiettivi delle energie rinnovabili fino al 2020

Per la prima volta nel 1998 l'UE ha aderito nel Libro bianco per una «strategia comunitaria e un piano d'azione» al raddoppio della quota di fonti di energia rinnovabili sul consumo complessivo di energia fino al 2010.

Un'importante misura legislativa per conseguire tale obiettivo è stata creata mediante la direttiva 2001/77/CE⁽¹⁾; essa stabilisce quale valore debbano raggiungere gli Stati membri entro il 2010, facendo ricorso al 22,1% di energia prodotta da fonti rinnovabili, calcolato sul consumo complessivo di energia. Per il periodo successivo al 2010 non sono ancora stati fissati dei valori da raggiungere.

In che misura la Commissione ha elaborato dei piani per fissare gli obiettivi dopo il 2010?

La Commissione ha già elaborato analisi e scenari che tengono conto di un simile obiettivo per il 2020?

In caso affermativo, come sono?

In caso negativo, quando prevede la Commissione di fissare simili obiettivi?

In che misura tali obiettivi sono contemplati nella strategia per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra?

⁽¹⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 settembre 2003)

Anzitutto è necessario garantire che l'obiettivo già stabilito per il 2010 sarà raggiunto.

Tale obiettivo richiede un aumento superiore al 6% della quota di energia rinnovabile tra il 1997 e il 2010. Finora l'aumento è stato inferiore all'uno per cento. Pertanto, l'aumento dell'uso dell'energia rinnovabile è troppo lento per garantire che l'obiettivo previsto per il 2010 sarà raggiunto. È importante che gli Stati membri diano precedenza all'adempimento dei requisiti stabiliti dalle direttive sull'elettricità prodotta da fonti rinnovabili⁽¹⁾ e sui biocarburanti⁽²⁾.

Per quanto riguarda gli obiettivi per il 2020, la Commissione sta esaminando la questione, sulla base di studi che cofinanzia, e intende presentare proposte a tempo debito. Il contributo delle fonti di energia rinnovabili alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra costituirà un parametro importante da prendere in considerazione nella prospettiva del 2020, insieme alla strategia globale per la lotta contro i cambiamenti climatici.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, GU L 283 del 27.10.2001.

⁽²⁾ Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, GU L 123 del 17.5.2003.

(2004/C 58 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2334/03 di Norbert Glante (PSE) alla Commissione

(11 luglio 2003)

Oggetto: Abolizione della tassazione nominale mediante limitazione della deduzione IVA ai sensi dell'articolo 17 della Sesta direttiva IVA

Vi sono tentativi in atto volti a limitare notevolmente la possibilità di deduzione dell'IVA ai sensi dell'articolo 17 della Sesta direttiva IVA al fine di passare da una tassazione nominale ad una tassazione effettiva dell'impresa per quanto riguarda l'IVA?

Quali Stati membri dell'UE limitano la deduzione IVA e concedono quindi una tassazione effettiva e quali risultati sono stati conseguiti in vista dell'aumento della liquidità soprattutto delle piccole e medie imprese?

I liberi professionisti sono soggetti in tutta l'Unione europea alla tassazione effettiva senza che sia previsto alcun limite, così come avviene in Germania?

Risposta del signor Bolkestein a nome della Commissione

(12 agosto 2003)

Secondo il principio fondamentale inerente al sistema (IVA), l'IVA si applica a ciascuna transazione effettuata nei settori della produzione o della distribuzione, previa deduzione dell'IVA direttamente gravante le operazioni effettuate a monte. Il diritto a deduzione di cui agli articoli 17 e sgg. della sesta direttiva ⁽¹⁾ fa parte integrante del meccanismo IVA e non può di massima essere limitato.

Il principio del diritto a deduzione IVA è nondimeno soggetto ad una deroga di cui all'articolo 17, paragrafo 6 della sesta direttiva, secondo la quale gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva.

Sulla base di tale disposizione, gli Stati membri applicano limitazioni al diritto a deduzione dell'IVA gravante spese non aventi un carattere esclusivamente professionale, in particolare le spese di alloggio, restauro e le spese relative all'uso dei veicoli da turismo.

La Commissione ha presentato nel giugno 1998 ⁽²⁾ una proposta di direttiva intesa a realizzare un ravvicinamento delle legislazioni in materia di deduzione dell'imposta gravante le spese aventi nel contempo un carattere professionale e privato. Si tratta nella fattispecie delle spese relative ai veicoli da turismo, delle spese di vitto e alloggio, delle spese relative a bevande e delle spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza, per le quali gli Stati membri applicano regole molto divergenti in materia di deduzione dell'imposta. Non è stato tuttavia ancora possibile giungere ad un accordo unanime in seno al Consiglio su tale proposta.

L'articolo 17 della sesta direttiva costituisce una disposizione generale che si applica a tutti i soggetti passivi assoggettati al regime normale di IVA. Non esiste inoltre a livello comunitario alcun legame tra il meccanismo di deduzione IVA e la tassazione dei redditi e non esistono progetti intesi a creare un legame siffatto.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ GU C 219 del 15.7.1998.

(2004/C 58 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2338/03**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(16 luglio 2003)

Oggetto: Consumo di alcolici sui voli

Alcuni cittadini del mio collegio elettorale hanno espresso le loro preoccupazioni sull'immagine degli inglesi in Europa. Essi fanno soprattutto riferimento a giovani che si recano all'estero su voli economici per partecipare a fine settimana in discoteca.

Vi sono statistiche o sono stati raccolti dati su incidenti violenti verificatisi su voli tra le capitali europee a causa del consumo di alcolici o connessi con questo?

È stato accertato, statisticamente o nei fatti, un esplicito legame tra un eventuale aumento di incidenti violenti e la crescente disponibilità di voli economici?

Quali dati emergono dalle statistiche relativamente al numero di persone a cui viene opposto divieto di accedere a bordo perché in stato di ubriachezza?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(11 settembre 2003)

Al momento la Commissione non raccoglie dati su incidenti violenti verificatisi su voli tra le capitali europee, né su voli con origine in aeroporti europei e diretti verso paesi terzi. L'ICAO (International Civil Aviation Organization, Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) afferma che fino a questo momento non sono stati condotti studi sistematici sul problema in quanto le linee aeree si concentrano in genere sulla gestione dell'incidente saltuario, piuttosto che sulla sua prevenzione.

Dato che non raccoglie dati su questo tipo di incidenti, la Commissione non è in grado di affermare che esiste una correlazione tra l'aumento di incidenti violenti e la crescente disponibilità di voli economici. Si deve notare, tuttavia, che la IATA (International Air Transport Association) ha confermato che gli incidenti violenti durante il volo sono aumentati di quasi il 500 % nella seconda metà degli anni '90. Secondo la IATA, questo incremento è dovuto al fatto che i viaggi aerei sono ora alla portata di un numero maggiore di persone rispetto al passato, quando erano appannaggio di pochi passeggeri privilegiati.

Il collegamento tra i voli economici e il loro uso esclusivo da parte dei giovani non sembra essere pertinente, in quanto gli incidenti violenti durante il volo sono dovuti a numerosi fattori che, purtroppo, in talune circostanze si sommano. I motivi possono comprendere un consumo eccessivo di alcolici unito a una sensazione di impotenza, sia all'interno dell'aereo che dovuta all'essere soggetti a lunghi ritardi, nonché a una generale sensazione psicologica di mancanza di controllo dovuta allo stress e all'ansia che colpiscono taluni passeggeri del trasporto aereo. Sorprendentemente l'alcol non è la causa principale di questi incidenti violenti e l'ubriachezza rappresenta solo il 25 % di tutti gli incidenti. È l'ansia provocata dai ritardi, dagli spazi ridotti e dai divieti (come il divieto di fumare) alla base della maggior parte degli incidenti.

Le linee aeree europee non hanno sottoposto all'attenzione della Commissione dati sul negato imbarco (generico) né sul negato imbarco a causa di un eccessivo consumo di alcol. Le uniche cifre a disposizione della Commissione sono quelle incluse nella proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002.

(2004/C 58 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2339/03
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(16 luglio 2003)

Oggetto: Trasferimento dell'azienda American Tool, ad Albergaria-a-Velha

L'azienda multinazionale American Tool possiede una fabbrica ad Albergaria-a-Velha, dove produce seghe, seghetti ed altri utensili da taglio. Lo scorso 27 giugno ha informato i propri dipendenti che intende chiudere la propria attività in Portogallo a partire dal settembre di quest'anno. A tale scopo ha già iniziato il processo che porterà al licenziamento collettivo dei 74 dipendenti.

L'azienda, che intende trasferire parte dell'attuale produzione di Albergaria-a-Velha in Danimarca, nei documenti consegnati ai propri dipendenti asserisce che la chiusura della filiale è dovuta a «ragioni di carattere congiunturale e tecnologico».

Questa situazione è quanto mai inattesa, in quanto nessuno è a conoscenza di difficoltà economiche in seno a questa azienda o al suo gruppo. Oltre alla filiale in Danimarca, questo gruppo possiede varie altre sedi in paesi dell'Unione europea, quali Spagna e Italia.

Chiedo quindi alla Commissione di informarmi se questa azienda ha ricevuto finanziamenti da parte dell'Unione e per quale ammontare.

Risposta complementare
della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(8 ottobre 2003)

La Commissione, dopo avere consultato le autorità portoghesi, ha ricevuto conferma da queste ultime che l'azienda in oggetto non ha mai ricevuto alcun finanziamento a titolo del Fondo sociale europeo o di altre fonti comunitarie.

(2004/C 58 E/172)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2352/03
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(16 luglio 2003)

Oggetto: Allevamento industriale di rettili

L'UE promuove con un contributo finanziario di 1,2 milioni di euro il progetto «Cría industrial de reptiles» in vista dell'allevamento industriale di rettili nella zona di confine tra la Spagna e il Portogallo. Partecipano al progetto un'università spagnola e una portoghese, nonché due imprese spagnole e due portoghesi. L'obiettivo è di produrre grandi quantità di materia prima per l'industria conciaria, i canali di distribuzione dei negozi di animali, il settore alimentare e altri settori industriali. I prodotti finali sono, tra l'altro, scarpe, cinturini da orologio, nonché carne di lucertola.

Per quanto riguarda le specie di rettili che si intende allevare, si tratta di coccodrilli del Nilo, tartarughe e lucertole ocellate (*lacerta lepida*). Questa specie di lucertola è molto diffusa nella penisola iberica.

Come giustifica la Commissione la decisione di promuovere il progetto in questione?

In quale modo si intende garantire la possibilità dei consumatori e delle istanze di controllo di distinguere tra prodotti ottenuti sulla base di specie animali protette catturate da quelli ottenuti sulla base di animali allevati (per esempio zuppa di tartaruga)? In questo modo non si crea artificialmente un mercato — e lo si sostiene con i soldi dei contribuenti europei — per il quale, grazie al lavoro di sensibilizzazione e ai divieti di importazione non vi è più alcuna domanda, in particolare per ciò che concerne gli articoli in pelle? In questo modo e in particolare in vista dell'allargamento dell'UE non si crea un incentivo al contrabbando di articoli prodotti sulla base di animali protetti?

Risposta data dal signor Busquin in nome della Commissione

(22 agosto 2003)

Il progetto CRAFT-1999-70670 «Allevamento industriale di rettili: lucertola ocellata (*Lacerta lepida*), tartaruga europea d'acqua dolce (*Emys orbicularis*) e coccodrillo del Nilo (*Cocodrilus niloticus*)» beneficia attualmente di un finanziamento comunitario nel quadro del programma «Qualità della vita» del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST). Il progetto CRAFT in esame riunisce quattro piccole e medie imprese (PMI) (due spagnole e due portoghesi) e due istituzioni attive nell'ambito della RST, ossia l'Università dell'Estremadura in Spagna e l'Università di Evora in Portogallo. Il contributo comunitario ammonta in totale a 590 825 euro, di cui 546 252 euro per le due università e 44 573 euro per le piccole e medie imprese. La proposta ha seguito la procedura di gara aperta ed è stata valutata da un gruppo di valutatori esterni conformemente al «Manuale di valutazione». La proposta ha ottenuto un punteggio superiore ai valori limite previsti per ciascun criterio di valutazione. Il gruppo di valutatori esterni ha ritenuto la proposta innovativa, capace di dar vita a nuove attività economiche e di creare valore aggiunto in alcune zone rurali. La proposta è stata pertanto selezionata e ammessa a beneficiare del finanziamento comunitario. Il progetto ha tutte le autorizzazioni necessarie delle istanze responsabili in materia ambientale ed etica ed è soggetto all'obbligo di rispettare tutte le convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte, compresa la convenzione sulla diversità biologica. Come indica il suo titolo, il progetto si prefigge di sviluppare l'allevamento di tre specie: la lucertola ocellata, la tartaruga europea di acqua dolce e il coccodrillo del Nilo.

La lucertola ocellata è una specie protetta. Il progetto di allevamento commerciale della lucertola ocellata persegue molteplici obiettivi: da una parte, il rilascio delle lucertole nel loro habitat naturale in modo da ricostituire la popolazione e quindi alimentare la catena trofica degli animali di cui si nutrono certe specie di uccelli, anch'esse minacciate; d'altra parte, la produzione di carne e di pelli. In alcune regioni della Spagna e del Portogallo esiste una lunga tradizione di consumo di carne di lucertola che è molto apprezzata. Trattandosi di specie protette, la carne di lucertola consumata proviene da lucertole catturate illegalmente. La disponibilità di lucertole prodotte invece legalmente contribuirà a ridurre le catture illegali. Lo stesso vale per le pelli destinate all'industria del cuoio.

La tartaruga europea di acqua dolce è anch'essa una specie protetta. Le popolazioni di tartarughe sono gravemente minacciate soprattutto a causa delle condizioni dei fiumi, degli stagni e dei laghi, delle catture illegali e della competizione con un'altra specie di tartarughe originaria degli Stati Uniti. Le tartarughe prodotte nell'ambito del progetto di allevamento commerciale sono destinate ad essere rilasciate in natura o ad essere esposte al pubblico.

Per quanto riguarda il coccodrillo del Nilo, l'allevamento si prefigge da un lato la produzione di pelli e di carne e dall'altro l'esposizione, come succede anche in altre parti del mondo.

Per tutte e tre le specie uno degli obiettivi del progetto è quello di mettere gli animali allevati a disposizione per fini di ricerca o di istruzione. Il progetto migliorerà le conoscenze attuali della biologia di queste specie e di aspetti come l'embriologia, l'alimentazione, la riproduzione, la patologia, in particolare delle malattie parassitarie ecc.

In linea di massima si può affermare che l'allevamento di queste specie può contribuire a ricostituire e a conservare le popolazioni delle specie minacciate e a ridurre le catture illegali di tali animali, sia a livello locale che nei paesi terzi. Inoltre, se si rivela economicamente fruttuosa, tale attività può costituire un'alternativa per lo sviluppo rurale di determinate zone, in particolare quelle più svantaggiate dell'Unione, nonché dei paesi in via di sviluppo, come è già avvenuto per altre specie (struzzi, rane, pesci, crostacei, molluschi ecc.).

La Commissione si rende conto delle preoccupazioni espresse dall'Onorevole parlamentare riguardo al commercio. Gli scambi commerciali di queste specie e dei loro prodotti sono soggetti alla normativa nazionale, comunitaria e internazionale, in particolare alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), a cui hanno dato attuazione il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽²⁾.

La legislazione citata comprende norme dettagliate per gli esemplari nati e allevati in cattività per impedire il commercio fraudolento di animali catturati o prelevati nel loro ambiente naturale.

Per maggiori informazioni sul progetto invitiamo a consultare il seguente sito internet: <http://www.unex.es/biomed/ric>.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997.

⁽²⁾ GU L 250 del 19.9.2001.

(2004/C 58 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2353/03
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(16 luglio 2003)

Oggetto: Centrale nucleare di Paks in Ungheria

L'incidente, verificatosi presso la centrale nucleare di Paks (Ungheria) il 10 aprile 2003, è stato classificato di livello 3 — ossia come incidente grave — secondo la Scala internazionale degli eventi nucleari (INES). L'evento ha causato la fuoriuscita di sostanze radioattive nell'ambiente. Secondo fonti ungheresi, la situazione non è migliorata — 7 settimane dopo l'incidente — in quanto non si conoscono né la posizione del gruppo combustibile e delle pastiglie di uranio che sono precipitate sul fondo del contenitore di pulizia. (Al momento dell'incidente, si stava effettuando la pulizia di 3,5 t di combustibile). Sembra inoltre che vi siano dubbi circa la validità delle ispezioni effettuate dalla stessa centrale nucleare di Paks e controllate dall'Agenzia per l'energia atomica ungherese (HAEA).

Il 22 maggio, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha comunicato che si procederà ad una valutazione indipendente dell'evento. Secondo le comunicazioni dell'AIEA e del governo ungherese, l'AIEA effettuerà soltanto un controllo dei documenti già esistenti relativi alle ispezioni di cui sopra e si baserà, nella sua valutazione, su questi documenti invece di avviare una nuova indagine sulla vicenda nel suo complesso.

Alla luce di quanto detto, si chiede quanto segue:

- prenderanno parte alla delegazione che esamina l'incidente e le sue conseguenze rappresentanti della Commissione europea?
- La Commissione informerà il Parlamento dell'esito della missione dell'AIEA?

- La Commissione ha valutato o valuterà quali insegnamenti si possono trarre dall'incidente per quanto riguarda il ruolo dell'istanza di regolazione e le sue relazioni con l'industria nucleare? La Commissione ha formulato raccomandazioni a favore di una netta divisione dei compiti in termini di sicurezza nucleare, protezione civile e indipendenza delle istanze di regolazione in quella fase dei negoziati dedicata all'energia nucleare?
- L'incidente è avvenuto nel corso delle operazioni di pulizia di 30 gruppi combustibili con attrezzature fornite dalla Framatome ANP. La Commissione ha invitato la Framatome a fornire informazioni in merito alla lezione appresa dall'incidente e al suo impatto su procedure simili negli Stati membri?
- La Commissione ha richiesto un monitoraggio indipendente dell'impatto ambientale della fuoriuscita di materiale radioattivo avvenuta a seguito dell'incidente?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 settembre 2003)

L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (International Atomic Energy Agency — AIEA) ha inviato un gruppo di esperti alla centrale nucleare di Paks per effettuare un'analisi dell'incidente avvenuto il 10 aprile 2003 durante le operazioni di pulizia del combustibile. Il gruppo era composto di esperti in materia di sicurezza nucleare e radiologica provenienti dall'IAEA, da tre Stati membri (Austria, Finlandia, Regno Unito), da Canada, Slovacchia e Stati Uniti di America. La missione, iniziata il 10 giugno 2003 è terminata il 25 giugno 2003. La Commissione non ne faceva parte.

Il progetto di conclusioni della missione e le relative raccomandazioni sono state trasmesse all'autorità ungherese dell'energia atomica che è stata invitata a presentare le sue osservazioni. Il rapporto finale della missione doveva essere consegnato al Governo Ungherese che intende renderlo disponibile al pubblico.

Sulla base dell'acquis esistente, la Commissione non è formalmente tenuta a trarre insegnamenti da tali incidenti negli impianti nucleari — all'interno o all'esterno dell'Unione. Il rapporto della missione dell'IAEA sarà comunque attentamente esaminato dalla Commissione, non appena esso sarà disponibile, in modo che essa possa valutare gli insegnamenti da trarre dall'incidente e il ruolo dei vari soggetti interessati. Se necessario, la Commissione organizzerà discussioni bilaterali sull'argomento con le parti.

Circa la fuoriuscita di materiale radioattivo, nel suo rapporto al Consiglio sulla sicurezza nucleare, il Governo Ungherese ha fornito dettagli sulla radioattività nell'aria il giorno dell'incidente e nei 16 giorni successivi. Nel suo comunicato stampa sulla sua missione, l'IAEA ha indicato di concordare con la valutazione di Paks e dell'autorità di regolamentazione ungherese secondo cui, in termini di radioprotezione, i limiti annuali di dose per il pubblico in generale non erano stati superati a causa di questa fuoriuscita.

(2004/C 58 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2355/03 di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione

(16 luglio 2003)

Oggetto: Consapevolezza dei cittadini dinanzi ai pericoli naturali e di origine antropica

Il 5 febbraio 2003, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro intitolato «Accrescere la consapevolezza e la sicurezza dei cittadini dinanzi ai pericoli naturali e di origine antropica» elaborato per la riunione delle parti interessate del 28 febbraio 2003.

Il 7 maggio 2003, la Commissione ha pubblicato un elenco di contributi ricevuti da Stati membri, enti regionali e locali, paesi di prossima adesione, ONG e altre istituzioni fino alla fine dell'aprile 2003 in risposta al suo documento di lavoro.

La Commissione può indicare quali rappresentanti ha inviato il governo irlandese alla riunione del 28 febbraio, specificando inoltre se ha ricevuto un contributo formale da parte del governo irlandese in risposta al suo documento di lavoro, nonché se intende presentare la comunicazione sull'argomento a cui fa riferimento nel suo documento di lavoro?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 settembre 2003)

Dopo la riunione del 28 febbraio 2003, la Commissione ha effettivamente raccolto i contributi ricevuti e ha preparato un elenco degli iscritti alla riunione stessa.

L'elenco e i contributi ricevuti sono stati pubblicati sul sito Web dedicato all'iniziativa: http://www.europa.eu.int/comm/environment/civil/prote/consultation_en.htm. Per quanto riguarda l'Irlanda, il signor John Crimmins dell'ufficio dei lavori pubblici era fra i partecipanti iscritti e i suoi dati di recapito sono disponibili sul sito web. Per contro la Commissione non ha ricevuto un apporto ufficiale dall'Irlanda.

A complemento del procedimento di consultazione, nel corso di una riunione che si è svolta a Kos (Grecia), all'inizio di maggio del 2003, sono stati consultati specificamente i direttori generali della protezione civile degli Stati membri, dei paesi in via d'adesione e dei paesi membri dello Spazio economico europeo.

Dopo la riunione e previa analisi dell'apporto dei vari partecipanti, la Commissione approverà, probabilmente nel corso del settembre 2003, la comunicazione preannunciata nel documento di lavoro.

(2004/C 58 E/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2366/03
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(17 luglio 2003)

Oggetto: Proiezione attuale del Programma Iberoeka di collaborazione imprenditoriale

Parallelamente al Programma Eureka, riguardante i progetti realizzati insieme ad imprese latinoamericane, esiste il Progetto Iberoeka come strumento di appoggio alla cooperazione tecnologica con questi paesi.

Se il programma soddisferà i requisiti necessari, il progetto potrà ottenere la certificazione di Progetto Iberoeka. Tale certificazione prevede un marchio di qualità del progetto e una garanzia che permetta di ottenere un finanziamento ottimale.

La Commissione può indicare quale valutazione può dare sui risultati ottenuti fino ad ora dal Progetto Iberoeka, quali prospettive si augura e quali possono essere i suoi commenti più significativi riguardo ai risultati apportati dal Programma Iberoeka?

Risposta data dal Signor Busquin a nome della Commissione

(10 settembre 2003)

Iberoeka è un regime di cooperazione a se stante, senza legami strutturali con Eureka.

Iberoeka è un'iniziativa che riunisce da dieci anni Spagna, Portogallo e i loro partner dell'America latina, nel contesto del Programma Ibero-Americano di scienza e tecnologia per lo sviluppo (CYTED), con il principale obiettivo di aumentare la produttività e competitività delle industrie e dell'economia nazionali nei paesi Ibero-americani attraverso una stretta cooperazione tra imprese e centri di ricerca nei campi della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione.

La Commissione non è al corrente delle attività svolte da Iberoeka e non è quindi in grado di esprimere un giudizio su di esse. La Commissione è però al corrente del fatto che la Fundacion General de la Universidad Politécnica di Madrid è stata incaricata dal CYTED di effettuare una valutazione che può quindi essere ottenuta rivolgendosi a tale Fondazione.

(2004/C 58 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2367/03
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(17 luglio 2003)

Oggetto: Radiografia comunitaria della depurazione delle acque della Costa del Sol

Senza alcun tipo di depurazione o con un risanamento insufficiente per trattare in modo corretto le acque residue: così si ritrovano, ancora una volta, la metà delle spiagge più frequentate della Costa del Sol per la mancanza di infrastrutture che dovrebbero essere attive già a partire da quest'decennio.

La questione della depurazione rimane in sospeso nei comuni turistici come Fuengirola, Mijas, Benalmádena e Nerja la cui frangia litorale presenterà nuovamente, quest'estate, problemi di sporcizia.

La Commissione ritiene di poter indicare, in base alle disposizioni comunitarie approvate a questo riguardo, con carattere obbligatorio e in forma imperativa, di quale radiografia dispone riguardo lo stato della depurazione delle acque nella Costa del Sol andalusa?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(10 settembre 2003)

In termini di diritto comunitario, la direttiva 91/271/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane impone agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.; l'unità di misura dell'inquinamento organico che rappresenta l'inquinamento medio prodotto giornalmente da una persona) superiore a 2000 siano provvisti di reti fognarie e sistemi di trattamento per le acque reflue urbane. Per gli agglomerati di dimensioni inferiori, gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento appropriato. I termini per l'installazione di tali sistemi sono il 31 dicembre 1998 (trattamento terziario), il 31 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2005, a seconda delle dimensioni dell'agglomerato e della sensibilità delle acque recipienti.

Esiste uno studio comunitario sul trattamento delle acque reflue, in quanto la Commissione sta verificando da vicino l'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. La Commissione osserva il rispetto dei termini e delle prescrizioni della direttiva in tutti gli Stati membri. Anche la Costa del Sol in Andalusia rientra, pertanto, in tale processo. Le violazioni alle prescrizioni della direttiva comportano l'avvio di procedimenti giudiziari.

La Commissione è a conoscenza della situazione particolarmente insoddisfacente del trattamento delle acque reflue in Spagna ed ha già avviato numerosi procedimenti d'infrazione contro la Spagna. Due di questi sono già in giudizio (A-2000/4044 e C-2001/419 sulla quale la Corte ha pronunciato una sentenza nel maggio 2003).

Per quanto riguarda Fuengirola e Nerja è in corso di preparazione un procedimento d'infrazione orizzontale che riguarderà, oltre a Fuengirola e Nerja, tutti gli agglomerati che non rispettano le prescrizioni del termine citato in precedenza, scaduto alla fine del 2000, e relativo ad agglomerati con più di 15 000 a.e. in zone non sensibili.

Per quanto riguarda Mijas e Benalmádena, la Commissione non dispone di informazioni circa la situazione del trattamento delle acque reflue e non esiste alcuna indicazione che questi due agglomerati rientrino in uno dei termini menzionati in precedenza e già scaduti. Per tale motivo, al momento non esistono le basi per intraprendere alcun procedimento giudiziario.

⁽¹⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998 (GU L 67 del 3.7.1998, pag. 29).

(2004/C 58 E/177)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2368/03
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione**

(17 luglio 2003)

Oggetto: Adesione dell'Unione europea al programma di recupero della specie della lince iberica

La lince iberica è in grave pericolo di estinzione; sono appena 200 gli esemplari in Andalusia, concentrati in Doñana e nella Sierra di Andújar. L'allevamento in cattività non è la soluzione ma è l'alternativa più semplice da attuare in questi momenti.

Per questo motivo il Governo centrale e regionale hanno firmato un accordo a favore della lince il quale prevede di riunire in un unico progetto tutte le iniziative che si sono attivate unilateralmente.

In quale modo l'Unione europea intende associarsi a tale progetto in difesa della lince iberica, e come organizzerà il suo aiuto a questo proposito?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 settembre 2003)

L'accordo fra il ministero spagnolo dell'Ambiente e il governo regionale dell'Andalusia per la conservazione della specie della lince iberica è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola dell'11 luglio 2003 (Resolución de 23 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para el desarrollo de un único programa coordinado de actuaciones para la aplicación de la Estrategia Nacional de Conservación del Lince en Andalucía).

Principale obiettivo dell'accordo è proseguire e aumentare gli sforzi per sviluppare un programma di conservazione della lince iberica in Andalusia.

Nell'articolo 3 dell'accordo sono identificate le iniziative in corso. Una delle iniziative è rappresentata dal programma LIFE natura per la conservazione della lince iberica in Andalusia. Esiste anche un altro programma LIFE natura per la conservazione della lince iberica in Castiglia – La Mancha. La Commissione segue questi due progetti LIFE e partecipa ad alcune riunioni di coordinamento.

(2004/C 58 E/178)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2398/03
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione**

(21 luglio 2003)

Oggetto: Aiuti strutturali per la zona di Valenza e travaso dell'Ebro

Secondo la relazione speciale n. 7/2003 della Corte dei conti, se si fossero utilizzate statistiche più recenti (1996, 1997 e 1998), dieci regioni non avrebbero avuto diritto agli aiuti dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali 2000-2006, dato che il loro PIL sarebbe stato superiore al 75 % della media comunitaria. Una di queste regioni è la Comunità di Valenza.

Si tratta di un fatto di estrema gravità in quanto:

- a) nelle zone maggiormente sviluppate del Levante spagnolo come Valenza l'elevato tasso di occupazione sommersa (il più alto sia in Spagna sia in Europa, con percentuali medie che superano il 30 %) tende a diminuire il reale livello dei redditi (!) e, pertanto, il livello di sviluppo effettivo è ancora più elevato rispetto a quello presente nelle statistiche, aggiornate o meno;
- b) il fatto che vi siano regioni sviluppate come Valenza con un'elevata percentuale di economia sommersa indica una certa gestione inefficace dello sviluppo, la quale si concretizza ora con la richiesta di fondi UE per finanziare il travaso idrico dal fiume Ebro fino al Levante mediterraneo. Valenza, che ha ricevuto aiuti economici senza averne diritto, li ha utilizzati per aumentare attività ad alta richiesta di rifornimento idrico e che incrementano unicamente il lavoro nero. Detta area potrebbe

ricevere fra poco nuove sovvenzioni per costruire infrastrutture specifiche per il travaso, mentre le regioni che cederebbero le necessarie risorse idriche (dell'Aragona e catalane del basso Ebro), più povere delle precedentemente citate, non hanno ottenuto gli stessi aiuti stanziati per le zone costiere del Levante.

1. Come giustifica politicamente la Commissione il fatto che Valenza riceva suddetti aiuti per un mero errore statistico?
2. La Commissione pensa di richiedere la restituzione dei fondi assegnati a Valenza per il periodo 2000-2006?
3. In caso non fosse intenzionata ad avanzare tale richiesta, come pensa di ristabilire l'equità nella distribuzione dei fondi?
4. Non pensa la Commissione che la situazione di aiuti privilegiati ingiustificati della quale gode la regione di Valenza dovrebbe essere presa in considerazione quando si dovranno autorizzare investimenti tanto controversi come per esempio il travaso dell'Ebro, in particolare in un momento in cui la politica dei travasi, invece di ridurre gli squilibri territoriali, inasprisce detti squilibri fra le regioni interne della penisola spagnola e quelle del Levante?

(¹) Secondo una relazione redatta per la Commissione Europea (Mateman S., Renooy, P.H., Lavoro nero in Europa — Verso un approccio integrato per combattere il lavoro nero, Regioplan, Amsterdam, ottobre 2001), la portata dell'occupazione sommersa in Spagna è calcolata fra il 15% e il 20% del Prodotto Interno Lordo del paese, molto al di sopra della media europea del 9%. La zona del Levante è la regione con il maggior tasso di lavoro illegale: Mursia 32%, Andalusia 29%, Comunità di Valenza 24% (Consiglio economico e sociale, L'economia sommersa in relazione con la quinta raccomandazione del Patto di Toledo, Raccolta relazioni-CES, Madrid, 1999).

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(3 ottobre 2003)

I criteri di ammissibilità all'Obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 sono fissati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (¹). Il criterio di base riguarda il prodotto interno lordo (PIL) pro capite della regione che, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e «calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999», deve essere inferiore al 75% della media comunitaria. Il regolamento stabilisce dunque una data precisa per l'analisi dei dati utilizzati per la decisione sull'ammissibilità.

Una volta elaborato, l'elenco delle regioni ammissibili resta in vigore per l'intero periodo di programmazione e non è possibile prendere in considerazione i dati disponibili dopo tale data. Al 26 marzo 1999, gli ultimi tre anni relativamente ai quali esistevano dati disponibili erano il 1994, il 1995 e il 1996. Su tale base, Valenza si situava al di sotto della soglia del 75%. I dati in questione sono stati successivamente rivisti e Valenza si è trovata, per gli stessi tre anni, leggermente al di sopra del 75%.

Revisioni retrospettive di questo genere sono parte integrante dell'attività statistica svolta da Eurostat in partenariato con gli istituti statistici nazionali. Non esiste tuttavia una base giuridica per un'eventuale revisione dell'ammissibilità all'Obiettivo 1 o per una richiesta di restituzione dei fondi erogati.

La Commissione e lo Stato membro negoziano il contenuto degli interventi e concordano un programma di interventi. Non è possibile, né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista pratico, stabilire un nesso tra il contenuto dei programmi e l'eventuale revisione retrospettiva dei dati relativi al PIL pro capite. Ciò comprometterebbe la stabilità e la natura a lungo termine della programmazione, che rappresenta un elemento chiave della politica regionale europea.

La Commissione tiene a sottolineare che ogni richiesta di assistenza a progetti mediante Fondi Strutturali è valutata nel contesto dei criteri stabiliti nel Programma Operativo in questione e nel rispetto di tutta la normativa comunitaria applicabile.

(¹) Regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

(2004/C 58 E/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2403/03
di Pietro-Paolo Mennea (NI) alla Commissione**

(21 luglio 2003)

Oggetto: Inquinamento a Canosa di Puglia

Dalla stampa e da segnalazioni provenienti da cittadini preoccupati si apprende che a Canosa di Puglia, precisamente in contrada «Tufarelle», persisterebbe un gravissimo pericolo ambientale, tanto per i cittadini quanto per l'ecosistema della area contaminata.

A seguito di rilevazioni avvenute presso l'ubicazione della discarica della ditta «Bleu» è stato accertato che l'acqua contiene sostanze inquinanti con presenza di metalli e colibatteri.

Inoltre, sempre in contrada «Tufarelle» esistono due discariche per rifiuti speciali categoria «2B» ed un impianto per trattamenti reflui.

Il caso esposto è oggetto di indagine da parte della Magistratura competente, che ha provveduto ad arrestare i gestori della discarica «Bleu», e da parte del Nucleo Operativo Ecologico della Arma dei Carabinieri.

Questa situazione crea un elevato stato di preoccupazione e di allarme, tenuto conto che l'ubicazione della discarica è nei pressi della diga del Locone proprio a ridosso dello stesso torrente, e, in vicinanza di numerosi pozzi artesiani utilizzati per irrigare prodotti agricoli destinati al commercio per fini nutrizionali.

È la Commissione a conoscenza del grave stato di inquinamento del caso su esposto?

Intende la Commissione avviare una indagine di carattere informativo?

Intende la Commissione notificare alle Autorità comunali, regionali e nazionali italiane le sue preoccupazioni circa la questione?

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare nel caso in esame per garantire la corretta applicazione della legislazione comunitaria in vigore?

Può la Commissione dire se è intervenuta per casi simili e se ha proposto rimedi per situazioni simili?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 settembre 2003)

All'interno della Comunità il trattamento dei rifiuti è disciplinato dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽¹⁾. L'articolo 4 della direttiva impone agli Stati membri di garantire che i rifiuti vengano recuperati o smaltiti senza pericoli per la salute umana o per l'ambiente. Disposizioni specifiche sulla messa in discarica dei rifiuti sono invece contenute nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti⁽²⁾.

La Commissione ha il compito di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario, in base ai poteri conferitegli dal trattato CE. In veste di custode dei trattati, la Commissione non esita ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del diritto comunitario, compreso l'avvio di procedimenti di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

La Commissione non è a conoscenza della situazione specifica degli impianti di smaltimento dei rifiuti citati dall'Onorevole parlamentare.

Tuttavia, per quanto riguarda la problematica della mancanza di controlli in numerose discariche italiane, di recente la Commissione ha avviato un procedimento d'infrazione nei confronti dell'Italia riguardante l'intero territorio italiano, per violazione delle disposizioni delle direttive 75/442/CEE e 1999/31/CE.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, modificata da ultimo dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, GU L 78 del 26.3.1991, e dalla decisione 96/350/CE della Commissione del 24 maggio 1996, GU L 135 del 6.6.1996.

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1999.

(2004/C 58 E/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2409/03
di Jean-Louis Bernié (EDD) alla Commissione***(16 luglio 2003)*

Oggetto: Natura 2000 – opposizione degli attori locali

La trasmissione di svariati siti Natura 2000 è stata realizzata senza un accordo iniziale e ufficiale degli utenti e dei gestori dei territori; per di più, ad accordo realizzato, come in Francia in seno ai soli municipi, questi hanno espresso per la grande maggioranza, una forte opposizione alla classificazione (es.: 84% l'opposizione nella Loira Atlantica).

Eppure, le amministrazioni degli Stati membri incaricati di tale procedura, non hanno tenuto conto di questi rifiuti salvo che in alcuni casi.

La Commissione europea terrà conto oggi di queste opposizioni soprattutto nei confronti della Convenzione di Aarhus da poco adottata, nel quadro della procedura di selezione dei siti Natura 2000 in corso e in che modo?

La Commissione intende iscrivere un sito nella lista dei siti d'importanza comunitaria nonostante un'opposizione nettamente espressa dagli attori locali?

In caso affermativo, di quali mezzi giuridici dispongono per contestare questa classificazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(22 agosto 2003)*

Le disposizioni della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ conferiscono chiaramente agli Stati membri la responsabilità non solo di designare i siti Natura 2000, ma anche di gestirli. La Commissione si sforza di incoraggiare lo sviluppo di piani di gestione in quanto strumenti atti ad assicurare al contempo l'adeguata gestione della conservazione dei siti, un inquadramento per la valutazione della compatibilità dei vari usi dei siti con gli obiettivi di conservazione e la partecipazione attiva dei principali gruppi interessati dalla designazione, quale prevista dalla convenzione di Århus, alle decisioni in materia di gestione. Notevoli progressi sono stati realizzati nell'istituzione della rete Natura 2000. Vengono segnalati molti esempi positivi in cui le preoccupazioni iniziali delle popolazioni locali, in particolare dei proprietari e degli utenti, sono state dissipate grazie all'elaborazione di piani di gestione basati su un ampio dialogo a livello locale.

L'analisi delle proposte formulate dagli Stati membri viene effettuata in modo trasparente nel quadro di seminari scientifici convocati dalla Commissione e sostenuti dall'Agenzia europea per l'ambiente. A questi seminari partecipano gli Stati membri ed esperti in rappresentanza degli interessi dei proprietari e degli utenti nonché organizzazioni non governative (ONG) ambientali, alimentando così il processo decisionale della Commissione.

Secondo l'analisi fatta dalla Commissione, gli obblighi stabiliti dalla convenzione di Århus in materia di partecipazione del pubblico non si estendono alle decisioni di adozione delle liste in questione. L'articolo 8 della convenzione, formulato in termini non vincolanti, raccomanda alle parti di adoperarsi «a promuovere l'effettiva partecipazione del pubblico ad uno stadio opportuno – nel quadro di opzioni ancora aperte – durante la fase di elaborazione, da parte delle autorità pubbliche, delle disposizioni regolamentari e di altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possono avere conseguenze importanti sull'ambiente [...]».

Il processo sopra descritto contribuisce pertanto alla decisionalità per quanto riguarda l'analisi fattuale ma, per sua stessa natura, la decisione che la Commissione adotterà sui siti di importanza comunitaria dovrà basarsi sui criteri di selezione stabiliti nell'allegato III della direttiva «habitat» e sulle informazioni scientifiche pertinenti. Non è pertanto prevista la partecipazione del pubblico.

Per quanto riguarda la scelta dei siti proposti dagli Stati membri, la direttiva non precisa le modalità di consultazione da seguire. Per questo motivo le procedure hanno registrato notevoli variazioni tra uno Stato membro e l'altro in funzione dei rispettivi regimi costituzionali e amministrativi. In certi casi

l'identificazione dei siti è stata accompagnata da una discussione approfondita delle misure di gestione con i proprietari e gli utenti, ma in altri non vi è praticamente stata consultazione con le parti interessate. Questo fatto ha scatenato forti polemiche in certi Stati membri, con una serie di difficoltà amministrative e giuridiche che hanno ritardato la presentazione delle proposte.

Va comunque osservato che i proprietari dei terreni e i rappresentanti locali tengono inevitabilmente conto degli interessi locali di un sito, o anche di interessi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat. Per contro l'elaborazione delle liste comunitarie è fatta nella prospettiva degli interessi europei in materia di conservazione, che possono essere diversi da quelli locali. Spetta in primo luogo alle autorità degli Stati membri trovare un equilibrio fra interessi talvolta divergenti. In quanto alla Commissione, essa è tenuta, a norma della direttiva 92/43/CEE, a basarsi unicamente sui criteri stabiliti da tale atto legislativo.

(¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 58 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2417/03
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(21 luglio 2003)

Oggetto: Il divieto dell'uso del catrame

I media finlandesi hanno trattato a lungo un argomento che non ritengo sia di competenza della Commissione. Si è scritto che la Commissione sia in procinto di proibire l'uso del catrame. Il catrame è un prodotto naturale che da anni rappresenta un'importante fonte di guadagno nonché di benessere per tanti finlandesi e viene ricavato utilizzando metodi antichissimi. Con quali argomentazioni la Commissione intende proibire l'uso del catrame, che del resto viene utilizzato in tutt'una serie di processi (ad esempio per la catramatura delle imbarcazioni) e su quale base giuridica si basa tale divieto?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 settembre 2003)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che esistono vari tipi di catrame, fra cui il catrame di carbone e il catrame di legno, prodotti rispettivamente dalla distillazione del carbone e del legno; non è pertanto corretto, a rigore, parlare di «prodotti naturali». Inoltre è noto che i catrami contengono una grande quantità di sostanze molto pericolose, in particolare sostanze cancerogene come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

L'Onorevole parlamentare si riferisce probabilmente al catrame di legno, e più specificamente al catrame di pino, prodotto dalla distillazione a secco del legno di pino e utilizzato per la conservazione del legno.

I prodotti per la conservazione del legno sono disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (¹). La direttiva stabilisce fra l'altro che solo i biocidi autorizzati possono essere immessi sul mercato e utilizzati e che soltanto i prodotti contenenti i principi attivi elencati nell'allegato I o IA della direttiva possono essere autorizzati. Ai fini dell'iscrizione di un determinato principio attivo negli allegati della direttiva è necessario presentare un fascicolo completo che consenta di valutare tutti i rischi da esso posti per la salute umana e per l'ambiente.

Secondo la direttiva, inoltre, nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni tutti i principi attivi esistenti (ossia quelli già in commercio nei biocidi alla data dell'entrata in vigore della direttiva) devono essere valutati dal punto di vista della sicurezza per la salute umana e per l'ambiente. A norma del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (²), i principi attivi esistenti dovevano essere identificati entro il 28 marzo 2002, e notificati entro la stessa data alla Commissione qualora gli operatori intendessero chiederne l'inserimento nell'allegato I o IA della direttiva. In totale sono stati identificati circa 950 principi attivi (fra cui anche il catrame di pino) e circa 400 sono stati notificati.

Prossimamente la Commissione adotterà un regolamento contenente gli elenchi dei principi attivi identificati e notificati nonché il programma di lavoro per la presentazione dei fascicoli completi e la loro valutazione (ad esempio i fascicoli relativi ai prodotti per la conservazione del legno dovranno pervenire entro il 28 marzo 2004). L'11 giugno 2003 il comitato permanente sui biocidi ha espresso parere favorevole sul progetto di regolamento; il Parlamento è stato debitamente informato del testo del progetto e del risultato del voto.

I principi notificati possono rimanere in commercio fino all'adozione di una decisione sull'accettabilità dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. I principi che sono stati soltanto identificati non potranno essere valutati sotto il profilo della sicurezza per la salute umana e per l'ambiente, in quanto nessun operatore presenterà un fascicolo completo, e dovranno pertanto essere gradualmente eliminati entro tre anni dalla data di adozione del regolamento.

Questa disposizione si applicherà ai 550 principi attivi che sono stati soltanto identificati, compreso il catrame di pino. Peraltro in qualsiasi momento un'impresa o le autorità di uno Stato membro possono presentare un fascicolo completo che consenta la valutazione del principio attivo; a seguito di tale valutazione il principio attivo potrebbe essere inserito in uno degli allegati della direttiva 98/8/CE e potrebbe continuare ad essere utilizzato, a condizione che siano rispettati tutti i criteri di sicurezza previsti dalla direttiva. Le autorità finlandesi hanno già posto la questione specifica del catrame di pino nel quadro dell'attuazione della direttiva; per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della Commissione ⁽³⁾ e quello delle autorità finlandesi ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998.

⁽²⁾ GU L 228 dell'8.9.2000.

⁽³⁾ <http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/manualofdecisions030618.pdf> (pagg. 27-28 del documento).

⁽⁴⁾ <http://www.ymparisto.fi/ympsuo/kemik/terva.htm>.

(2004/C 58 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2435/03

di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(22 luglio 2003)

Oggetto: Restrizioni alla circolazione di mezzi pesanti

Ci sono più di 40 mila camionisti portoghesi che attraversano regolarmente diversi paesi dell'Unione europea nell'ambito della loro attività professionale al servizio di ditte di trasporto pesante delle merci.

Com'è noto, esistono varie restrizioni alla circolazione di mezzi pesanti. Ne è un esempio il caso della Francia, che la domenica vieta la circolazione a mezzi eccedenti i 3 500 kg di peso.

Senza entrare nel merito della regolamentazione del settore ed in particolare delle restrizioni alla circolazione e dei tempi minimi di riposo e massimi di lavoro dei camionisti, esistono situazioni eccezionali che dovrebbero essere prese in considerazione.

Un esempio per tutti: il camionista cui mancano pochi minuti per attraversare il confine, ma che non riesce a farlo prima che inizi la restrizione e che, pur essendo già sulla strada di casa, si vede obbligato a rimanere fermo per 24 ore.

Chiedo quindi alla Commissione di essere informata sulle misure che intende adottare per regolamentare situazioni che tengano conto dei diversi interessi in causa, dopo aver ascoltato le parti sociali (organizzazioni aziendali e sindacati di settore) e le autorità legali degli Stati membri interessati.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(9 settembre 2003)*

Attualmente non esistono norme comunitarie che disciplinino divieti e restrizioni alla circolazione nell'Unione. La Commissione aveva presentato una proposta nel 1998⁽¹⁾ su misure volte ad informare i cittadini dell'Unione sui divieti di circolazione, ad armonizzare veicoli e carichi esenti e ad allineare le norme nazionali sulla durata dei divieti. In seguito alla forte opposizione degli Stati membri che attuano restrizioni alla circolazione, la Commissione ha adottato una proposta modificata⁽²⁾ che evidenziava il fatto che la proposta riguardava unicamente le reti stradali transeuropee, elencava esplicitamente i giorni festivi nazionali in cui le restrizioni alla circolazione sono applicabili e riconosceva in un quadro temporale riveduto la grande maggioranza delle attuali restrizioni alla circolazione. In seguito alla prima lettura del Parlamento della proposta modificata, il 2 luglio 2002, la Commissione ha deciso di adottare una proposta riveduta⁽³⁾ il 1° agosto 2003, accogliendo così gran parte degli emendamenti proposti dal Parlamento recanti chiarimenti e ampliamenti dell'enunciato originale.

⁽¹⁾ GU C 198 del 24.6.1998.

⁽²⁾ GU C 120 del 24.4.2001.

⁽³⁾ COM(2003) 473 def.

(2004/C 58 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2456/03**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(23 luglio 2003)*

Oggetto: Eurostat: lentezza nell'elaborazione di materiale fornito 2 anni or sono che si riferisce anche ad irregolarità ora riconosciute

1. La Commissione ricorda che il 31 agosto 2001 l'ex funzionario della Commissione Paul van Buitenen ha consegnato alla Commissione un dossier di ben 5 000 pagine su varie frodi e che il Commissario Kinnock, stando alle sue parole, ha ricevuto ai primi di settembre del 2001 copia delle 234 pagine d'offerta? Perché tale dossier è tuttora oggetto di un'inchiesta incompleta nei vari servizi dell'UE? Quando sarà disponibile un risultato finale? Chi ne verrà a conoscenza?
2. Il dossier di cui al punto 1 contiene un capitolo dedicato alle pluriennali irregolarità all'interno di Eurostat; si tratta di varie anomalie che si spingono più in là di quanto finora trapelato? I fatti erano già noti da tempo a molti funzionari della Commissione, vista la corrispondenza interna a tale riguardo?
3. Vi sono ancora altre questioni nel dossier Van Buitenen in cui la Commissione, con il senno di poi, non ha intrapreso le azioni più adeguate?
4. Perché il Commissario Kinnock ha attribuito ad OLAF la responsabilità per il capitolo «Eurostat» nel secondo rapporto Van Buitenen del 31 agosto 2001? Lo ha fatto partendo dal presupposto che la DG Amministrazione non sarebbe più stata coinvolta nella vicenda?
5. Che cosa intende fare la Commissione in relazione al modo in cui la questione va conclusa e si possa evitare che si ripeta?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione*(7 ottobre 2003)*

1., 3. e 4. Il 31 agosto 2001, il sig. Van Buitenen ha presentato la documentazione, alla quale l'Onorevole parlamentare fa riferimento, sia al Direttore Generale dell'Ufficio antifrode (OLAF) sia al Direttore Generale della DG Personale e amministrazione (ADMIN). Come è stato riferito al Parlamento, sulla base delle bozze preliminari presentate dal sig. Van Buitenen, tra OLAF e DG ADMIN erano già intercorse discussioni ed erano già stati identificati gli aspetti del dossier di competenza di OLAF, e sui quali, come stabilito nell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento 1073/1999 del Consiglio, spettava ad OLAF indagare, e quelli di competenza della DG ADMIN. Le indagini sono state condotte dall'ufficio di

Indagine e disciplina della Commissione (IDOC, parte della DG ADMIN), all'epoca in fase di costituzione.

Nel febbraio 2002 OLAF e IDOC hanno ultimato la verifica preliminare della rispettiva documentazione, presentata dal sig. van Buitenen. Di conseguenza, come riferito al Parlamento in quel periodo, e dichiarato nei comunicati stampa della Commissione il 26 e 28 febbraio 2002, sono state avviate quattro nuove indagini ad opera di OLAF, sono stati effettuati controlli su 4 casi prima di poter decidere sulle iniziative appropriate, e sono state reperite informazioni di potenziale interesse per 31 indagini in corso che erano state avviate prima del 31 agosto 2001. Tali informazioni sono state aggiunte ai relativi incartamenti. Ai sensi della decisione del 1999 che istituisce OLAF, la Commissione non è stata informata sulla natura del lavoro svolto da OLAF su Eurostat, né su quali testimonianze questo riguardasse.

I tempi di indagine sulle preoccupanti questioni sollevate da Van Buitenen sono stati inevitabilmente lunghi a causa della mole di documentazione da esaminare. L'autorità che ha il potere di nomina, l'AIPN⁽¹⁾, ha comunque ricevuto tutte le relazioni di IDOC relative a quella documentazione. Su questa base ha avviato una serie di azioni disciplinari e ha esaminato il comportamento di un ex commissario al quale ha inviato un elenco provvisorio di presunte irregolarità. In qualche caso l'AIPN sta ancora esaminando le relazioni di IDOC.

La Commissione è al corrente del fatto che OLAF non ha completato le indagini cui si riferiva la documentazione fornita dal sig. Van Buitenen; finché ciò non avverrà, è impossibile, ovviamente, stabilire se i provvedimenti presi caso per caso fossero corretti.

Il Parlamento sarà informato del risultato di tutte le procedure disciplinari avviate in seguito all'esito dell'indagine.

2. La documentazione presentata dal sig. Van Buitenen conteneva un capitolo su Eurostat. Si è ritenuto che esso rientrasse del tutto nella competenza di OLAF e non della DG ADMIN anche perché OLAF stava già conducendo indagini su alcune delle questioni sollevate. Inoltre, poiché l'intera relazione conteneva questioni delicate relative a possibili sanzioni disciplinari e penali, i soli funzionari coinvolti in processi disciplinari che ne hanno preso visione sono stati coloro ai quali tali informazioni erano necessarie.

5. La Commissione ha recentemente preso la decisione formale di invitare i Direttori Generali della Commissione a informare i loro rispettivi commissari su possibili casi di irregolarità finanziaria rivelata o sospetta nelle proprie DG. Inoltre, per rinforzare la cooperazione e il flusso di informazioni tra la Commissione e OLAF, le parti hanno convenuto di stilare un Protocollo d'intesa. Questo documento, che è stato presentato alla Commissione il 23 luglio 2003, è già applicato provvisoriamente, in attesa della consultazione con il Parlamento e il Comitato di sorveglianza di OLAF.

⁽¹⁾ Autorité Investie du Pouvoir de Nomination, Autorità investita del potere di nomina.

(2004/C 58 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2462/03
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(16 luglio 2003)

Oggetto: Prestiti della BEI in Galizia

La BEI, che ha il compito di contribuire all'integrazione e allo sviluppo equilibrato e alla coesione economica e sociale degli Stati membri, concede a tal fine prestiti alle migliori condizioni a governi degli Stati membri, a governi regionali e a comuni, oltre che a privati.

La domanda di crediti è assai disuguale, vista l'impellente necessità che ne hanno le regioni più arretrate dell'Unione per poter finanziare progetti di qualsiasi tipo per il proprio sviluppo. Ad esempio, l'ultima relazione annuale della Banca, corrispondente all'esercizio 2002, rivela che, anche se la BEI in tale anno ha concesso crediti per un valore di 5 426 milioni di euro, molti dei quali destinati a comunità autonome, nessuno dei 50 progetti è a favore del governo di Galizia.

La Commissione può comunicare a quanto ammontano i crediti della BEI concessi alla Spagna per i singoli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002?

La Commissione può precisare per quali progetti il governo di Galizia ha chiesto un prestito alla BEI in tali anni e se tale prestito è stato concesso e per quale importo?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(12 agosto 2003)

La Galizia è una regione obiettivo 1 ed in quanto tale è una priorità per la Banca europea per gli investimenti (BEI). Tra la BEI e la Xunta de Galicia si svolgono regolarmente riunioni per identificare i settori nei quali la Banca può fornire assistenza. Dall'introduzione dell'Unione economica e monetaria (UEM), la Galizia ha riscosso successo nei mercati dei capitali, in altri termini è in grado di reperire finanziamenti da fonti diverse dalla BEI. Pertanto i prestiti contratti dalla Galizia presso la BEI sono stati relativamente modesti.

Dal 1998 al 2002 la BEI ha concesso i seguenti prestiti in Spagna:

- 1998: 3 127 milioni di ECU
- 1999: 4 020 milioni di EUR
- 2000: 4 243 milioni di EUR
- 2001: 4 559 milioni di EUR
- 2002: 5 426 milioni di EUR

Per quanto risulta alla BEI, tutte le domande di finanziamenti presentate dal governo della Galizia sono state accettate dalla BEI ed i prestiti richiesti sono stati pertanto concessi.

L'allegato 1, che viene inviato direttamente all'Onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento, contiene informazioni sui prestiti diretti concessi in Galizia durante il periodo in questione. La BEI ha concesso altresì prestiti globali ad intermediari finanziari, i quali a loro volta hanno accordato prestiti a beneficiari (PMI o piccole infrastrutture pubbliche) in Galizia. L'elenco di questi ultimi è fornito nell'allegato 2, anch'esso inviato direttamente all'Onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

(2004/C 58 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2483/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(24 luglio 2003)

Oggetto: Prevenzione contro il rischio di incendi forestali: regolamento (CEE) 2158/92

I termini di validità del regolamento (CEE) 2158/92⁽¹⁾ nel cui ambito si stabilisce il finanziamento di misure preventive contro il rischio d'incendio forestale sono decorsi lo scorso 31.12.02. Negli ultimi dieci anni, il regolamento (CEE) 2158/92 ha ampiamente dimostrato il suo effetto di incentivo nelle politiche regionali e nazionali in materia di prevenzione dei rischi d'incendi. Durante questo periodo, la media della superficie alberata arsa in ogni incendio è diminuita nelle regioni meridionali di Francia, Spagna e Portogallo. Tuttavia, la nuova proposta di regolamento Forest Focus della Commissione europea e la nuova regolamentazione nell'ambito dello sviluppo rurale rappresentano una rinazionalizzazione della politica in materia di incendi forestali, che implica la scomparsa di un meccanismo finanziario comunitario per la prevenzione contro i rischi di incendi forestali, come quello disciplinato dal regolamento (CEE) 2158/92. Tale proposta, nel contempo, non corrisponde alle tesi della Corte di giustizia delle Comunità europee che considerano la politica di difesa contro gli incendi forestali come una politica comunitaria nell'ambito della politica dell'ambiente, finanziabile con fondi a carico del bilancio dell'UE.

Considerando tutte le suddette osservazioni:

1. Si rende conto la Commissione europea che la sua proposta di regolamento Forest Focus non corrisponde alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che si oppone alla rinazionalizzazione della politica in materia di lotta contro gli incendi e sostiene, per le decisioni in tale ambito, una procedura di codecisione con il PE? Quali sono i motivi che giustificano il mantenimento di detta proposta nei suoi termini attuali?
2. È consapevole la Commissione europea delle conseguenze pregiudiziali che la sua proposta di regolamento Forest Focus può causare nell'ambito della lotta contro gli incendi forestali a livello comunitario?
3. La Commissione intende modificare la sua proposta, equiparandola al vecchio regolamento (CEE) 2158/92, segnatamente in relazione al ripristino di un finanziamento specifico dedicato unicamente ai lavori di prevenzione e di gestione delle aree forestali contro il rischio d'incendio?

(¹) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(11 settembre 2003)

La Comunità ha sostenuto gli Stati membri nelle loro attività di prevenzione degli incendi forestali, nonostante il fatto che la responsabilità del coordinamento dell'attuazione delle politiche forestali incomba principalmente agli Stati membri. È noto all'Onorevole parlamentare che con il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, era stato istituito un regime di protezione e di monitoraggio delle foreste contro i rischi di incendio, il quale è scaduto al termine del 2002.

Il 15 luglio 2002, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità («Forest Focus»). Lo scopo della proposta è creare un nuovo regime comunitario per il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali per proteggere le foreste comunitarie dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi. Il campo di applicazione della proposta è tuttavia più ampio di quello del regolamento precedente, in quanto comprende anche altri aspetti come la biodiversità, la cattura del carbonio, la protezione del suolo.

La proposta è decisamente incentrata sulle attività di monitoraggio. Il dibattito politico è tuttora in corso ed essa sarà nuovamente discussa dal Parlamento nell'autunno 2003 in seconda lettura, nell'ambito della procedura della codecisione.

Per la maggioranza delle regioni meridionali degli Stati membri varie misure di prevenzione degli incendi forestali sono già state inserite nei rispettivi piani di sviluppo rurale, presentati conformemente al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (¹). Fino ad oggi queste misure non rientrano nell'ambito della proposta «Forest Focus» in quanto la normativa comunitaria non permette che le stesse misure vengano finanziate nell'ambito di regolamenti diversi.

Pertanto, tutte le misure relative agli incendi forestali, sia quelle attinenti alla prevenzione sia quelle attinenti al monitoraggio, che in precedenza erano contemplate dal regolamento (CEE) n. 2158/92, fino al 2006 saranno disciplinate contemporaneamente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del regolamento «Forest Focus».

(¹) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, GU L 160 del 26.6.1999.

(2004/C 58 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2499/03 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(25 luglio 2003)

Oggetto: Pulizia delle spiagge

Ritiene la Commissione che gli attuali standard di pulizia dell'acqua di mare e delle spiagge, monitorati nel quadro del regime di controllo delle spiagge, siano elevati tanto da evitare temporanei problemi di salute per i bagnanti? Formulerà essa commenti sulle voci recenti secondo cui i bagnanti potrebbero ancora

soffrire di disturbi allo stomaco ed altri problemi di salute anche sulle spiagge approvate? Se la Commissione non è pienamente soddisfatta, quali misure propone di intraprendere per migliorare la pulizia del mare e delle spiagge?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 settembre 2003)

La Commissione è a conoscenza del fatto che le attuali norme sanitarie previste dalla direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione ⁽¹⁾ sono superate, in quanto basate su dati scientifici degli anni Sessanta. Questa è una delle ragioni principali per la quale nell'ottobre 2002 la Commissione ha proposto una modifica della direttiva ⁽²⁾. Rispetto alla direttiva del 1976, ancora in vigore, questa proposta di direttiva riduce quasi di un fattore 3 i rischi per i bagnanti di contrarre la gastroenterite (disturbi di stomaco) o le «AFRI» (malattie dell'apparato respiratorio) ⁽³⁾.

Come si evince dal titolo la direttiva riguarda la qualità batteriologica delle acque di balneazione, ma non la pulizia delle spiagge. La Commissione non dispone di informazioni che dimostrino una correlazione dose-risposta tra la contaminazione delle spiagge e i problemi di salute di coloro che le frequentano. Tuttavia, la nuova direttiva prevede ispezioni sulle spiagge per quanto riguarda le alghe, il catrame e i residui di plastica e di vetro.

Il Parlamento e il Consiglio stanno attualmente esaminando la proposta di direttiva. Fino all'entrata in vigore della nuova direttiva, le informazioni verranno trasmesse ai sensi della direttiva sulle acque di balneazione del 1976. Basandosi sulle rilevazioni della qualità delle acque di balneazione, ogni anno la Commissione indica se le acque di balneazione sono conformi ai valori imperativi o ai valori guida. Altre organizzazioni possono usare tali indicazioni per introdurre un sistema di assegnazione di bandiere per la qualità delle acque, che però non sono assegnate dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.1976.

⁽²⁾ GU C 45 E del 25.2.2003.

⁽³⁾ Dati basati su una ricerca dell'Organizzazione mondiale della sanità, (Kay e a., 1994), pubblicata, tra l'altro, nel rapporto Farnham (2001).

(2004/C 58 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2508/03 di Paolo Bartolozzi (PPE-DE) alla Commissione

(29 luglio 2003)

Oggetto: Procedure di infrazione nei confronti delle direttive comunitarie

Premesso che la Commissione europea su segnalazione di alcune società di navigazione private ha avviato una procedura di infrazione nei confronti delle società del Gruppo Tirrenia e, in data 21 giugno 2001, ha emesso la decisione n. C(2001) 1684 nei confronti della Società Tirrenia ⁽¹⁾.

Detto provvedimento prevede, in sintesi, l'obbligo per la Tirrenia di:

- separare la contabilità industriale relativa al servizio pubblico da quella del servizio commerciale specificando i costi di ciascuna linea operata;
- risolvere di fatto le sei convenzioni stipulate con lo Stato per il ventennio 1989/2008;
- autorizzare il piano quinquennale 2000/2004 ed i conseguenti aiuti economici a condizione che la Tirrenia riduca del 30 % su base annua la propria capacità di trasporto nel periodo estivo.

Sembrerebbe che, ad oggi, non si sia provveduto ad alcuna iniziativa per assicurare la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni emesse dalla Commissione Europea.

Potrebbe la Commissione sollecitare opportunamente lo Stato italiano affinché vengano presi i giusti indirizzi per eseguire la decisione n. C(2001) 1684 al fine di non pregiudicare i criteri di equa concorrenza.

⁽¹⁾ GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 settembre 2003)

Come ricorda l'Onorevole parlamentare, la Commissione — sulla scorta delle numerose denunce pervenute — aveva iniziato un'indagine formale il 6 agosto 1999⁽¹⁾ nei confronti degli aiuti corrisposti alle imprese del gruppo Tirrenia (Tirrenia di Navigazione, Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar e Caremar) in applicazione di sei convenzioni di servizio pubblico stipulate tra le imprese stesse e lo Stato italiano.

Nella decisione finale del 21 giugno 2001⁽²⁾ destinata alla Tirrenia di Navigazione, la Commissione ha autorizzato gli aiuti versati a tale impresa dal 1° gennaio 1990 e la fine del 2000 ed ha subordinato alle condizioni qui di seguito indicate gli aiuti pubblici che potrebbero essere erogati a Tirrenia di Navigazione fino alla scadenza della convenzione di servizio pubblico:

- nel periodo 2001-2004, gli aiuti versati a Tirrenia di Navigazione dovranno limitarsi ai costi supplementari risultanti dal disavanzo registrato nella prestazione dei servizi pubblici;
- eventuali adeguamenti del livello di tali servizi intervenuti nel periodo 2001-2004 dovranno essere previamente notificati alla Commissione. Gli obblighi di servizio pubblico imposti a Tirrenia di Navigazione nel periodo 2005-2008 dovranno essere anch'essi previamente notificati alla Commissione;
- dal 1° gennaio 2001, i costi supplementari risultanti dal disavanzo registrato nella prestazione dei servizi imposti dall'Italia a Tirrenia di Navigazione dovranno essere contabilizzati separatamente per ciascuna delle linee interessate.

Gli aiuti corrisposti alle altre compagnie del gruppo Tirrenia, nei confronti delle quali un'indagine è tuttora in corso, saranno oggetto di una decisione finale in tempi molto ravvicinati.

In ottemperanza all'articolo 5 della citata decisione del 21 giugno 2001, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il decreto interministeriale che formalizza gli impegni sottoscritti nell'ambito del procedimento di esame dalle autorità italiane per il periodo 2001-2004.

Dopo tale data sono pervenuti alla Commissione numerosi esposti e denunce di operatori privati, dai quali si desume che le autorità italiane non si sarebbero conformate alla decisione del 21 giugno 2001. Il contenuto degli esposti/denunce è tuttora all'esame dei servizi della Commissione, i quali hanno preso contatto con le autorità italiane a questo proposito.

⁽¹⁾ Caso C 64/99, ex NN 68/99.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2001.

(2004/C 58 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2509/03**di Roberto Bigliardo (UEN) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

Oggetto: Rispetto del multilinguismo — Sito dell'EPSO

Premesso che alcuna lingua parlata nei Paesi della Comunità sia mai stata indicata quale lingua ufficiale della stessa e che i principi informativi di Parlamento e Commissione debbono rispondere a criteri di ampia trasparenza:

1. Potrebbe la Commissione spiegare per quali motivi la presentazione su internet del sito dell'EPSO (Ufficio assunzioni U.E.) è solo leggibile in lingua inglese, francese e tedesco?
2. Tenuto conto che ogni cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di accedere all'informazione nella sua lingua, non trova la Commissione che questa situazione sia discriminante nei confronti di milioni di cittadini?
3. Che cosa intende fare la Commissione per rimediare a questa situazione?

Risposta del sig. Kinnock a nome della Commissione*(22 settembre 2003)*

Come l'Onorevole parlamentare saprà, l'ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è stato ufficialmente istituito il 26 luglio 2002, nel contesto del processo di riforma e con il consenso di tutte le istituzioni. EPSO è un organismo interistituzionale con il fine di selezionare funzionari e altri agenti delle Comunità europee a nome di tutte le istituzioni europee. Poiché le questioni poste dall'Onorevole parlamentare rientrano nella competenza di EPSO, le seguenti informazioni sintetizzano la spiegazione fornita da EPSO.

Il sito web ufficiale di EPSO, lanciato il 20 novembre 2002, costituisce un'utile fonte d'informazione per potenziali candidati ai concorsi comunitari. Mentre il precursore dell'attuale sito era presentato in due lingue, le pagine del nuovo sito sono in inglese, francese e tedesco. Si tratta di uno strumento di riferimento rapido che fornisce le informazioni più recenti al pubblico più ampio possibile in tempi brevi. Sarebbe tecnicamente impossibile mantenere la stessa velocità e immediatezza nelle attuali 11 (o nelle future 20) lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, la maggior parte delle informazioni standard è fornita mediante link a documenti e pubblicazioni ufficiali, quali lo statuto dei funzionari e la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così come ad altri siti, compresi i siti ufficiali delle istituzioni e degli organismi europei. La versione elettronica dell'opuscolo sulle assunzioni di EPSO era disponibile sul sito in 11 lingue. Questo documento è stato temporaneamente ritirato per aggiornamento, ma sarà reinserito al più presto, in 20 lingue.

Nessun elemento suggerisce che il sito di EPSO sia inaccessibile ad ampi gruppi di cittadini dell'Unione. Al contrario, nei primi dieci giorni il sito ha avuto circa 2 000 000 di visite. Nonostante il numero davvero considerevole di visitatori al giorno, nei 10 mesi in cui il sito è stato operativo EPSO ha ricevuto ben pochi reclami relativi alla copertura linguistica. Inoltre, non si sono riscontrate alterazioni riguardo al numero di domande provenienti dai diversi Stati membri.

È opportuno rilevare che il sito rappresenta solo un aspetto della strategia di comunicazione di EPSO. I concorsi continuano ad essere pubblicizzati sulla stampa nazionale degli Stati membri nella lingua del paese interessato e gli avvisi di concorsi riguardanti tutti gli Stati membri sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale nelle 11 lingue, sia in versione cartacea che sul web. La pubblicità è impostata in modo da individuare i candidati migliori, capaci di integrarsi efficacemente in un ambiente multiculturale e multilinguistico in cui l'inglese, il francese e il tedesco sono le lingue più frequentemente usate.

La Commissione ha preso nota della preoccupazione dell'Onorevole parlamentare e EPSO continuerà a controllare le statistiche relative ai concorsi, così come le reazioni dei visitatori del sito, per individuare eventuali problemi derivanti dall'attuale politica.

(2004/C 58 E/189)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2513/03
di Koenraad Dillen (NI) alla Commissione***(29 luglio 2003)*

Oggetto: Aliquote IVA nel settore alberghiero e della ristorazione

Secondo diverse notizie diffuse dai mezzi di comunicazione, la Commissione europea, previa approvazione dei Ministri delle finanze, sarebbe disposta a permettere alla Francia di applicare un'aliquota IVA del 5,5 per cento nel settore alberghiero e della ristorazione. Detta proposta era una promessa fatta da Jacques Chirac durante la sua campagna per le elezioni presidenziali del 2002, ma è stata bloccata dalla Commissione Europea quando il governo Raffarin voleva attuarla.

È vero che la Commissione, a titolo di eccezione, intende accordare un'aliquota IVA del 5,5 per cento per il settore alberghiero e della ristorazione francese?

Perché la Commissione ha cambiato idea in merito?

Verranno siffatte aliquote a titolo di eccezione accordate anche a altri Stati membri che ne facciano richiesta?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(4 settembre 2003)

La Commissione ha adottato il 23 luglio 2003 una proposta di direttiva riguardante le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ⁽¹⁾. Il principale obiettivo di tale proposta è il miglioramento del mercato interno, in particolare tramite l'ulteriore semplificazione e l'applicazione più uniforme dell'IVA.

La Commissione ha pertanto scelto di concentrarsi sulle incoerenze del regime attuale in materia di aliquote, allo scopo di fare un importante passo avanti verso la loro eliminazione. Occorre infatti garantire una maggiore parità di trattamento tra tutti gli Stati membri, compresi i nuovi paesi aderenti, e porre fine alle distorsioni create dal fatto che alcuni possono applicare aliquote ridotte a determinati settori, mentre altri non possono farlo.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, essi sono attualmente soggetti, per deroga transitoria, ad aliquota ridotta in otto Stati membri, mentre la legislazione comunitaria in vigore vieta agli altri sette di introdurre una tale aliquota. Dinanzi a questa situazione il settore interessato e alcuni governi hanno intrapreso azioni per indurre la Commissione a concedere tale possibilità a tutti gli Stati membri. L'aliquota ridotta per i ristoranti è stata anche oggetto di difficili negoziati nel quadro dell'allargamento dell'Unione, a seguito dei quali Cipro, Ungheria, Polonia e Slovenia sono stati autorizzati ad applicarla fino al 31 dicembre 2007.

La razionalità di queste situazioni è sempre meno evidente e non ci sono ragioni valide per perpetuare questo stato di cose. Esistono pertanto due possibilità: o si sopprimono le deroghe e si applica obbligatoriamente l'aliquota normale in tutti gli Stati membri, oppure si estende a tutti gli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota ridotta. In realtà, nessun reclamo ha denunciato distorsioni gravi della concorrenza tali da richiedere la rinuncia all'adozione facoltativa di aliquote ridotte in questo settore. Pertanto la Commissione ha scelto di inserire i servizi di ristorazione nel nuovo elenco dei beni e servizi a cui può essere applicata un'aliquota ridotta.

Spetta ora al Consiglio la decisione, all'unanimità, sul futuro campo di applicazione delle aliquote IVA ridotte.

⁽¹⁾ COM(2003) 397 def.

(2004/C 58 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2522/03

**di Dorette Corbey (PSE)
e Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

Oggetto: Banchi di cozze nella parte tedesca del Mare dei Wadden

In risposta all'interrogazione scritta E-1755/01 ⁽¹⁾, presentata dagli stessi due interroganti, la Commissione ha affermato che «ha già avviato un'indagine per verificare se le attività di molluschicoltura svolte nel Waddenzee e alla foce del fiume Ems siano conformi alla direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Il rilascio di un'autorizzazione per la pesca di cozze presso Delfzijl, nei Paesi Bassi, è uno degli aspetti in esame».

Può la Commissione indicare se l'indagine sia stata nel frattempo conclusa e, in caso affermativo, quale ne è stato l'esito?

Può la Commissione indicare quale azione intende intraprendere sulla base del risultato dell'indagine e con quale tempistica?

Qualora l'indagine fosse ancora in corso, può la Commissione indicare quando saranno disponibili i relativi risultati?

⁽¹⁾ GU C 364 E del 20.12.2001, pag. 197.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(12 settembre 2003)

La Commissione ha esaminato in varie occasioni la compatibilità della mitilicoltura nel mare di Wadden e nell'estuario del fiume Ems (Bassa Sassonia) con la direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «Habitat»).

Le cause 2001/4472 e 2001/4582 riguardavano la mitilicoltura nel sito tutelato di importanza comunitaria (SICp) «Hund und Paapsand» (DE 2507/301). Entrambe le cause si sono concluse il 16 ottobre 2002, avendo la Commissione espresso il parere che non si potesse parlare di violazione né della direttiva Habitat né di altre normative comunitarie.

Dalle informazioni trasmesse dal governo tedesco risultava che fosse stata rilasciata un'unica licenza di pesca di cozze nel SICp «Hund und Paapsand» (DE 2507-301). Anteriormente al rilascio di detta licenza era stata effettuata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, una valutazione dell'impatto dalla quale era emerso che non erano da prevedere ripercussioni negative delle attività di pesca sul SICp. Tali conclusioni erano del resto confermate dall'esperienza della mitilicoltura precedentemente praticata nell'area in parola.

La Commissione, allineandosi sulla posizione del governo tedesco, ha pertanto espresso il parere che non si potesse parlare di violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Di conseguenza, poiché secondo la Commissione non vi era stata alcuna violazione neanche di altre normative comunitarie, entrambe le cause sono state archiviate.

(2004/C 58 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2550/03

di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(4 agosto 2003)

Oggetto: Mezzi propri per un'iniziativa artistica comunitaria

La Commissione può indicare quali siano le fonti di finanziamento UE disponibili per un gruppo artistico comunitario che promuove la consapevolezza razziale, l'integrazione sociale e l'occupazione delle persone emarginate o disoccupate di lungo periodo, sviluppando, inoltre, le competenze professionali fra i giovani?

I finanziamenti necessari riguardano il capitale circolante necessario per mettere a norma le strutture secondo le disposizioni fondamentali in materia di sanità e sicurezza.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(30 settembre 2003)

L'Onorevole parlamentare è certamente consapevole del fatto che la Commissione opera in stretto contatto con gli Stati membri al fine di eliminare le discriminazioni di tutti i gruppi, segnatamente per quanto riguarda quelli esposti al rischio di emarginazione.

Nel quadro del metodo aperto di coordinamento, il Programma di azione comunitaria per combattere l'emarginazione sociale 2002-2006 si prefigge di sostenere la cooperazione che consente alla Comunità e agli Stati membri di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche da seguire per combattere l'emarginazione sociale tramite:

1. la maggiore comprensione degli aspetti relativi all'emarginazione sociale ed alla povertà con l'ausilio di indicatori comparabili;
2. l'organizzazione di scambi sulle politiche sostenute e la promozione dell'apprendimento reciproco nel contesto particolare dei piani di azione nazionali;
3. lo sviluppo della capacità degli operatori del settore di affrontare efficacemente i problemi connessi all'emarginazione sociale ed alla povertà, nonché la promozione di approcci di tipo innovativo.

Inoltre, nel quadro dell'iniziativa comunitaria EQUAL, viene garantito un sostegno finanziario allo sviluppo delle partnership in cui intervengono operatori-chiave incaricati di sviluppare e di valutare nuovi sistemi per favorire l'occupazione e le politiche di inserimento sociale. Gli Stati membri sono responsabili della messa a disposizione dei mezzi necessari secondo le regole e le procedure che regolano il Fondo sociale europeo. I finanziamenti sono eccezionalmente ammissibili nel quadro dell'iniziativa EQUAL, purché direttamente collegati e necessari per il successo dell'iniziativa Partnership per lo sviluppo, tuttavia costituiscono una parte modesta della spesa totale.

Peraltro, un sostegno finanziario destinato principalmente al miglioramento dei mezzi finanziari e delle strutture non sarebbe possibile né nel quadro del programma d'azione comunitaria che combatte l'emarginazione sociale, né nel quadro dell'iniziativa EQUAL.

Per ulteriori informazioni su questi o altri programmi si può consultare il sito Web http://europa.eu.int/comm/employment_social/

(2004/C 58 E/192)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2561/03
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(4 agosto 2003)

Oggetto: Ristrutturazione del Palazzo Berlaymont

Premesso che il 28 aprile scorso il giudice Patrick Collignon della procura di Bruxelles ha aperto un'indagine contro ignoti per irregolarità finanziarie nei lavori di ristrutturazione del Berlaymont che, fino al 1991, è stato la sede della Commissione UE;

la giustizia di Bruxelles ha dato il via libera all'inchiesta dopo aver ricevuto un dossier dell'OLAF, l'ufficio anti-frodi dell'UE, che ha a sua volta aperto un'indagine su due contratti che non avrebbero rispettato la legislazione relativa ai mercati pubblici; la ristrutturazione dello storico palazzo si è prolungata negli anni, con un'esplosione dei costi e consistenti ritardi sulla tabella di marcia;

può la Commissione far sapere

- se ha notizie relative all'indagine della Procura di Bruxelles;
- come intende agire per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- se i contratti con le società impegnate nella ristrutturazione prevedevano una penale in caso di ritardo nelle consegne e, in caso positivo, chi doveva contestare l'eventuale violazione e quante e quali contestazioni ha fatto e con quali risultati?

Risposta del sig. Kinnock a nome della Commissione

(7 ottobre 2003)

Dopo prolungate trattative il 13 novembre 2002 la Commissione ha firmato un accordo con il governo belga e la SA Berlaymont 2000, che fissa i punti principali relativi all'acquisizione da parte della Comunità dell'edificio Berlaymont e dell'area circostante.

Tale accordo prevede un prezzo massimo e fissa le date per il completamento. Esso indica quindi l'importo unico, comprendente tutti i costi, che la Comunità deve versare per assicurarsi l'affitto a lungo termine dell'edificio interamente ristrutturato nonché le date alle quali l'edificio di base sarà disponibile e per l'accettazione provvisoria dei lavori non inclusi nell'accordo. Esso precisa inoltre le penali che la Comunità applicherà in caso di mancato rispetto di tali scadenze da parte del governo belga e di SA Berlaymont 2000.

L'accordo prevede altresì garanzie specifiche fornite dal governo belga e da SA Berlaymont 2000 per tutelare gli interessi finanziari della Comunità in caso di sospetti di frode nell'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi o nel corso della loro esecuzione.

L'Onorevole parlamentare noterà da quanto precede che la firma dell'accordo del 13 novembre 2002 significa che la Commissione mantiene legami contrattuali diretti solo con il governo belga e con SA Berlaymont 2000. È quindi SA Berlaymont 2000, in quanto parte responsabile del progetto di ristrutturazione, che stipula contratti con le varie società che eseguono i lavori.

Di conseguenza, per quanto riguarda la prima domanda posta dall'Onorevole parlamentare, non essendo in questa fase parte nel procedimento seguito dal giudice responsabile del caso, la Commissione non dispone di informazioni su quest'indagine, che è in ogni caso sottoposta alle norme di riservatezza delle indagini preliminari.

Per quanto riguarda la seconda domanda, la Commissione ritiene che il prezzo fissato e le penali per ritardo nella consegna che figurano nell'accordo di cui sopra tutelano pienamente gli interessi finanziari dell'Unione. Quanto alle frodi, come indicato sopra, l'articolo 22 dell'accordo prevede l'impegno da parte del governo belga e di SA Berlaymont di fare tutto il possibile, di concerto con la Comunità, per ottenere un indennizzo per qualsiasi danno o pregiudizio derivante da frodi ad opera di terzi con i quali la Commissione non mantiene relazioni contrattuali e di versare alla Commissione il cinquanta per cento di ogni eventuale importo da essi recuperato grazie a tale azione. Alla luce dell'indagine in corso e conformemente all'articolo 22 dell'accordo la Commissione prenderà i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

L'ultima domanda dell'Onorevole parlamentare, relativa al mancato rispetto delle scadenze previste per le consegne e alle penali da applicare in tali circostanze, ricade sotto gli articoli 9 e 9 bis dell'accordo, i quali definiscono gli impegni assunti dal governo belga e da SA Berlaymont 2000 nei riguardi della Commissione quanto alla data di consegna dell'edificio ristrutturato e alle penali applicabili in caso di ritardo. Le clausole relative alle scadenze ed alle penali che figurano nei contratti stipulati fra SA Berlaymont 2000 e le società responsabili dell'esecuzione dei lavori riguardano unicamente le relazioni contrattuali fra dette parti.

(2004/C 58 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2567/03

di David Bowe (PSE) alla Commissione

(6 agosto 2003)

Oggetto: Metilmetacrilato (MMA): monomero liquido acrilico

La Commissione è a conoscenza del fatto che il monomero liquido acrilico, il metilmetacrilato (MMA) viene attualmente utilizzato nelle soluzioni per la produzione di unghie posticce e sta causando reazioni allergiche e pericolose alle persone che utilizzano questi prodotti? L'utilizzo dell'MMA acrilico è vietato negli Stati membri dell'UE? Si pensa di vietarlo? In caso contrario, perché non si prende in considerazione tale eventualità?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(12 settembre 2003)

Il metacrilato di metile non rientra nell'inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici,⁽¹⁾ ma la Commissione è consapevole del fatto che può essere utilizzato nei kit per unghie artificiali da applicare sulle unghie naturali. Il metacrilato di metile non è disciplinato dall'allegato alla direttiva 76/768/CEE del Consiglio⁽²⁾.

Comunque, secondo il principio generale stabilito dalla direttiva, solo i prodotti cosmetici che non danneggiano la salute umana possono essere commercializzati (articolo 2 della direttiva). Per tale motivo i prodotti cosmetici possono contenere solo ingredienti sicuri. Per quanto riguarda la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici, il fabbricante ha l'obbligo di tenere a immediata disposizione delle autorità di controllo degli Stati membri informazioni relative ai prodotti cosmetici che egli fabbrica (articolo 7bis della direttiva). Le informazioni devono contenere la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito, tenendo conto del profilo tossicologico generale dei suoi ingredienti e della sua struttura chimica. Nella valutazione della sicurezza va tenuto conto anche dell'eventuale allergenicità degli ingredienti.

La problematica delle sostanze impiegate nei kit per unghie artificiali era già stata discussa nel febbraio 2001 dal gruppo di lavoro composto da Stati membri e parti interessate. La Commissione ha chiesto che le siano inviati dati scientifici per la valutazione della sicurezza di tali sostanze. Basandosi sui dati trasmessi dall'industria ha avviato la valutazione della sicurezza di tre sostanze. Tali sostanze (idrochinone, perossido di benzoile e idrochinone dimetiletere) sono ora soggette alle limitazioni e alle condizioni di cui all'allegato III alla direttiva.

Inoltre ogni Stato membro che, sulla base di motivazioni comprovate, osserva che un determinato prodotto cosmetico, pur rispettando le prescrizioni della direttiva, costituisce un rischio per la salute, ha la possibilità di vietarne provvisoriamente la commercializzazione ed informarne gli altri Stati membri e la Commissione (articolo 12 della direttiva). Finora la Commissione non ha ancora ricevuto comunicazioni di questo tipo concernenti prodotti cosmetici contenenti metacrilato di metile da nessuno Stato membro.

La Commissione chiederà all'industria di fornire informazioni e dati scientifici sugli eventuali rischi associati all'uso del metacrilato di metile in prodotti cosmetici al fine di consultare il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati al consumatore che effettuerà, se necessaria, una valutazione della sicurezza. Basandosi su tale valutazione della sicurezza la Commissione sarà poi in grado di adottare i provvedimenti opportuni.

(¹) Decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L 132 del 1.6.1996.

(²) Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976.

(2004/C 58 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2568/03
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(6 agosto 2003)

Oggetto: Comitato UE sulla patente di guida

1. A seguito della risposta della Commissione, in data 30 aprile 2003 (E-1231/03), la Commissione potrebbe rispondere al punto 4 dell'interrogazione di cui sopra, e segnatamente se vi è un termine indicativo entro il quale il gruppo di lavoro presenterà i risultati preliminari?
2. Quando verrà istituito il gruppo di lavoro sulla vista? Quale sarà il suo mandato?
3. Sarà la stessa Commissione responsabile della nomina del gruppo? In caso contrario, chi ne sarà incaricato? Chi sono i suoi membri?
4. Per quando è prevista la presentazione dei risultati, particolarmente per quanto concerne la guida con le lenti bifocali?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(11 settembre 2003)

1. Nel periodo di tempo trascorso dalla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1231/03 dell'Onorevole parlamentare (¹) non è stato stabilito alcun calendario, né per il futuro gruppo di lavoro sulla vista, né per la questione specifica della guida con lenti bifocali.
2. Il Parlamento è stato informato, attraverso le normali procedure, che il Comitato sulla patente di guida si è riunito il 22 luglio 2003. Il Comitato ha discusso il mandato del futuro gruppo di lavoro sulla vista e la sua composizione. Si prevede che il mandato e la composizione del gruppo di lavoro saranno finalizzati durante la prossima riunione del Comitato sulla patente di guida prevista nell'ottobre 2003. Il Parlamento sarà debitamente informato.
3. I membri del Comitato sulla patente di guida propongono la composizione del futuro gruppo di lavoro sulla vista e il suo mandato.

4. Non è stata ancora stabilita alcuna data per la presentazione dei risultati del futuro gruppo di lavoro sulla vista. Come indicato in precedenza, la questione della guida con lenti bifocali non costituisce un argomento prioritario per questo gruppo di lavoro in quanto si trova ancora in una fase sperimentale. L'approvazione ufficiale dell'uso delle lenti bifocali durante la guida richiederà ancora numerosi anni di ricerca e di discussione.

(¹) V. pag. 52.

(2004/C 58 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2575/03

di Philip Claeys (NI) alla Commissione

(6 agosto 2003)

Oggetto: Insediamento dei nuovi funzionari a Bruxelles e nei suoi dintorni

Nel maggio 2004 dieci nuovi Stati membri entreranno a far parte dell'UE, il che implica l'assunzione di nuovi funzionari dei rispettivi paesi. L'esperienza insegna che gran parte degli attuali funzionari europei attivi a Bruxelles sceglie di stabilirsi in uno dei 19 comuni dell'area di Bruxelles capitale o nei suoi dintorni. Soprattutto in quest'ultima area che sorge nella zona fiamminga — e quindi di lingua olandese — vi sono diversi problemi: di tipo sociale (la folta presenza di funzionari europei in alcuni comuni comporta un innalzamento del costo degli affitti e degli immobili, per cui varie giovani famiglie fiamminghe devono lasciare la zona), ma anche di politica linguistica. Molti comuni fiamminghi limitrofi devono affrontare il problema di residenti francofoni (belgi) che si rifiutano di riconoscere il carattere olandesofono dell'area. La graduale francesizzazione di parti del Brabante Fiammingo costituisce un grave problema politico. In più comuni (i cosiddetti «faciliteitengemeenten») gli abitanti fiamminghi originali rappresentano addirittura la minoranza: la forte presenza numerica di funzionari europei che non conoscono l'olandese, ha spesso accentuato i problemi. Non che i funzionari siano maldisposti, ma perlopiù sono, tra l'altro, malinformati.

Vi sono strumenti per risolvere i problemi. Ai nuovi (o anche agli attuali) funzionari si possono offrire incentivi per stabilirsi nel vicino Brabante Vallone; inoltre possono essere sensibilizzati nei confronti della situazione politica ai margini di Bruxelles; si può promuovere la possibilità di seguire i corsi di olandese organizzati dai comuni, eccetera.

La Commissione è disposta a studiare queste e altre possibili misure — tenuto conto dell'avvicinarsi dell'allargamento — per far sì che l'insediamento e la permanenza dei nuovi funzionari siano puiù agevoli?

Risposta del Commissario Kinnock a nome della Commissione

(29 settembre 2003)

Nel corso degli incontri di benvenuto per i nuovi funzionari organizzati regolarmente, il servizio Adminfo (cui compete l'accoglienza e l'informazione dei nuovi funzionari), spiega sia oralmente sia nell'opuscolo «Welcome to the Commission» (Benvenuto alla Commissione) i vari aspetti connessi tra l'altro all'insediamento nei vari comuni intorno a Bruxelles, all'esistenza di tre lingue ufficiali in Belgio, nonché di zone di lingua olandese, francofone e bilingui.

A norma dell'articolo 20 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee «Il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o ad una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni». La scelta del luogo in cui vivere è, nel rispetto di quanto prescritto dalla citata norma, una decisione personale. In ogni caso la Commissione non intende, né ha il potere o i mezzi finanziari per incentivare i funzionari a stabilirsi in determinate zone.

L'Onorevole parlamentare saprà che la prima lingua della maggior parte dei funzionari che decidono di stabilirsi nei dintorni di Bruxelles non è né l'olandese né il francese.

(2004/C 58 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2578/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione*(6 agosto 2003)*

Oggetto: Ottenimento da parte di automobilisti di una patente di guida in uno Stato limitrofo nell'UE in sostituzione di una patente ritirata dopo un'infrazione stradale

1. La Commissione sa che gli automobilisti che hanno commesso un'infrazione stradale in Germania, ai quali è stata ritirata la patente, vengono attirati da annunci a registrarsi per almeno 185 giorni ad un indirizzo nei Paesi Bassi, per avere la possibilità di seguire, ad un costo maggiorato, un corso di guida e sostenere il relativo esame in un qualsiasi comune dei Paesi Bassi, in modo da disporre nuovamente in Germania di una patente valida senza subire il test psicologico, necessario per poter riavere la patente ritirata?
2. Questo abuso può essere accertato solo se questi automobilisti dotati della nuova patente commettono un'altra grave infrazione o sono coinvolti in un serio incidente?
3. Come spiega la Commissione la recente forte crescita di questi corsi ed esami transfrontalieri nella provincia olandese del Limburgo, che confina con la Germania?
4. Questa situazione è favorita dal fatto che lo scambio di dati tra Stati membri dell'UE non è permesso dall'UE stessa a causa della tutela della privacy, per cui le autorità giudiziarie tedesche non possono comunicare ai Paesi Bassi il ritiro di una patente né i Paesi Bassi possono ricevere un'analogha richiesta?
5. In che modo si può far sì che gli autori di infrazioni stradali non possano più abusare della mancanza di collaborazione tra Stati membri? Che cosa intraprenderà la Commissione per modificare la situazione?

Fonte: Quotidiano olandese «Rotterdams Dagblad» del 18 luglio 2003.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(22 settembre 2003)*

La Commissione prende atto di quanto riportato quest'estate dalla stampa olandese in merito ad un aumento significativo del numero di cittadini tedeschi che si stabiliscono nei Paesi Bassi per ottenerne una patente di guida. La prassi descritta dall'Onorevole parlamentare è nota ormai da molti anni con il nome di «turismo della patente di guida» e non si tratta, quindi, di un fatto nuovo. Questo tipo di turismo è stato oggetto di ripetute discussioni in seno al Comitato per le patenti di guida, sfociate in una presa di posizione del suddetto Comitato, sancita dalla Commissione in una «comunicazione interpretativa sulle patenti di guida»⁽¹⁾.

La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida⁽²⁾, definisce le condizioni per il rilascio della patente. Oltre a superare l'esame di guida e la verifica delle attitudini fisiche e mentali, ogni candidato deve avere la propria residenza normale nel paese che rilascia la patente. La suddetta direttiva, tuttavia, stabilisce anche che si può essere titolari di un'unica patente di guida⁽³⁾ ed impone agli Stati membri l'obbligo di assistersi reciprocamente nell'applicazione della direttiva⁽⁴⁾. Spetta quindi alle autorità dei Paesi Bassi accertarsi che il candidato in questione soddisfi effettivamente alle condizioni relative al rilascio della patente e, soprattutto, che abbia la propria residenza normale nei Paesi Bassi. La Corte di giustizia ha recentemente confermato in tal senso la comunicazione interpretativa⁽⁵⁾. Spetta ugualmente alle autorità olandesi mettersi in contatto con le autorità tedesche qualora abbiano ragione di sospettare (in base all'età, alle prove di guida) che il candidato sia già in possesso di una patente. La Commissione afferma pertanto che esistono già gli strumenti necessari per agire al momento stesso del rilascio e che la direttiva obbliga gli Stati membri a mettere a punto gli strumenti previsti allo scopo.

La Commissione non dispone di statistiche in merito ma desidera informare l'Onorevole parlamentare che la problematica del turismo legato alla patente di guida ricompare regolarmente ormai da molti anni.

La protezione dei dati non è contraria ad uno scambio puntuale di informazioni tra due Stati membri in merito ad un persona ben precisa. Nel caso di specie basta semplicemente chiedere se la persona di cui trattasi sia titolare di una patente di guida (ritirata o meno) nello Stato membro in questione.

Non dovrebbe esservi parallelismo tra le azioni dei vari Stati membri. La Commissione sottolinea che gli strumenti previsti dalla direttiva 91/439/CEE debbono poter bastare. Il 22 luglio 2003, in occasione di una riunione con gli esperti governativi sulla patente di guida, la Commissione ha tuttavia proposto di mettere a punto una rete informatica per agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri. Ciò consentirebbe anche di combattere più efficacemente il turismo della patente di guida. Una simile rete, una volta effettuati gli studi di fattibilità e di realizzazione, potrebbe diventare operativa verso la fine del 2004.

⁽¹⁾ Comunicazione interpretativa della Commissione sulle patenti comunitarie, GU C 77 del 28.3.2002, punto C.2.

⁽²⁾ GU L 237 del 24.8.1991, articolo 7, paragrafo 1.

⁽³⁾ GU L 237 del 24.8.1991, articolo 7, paragrafo 5.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 24.8.1991, articolo 12, paragrafo 3.

⁽⁵⁾ C-246/00, Commissione contro Regno dei Paesi Bassi, 10 luglio 2003, punto 75.

(2004/C 58 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2581/03

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(6 agosto 2003)

Oggetto: Situazione del denunciante della Corte dei conti 1: parere e composizione del comitato di disciplina e frequente silenzio dei massimi funzionari

1. La Commissione può confermare che il Segretario generale ha annunciato di aver licenziato nel giorno del suo compleanno, il 17 luglio 2003, Robert Dougal Watt, il funzionario della Corte dei conti, che nell'aprile 2002 aveva presentato una denuncia, ricevendo poco dopo il sostegno del 40% dei funzionari della Camera dei conti in occasione di una votazione?

2. Riconosce la Commissione che i funzionari sono costretti a presentare denuncia dal fatto che non ricevono alcun commento alle loro prime, preoccupate relazioni inviate ai superiori? Riconosce la Commissione che la mancanza di una qualsiasi reazione dei superiori può portare ad un'*escalation* dei sentimenti e del linguaggio che per tutti, ma, alla fin fine soprattutto solo per il denunciante, porta a risultati indesiderati?

3. È vero che la Commissione considera quale compito dei massimi funzionari far pervenire una risposta ufficiale quanto prima e ad ogni modo entro un congruo lasso di tempo a coloro che fanno luce su eventuali situazioni anomale? Reputa la Commissione auspicabile che i superiori in taluni casi tacciano anziché formulare un commento sgradito?

4. La Commissione, alla luce degli inviti a sporgere denuncia, è soddisfatta della misura adottata dal Segretario generale di procedere ai licenziamenti, mentre nella raccomandazione ripetuta del comitato disciplinare si legge che si propone di non spingersi più in là della dura misura, già adottata, di retrocedere il denunciante da A7 a B5?

5. La Commissione ritiene auspicabile che i comitati disciplinari siano composti a volte per più della metà dall'autorità competente per i licenziamenti?

6. Quanto è usuale che una raccomandazione del comitato disciplinare insoddisfacente per l'autorità con potere decisionale abbia portato ad «un secondo round» dall'intervento della Commissione?

7. Quanto è usuale che l'autorità competente non dia ascolto alla richiesta del comitato disciplinare di far comparire dinanzi al comitato la persona in esame, come si afferma che è accaduto nel caso della vicenda che è sfociata nel licenziamento del funzionario della Corte dei conti?

(2004/C 58 E/198)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2582/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(6 agosto 2003)*

Oggetto: Situazione del denunciante della Corte dei conti europea 2: difficoltà nella valutazione a causa della contestuale esigenza di indagare superiori

1. La Commissione ritiene rilevante o irrilevante che un denunciante coscienzioso abbia operato, secondo se stesso e la raccomandazione di un comitato disciplinare, in buona fede nell'interesse dell'Istituzione europea?
2. La Commissione può indicare in quanti casi un'autorità di un'istituzione europea competente giuridicamente abbia ignorato evidentemente a titolo personale le raccomandazioni del comitato disciplinare? La Commissione ritiene che il fatto che l'autorità competente abbia ignorato una raccomandazione (ripetuta) del comitato disciplinare implichi una mancanza di rispetto del predetto comitato?
3. La Commissione ha chiesto al Segretario generale se abbia tenuto conto, nella sua decisione di dimissioni, delle denunce presentate da chi ha dato l'allarme nei confronti dell'ex Membro della Camera dei conti sig.ra Nikolaou, denunce che sono già state valutate o sono ancora oggetto d'indagine da parte di OLAF e delle autorità giudiziarie?
4. La Commissione ha chiesto ad OLAF perché nel comunicato stampa 18 di quell'istituzione non si accenni ai meriti di chi ha presentato denuncia fornendo le informazioni per avviare un'indagine giudiziaria nei confronti dell'ex Membro della Corte dei conti sig.ra Nikolaou?
5. La Commissione conclude, vista anche la raccomandazione del comitato di disciplina, che chi presenta una giusta denuncia violi l'art. 21, primo paragrafo, dello statuto dei funzionari riguardante l'assistenza ai superiori, se i fatti denunciati sembrano commessi da persone che si trovano proprio sotto tali superiori?
6. La Commissione si sente responsabile per il futuro di funzionari in servizio presso le Istituzioni UE che hanno giustamente cercato di porre fine a ciò che essi considerano una situazione anomala richiamando l'attenzione su di essa? Come intende attuare tale tutela?

**Risposta comune
data dal sig. Kinnock in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2581/03 e E-2582/03**

(30 settembre 2003)

Ogni istituzione dell'Unione europea è un datore di lavoro a sé, pertanto si occupa delle questioni disciplinari relative ai suoi dipendenti, secondo le disposizioni dello statuto del personale e sotto la giurisdizione della Corte di Giustizia. Poiché il caso citato dall'Onorevole parlamentare riguarda una persona che era impiegata presso la Corte dei conti, la Commissione non è in grado di rispondere alle domande sul caso specifico. Si invita l'Onorevole parlamentare a rivolgersi alla Corte dei conti.

(2004/C 58 E/199)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2605/03
di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione***(28 agosto 2003)*

Oggetto: Riconoscimento delle qualifiche degli insegnanti di lingua

Può la Commissione riferire se è a conoscenza del fatto che un insegnante britannico d'inglese, in possesso dell'adeguata qualifica e di esperienza d'insegnamento nel Regno Unito, è tenuto a superare l'esame CAPES («Certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement du second degré» — un esame molto difficile, soprattutto per gli stranieri), per poter ricoprire un posto d'insegnante a tempo pieno nel sistema scolastico francese?

Non potrebbe trattarsi di una violazione della direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni?

Riuscirà la proposta direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁽²⁾ ad eliminare tale anomalia, considerando in particolare che gli insegnanti francesi possono esercitare la loro professione nel Regno Unito senza dover sostenere un analogo esame supplementare?

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽²⁾ COM(2002) 119 def.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(10 ottobre 2003)

Una recente sentenza emessa dalla Corte di giustizia in una causa che chiedeva una pronuncia in via pregiudiziale (Causa C-285/01 «Burbaud») può chiarire le questioni sollevate dall'Onorevole membro del Parlamento. La sentenza è attualmente all'esame della Commissione, che presenterà all'Onorevole membro del Parlamento una risposta non appena avrà completato l'analisi.

(2004/C 58 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2607/03

di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(25 agosto 2003)

Oggetto: Thich Tri Luc, monaco rapito a Phnom Penh e ritrovato in una prigione vietnamita

Esattamente un anno fa, avevo informato la Commissione della scomparsa di un monaco buddista di nome Thich Tri Luc, membro della Chiesa buddista unificata del Vietnam (EBUV), vietata, rapito a Phnom Penh dopo aver chiesto asilo alla Cambogia. Thich Tri Luc, 49 anni (nome secolare Pham Van Tuong) era scappato dal Vietnam per sfuggire alle persecuzioni religiose. I dieci anni successivi al suo primo arresto nel 1992, sono stati una successione di molestie, detenzioni e arresti domiciliari per il suo sostegno all'EBUV. Lo statuto di rifugiato concessogli dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di Phnom Penh nel giugno 2002 non ne ha impedito il rapimento nella notte del 25 luglio, ad opera di individui non identificati. Sia il Vietnam, sia la Cambogia avevano negato di avere la benché minima informazione su questo rapimento e su questa scomparsa e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati non era stato in grado di ottenere informazioni sul suo caso. Oggi Thich Tri Luc è ricomparso, non come persona libera, protetta dalle Nazioni Unite, ma come detenuto in attesa di processo, incarcerato in una prigione vietnamita. Il Comitato sui diritti umani dell'ONU nel Vietnam ha comunicato che «dopo un anno senza notizie, la sua famiglia ha ricevuto una breve comunicazione dalla Corte popolare di Ho Chi Minh, che la invitava ad assistere al processo di Pham Van Tuong». Previsto per il 1° agosto, il processo è stato rinviato a una data da destinarsi. La famiglia non sa dove egli sia incarcerato, né i capi di imputazione attribuitigli e non è stata autorizzata a rendergli visita. Nel corso di questa detenzione illegale, per di più segreta, che si protrae da 12 mesi, Thich Tri Luc non solo ha subito gravi pressioni psicologiche e fisiche, ma è anche stato privato del diritto a un processo equo non avendo potuto comunicare con un avvocato e preparare la sua difesa. Come prigioniero politico e membro di una Chiesa tuttora vietata, egli rischia una pesantissima pena detentiva.

La Commissione è al corrente che Thich Tri Luc è stato rapito e rimpatriato con la forza malgrado il suo status di rifugiato e che è stato detenuto in un luogo segreto per più di un anno in Vietnam? La Commissione è a conoscenza dei capi di imputazione di Thich Tri Luc e ha chiesto che il suo rappresentante ad Hanoi possa visitarlo in prigione e assistere al suo processo? Quali passi la Commissione intende intraprendere al fine di prevenire le continue violazioni delle norme internazionali alla base dello statuto di rifugiato da parte delle autorità cambogiane e vietnamite, in particolare il principio di «non respingimento» delle persone la cui libertà è minacciata nel proprio paese a causa della loro religione, razza od opinione politica? La Commissione non ritiene che queste violazioni commesse dalle autorità di Hanoi e di Phnom Penh dovrebbero spingerla ad adottare sanzioni sulla base della «clausola relativa ai diritti umani» degli Accordi di Cooperazione UE-Vietnam e UE-Cambogia?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione*(18 settembre 2003)*

La Commissione ha reagito con preoccupazione alla scomparsa dalla Cambogia nel luglio 2002 di Thich Tri Luc, un rifugiato posto sotto la tutela dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Non sono state chiarite le circostanze esatte in cui ha lasciato la Cambogia ed è stato preso in consegna dalla polizia del Vietnam. La Commissione non ha ancora ricevuto risposta alla richiesta presentata alle autorità vietnamite di ulteriori informazioni su Thich Tri Luc e non è ancora informata con esattezza dei capi d'imputazione formulati contro di lui da dette autorità. In passato, la presidenza dell'Unione ha ripetutamente chiesto alle autorità del Vietnam di consentire ai diplomatici dell'Unione di presenziare ai processi di persone a rischio. Finora le autorità del Vietnam non hanno permesso a diplomatici stranieri di partecipare ad alcun processo. La Commissione continuerà a seguire questo caso attraverso la sua delegazione ad Hanoi ed in stretta collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione sottolinea la grande importanza che essa attribuisce ai diritti in materia di libertà di religione, di credo, di espressione e di processo equo. L'Unione ha ripetutamente affermato che i diritti umani e la democratizzazione devono costituire parte integrante di tutti i dialoghi politici con i paesi terzi. La libertà di religione, uno dei diritti umani fondamentali, è sostenuta tramite i dialoghi politici bilaterali dell'Unione nonché, quando opportuno, tramite iniziative e dichiarazioni pubbliche. A questo fine tendono anche le azioni intraprese dall'Unione in sedi quali la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo o il terzo Comitato dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. Il riferimento al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici negli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con il Vietnam e la Cambogia, consente alla Commissione di affrontare nei contatti bilaterali con i governi di questi paesi i temi relativi ai diritti umani.

La Commissione desidera ribadire che la sua politica complessiva nei confronti del Vietnam è intesa ad incoraggiare e sostenere il progresso dei diritti umani e la democratizzazione, oltre che a denunciare eventuali violazioni o palesi peggioramenti della situazione. Tramite la sua delegazione ad Hanoi, essa lavora in stretto contatto con gli Stati membri al fine di controllare gli sviluppi in materia di diritti umani nel paese e prende parte a tutte le iniziative decise dall'Unione nei confronti del governo del Vietnam su tali temi.

(2004/C 58 E/201)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2611/03
di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione***(28 agosto 2003)*

Oggetto: Orari di lavoro e causa Simap (causa C-303/98) del 3 ottobre 2000

Nella sua risposta del 2 dicembre 2002 all'interrogazione scritta E-3515/02⁽¹⁾, la Commissione ha affermato di aver deciso di pubblicare un bando di gara per la realizzazione di uno studio sulla portata e sulle conseguenze per gli Stati membri della sentenza Simap.

Nella sua risposta del 24 marzo 2003 all'interrogazione scritta E-0535/03⁽²⁾, la Commissione ha affermato che è stato pubblicato un invito a presentare offerte per lo svolgimento di uno studio e che ha già avuto luogo una riunione con esperti nazionali in merito alle conseguenze della sentenza.

Perché la Commissione ha aspettato quasi due anni e mezzo prima di pubblicare l'invito a presentare offerte per la realizzazione dello studio?

Quando prevede che i risultati dello studio siano completati e resi pubblici? La Commissione ritiene che ciò debba avvenire prima della pubblicazione della sua comunicazione sull'orario di lavoro prevista entro la fine del 2003, che, come già indicato, riguarderà le conseguenze della sentenza Simap?

Dato che il governo irlandese non è riuscito a rispettare il termine del 1° agosto 2003 per la trasposizione nel diritto irlandese di taluni elementi della direttiva 2000/34/CE⁽³⁾, che estende la direttiva sull'orario di lavoro del 1993 ai settori esclusi, quali opinioni sono state espresse dai rappresentanti del governo irlandese nel corso della riunione degli esperti nazionali cui fa riferimento la Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta E- 0535/03?

⁽¹⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 217.

⁽²⁾ GU C 192 E del 14.8.2003, pag. 199.

⁽³⁾ GU L 195 del 1.8.2000, pag. 41.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(15 ottobre 2003)

La Commissione ha lanciato due inviti a presentare offerte per uno studio sulle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nella causa SIMAP⁽¹⁾. Purtroppo, nessuna proposta è pervenuta alla Commissione nei tempi previsti dopo il primo invito e, una volta lanciato il secondo invito, la sola proposta pervenuta non era accettabile.

La Commissione intende emettere quanto prima un nuovo invito a presentare proposte.

Infine, il recepimento della direttiva 2000/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 2000, non era all'ordine del giorno della riunione con gli esperti nazionali in materia di orario di lavoro cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte, del 3 ottobre 2000, nella causa C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) / Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana.

(2004/C 58 E/202)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2619/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(2 settembre 2003)

Oggetto: Rispetto da parte della società Beiersdorf-Hellas degli impegni risultanti dal finanziamento del suo ammodernamento

Nel giugno 1996 un decreto interministeriale dei ministeri greci dell'Economia e dello Sviluppo ha subordinato il piano operativo triennale della società Beiersdorf-Hellas alle disposizioni della legge 1892/90, consentendone il finanziamento a titolo del 2° Quadro comunitario di sostegno. La società in questione avrebbe dovuto realizzare gli investimenti intesi a sostenere la produzione e a preservare i posti di lavoro fissi, nonché ad aumentarne il numero portandolo a 288. Invece, nel 1998 e prima che fosse completato il piano operativo, la Beiersdorf-Hellas ha incominciato a ridurre il proprio personale, che è passato da 231 dipendenti nel 1998 a 192 nel 2002, e la propria produzione, che è passata da 1 900 tonnellate nel 1996 a 900 nel 2002. Recentemente la società ha annunciato la chiusura definitiva della sua unità di produzione. Considerato che l'impresa chiaramente non adempie gli obblighi contrattati, può dire la Commissione se intende esaminare la questione? Può dire inoltre quali misure conta di prendere se le denunce convergono?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(10 ottobre 2003)

Il progetto della società Beiersdorf Hellas ha beneficiato di un cofinanziamento comunitario a titolo del programma operativo «Industria» 1994-1999.

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità greche, il controllo effettuato dalle istanze competenti ha portato a constatare una riduzione del numero di dipendenti della società in questione. Questa mancanza di conformità con le condizioni relative al cofinanziamento del progetto d'investimento, ha indotto il comitato consultivo della legge 1892/90 a decidere il 9 luglio 2003 l'imposizione di una penale finanziaria di 74 748,02 EUR, conformemente alle suindicate disposizioni legali.

Le stesse autorità hanno informato la Commissione che il servizio competente procederà ad un'indagine sul cambiamento di attività della società, al fine di decidere se occorre effettuare un recupero parziale o totale della sovvenzione ed applicare le penali previste dalla legge summenzionata.

In attesa di informazioni dettagliate relative alle conclusioni dell'indagine, la Commissione esaminerà attentamente tale questione in occasione della chiusura del programma operativo «Industria».

(2004/C 58 E/203)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2623/03
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(2 settembre 2003)

Oggetto: Taskforce Eurostat

In base alle notizie pubblicate dalla stampa lussemburghese, almeno due dei funzionari maggiormente implicati nel caso Eurostat sono membri della massoneria.

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito alla possibilità che anche alcuni dei più alti esponenti della taskforce istituita siano in qualche modo collegati alla massoneria?

Quali misure ha adottato la Commissione al fine di evitare che gli inquirenti e i sospetti «fraternizzino»?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(8 ottobre 2003)

A norma dell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto comporta la libertà di cambiare di religione o di convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico od in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e lo svolgimento di riti.

La Commissione è tenuta a non occuparsi dell'esercizio di questo diritto fondamentale da parte dei funzionari dei suoi servizi, se ed in quanto esso risulta compatibile con il rispetto dei loro obblighi statutari.

(2004/C 58 E/204)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2657/03
di Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) alla Commissione**

(10 settembre 2003)

Oggetto: Salute e sicurezza nelle aziende subappaltate

Negli ultimi mesi i mezzi di comunicazione hanno riportato notizie di incidenti sul lavoro le cui vittime, gravemente ferite o in alcuni casi decedute, erano dipendenti di aziende subappaltate, lavoratori temporanei o reclutati mediante società di lavoro interinale.

La strategia comunitaria per la salute sul lavoro relativa al periodo 2002-2006 contempla le nuove forme di organizzazione dell'attività produttiva quali l'esternalizzazione, il subappalto, ecc.

Alla luce della situazione descritta, la Commissione ha previsto azioni specifiche per evitare o ridurre il numero di incidenti nello svolgimento di attività che vedono coinvolte varie aziende nella medesima sede di lavoro?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(14 ottobre 2003)

La presenza di varie aziende nella stessa sede di lavoro esige un coordinamento efficace allo scopo di proteggere e prevenire i rischi professionali. A tale scopo, la direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽¹⁾, prevede che quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti (cfr. art. 6, par. 4). A questo proposito si noti che

la direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale ⁽²⁾ è tesa a garantire che tali lavoratori beneficino, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, dello stesso livello di protezione di cui beneficiano gli altri lavoratori dell'impresa e/o stabilimento utilizzatori.

Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri nei loro sistemi giuridici e gli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare un controllo e una sorveglianza adeguati delle disposizioni nazionali che recepiscono le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (cfr. art. 4 della direttiva 89/391/CEE).

Le autorità spagnole competenti in materia di vigilanza e sorveglianza delle disposizioni nazionali che recepiscono le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro hanno la responsabilità di far sì che tali disposizioni siano correttamente ed effettivamente applicate.

La riduzione del numero di infortuni sul lavoro in generale, e in particolare nei casi indicati dall'Onorevole parlamentare in cui si vedono coinvolte varie aziende nella medesima sede di lavoro, tra cui aziende subappaltate, costituisce uno degli obiettivi previsti nella strategia comunitaria relativa alla salute e alla sicurezza 2002-2006, obiettivo che deve essere raggiunto in modo congiunto dalla totalità delle parti in causa.

A tale scopo la risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 2002-2006 ⁽³⁾ invita gli Stati membri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali, fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi d'incidenza sono superiori alla media.

Per finire la Commissione attira l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sulla decisione 2003/578/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽⁴⁾, in particolare l'orientamento specifico 3 che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri mettano in opera misure appropriate allo scopo di promuovere condizioni di lavoro migliori, in particolare riguardo a salute e sicurezza. Le politiche mireranno in particolare ad una riduzione sostanziale del tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

⁽²⁾ GU L 206 del 29.7.1991.

⁽³⁾ GU C 161 del 5.7.2002.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 5.8.2003.

(2004/C 58 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2659/03
di Elisabeth Jeggle (PPE-DE) alla Commissione

(10 settembre 2003)

Oggetto: Rilascio regolare di attestati veterinari

Un allevatore di una località situata sul confine tedesco vende ogni settimana maiali ad un macellaio austriaco (la distanza dall'azienda tedesca ammonta a circa 25 km). A tal fine, l'allevatore tedesco necessita di un certificato rilasciato dall'ufficio veterinario competente entro le 24 ore. La visita veterinaria dei capi di bestiame costa circa EUR 50 a volta.

Esiste una soluzione più economica e meno burocratica per il trasporto di bestiame all'interno degli Stati membri UE che non richieda il rilascio regolare di certificati veterinari con i costi correlati?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(6 ottobre 2003)

In riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole parlamentare, la Commissione desidera sottolineare che le condizioni di salute degli animali per quanto concerne il commercio intracomunitario

di suini vivi sono stabilite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964⁽¹⁾ e che le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto sono definite dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991⁽²⁾. Entrambe le direttive sono state modificate dal Consiglio e dal Parlamento al fine di tener conto degli sviluppi del mercato interno.

Il rispetto delle disposizioni in materia di salute e benessere degli animali stabilite in tali direttive deve essere verificato e certificato da un ufficiale veterinario nel luogo d'origine. Lo spostamento previsto viene successivamente registrato sulla rete informatizzata ANIMO per garantire la tracciabilità degli animali e consentire al veterinario ufficiale sul luogo di destinazione di effettuare controlli non discriminatori, se lo ritiene necessario e/o è imposto dalla normativa.

Nella risoluzione del 12 dicembre 2002 il Parlamento ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli sul movimento e sul commercio di animali vivi come premessa essenziale per impedire la trasmissione delle principali malattie epidemiche, quali l'afta epizootica o la peste suina classica, nonché per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e benessere degli animali durante il trasporto.

In seguito alla crisi del 2001 causata dall'afta epizootica, la Commissione ha adottato provvedimenti intesi a rafforzare i controlli sul commercio degli animali e ha presentato al Consiglio proposte per potenziare ulteriormente i controlli sui movimenti di animali negli Stati membri. Pertanto, non si prevede di proporre alcuna significativa modifica all'attuale sistema di certificazione veterinaria per il commercio di animali vivi, sebbene la Commissione sia costantemente impegnata ad apportare miglioramenti che tengano conto dei più recenti sviluppi tecnici.

⁽¹⁾ GU P 121 del 29.7.1964.

⁽²⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

(2004/C 58 E/206)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2668/03
di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione**

(10 settembre 2003)

Oggetto: Prezzo dei farmaci mutuabili

È giocoforza constatare che attualmente il prezzo dei farmaci mutuabili varia fortemente da uno Stato membro all'altro.

In un contesto di ristrettezze di bilancio e di deficit molto elevato delle casse malattia, risulta ormai indispensabile instaurare nuovi metodi di regolamentazione delle spese legate ai prodotti farmaceutici, in modo da attenuare l'impatto crescente di tali differenze di prezzo.

Tuttavia, non rientrando il settore sanitario nell'ambito delle politiche comunitarizzate, sarà ovviamente impossibile raggiungere un perfetto livello di armonizzazione. Ciononostante, sarebbe utile che la Commissione europea proponesse una riflessione sui punti più importanti dell'argomento al fine di raggiungere una migliore leggibilità dei prezzi nei diversi Stati membri.

A tal riguardo, la Commissione ha già adottato misure che vadano in tal senso? In caso affermativo, la Commissione potrebbe precisare la loro portata, nonché il calendario previsto?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(15 ottobre 2003)

Prezzo e rimborso dei medicinali sono questioni sostanzialmente di competenza degli Stati membri. Le ripercussioni delle differenze dei prezzi tra Stati membri, soprattutto riguardo all'accesso ai medicinali, preoccupano tuttavia la Commissione. Infatti, i meccanismi di regolamentazione dei prezzi nei diversi Stati membri fanno variare notevolmente i tempi con cui i medicinali sono messi a disposizione dei pazienti. Inoltre, il commercio parallelo dei medicinali, legato alle differenze di prezzo tra Stati membri e ai contingentamenti praticati dall'industria contro tale fenomeno, rischia di dar luogo a carenze nei paesi che praticano i prezzi più bassi.

Nella sua comunicazione «Rafforzare l'industria farmaceutica stabilita in Europa a vantaggio dei pazienti — Un invito ad agire»⁽¹⁾ del 1° luglio 2003, la Commissione affronta la questione del prezzo dei medicinali sotto diversi aspetti.

In essa, la Commissione invita ad avviare iniziative a favore di meccanismi di mercato più dinamici e competitivi in modo da favorire l'integrazione del mercato. Se risultasse impossibile ridurre l'intervallo di tempo tra autorizzazione alla vendita dei medicinali e loro disponibilità effettiva e sviluppare sinergie negli studi effettuati nel quadro dei meccanismi di regolamentazione dei prezzi e dei rimborsi, gli Stati membri sono invitati, da un lato, a riesaminare i regimi di prezzi e rimborsi da essi praticati e la loro conformità alla direttiva 89/105/CEE⁽²⁾ sulla trasparenza; dall'altro, con la comunicazione la Commissione si impegna a lanciare una riflessione per cercare metodi diversi di contenimento della spesa sanitaria nazionale, permettendo soprattutto ai fabbricanti di fissare il prezzo dei nuovi medicinali, ma negoziando adeguati meccanismi di salvaguardia, conformi alle norme comunitarie di concorrenza e al principio di libera circolazione delle merci.

Riguardo al primo punto, è in atto un tentativo nell'ambito del comitato trasparenza («Comitato [...] riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia» istituito dalla direttiva 89/105/CEE).

Riguardo al secondo punto, la Commissione sta lavorando a un calendario e a un piano d'azione che concluda la riflessione sul contenimento della spesa sanitaria nazionale e su un eventuale prezzo europeo applicabile a taluni medicinali.

⁽¹⁾ COM(2003) 383 def.

⁽²⁾ Direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione di prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, GU L 40 dell'11.2.1989.

(2004/C 58 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2671/03
di Toine Manders (ELDR) alla Commissione

(10 settembre 2003)

Oggetto: Un Piano d'azione europeo per il calcio professionistico

Non molto tempo fa la Commissione si è dichiarata d'accordo con la nuova politica sui media della UEFA. In base alle nuove regole non si possono più vendere i diritti radiotelevisivi collettivamente e coordinatamente come avveniva in tutta Europa fino all'anno scorso. L'obiettivo della nuova politica è prevenire il formarsi di posizioni monopolistiche nonché la creazione di manovre di mercato. Tuttavia sembra che nella maggior parte dei paesi la nuova politica non abbia sortito gli effetti desiderati; durante la vendita dei diritti televisivi in Inghilterra, ad esempio, l'emittente BskyB ha acquisito tutti i diritti televisivi. Nei Paesi Bassi invece è ormai chiaro che i guadagni medi dei club verranno considerevolmente ridotti. Ciò avrà come conseguenza un sempre più frequente taglio alle spese da parte di numerose squadre di calcio professionistico e una loro sopravvivenza soltanto grazie agli aiuti degli enti locali, pratica che va a scontrarsi con un'altra politica europea, quella della concorrenza. Il suddetto è soltanto uno degli esempi di come alcune politiche comunitarie possono entrare in conflitto con il calcio professionistico.

In base alla giurisprudenza della Corte europea le squadre di calcio professionistico sono considerate imprese le cui attività, come avviene nel mondo imprenditoriale in generale, vengono regolamentate da normative europee. Tuttavia sembra che in pratica, a causa delle molte ambiguità e incertezze collegate alle norme europee, esse non vengono applicate correttamente nel settore calcistico. I diretti interessati non sanno quindi più come comportarsi. Questo non farà altro che contribuire ad un ulteriore declino del calcio europeo, con tutti i conseguenti svantaggi sociali ed economici che ciò comporterebbe.

È giunto il momento per la Commissione di gettare a mare il suo riserbo e la sua politica ad hoc sul calcio professionistico e di porre decisamente fine alle tante incertezze con cui il settore deve attualmente misurarsi, cosicché i club, i tifosi, le associazioni nazionali e le autorità sappiano finalmente come agire e non debbano sempre attendere per appurare se le regole siano state rispettate o meno, come invece avviene al giorno d'oggi.

1. La Commissione è al corrente dei summenzionati effetti negativi causati dalla nuova politica sui media della UEFA, a causa dei quali i club trarranno dai diritti televisivi guadagni più bassi della media?
2. La Commissione concorda con il sottoscritto nel sostenere che in Europa il calcio professionistico subisce un'influenza negativa dai diversi settori d'intervento comunitari in conflitto tra loro? In caso negativo, perché no?
3. La Commissione intende stilare a breve termine una lista completa di quelle questioni intrinseche al calcio professionistico che lasciano a desiderare per quanto a chiarezza? In caso negativo, perché no?
4. La Commissione intende avviare una politica strutturale per finalmente dare una spinta positiva all'ormai vacillante settore calcistico europeo? In caso affermativo, la Commissione è disposta a farlo mediante un «Piano d'azione per il calcio professionistico europeo» comprendente condizioni e regole europee chiare e dettagliate, come ad esempio regole sugli aiuti statali, la politica sui media e la politica sui trasferimenti? In caso negativo, perché no?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(17 ottobre 2003)

L'Onorevole parlamentare fa riferimento alla decisione finale presa nel luglio 2003 ⁽¹⁾ dalla Commissione di esentare le nuove normative di vendita centralizzata dell'Unione delle associazioni europee di calcio (UEFA) per i diritti mediatici sulla Lega dei campioni.

Inizialmente, la Commissione si era opposta alle regole di vendita centralizzata notificate dall'UEFA nel 1999, poiché l'insieme dei diritti televisivi sulla Lega dei campioni era venduto in un unico lotto, ad un unico radiodiffusore, su base esclusiva e per quattro anni consecutivi. Le norme di vendita centralizzata dell'UEFA avevano quindi lo scopo di limitare la concorrenza tra i radiodiffusori. Ostacolando l'accesso a questo contenuto sportivo essenziale, esse intralciavano anche lo sviluppo dei servizi sportivi su internet e quello della nuova generazione di telefonini portatili, il che non risponde agli interessi dei radiodiffusori, dei club, dei tifosi e dei consumatori.

Nel luglio 2003, la Commissione ha considerato che la situazione è diversa con le nuove regole. Esse consentiranno all'UEFA di proseguire la vendita dei diritti sulla «lega dei campioni» consentendo al tempo stesso l'accesso al calcio ad un maggior numero di radiodiffusori e di fornitori di servizi internet nonché di operatori di telefonia, e permettendo ai club di commercializzare una parte di questi diritti a titolo individuale. L'azione della Commissione contribuirà quindi ad ampliare e a diversificare l'offerta di programmi di calcio alla televisione.

Per questo motivo la Commissione non condivide il parere dell'Onorevole parlamentare sugli effetti negativi della decisione presa. Essa ritiene invece che questo tema favorevole dimostra che la commercializzazione dei diritti sulle competizioni di calcio può essere resa compatibile con le norme di concorrenza comunitarie senza rimettere in questione gli equilibri del football. Inoltre, gli eventuali effetti negativi cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare, nella sua interrogazione sulla revisione della politica di gestione dei diritti dell'UEFA, cioè un'eventuale riduzione dei redditi televisivi per i club, non si sono concretizzati. Al contrario, nel suo comunicato stampa del 18 settembre 2003, l'UEFA annuncia redditi provenienti dalla Lega dei campioni superiori alle sue proiezioni: l'evoluzione tra il 2003 e il 2006 dovrebbe raggiungere il 13%, in quanto i redditi attesi in Inghilterra, in Scandinavia e nei Paesi Bassi aumentano considerevolmente.

La Commissione considera che i suoi rapporti con il mondo del calcio sono caratterizzati dalla sua coerenza e non capisce a cosa alluda l'Onorevole parlamentare quando evoca i conflitti tra i vari aspetti della politica comunitaria.

Infine, la Commissione intende agire nel rispetto rigoroso delle sue competenze. Per questo motivo non intende prendere l'iniziativa di una politica particolare in materia di calcio europeo, ma solo adottare un «piano d'azione per il calcio professionistico europeo». Nello spirito della dichiarazione di Nizza ⁽²⁾, la responsabilità in questo senso spetta alle organizzazioni sportive.

⁽¹⁾ C(2003) 2627 def. — decisione della Commissione del 23 luglio 2003 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/C.2-37 398) — Vendita centralizzata dei diritti commerciali sulla Lega dei campioni dell'UEFA.

⁽²⁾ Allegato IV alle Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza — 7, 8 e 9 dicembre 2000. «Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nell'applicazione delle politiche comuni».

(2004/C 58 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2682/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 settembre 2003)

Oggetto: I supplenti e la direttiva 1999/70/CE

Ogni anno in Grecia, nelle scuole elementari e secondarie, si registrano posti vacanti nell'organico del personale docente. Per fronteggiare i problemi causati nelle scuole dalla mancanza di insegnanti, ogni anno le carenze d'organico vengono colmate con supplenti o insegnanti retribuiti a ore. Ne consegue che spesso gli stessi docenti insegnano nella medesima scuola con un contratto annuale a tempo determinato, in base al quale vengono licenziati alla fine di un anno scolastico per poi essere assunti di nuovo all'inizio del successivo. Tra due contratti successivi intercorre una pausa di due mesi, corrispondente alle ferie dei cosiddetti «lavoratori comparabili» ai sensi della direttiva 1999/70/CE⁽¹⁾, cioè degli insegnanti con regolare contratto; detta pausa è più lunga rispetto a quanto previsto nel decreto presidenziale 81/2003 che recepisce la direttiva 1999/70/CE nel diritto greco, con la conseguenza che essi vengono esclusi dall'applicazione della direttiva.

Considerando la risposta della Commissione alla mia interrogazione E-0360/02⁽²⁾, ove si dice che le disposizioni della suddetta direttiva possono applicarsi ai supplenti con contratto a tempo determinato, e visto l'articolo 3 della direttiva, vorrei sapere dalla Commissione come si applichi la suddetta direttiva ai supplenti.

⁽¹⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 213.

Risposta della sig. ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(9 ottobre 2003)

Conformemente alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), dall'Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE) e dal Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), spetta agli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, stabilire a quali condizioni i contratti a tempo determinato vadano considerati «successivi» (clausola 5.2).

Occorre tuttavia ricordare che uno degli obiettivi della direttiva consiste nel prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato. Qualora uno Stato membro stabilisca una definizione di contratti a tempo determinato successivi che in sostanza pregiudichi la finalità protettiva della direttiva, tale definizione non sarebbe compatibile con il diritto comunitario.

(2004/C 58 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2683/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 settembre 2003)

Oggetto: Creazione di nuovi posti di lavoro in Grecia

Nella raccomandazione del Consiglio⁽¹⁾ sull'attuazione delle politiche degli Stati membri per l'occupazione, relativamente alla Grecia si afferma che «il tasso d'occupazione della Grecia è notevolmente inferiore agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo, specie per le donne ... Nel 2002 la disoccupazione è diminuita per il terzo anno consecutivo, ma resta al di sopra della media dell'Unione, con un tasso di disoccupazione femminile che è più del doppio della percentuale maschile».

1. Quanti posti di lavoro, suddivisi per sesso e per categoria lavorativa, sono stati creati in Grecia dal 1998 ad oggi?

2. Di tutti i posti di lavoro creati, quanti sono a tempo pieno e quanti a tempo parziale? Quanti hanno un contratto a tempo determinato? Quanti sono stati creati grazie ai patti locali per l'occupazione?

3. In quali settori sono stati creati?

(¹) COM(2003) 177.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(2 ottobre 2003)

In riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che, per quanto concerne il mercato del lavoro, la posizione economica della Grecia stia progressivamente avvicinandosi alla media dell'Unione, pur essendo ancora caratterizzata da un livello di occupazione relativamente basso e da un'elevata disoccupazione. Le ultime cifre relative al mercato del lavoro indicano qualche progresso, principalmente dovuto al calo costante del tasso di disoccupazione e, per la prima volta negli ultimi anni, alla crescita dell'occupazione (grazie al maggiore accesso delle donne e degli immigrati al mercato del lavoro).

Appare tuttavia evidente che aumentare il tasso di occupazione fino a raggiungere gli obiettivi di Lisbona (un tasso di occupazione globale del 70 %, con oltre il 60 % di donne e il 50 % di lavoratori anziani entro il 2010) rappresenta una notevole sfida per la Grecia, considerato il basso livello di crescita dell'occupazione. Al fine di mobilitare le persone attualmente inattive (prevalentemente donne e lavoratori anziani) occorrerebbe una riforma del mercato del lavoro di ampia portata.

In base ai dati dell'indagine sulle forze di lavoro (Labour Force Survey), la situazione in Grecia è la seguente:

- la crescita dell'occupazione è stata alquanto modesta negli ultimi tempi. Nel corso degli ultimi cinque anni in Grecia il tasso di occupazione è aumentato dal 55,3 % nel 1999 al 56,7 % nel 2002, un risultato sfavorevole se paragonato a una media europea del 64,3 %;
- dati recenti dell'indagine sulle forze di lavoro rivelano alcuni segnali incoraggianti. Misurata su base annua, l'occupazione globale ha registrato un netto incremento nel terzo trimestre del 2002, rispetto allo stesso periodo nel 2001 (1,3 %). Si tratta del più significativo aumento dell'occupazione verificatosi dal 1998. In termini assoluti questa ripresa corrisponde a 114 000 persone. Per quanto concerne le categorie di lavoratori, (dipendenti, autonomi e in particolare i coadiuvanti familiari), tutti hanno contribuito a questo sviluppo positivo;
- dal 1998 al 2001 si riscontra uno sviluppo dell'occupazione globale lievemente favorevole alle donne, il cui tasso di occupazione è aumentato dello 0,7 %, rispetto a un calo dello 0,8 % per gli uomini. La tendenza delle donne ad entrare più rapidamente nel mercato del lavoro è inoltre confermata da un altro aspetto dell'indagine sulle forze di lavoro, in base alla quale nel secondo trimestre del 2001 circa 49 592 donne aspiravano a entrare nel mercato del lavoro, di cui un terzo ha trovato un'occupazione, mentre le altre (due terzi) si sono iscritte ad uffici di collocamento.
- In risposta alla seconda domanda, i dati dell'indagine indicano inoltre che la maggior parte dei nuovi posti di lavoro creati erano occupazioni a tempo pieno. Il tasso dell'occupazione equivalente a tempo pieno è aumentato dal 55,1 % nel 1999 al 56,3 % nel 2002. Questa tendenza non riguarda solo il settore manifatturiero, ma anche il settore dei servizi, dove il 91 % dei nuovi posti di lavoro nel 1999 erano destinati a lavoratori qualificati a tempo pieno.
- Sebbene l'occupazione a tempo parziale rimanga a bassi livelli, si è verificato un aumento dal 3,9 % nel terzo trimestre del 2001 al 4,5 % nello stesso periodo del 2002. La Commissione ritiene che promuovere forme flessibili di occupazione, principalmente a tempo parziale, rappresenti un passo essenziale per l'aumento dei tassi di occupazione e accoglierebbe con favore qualsiasi azione volta a incoraggiare l'occupazione a tempo parziale, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Inoltre, l'occupazione a tempo determinato è lievemente calata rispetto all'occupazione globale, dal 12,1 % nel 1998 all'11,2 % nel 2002.

- Infine, per quanto concerne il terzo punto, il settore dei servizi ha rappresentato la fonte principale di nuovi posti di lavoro, come per tutti gli Stati membri. In base all'indagine sulle forze di lavoro, la crescita dell'occupazione nel settore dei servizi è stata del 5,4% nel 1998, dello 0,5% nel 1999, dell'1,1% nel 2000, dello 0,5% nel 2001 e dell'1% nel 2002, uno sviluppo che motiva l'aumento della quota di occupazione in questione dal 57,7% nel 1998 al 60% nel 2002.
- Un'analisi più dettagliata degli sviluppi dell'occupazione settoriale mostra che gli attuali progressi sul piano dell'occupazione sono alimentati da una ripresa dell'occupazione agricola, da un significativo incremento nel settore dell'attività edilizia (connesso con la preparazione delle infrastrutture per le Olimpiadi del 2004) e da una rapida crescita nel settore dei servizi aziendali e delle attività immobiliari.

(2004/C 58 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2686/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 settembre 2003)

Oggetto: Raccolta di dati statistici

È stato appurato che i servizi greci non forniscono tempestivamente a Eurostat le statistiche che sono invece tenuti a inviare in conformità a una serie di direttive; a titolo indicativo, si menzionano i settori del turismo, dell'ambiente e dell'occupazione. Vorrei sapere dalla Commissione se può fornire un elenco delle direttive che stabiliscono l'invio di informazioni specifiche ai servizi competenti dell'Unione europea, specificando per quali direttive la Grecia non fornisca i dati oppure li fornisca dopo la scadenza dei termini o seguendo metodi non compatibili con le metodiche stabilite dall'Unione europea per la raccolta dei dati.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(24 ottobre 2003)

Va ricordato che la Grecia rispetta in larghissima misura i suoi obblighi comunitari in materia statistica; su più di 260 atti legislativi, solamente alcune disposizioni non sono state rispettate.

È vero tuttavia che alcuni punti possono essere migliorati, soprattutto riguardo al rispetto dei termini di trasmissione. Una tabella riassuntiva delle questioni che si prestano a eventuali critiche riguardo alla conformità con gli obblighi statistici viene trasmessa all'Onorevole parlamentare nonché al Segretariato. La Commissione sta esaminando le azioni adeguate per rimediare a questa situazione secondo le procedure in vigore e rimarrà in contatto con le autorità greche.

(2004/C 58 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2698/03
di Ingo Schmitt (PPE-DE) alla Commissione

(3 settembre 2003)

Oggetto: Politica a favore delle persone disabili — concessione di fondi

1. A quanto ammontano complessivamente i fondi finanziari a disposizione della politica a favore dei disabili?
2. A quanto ammontano complessivamente i fondi finanziari destinati alla politica a favore dei disabili nel contesto dell'anno europeo dei disabili?
3. A quanto ammontavano o ammontano i fondi messi a disposizione di cui alla domanda 1 e 2 della Repubblica federale tedesca e/o dei Länder tedeschi?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(29 settembre 2003)

1. In questi ultimi anni, la politica relativa alle persone disabili è passata dal metodo fondato sulla concessione di indennità a quello basato sulla promozione della parità di partecipazione a tutti i livelli della società. Grazie a questa evoluzione la strategia di finanziamento è passata da programmi verticali speciali destinati a gruppi specifici a programmi di integrazione delle questioni relative agli handicap, se possibile, nell'insieme dei programmi comunitari.

I disabili e le loro necessità sono ora presi in considerazione in numerosi programmi comunitari in quasi tutti i campi tematici, ad esempio nell'istruzione, la ricerca, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la sanità pubblica, la cultura, gli sport, i trasporti, le telecomunicazioni, la lotta contro la discriminazione, il mercato del lavoro, le politiche sociali, ecc. Di conseguenza è difficile determinare l'ammontare totale dei finanziamenti disponibili per la politica a favore delle persone disabili.

Nel quadro del programma di lotta contro la discriminazione, circa 1 milione di euro sono stati destinati ogni anno ad azioni specifiche aventi lo scopo di combattere la discriminazione nei confronti delle persone disabili. Inoltre la Commissione finanzia una parte dei costi amministrativi delle varie organizzazioni non governative (ONG) attive nel campo degli handicap a livello comunitario per permettere una migliore presentazione degli interessi delle persone disabili.

Nel contesto del 6° PQ (sesto programma quadro per la ricerca), la direzione generale (DG) «Società dell'informazione» assicura la promozione della ricerca in materia di tecnologie di assistenza. Lo scopo è di incoraggiare l'integrazione delle persone disabili nella società dell'informazione («Inclusion»). Il bilancio 2003 per il settore di ricerca sarà di circa 36 milioni di euro.

Le sovvenzioni del Fondo sociale europeo sono gestite direttamente dagli Stati membri in conformità con i loro documenti di programmazione approvati dalla Commissione. La Commissione è impegnata a integrare le questioni di handicap in ogni aspetto delle sue politiche sociali e dell'occupazione, in special modo per quanto riguarda le persone disabili, progetti speciali sono stati inclusi in ogni tipo di misura (formazione, riconversione, lavoratori anziani, ecc.), e ciò rende impossibile ogni tentativo di calcolo delle spese in rapporto a questo gruppo specifico a livello comunitario.

2. I fondi finanziari destinati alla politica a favore dei disabili nel contesto dell'Anno europeo dei disabili sono stati di 13 milioni di euro in totale. Questo comprende 272 640 euro per una partecipazione volontaria dei paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e 780 000 euro supplementari concessi ulteriormente dal Parlamento europeo.

3. In generale, la partecipazione ai programmi della Commissione deve essere organizzata tramite una gara d'appalto o un invito a presentazione di proposte per ogni campo tematico. Le organizzazioni, ONG o enti pubblici di tutti gli Stati membri hanno la possibilità di presentare la loro candidatura conformemente al bando di gara e/o invito a presentare proposte. Per quanto riguarda il Fondo sociale, si veda la risposta fornita al punto 1 precedente.

In occasione dell'Anno europeo dei disabili, la Repubblica federale tedesca ha ricevuto un totale di 850 000 euro spesi in funzione delle priorità nazionali tramite un bando di gara nazionale lanciato conformemente a un quadro europeo coerente. 90 000 euro supplementari sono stati destinati alla cerimonia di apertura nazionale che ha avuto luogo nel febbraio 2003 a Magdeburgo. La Repubblica federale tedesca ha utilizzato la totalità dei finanziamenti.

(2004/C 58 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2704/03

di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione

(11 settembre 2003)

Oggetto: Trasposizione della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000 nella legislazione italiana

Il Governo Italiano per adempiere all'obbligo di recepire le disposizioni della direttiva che stabilisce criteri per la parità di trattamento in materia d'occupazione e condizioni di lavoro, ha approvato lo scorso

3.7.2003 uno schema di decreto legislativo. Tale schema estende in modo generico al §6 dell'art.3 la giustificazione di atti di discriminazione indiretta quando questi siano supportati «da finalità legittime perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati».

La formulazione di tale estensione, peraltro non riferita a particolari credenze religiose già contemplate, non dettaglia nel concreto le diverse fattispecie per le quali il governo Italiano intenda consolidare una prassi o una disposizione nazionale come previsto dall'art.4 della direttiva europea, lascia quindi ampio margine di interpretazione ai datori di lavoro in particolare in merito alle tendenze sessuali delle persone. L'unica precisazione fornita dal decreto legislativo riguarda la legittima esclusione da incarichi riguardanti l'assistenza, la cura e l'educazione di minori di persone che abbiano subito condanne definitive per reati concernenti atti di pedofilia o altri reati sessuali su minori. Tale precisazione e l'assenza di una definizione chiara e inequivocabile di quelle differenze di trattamento discriminatorie è stata in realtà utilizzata dalla sede Rai di Venezia per escludere dalla gestione di trasmissioni di programmi televisivi destinati ai minori personale che avesse dichiarato una particolare tendenza sessuale.

Non ritiene la Commissione che la genericità del testo del §6 dell'art.3 del decreto legislativo italiano generi arbitri interpretativi e di conseguenza applicazioni in contrasto con quanto precisato nell'art.4 della direttiva 2000/78/CE⁽¹⁾, in cui gli atti di discriminazione da non considerare come tali erano esclusivamente riferiti ad incompatibilità manifeste tra credenze religiose personali e gli indirizzi perseguiti dagli enti religiosi?

Quali iniziative intende intraprendere verso il governo Italiano perché sia assicurata una trasposizione corretta e coerente dai contenuti della direttiva in questione e perché siano sanzionati atti discriminatori illegittimi in contrasto con le stesse deroghe previste dalla direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000.

⁽¹⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(8 ottobre 2003)

La Commissione ha appena ricevuto, in data 4 settembre 2003, la notifica ufficiale da parte dell'Italia della trasposizione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁽¹⁾ e quindi per il momento essa non è ancora in grado di commentare il testo adottato.

Al fine di garantire la trasposizione completa e coerente della direttiva, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire, a sostegno della notifica, una tabella di concordanza tra le disposizioni della direttiva e quelle del diritto nazionale. In base a tale tabella, la Commissione esaminerà accuratamente le disposizioni ai cui Lei si riferisce, in particolare le deroghe limitate ammesse dalle direttive.

⁽¹⁾ GU L 303 del 2.12.2000.

(2004/C 58 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2707/03 di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(11 settembre 2003)

Oggetto: Carta sanitaria elettronica

Nell'inverno 2002 la Commissione ha proposto di introdurre una carta sanitaria elettronica personale contenente tutti i dati medici ed amministrativi per ogni cittadino di un paese membro. Tale carta andrebbe a sostituire il modello E111 necessario per ottenere la copertura delle spese sostenute dai cittadini dei paesi membri in caso di prestazioni sanitarie fornite sul territorio di un altro Stato membro durante un periodo di soggiorno come turista nel totale rispetto della privacy e potrebbe essere utilizzata anche nel caso della mobilità dei pazienti.

Può la Commissione far sapere a che punto sia tale progetto; se ha previsto un calendario per la sua realizzazione; se ha realizzato uno studio di fattibilità che preveda anche i costi e le ripercussioni sulla mobilità dei pazienti.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(14 ottobre 2003)

La Commissione informa l'Onorevole parlamentare che la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha adottato, il 18 giugno 2003, tre decisioni che consentiranno l'introduzione della carta europea d'assicurazione malattia a partire dal 1° giugno 2004. L'obiettivo della carta è di favorire l'accesso alle prestazioni sanitarie nel territorio europeo, e quindi agevolare la mobilità dei cittadini evitando le procedure attuali necessarie per ottenere i moduli.

La carta europea avrà inizialmente un formato che consentirà di leggere ad occhio nudo i dati essenziali per l'erogazione e l'assunzione a carico delle prestazioni sanitarie. Pur tuttavia, nulla impedirà a taluni paesi di utilizzare un supporto elettronico già esistente inserendovi i dati che devono figurare sulla carta europea. In generale, gli Stati membri possono scegliere d'inserire la carta europea in una carta nazionale esistente — o in carte rilasciate da autorità regionali —, oppure di emettere una carta specifica.

La carta europea sostituirà in un primo momento solo il modulo E 111, che dà accesso alle prestazioni di immediata necessità durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato d'affiliazione. L'adozione della proposta di regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ e 574/72⁽²⁾ per quanto concerne l'allineamento dei diritti⁽³⁾, faciliterà la sostituzione, con la carta europea, di altri moduli utilizzati per ottenere prestazioni sanitarie in occasione di un soggiorno temporaneo, ovvero l'E 128 (utilizzato nel caso di distacco e di studi nel territorio di un altro Stato membro), l'E 110 (utilizzato nel caso del trasporto stradale internazionale) e l'E 119 (utilizzato nel caso di ricerca di un posto di lavoro in un altro Stato membro).

Il passaggio a termine a un supporto elettronico dei moduli è l'obiettivo ultimo della creazione di una carta europea. Tale passaggio dipenderà, tra l'altro, dalla valutazione di alcuni progetti in corso a cui l'Unione dà il proprio sostegno, quali <mailto:Netc@rds>, e che vedono la partecipazione di vari Stati membri. Allo stato attuale del progetto, la Commissione non ha quindi ancora definito le modalità pratiche per il passaggio a un supporto elettronico in tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30.1.1997, e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio, GU L 187 del 10.7.2001.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27.3.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, GU L 176 del 4.7.1997 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio, GU L 187 del 10.7.2001.

⁽³⁾ COM(2003) 378 def.

(2004/C 58 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2714/03 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(11 settembre 2003)

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni in caso di nascite errate

Negli ultimi anni, in Belgio sono state intentate decine di cause da parte di genitori di bambini handicappati. I genitori chiedono sempre il risarcimento danni ai medici che durante la gravidanza non avevano diagnosticato complicanze nel feto. Qualora fossero state scoperte complicanze, si sarebbe potuto optare per l'aborto, a quanto sostengono i genitori. I giudici belgi hanno già condannato i medici a ingenti risarcimenti danni. Nei Paesi Bassi un giudice ha appena riconosciuto a una ragazza di 9 anni affetta da un grave handicap un risarcimento. Anche in Francia è stata pronunciata una sentenza analoga (causa Nicolas Perruche). Gli agenti assicurativi e i ginecologi chiamano questo tipo di cause «wrongful-birth», nascite errate. I ginecologi e gli agenti assicurativi indicano che la visita ginecologica non offre mai una sicurezza del 100 per cento.

La Commissione è ha conoscenza del fenomeno della richieste di risarcimento danni che vengono presentate in caso di «nascite errate»?

La Commissione può fornire un dato preciso sul numero di cause relative a nascite errate nell'Unione europea?

La Commissione intende formulare norme relative alle nascite errate? Cosa pensa la Commissione della legislazione francese che è stata appena adeguata, per cui, secondo la nuova normativa, nessuno può richiedere il risarcimento danni soltanto per il fatto di essere nato?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(22 ottobre 2003)

La questione delle domande di risarcimento danni in esito a nascite errate non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

La responsabilità delle cure sanitarie è unicamente degli Stati membri. Pertanto, la Commissione non può intervenire in questo campo e non ha intenzione di presentare progetti di normativa sulle nascite errate, poiché il Trattato CE non prevede la possibilità per la Comunità di adottare provvedimenti di armonizzazione delle disposizioni volte a proteggere e a migliorare la salute delle persone.

Per la stessa ragione la Commissione non è in grado di reagire di fronte alla recente modifica della normativa francese in materia di domande di risarcimento danni.

(2004/C 58 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2715/03 di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(11 settembre 2003)

Oggetto: Roipnolo

In Belgio recentemente è stato utilizzato il farmaco da prescrizione roipnolo per alcuni casi di aggressione e stupro. Alcuni turisti ignari sono stati derubati dopo aver mangiato biscotti che contenevano roipnolo. Sono altresì noti casi di donne che sono state violentate dopo che era stato somministrato loro, nelle bevande, roipnolo a loro insaputa. Il roipnolo è noto quale potente narcotico e può causare perdita di coscienza e della memoria. Quest'ultimo effetto non facilita il perseguimento dei criminali. Negli Stati Uniti detto farmaco è stato nel frattempo vietato e viene equiparato a cocaina ed eroina. Anche i farmacisti belgi invocano un divieto del roipnolo.

La Commissione è al corrente dell'abuso di roipnolo da parte di criminali?

La Commissione intende vietare il roipnolo?

In caso negativo, in che modo si attiva la Commissione per contrastare l'abuso di roipnolo?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(15 ottobre 2003)

Il roipnolo (nome chimico flunitrazepam) è un medicinale della classe delle benzodiazepine. È autorizzato a livello nazionale in diversi Stati membri per la cura di casi gravi di insonnia.

Alla Commissione è noto l'abuso del roipnolo negli ambienti criminali. Essa è anche a conoscenza dell'abuso di altri farmaci psicoattivi, comprese alcune benzodiazepine. Il roipnolo si è dimostrato un efficace rimedio in casi di insonnia grave e la Commissione non intende proibirne l'uso. Sono stati comunque presi o sono in programma diversi provvedimenti a livello di Stati membri per impedirne l'abuso criminale. A titolo esemplificativo, sono in corso una riformulazione del medicinale per impedirne

una somministrazione illegale e una campagna di informazione rivolta ai professionisti sanitari e al pubblico, sul rischio di un suo abuso.

(2004/C 58 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2716/03
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(11 settembre 2003)

Oggetto: Intercettatori radar

Sul mercato europeo possono essere acquistati tutti i tipi di sistemi di intercettazione per i controlli di velocità. Uno di questi è il Roadpilot britannico, un nuovo ricevitore GPS high-tech, che avverte gli automobilisti quando si stanno avvicinando a un autovelox e che dice loro se devono ridurre la velocità o meno. Contrariamente a tutti gli altri intercettatori di autovelox, il Roadpilot non è vietato in Belgio perché non intercetta i radar della polizia, azione che sarebbe illegale in Belgio. Ma i begli possono acquistare degli intercettatori di radar della polizia in un paese vicino, l'Olanda, in cui questi ultimi sono legali. La conseguenza è che numerosi automobilisti vanno in giro con sistemi di intercettazione dotati di radar.

Gli esperti della circolazione ricordano quali sono i pericoli legati a detti sistemi di intercettazione. Notano che vi sono automobilisti che frenano bruscamente a un segnale e, passato l'autovelox, ripartono a tutta velocità.

Qual è la posizione della Commissione nei confronti degli intercettatori radar?

La Commissione è a conoscenza del successo commerciale di questi sistemi di intercettazione?

La Commissione concorda che gli intercettatori radar sono pericolosi per la sicurezza sulle strade?

La Commissione intende emanare norme europee in merito?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(21 ottobre 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2004/C 58 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2719/03
di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione

(11 settembre 2003)

Oggetto: Seguito dell'interrogazione relativa alla problematica degli scolari di confine

Dalla sua risposta (E-2534/03 ⁽¹⁾) del 27 agosto emerge che la Commissione è competente a promuovere la cooperazione fra gli Stati membri nell'ambito dell'istruzione e della struttura del sistema di educazione. Può la Commissione indicare quali passi è disposta a intraprendere in questa direzione?

⁽¹⁾ GU C 33 E del 6.2.2004.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(10 ottobre 2003)

Mentre gli Stati membri restano totalmente responsabili del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione del sistema educativo, la Commissione svolge attualmente il suo ruolo che consiste nell'incoraggiare e sostenere la cooperazione europea nel settore dell'insegnamento scolastico, mediante due grandi strumenti.

Il primo è il programma Socrates, in particolare le azioni Comenius di cooperazione nell'ambito dell'istruzione scolastica. Tali azioni sono destinate a tutte le parti interessate all'istruzione scolastica, cioè non solo gli studenti e i professori, ma anche le autorità incaricate dell'istruzione, di ispettori, le associazioni dei genitori, i movimenti associativi e gli istituti di formazione per insegnanti, tra gli altri. L'obiettivo generale di Comenius è di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'istruzione scolastica, oltre che di promuovere l'apprendimento delle lingue e sensibilizzare a culture diverse. Si troveranno maggiori informazioni sulle azioni Comenius in particolare sui tipi di attività di mobilità sostenute, sul sito web della Commissione al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html.

L'altro grande quadro in cui si iscrive la cooperazione in materia d'istruzione scolastica a livello europeo è il «processo degli obiettivi» centrato sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione e di formazione⁽¹⁾, nel quale la Commissione ha un ruolo di coordinamento. Tali obiettivi permettono agli Stati membri di lavorare a livello europeo per contribuire a fare dell'Europa l'economia più competitiva e più dinamica del mondo fondata sulla conoscenza, conformemente all'obiettivo definito al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000. L'Onorevole parlamentare potrà notare che tale processo ha in particolare lo scopo di migliorare la mobilità e gli scambi, oltre che di rinforzare la cooperazione europea.

Grazie all'Iniziativa comunitaria Interreg III, è possibile sostenere finanziariamente, nel quadro dei progetti e in funzione della valutazione delle necessità delle regioni interessate, la cooperazione delle autorità pubbliche ad esempio nel campo dell'istruzione oltre che dell'apprendimento frontaliero delle lingue. Anche se i progetti possono dar luogo unicamente a un finanziamento a breve termine, i loro risultati possono avere un impatto a lungo termine portando soluzioni ai problemi incontrati.

⁽¹⁾ Si veda il «Programma di lavoro dettagliato sul seguito degli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa» adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2002, documento 6365/02 EDUC27.

(2004/C 58 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2747/03
di Paul Rübzig (PPE-DE) alla Commissione**

(15 settembre 2003)

Oggetto: Discriminazione operata nei confronti delle imprese edili austriache in cantieri tedeschi

Un numero sempre maggiore di imprese, ma anche di associazioni del settore dell'edilizia in Austria lamentano il fatto che le autorità della Repubblica federale tedesca, basandosi sull'Arbeitnehmerentsendegesetz tedesca (legge sui lavoratori distaccati) ostacolano il distacco di lavoratori nell'ambito della realizzazione di servizi in cantieri tedeschi con effetti distorsivi sulla concorrenza, in quanto, diversamente da ciò che avviene con i lavoratori delle imprese tedesche, non riconoscono come parte integrante del minimo salariale le integrazioni, i supplementi e i pagamenti straordinari percepiti dai lavoratori distaccati provenienti da altri Stati membri.

Tale situazione si aggrava ulteriormente a partire dal 1° settembre 2003, in quanto da tale data i minimi salariali, così come definiti dall'Arbeitnehmerentsendegesetz, vengono innalzati nuovamente in modo considerevole e sono di gran lunga superiori ai minimi salariali definiti nel quadro dei contratti collettivi austriaci (se non vengono inclusi le integrazioni, i supplementi e i pagamenti straordinari previsti per legge o dal contratto collettivo).

La Commissione intende intervenire presso la Repubblica federale tedesca affinché ponga fine alla discriminazione delle imprese del settore edile di altri Stati membri, in particolare dell'Austria?

La Commissione si sta adoperando a favore di una rapida conclusione della causa C-341/02, che assume un'importanza pregiudiziale?

La Commissione intende esercitare pressioni sulla Repubblica federale tedesca affinché tenga conto, nel calcolo del minimo salariale, anche di eventuali pagamenti straordinari, ripartiti proporzionalmente su tutto l'arco dell'anno e dovuti in base alle disposizioni legislative o ai contratti collettivi non in un dato mese, bensì soltanto — per esempio — a dicembre (tredicesima)?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(14 ottobre 2003)

Il non riconoscimento da parte delle autorità tedesche di integrazioni salariali e supplementi versati da datori di lavoro residenti in un altro Stato membro ai lavoratori del settore edile distaccati in Germania (ad esempio la gratifica natalizia o quella relativa alle vacanze supplementari in Austria) nella determinazione dello stipendio versato al lavoratore distaccato, è oggetto di una procedura di infrazione iniziata dalla Commissione contro la Germania. Considerando questa pratica amministrativa contraria all'art. 3 della direttiva 96/71/CE⁽¹⁾, oltre che all'art. 49 del trattato CE, la Commissione ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia per inadempimento, iscritto nel registro della Corte con il riferimento C-341/02.

Poiché si tratta di un punto fondamentale d'interpretazione della direttiva 96/71/CE, la Commissione si augura che la sentenza della Corte nella causa C-341/02 sarà emessa tra breve. La fissazione della data di apertura della procedura orale della Corte non dipende infatti dalla Commissione, ma dalla Corte di Giustizia stessa.

⁽¹⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, GU L 18 del 21.1.1997.

(2004/C 58 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2787/03 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(19 settembre 2003)

Oggetto: Afta epizootica

Nel tentativo di arginare il contagio di afta epizootica del 2001, il governo del Regno Unito ha ordinato l'abbattimento di dieci milioni di capi, di cui il 90% era probabilmente esente dall'infezione.

L'opera di abbattimento è stata effettuata spesso senza preoccupazione alcuna per il benessere degli animali e per le norme vigenti. È stato denunciato il caso di molti animali mutilati e successivamente interrati o inceneriti vivi.

Il frequente sbarramento dei sentieri e della campagna aperta ha avuto un effetto devastante sull'industria del turismo in diverse zone del Regno Unito.

La risposta dei governi UE all'epidemia del 2001 è tuttora oggetto di numerose discussioni.

Il governo britannico ha forse comunicato alla Commissione l'intenzione di adottare un'impostazione completamente diversa nell'eventualità di una nuova epidemia e in particolare di passare alla vaccinazione a «cordone sanitario» al fine di contenere la diffusione del contagio nel pieno rispetto del benessere degli animali?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(22 ottobre 2003)

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole parlamentare, la Commissione rinvia alla sua proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, adottata il 13 dicembre 2002 ⁽¹⁾.

Dopo intense discussioni del documento nei gruppi di lavoro del Consiglio, tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale e secondo l'accordo politico del Consiglio «Agricoltura» del 12 giugno 2003 a Lussemburgo, la direttiva è stata formalmente adottata dal Consiglio nel settembre 2003 ⁽²⁾.

La nuova direttiva conferisce maggiori responsabilità agli Stati membri nella scelta della migliore strategia per il controllo dell'epidemia, compresi i programmi di vaccinazione d'emergenza.

Nel marzo 2003 il Regno Unito ha pubblicato il suo piano d'emergenza relativo all'afta epizootica. Il piano, ancora basato sulla direttiva 85/511/CEE ⁽³⁾, è considerato un documento operativo e fornisce un quadro per una reazione di emergenza ai casi di epidemia di afta epizootica. Esso prevede una reazione ad una qualunque epidemia futura, compreso l'uso di vaccinazione di emergenza e migliori controlli in conformità con la legislazione relativa al benessere degli animali.

⁽¹⁾ COM(2002) 736 def.

⁽²⁾ <http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/03/st12/st12430-ad01fr03.pdf>.

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 85/511/CEE, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, GU L 315 del 26.11.1985.

(2004/C 58 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2806/03**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(19 settembre 2003)

Oggetto: Eliminare gli ostacoli alla rivendicazione dei diritti alla pensione da parte di lavoratori che nel passato hanno lavorato in un altro Stato membro

1. La Commissione si ricorda che negli Anni 50, 60 e 70, tanti cittadini spagnoli, portoghesi, italiani e greci hanno lavorato in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio, nel Lussemburgo e in altri paesi dell'Europa nord occidentale, a quel tempo più ricca, dove vi era una carenza di manodopera per i lavori più sporchi, pericolosi e spiacevoli? La Commissione si ricorda inoltre che tanti di questi lavoratori, dopo un certo numero di anni, hanno fatto ritorno nel loro paese d'origine?
2. La Commissione è a conoscenza del fatto che tante di queste persone hanno accumulato i diritti a una pensione statale generale durante il lavoro temporaneo svolto all'estero, nei Paesi Bassi ad esempio nella misura del 2 % del totale della pensione all'anno, e i diritti ad una pensione aziendale, mentre spesso al loro ritorno nel paese d'origine, non vi è stato un riscatto in unica soluzione dei contributi, tale da permettere ai diretti interessati di rivendicare il proprio diritto alla pensione al compimento del 65° anno di età, o di altra età pensionabile?
3. La Commissione può illuminare sul numero di persone per Stato membro che nel frattempo avrebbe diritto a percepire parte di una pensione statale o aziendale, ma che non la ha ancora rivendicata perché non è a conoscenza dei propri diritti oppure perché non sa quali sono le formalità necessarie per effettivamente ricevere dette pensioni?
4. La Commissione concorda con il sottoscritto nel ritenere inammissibile questa situazione per cui all'interno dell'UE ci siano delle persone aventi diritto ad una pensione che tuttavia in pratica non possono recepire visto che i contributi sono stati accumulati in uno Stato membro diverso da quello di cui detengono la cittadinanza e in cui risiedono attualmente e visto che mancano informazioni a riguardo?
5. Come intende adoperarsi la Commissione per migliorare le informazioni riguardanti i diritti acquisiti nonché le possibilità di poter disporre di tali diritti il più presto possibile, affinché vengano effettivamente fatti tutti valere?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 2003)

La Commissione segnala all'Onorevole parlamentare che a livello comunitario esiste una normativa, segnatamente i regolamenti (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ e 574/72⁽²⁾, che coordina i diversi sistemi giuridici di sicurezza sociale degli Stati membri e mira a fornire un'adeguata protezione sociale alle persone che si spostano all'interno dell'Unione.

La domanda di pensione deve in linea di principio, essere presentata nello Stato di residenza (artt. 36-38 del regolamento (CEE) n. 574/72). L'organismo competente nel paese di residenza provvede a elaborare il dossier, tranne nel caso in cui l'assicurato interessato non ha periodi di assicurazione nello Stato di residenza. In questo caso, l'organismo di residenza trasmette la domanda all'organismo dello Stato membro la cui normativa è stata applicata per l'ultima volta alla persona interessata (art. 36, parr. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72). L'organismo che tratterà la domanda di pensione (chiamato organismo d'istruzione) provvederà a informare gli organismi competenti degli altri Stati membri interessati circa la domanda di pensione tramite il formulario E-202 (art. 41 del regolamento (CEE) n. 574/72).

La Commissione ha messo a disposizione del pubblico due guide sulle disposizioni comunitarie vigenti in materia di regimi legali di sicurezza sociale. La prima guida illustra i diritti in materia di previdenza sociale dei cittadini europei allorché questi si spostano all'interno dell'Unione. La seconda guida fornisce una panoramica dei regimi legali di sicurezza sociale di tutti gli Stati membri, nonché dell'Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein e contiene, inoltre, gli indirizzi degli organismi di previdenza sociale di tali paesi. Questi opuscoli sono disponibili in formato cartaceo presso alcuni servizi della Commissione e in formato elettronico sul web (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/schemes/index_en.htm).

Peraltro, la Commissione ha adottato in data 11 dicembre 2002 una comunicazione⁽³⁾ dal titolo «Libera circolazione dei lavoratori — ricavarne pienamente i vantaggi e le potenzialità», che descrive in termini pratici alcuni problemi che alcuni lavoratori migranti possono incontrare, nonché il modo in cui la Commissione affronta tali problemi. Tale comunicazione è disponibile del pari in formato elettronico sul web (http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/dec/com2002_694_en.html).

Visto che il sistema di coordinamento previsto dai regolamenti suindicati riguarda soltanto i regimi pensionistici legali, il Consiglio ha adottato in data 29 giugno 1998 una direttiva⁽⁴⁾ il cui obiettivo è quello di tutelare i diritti degli iscritti a regimi pensionistici complementari che si spostano da uno Stato membro all'altro. Tale direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari affinché i datori di lavoro, gli amministratori o altri responsabili della gestione dei regimi pensionistici complementari informino in maniera adeguata i lavoratori iscritti circa i loro diritti alle prestazioni e circa le scelte che possono operare allorché si spostano in un altro Stato membro (art. 7). La Commissione presenterà una relazione di valutazione sull'applicazione di tale direttiva al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo nel corso del 2004 (art. 10, par. 3).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 74 del 27.3.1971.

⁽³⁾ COM(2002) 694 def.

⁽⁴⁾ Direttiva 98/49/CE del Consiglio relativa alla tutela dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori dipendenti e autonomi che si spostano all'interno della Comunità, GU L 209 del 25.7.1998.

(2004/C 58 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2821/03**di Geoffrey Van Orden (PPE-DE) alla Commissione**

(19 settembre 2003)

Oggetto: Biciclette elettriche

La Commissione ha in progetto di presentare proposte di regolamento riguardo alle biciclette elettriche, in particolare riguardo alla possibilità che tali biciclette possano continuare ad utilizzare comandi a manopola per il funzionamento o se invece debbano essere utilizzati continuamente i pedali?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(21 ottobre 2003)

La direttiva quadro 2002/24/CE⁽¹⁾ prescrive la procedura comunitaria di approvazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote autorizzati a partecipare al traffico stradale. Escluse dal campo d'applicazione di tale direttiva sono le biciclette a pedali dotate di un motore elettrico ausiliario di potenza pari a 0,25 kw il cui contributo viene progressivamente ridotto fino ad essere definitivamente escluso allorquando tali veicoli raggiungono la velocità di 25 km/h, o precedentemente se il ciclista smette di pedalare. I veicoli elettrici di potenza maggiore o di velocità maggiore ai limiti suindicati rientrano invece nel campo d'applicazione della direttiva e devono quindi essere in linea con le prescrizioni valide per i motorini e le motociclette, a seconda delle rispettive caratteristiche.

Per il momento la Commissione non ha intenzione di modificare la direttiva quadro e nessuno Stato membro ha proposto alcun emendamento a tale direttiva per quanto riguarda le biciclette a trazione elettrica.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'approvazione di veicoli a motore a due o a tre ruote, che sostituisce la direttiva 92/61/CEE, GU L 124 del 9.5.2002.

(2004/C 58 E/222)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2837/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(25 settembre 2003)

Oggetto: Creazione di una nuova compagnia aerea da parte della Olympic Airways

Con una legge votata di recente dal parlamento ellenico, sono disciplinate la struttura e le attività della nuova compagnia aerea Olympic Airlines, che sorge da Olympic Airways (OA).

A norma dell'articolo 11 di suddetta legge, previa denuncia da parte dei consigli di amministrazione di Olympic Airways e di Olympiaki Aeroploia, i contratti di lavoro e i verbali di intesa stipulati con le associazioni dei lavoratori sono aboliti e cessano di essere applicate le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 9 della Legge 1876/1990, nei quali è disciplinata la durata di validità dei contratti di lavoro collettivi.

Poiché tutto ciò configura una modifica in peggio dell'inquadramento professionale ai danni dei lavoratori in occasione di trasferimento di impresa, chiedo alla Commissione:

1. Se l'abolizione degli articoli della Legge 1876/1990 sul mantenimento in vigore dei contratti collettivi e dei verbali di intesa (articolo della nuova legge) risulti compatibile con gli articoli 3 e 4 della direttiva 98/50/CE⁽¹⁾ sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese;
2. Ove risultino violati gli articoli 3 e 4 della direttiva 98/50/CE, la Commissione intende attivarsi, e con quali modalità, per evitare che siano lesi i diritti dei lavoratori trasferiti nella nuova impresa e di quelli che rimarranno presso la preesistente compagnia aerea?

⁽¹⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(23 ottobre 2003)

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole parlamentare. Essa non mancherà di informarlo del risultato di tale inchiesta.

(2004/C 58 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2863/03**di Ole Sørensen (ELDR) alla Commissione**

(22 settembre 2003)

Oggetto: Notifica di un'allarme rapido della Commissione sulla salmonella nella carne di maiale danese

Il 16 settembre la Commissione ha risposto alla mia interrogazione riguardante la notifica di un'allarme rapido per salmonella alla macelleria danese TiCan (risposta all'interrogazione scritta P-2618/03 ⁽¹⁾).

Sono grato alla Commissione per aver esaminato la legislazione, ma attendo ancora una risposta alle mie domande riguardanti in particolare il modo in cui essa interpreta ed applica le normative vigenti.

Ripresento a tal fine le mie domande:

1. Quali misure di controllo ha adottato la Commissione per verificare i fatti prima della notifica di un allarme rapido relativamente ai prodotti di TiCan?
2. Quali misure ha preso la Commissione per verificare la possibilità che siano state altre fonti di contagio diverse dai prodotti TiCan, a determinare la presenza di salmonella nel kebab infetto? Sono stati prelevati campioni isolati dei prodotti di TiCan oppure ci si è basati unicamente su campioni del kebab pronto? I prodotti non trasformati di TiCan hanno subito un'ulteriore trasformazione che può essere stata la causa dell'esplosione dell'epidemia di salmonella? È stato dimostrato che i prodotti a base di carne siano stati conservati in condizioni igieniche adeguate, nei ristoranti e durante il riconfezionamento e la successiva spedizione dai grossisti?
3. Secondo la Commissione l'iniziativa delle autorità svedesi è stata motivata da considerazioni sanitarie o concorrenziali?
4. La risposta della Commissione del 16 settembre suscita un'ulteriore domanda. Perché proprio nei giorni a ridosso della notifica di un'allarme rapido da parte della Commissione sono stati pubblicati una serie di articoli sulla stampa danese riguardanti denunce di salmonella contro la TiCan se «il pubblico non ha accesso ai dati riguardanti le imprese e marchi»?

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2004, pag.260.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(20 ottobre 2003)

A complemento della risposta all'interrogazione scritta P-2618/03 e tenuto conto degli elementi ulteriori di informazione forniti dalle autorità svedesi competenti, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti precisazioni.

L'esame da parte della Commissione degli elementi iniziali e delle informazioni complementari fornite dalle autorità svedesi ha determinato l'emissione della notifica iniziale, seguita dalle notifiche complementari, così come la Commissione è tenuta a fare, secondo le spiegazioni fornite nella risposta all'interrogazione scritta P-2618/03. La Commissione non può porre in dubbio l'esattezza degli elementi trasmessi da un'autorità competente che è nelle migliori condizioni per procedere ad una verifica. In ogni caso, la normativa relativa alla sicurezza alimentare non prevede un ruolo di questo tipo per la Commissione, in conformità con il principio di sussidiarietà.

Secondo i risultati delle indagini svolte in Svezia, è stata rilevata la presenza di salmonelle in kebab preparati utilizzando carni del mattatoio Tican, nonché in una confezione di carne di tale mattatoio utilizzata da un ristorante per la preparazione di kebab. Considerati tali risultati e le condizioni di preparazione nei ristoranti interessati, le autorità svedesi hanno concluso che «vi erano sufficienti motivi per desumere che la fonte dell'infezione (inizio di un'epidemia) andava individuata nella carne di suino prodotta nel mattatoio Tican e preparata in maniera non idonea in alcuni ristoranti svedesi».

Per quanto riguarda il rilevamento di due campioni di salmonelle (DT 108 e DT 170), i servizi competenti del laboratorio concordano sul fatto che si tratta di campioni praticamente identici che è estremamente difficile differenziare.

La Commissione ricorda che il sistema rapido d'allarme ha come unica finalità la protezione della salute dei consumatori. La Commissione pubblica ogni settimana in corrispondenza dell'indirizzo internet http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/ras_index_en.html l'elenco delle notifiche di allarme e d'informazione. I nominativi delle imprese e delle marche produttrici non figurano su tali liste, bensì vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri affinché queste possano, se del caso, adottare tutti i provvedimenti protettivi necessari.

(2004/C 58 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2949/03

di Gian Gobbo (NI) alla Commissione

(2 ottobre 2003)

Oggetto: Indicazione dei prodotti surgelati

Reputa la Commissione opportuno emanare norme che obblighino i pubblici esercizi dell'Unione ad indicare chiaramente, a tutela dei consumatori, l'uso di prodotti surgelati nella preparazione di alimenti somministrati agli avventori?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(22 ottobre 2003)

La Commissione non ritiene che sia opportuno obbligare gli esercizi pubblici di ristorazione collettiva, come i ristoranti o le mense, a indicare l'utilizzazione di prodotti surgelati nella preparazione degli alimenti proposti, poiché una tale misura non è giustificata, in particolare dal punto di vista della sicurezza alimentare. L'adozione di misure destinate a rendere quest'informazione obbligatoria negli esercizi di ristorazione collettiva rientra comunque nella competenza degli Stati membri.

La Commissione prevede invece di rendere obbligatoria nell'etichettatura dei prodotti alimentari venduti congelati o scongelati un'informazione relativa a tale caratteristica e un'avvertenza che il prodotto non dev'essere ricongelato.

(2004/C 58 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2951/03

di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione

(2 ottobre 2003)

Oggetto: Progetto di regolamento REACH

Nel quadro della recente consultazione elettronica sul progetto di regolamento della Commissione sulla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH) sono state raccolte oltre 6 300 osservazioni.

La maggior parte di coloro che hanno presentato il proprio parere ha espresso preoccupazioni in merito alle conseguenze finanziarie e burocratiche delle misure proposte per l'industria chimica europea, nonché all'impatto negativo in termini di competitività, occupazione, e conoscenze a livello europeo. Verranno particolarmente colpite le PMI dell'industria chimica. L'impatto economico sui settori a valle della chimica sarà notevole a causa dell'effetto «domino» sull'insieme della catena di produzione. La chiusura o la delocalizzazione di talune attività produttive, nonché la volontà di evitare lungaggini amministrative in Europa, spingeranno infine alcuni attori a ridurre e/o delocalizzare una parte degli investimenti nella ricerca e lo sviluppo. La registrazione di polimeri in base alle scelte previste dal regolamento potrebbe inoltre portare ad una forte riduzione dell'innovazione in tale campo di attività, che attualmente è uno dei più dinamici.

Secondo due studi indipendenti, l'applicazione della proposta così come presentata minaccerebbe 1,7 milioni di posti di lavoro in Germania e 670 000 (entro il 2012) in Francia.

Tali minacce alla competitività dell'industria chimica europea non mi sembrano sufficientemente giustificate dai benefici attesi in termini di salute e tutela dell'ambiente; la Commissione è disposta ad incaricare un'istanza neutra a valutare le conseguenze di tale nuova legislazione, prima che essa venga ufficialmente presentata?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(24 ottobre 2003)

Le proposte della Commissione per attuare la nuova strategia sulle sostanze chimiche saranno corredate da una valutazione d'impatto incentrata su costi e benefici previsti nel sistema. Tali previsioni saranno confermate in primo luogo dai risultati di uno studio esauriente affidato ad un consulente esterno e riguardante i costi diretti del sistema.

Riguardo agli studi citati dall'Onorevole parlamentare, la Commissione fa notare che i loro risultati si basano su testi di consultazione pubblicati su internet nel maggio 2003 e/o sul libro bianco della Commissione «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche⁽¹⁾».

Sono previste modifiche rilevanti ai testi pubblicati su internet, che diminuiranno i costi per l'industria. I cambiamenti previsti riguarderanno in particolare possibili problemi per i settori a valle i cui oneri, con le nuove proposte, saranno sostanzialmente alleggeriti.

⁽¹⁾ COM(2001) 88 def.

(2004/C 58 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2957/03 di Mogens Camre (UEN) alla Commissione

(8 ottobre 2003)

Oggetto: Emendamento della Commissione alla direttiva 94/35/CE

Un rapporto pubblicato sulla rivista scientifica «Headache» (maggio 2003) indica a pagina 555 che i soggetti predisposti possono soffrire di attacchi di emicrania assumendo il sucralosio.

Tale sostanza è sotto esame come nuovo additivo nella lista dell'Unione europea degli additivi approvati. La Commissione dell'Unione europea in un documento del 16 maggio 2003 ha presentato una versione riveduta dell'emendamento alla direttiva 94/35/CE⁽¹⁾ del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. L'emendamento propone che il principio attivo «Splenda» (sucralosio) sia autorizzato in seno all'Unione europea come E955.

L'emendamento contiene anche la sostanza E962 (sale di aspartame e acesulfame). L'aspartame è una sostanza che provoca notoriamente emicrania, ma non esistono studi sul sale di aspartame e acesulfame.

La Commissione intende prendere iniziative affinché tali sostanze siano studiate in maniera approfondita per verificare i loro eventuali effetti sull'insorgere di attacchi di emicrania (unitamente a quelli di altri additivi nei prodotti alimentari) prima che queste vengano incluse nella lista degli additivi approvati?

⁽¹⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

Risposta data dal Sig Byrne in nome della Commissione

(24 ottobre 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2004/C 58 E/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2994/03
di Bernhard Rapkay (PSE) alla Commissione**

(14 ottobre 2003)

Oggetto: Finanziamenti comunitari a favore del Land Renania settentrionale-Vestfalia per gli anni 2001 e 2002

1. Quali finanziamenti sono stati erogati dall'Unione europea nel 2001 e 2002 a favore della Renania settentrionale-Vestfalia, segnatamente nel quadro dei seguenti fondi o programmi:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) – orientamento;
- Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) – garanzia;
- Fondo sociale europeo (FSE),
- programmi di ricerca della Comunità europea;
- programmi della Comunità europea nel settore dell'ambiente;
- altri programmi della Comunità europea?

2. Chi sono stati i beneficiari?

3. Quali fondi sono stati messi a disposizione in cofinanziamento con il Land Renania settentrionale-Vestfalia o la Repubblica federale tedesca?

Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione

(21 ottobre 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
